

Dizionario ragionato delle **Armi**

*Compendio degli argomenti trattati
nei Convegni di studio sulle armi*



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
BRESCIA

Antonio Fojadelli
Stefano Dragone

Antonio Fojadelli
Stefano Dragone

Dizionario ragionato delle **Armi**

*Compendio degli argomenti trattati
nei Convegni di studio sulle armi*



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
BRESCIA

realizzato da



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
BRESCIA

Via Einaudi, 23 – 25121 Brescia
Tel. 030 37251 – Fax 030 3725222
www.bs.camcom.it

con il contributo di



**Banca Popolare
di Sondrio**

STAMPA:

AGVA *Arti Grafiche Vannini* – Bagnolo M. (BS)
Finito di stampare nel mese di aprile 2009

È consentita la riproduzione degli scritti apparsi nella presente pubblicazione purché sia fatta menzione della fonte.

Introduzione del Presidente

La provincia di Brescia vanta, a livello nazionale, un indiscusso primato nel settore della produzione armiera che le deriva da un'antica vocazione ad utilizzare al meglio, in chiave imprenditoriale, le risorse rese disponibili da un territorio particolarmente ricco di risorse naturali. Le miniere di ferro e i torrenti delle valli bresciane hanno infatti, fin dal medioevo, fornito gli elementi indispensabili per la produzione delle armi da taglio. E furono ancora le ricche miniere di ferro la causa dello straordinario sviluppo, nel corso del XV secolo, dell'industria delle armi da fuoco nella Valtrompia.

Nel solco di questa antica tradizione, la provincia di Brescia è diventata oggi uno dei più importanti centri di produzione al mondo di armi sportive e da caccia, sia in termini qualitativi che quantitativi, ed era pertanto naturale che, proprio a Brescia, dovesse trovare sede "Exa", uno dei più rilevanti appuntamenti fieristici del settore a livello internazionale.

In occasione dello svolgimento di "Exa", la Camera di Commercio di Brescia ha inteso peraltro offrire, ai più qualificati operatori ed esperti del settore, anche l'occasione di approfondire i temi legati alla complesse problematiche giuridiche del settore armiero, organizzando, a partire dal 1984 (con un solo anno di sospensione), un "Convegno nazionale di studio sulla disciplina delle armi".

In occasione del 25° anniversario di questo importante evento che ha registrato gli interventi delle migliori competenze e professionalità in materia di normativa sulle armi, la Camera di Commercio di Brescia ha ritenuto doveroso raccogliere, in un'opera mirabilmente curata dai Magistrati Antonio Fojadelli e Stefano Dragone, i contributi forniti dai relatori nel corso di questi anni, così da consegnare, ai numerosi appassionati, un compendio di straordinaria ricchezza e valenza scientifica e culturale.

Nel porgere un sentito ringraziamento a tutti quanti hanno fattivamente collaborato al successo delle 25 edizioni del "Convegno nazionale di studio sulla disciplina delle armi", ed in particolare a Pier Luigi Vigna che è stato il prestigiosissimo coordinatore di molte sue edizioni, formulo l'auspicio che Brescia possa continuare a essere un punto di riferimento, a livello mondiale, di un settore che rappresenta uno dei fiori all'occhiello della sua produzione manifatturiera.

Francesco Bettoni

PRESIDENTE DELLA CAMERA DI COMMERCIO

Presentazione

Gli autori del presente lavoro hanno raccolto con grande piacere la richiesta della Camera di Commercio di Brescia di dare sistemazione, in un Dizionario ragionato, alle relazioni presentate da tecnici e giuristi esperti nella disciplina delle armi e delle materie contigue – in occasione dei Convegni tenuti negli anni dal 1984 al 2008. Si augurano che il risultato della loro fatica eviti che vada disperso, per la difficoltà di reperimento e di utilizzazione, il contributo che valenti giuristi hanno dato alla conoscenza di una disciplina per lo più trascurata nella pubblicistica specializzata.

Si impongono, peraltro, alcune precisazioni. Questo dizionario non esaurisce tutta la materia, tutto lo scibile proprio di ogni singola voce: si limita a considerare quanto, con riferimento ad ogni argomento, suddiviso analiticamente per voci, è stato riferito dai relatori nei vari anni.


Gli è, pertanto, estranea, ogni pretesa di completezza, ma lo si ritiene ugualmente utile perché permette – almeno lo si spera – un agevole accesso alle tesi e alle opinioni espresse.

In secondo luogo, l'accavallarsi di novelle e di revirements, ha reso talvolta inutile il riferimento a quelle relazioni svolte più indietro nel tempo.

I Relatori ci vorranno scusare delle omissioni; e i Lettori ci vorranno anch'essi scusare per alcune involontarie imprecisioni. In ogni caso, chi fosse interessato potrà agevolmente, consultando l'indice analitico delle voci, integrare quanto è stato considerato nel presente Dizionario con le relazioni pubblicate dalla Camera di Commercio negli atti dei Convegni.

Si ringraziano quanti – altre ad alcuni Autori (in particolare Fernando Susini, Glauco Angeletti, Daniele Diotallevi) – hanno dato un prezioso contributo: la dott.ssa Monika Profzaizer, Antonio Lopez, Roberto Mometti, Rudi Dal Cin.

Stefano Dragone
Antonio Fojadelli



**Accordo
quadro
27.7.2002**

Dell'accordo internazionale del 27 luglio 2000 e delle modifiche alla legge n. 185/90 parla **Giovanni Bellagamba** (2003).

Nel cammino verso l'Europa unita notevole parte ha avuto la realizzazione di una politica comune di difesa e di sicurezza.

Due sono i principali documenti che si segnalano in questo settore:

- 1) Il Codice di condotta europeo sulle esportazioni di armi e
- 2) L'Accordo quadro del 27 luglio 2000 per la ristrutturazione dell'industria europea degli armamenti.

Il codice di condotta europeo è stato approvato l'8 giugno 1998 e si applica a tutti i Paesi dell'Unione Europea ed a tutte le esportazioni di materiale di armamento.

È un documento politico, non un atto giuridico vincolante per gli Stati membri. Stabilisce, peraltro, alcuni criteri da seguire in tema di esportazione di armi e prevede dei meccanismi di consultazione bilaterale tra gli Stati, finalizzati allo scambio di informazioni per le esportazioni di armi convenzionali.

L'altro documento importante – e che costituisce fonte di impegno giuridico per gli Stati aderenti – è l'Accordo - quadro sottoscritto a Farnborough il 27 luglio 2000 da Italia, Francia, Gran Bretagna, Germania, Spagna e Svezia, al fine di stabilire un comune quadro giuridico – normativo.

L'accordo di cui sopra è stato già ratificato da tutti gli altri cinque Paesi. In Italia la legge di ratifica è stata abbinata ad alcune modifiche alla legge n. 185/1990 sull'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento e proprio queste modifiche hanno suscitato notevoli discussioni e rallentato l'iter della ratifica che, altrimenti, avrebbe dovuto essere molto facile.

Il testo della legge di ratifica con le modifiche alla legge n. 185/90 è stato approvato dalla camera dei deputati il 26 giugno 2002 e approvato dal Senato con D.D.L. n. 1547. L'accordo internazionale di cui sopra è strutturato in nove parti e si compone di sessanta articoli.

Tra gli obiettivi perseguiti vi sono quello di facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea della difesa, di garantire l'approvvigionamento di armi e servizi relativi ai Paesi firmatari, di armonizzare le procedure nazionali di controllo sull'esportazione di prodotti e tecnologie militari, di scambiare informazioni tecniche e attività di ricerca.

La parte più importante è quella che concerne le procedure di trasferimento e di esportazione relative al materiale di difesa.

Il mezzo per facilitare questo tipo di esportazioni tra Paesi firmatari è la c.d. LICENZA GLOBALE DI PROGETTO che elimina la necessità di tante autorizzazioni specifiche nazionali e consente la circolazione tra i Paesi di pezzi, componenti e sistemi d'arma finiti, realizzati nell'ambito di una produzione comune. Si tratta di un complesso di facilitazioni per la circolazione del materiale di armamento all'interno dei Paesi firmatari dell'accordo del luglio 2000, molto importante ove si tenga presente che questi Paesi (Italia, Francia, Gran Bretagna, Germania, Spagna e Svezia) rappresentano il 90% della produzione globale di armi in ambito europeo.

L'accordo – quadro del luglio 2000 e le conseguenti modifiche alla legge n. 185/90 facilitano sicuramente le imprese armiere e contribuiscono a creare un principio di struttura europea comune in materia di difesa.

A parere dell'Autore, una possibile normativa penale europea dovrebbe punire la circolazione clandestina dei pezzi o delle armi che vengano trovate in localizzazioni diverse da quelle comunicate alle autorità competenti.

Il problema è esaminato dall'art. 13 e ss. dell'accordo che prevede che gli Stati produttori si accordino preventivamente (c.d. procedura del consensus) sui Paesi cui destinare la produzione, ma con particolare attenzione ai Paesi verso cui è in atto un embargo internazionale.

La procedura del consensus permette un veto informale alla esportazione in Paesi che non diano affidamento, ma tutto è lasciato alla sensibilità dei vari Governi degli Stati firmatari dell'accordo.

In realtà si “spera” che vi sia il rispetto di certi principi ma nulla più.

Osserva l'Autore che lo “strappo” alla serietà della legge n. 185 appare assai evidente. Infatti molte preoccupazioni derivano dal fatto che la legislazione di molti Paesi è sicuramente più blanda della nostra, specialmente ove si tenga presente che l'Unione europea sta per allargarsi per comprendere molti Paesi di quelli che facevano parte del blocco sovietico.

Basti pensare all'ipotesi di facile falsificazione dei certificati di uso finale per capire come si possano perdere le tracce di armamenti micidiali che un domani potrebbero venire usati per fini di aggressione o terrorismo.

**Acquisto
di armi:
giustificato
motivo**

Stefano Dragone (2006), con riferimento alla disciplina vigente del nulla osta all'acquisto delle armi, afferma innanzitutto che questo istituto non può essere equiparato tout court alla licenza. Spiega che è pur vero che nella legislazione i termini autorizzazione, licenza, permesso, nulla osta sono spesso usati promiscuamente, dimodochè l'impiego di uno di essi per indicare una categoria predeterminata, talvolta genera confusione nell'interprete. L'Autore ricorda che la dottrina preferibile definisce il nulla osta come l'atto con cui una Autorità dichiara di non aver eccezioni da fare all'adozione di un provvedimento da parte di altra Autorità. Dragone osserva che l'uso da parte del legislatore del termine N.O. è avvenuto impropriamente e che tuttavia il provvedimento è inquadrabile nell'area delle autorizzazioni di polizia; epperò in alcun modo le condizioni del suo rilascio possono essere equiparate alle condizioni del rilascio di una licenza.

Ed infatti, dall'esame sistematico delle disposizioni concernenti il nulla osta si evince che la ponderazione dell'interesse pubblico nella specifica materia è regolato alla stregua di parametri che circoscrivono la discrezionalità amministrativa in maniera rigidamente determinata. Il controllo preventivo dell'Autorità in ordine al possibile contrasto fra interesse pubblico e interesse privato avviene alla stregua di criteri che il legislatore ha prefissato obiettivamente. In altre parole, secondo l'Autore, il nulla osta è, nella sostanza, un atto di controllo preventivo di un'attività che (a differenza di quella del porto) è intrinsecamente lecita.

Quanto alle condizioni oggetto di valutazione da parte della Questura, con riferimento ai motivi dell'acquisto, Dragone osserva che a suo avviso è sufficiente la mera specifica allegazione del motivo (collezione, investimento, caccia, sport, difesa, affettivo), purché non manifestamente incongruo o infondato.

Conclude che una volta che la P.A. ha riscontrato l'esistenza di condizioni obiettive (e, pertanto, che non è in grado di fornire elementi specifici e sintomatici idonei a giustificare una prognosi di abuso) il cittadino esercita un vero e proprio diritto all'acquisto e alla detenzione, senza che gli sia richiesto di indicare quali armi intenda acquistare, dove e da chi; senza che gli sia richiesto di conservarle nello stesso luogo, salvo l'obbligo di denuncia della variazione.

In realtà l'affermazione dell'esistenza di un vero e proprio diritto

all'acquisto si scontra con il riconoscimento della facoltà della P.A. di verificare la congruità della tipologia dell'arma rispetto al motivo addotto e controllare la pretestuosità della domanda: sicché, nella sostanza, non di un vero e proprio diritto si tratta, ma di un interesse legittimo. Tuttavia, la consistenza di questo interesse, secondo l'Autore, è tale che il cittadino di buona condotta che allega ragioni di difesa personale ha "il diritto" a non vedersi negare la detenzione dell'arma. La ragione, in questa situazione di fatto, del particolare riconoscimento dell'interesse individuale è perché esso "attiene" ai diritti di libertà, è "strumentale" al diritto di incolumità individuale, pertanto si presenta come distinto e autonomo rispetto all'interesse generale.

Ben diversa è la situazione per il rilascio della licenza di porto d'armi. L'Autore rileva (così la Corte Cost. sent. n. 440 del 1993) che la facoltà conferita al Prefetto dall'art. 42, terzo comma T.U.L.P.S. (unico comma rimasto in vigore, dopo che il primo ed il secondo comma sono stati abrogati dall'art. 4, nono comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110), di concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole costituisce una deroga al divieto sancito dall'art. 699 del codice penale e dall'art. 4, primo comma, della legge 110 del 1975. Tutto ciò, del resto, in una linea pressoché conforme alla giurisprudenza del Consiglio di Stato, attenta a rimarcare come il porto d'armi non costituisca un diritto assoluto, rappresentando, invece, eccezione al normale divieto di portare le armi e che può divenire operante soltanto nei confronti di persone riguardo alle quali esista la perfetta e completa sicurezza circa il "buon uso" delle armi stesse; in modo tale – così è testualmente detto in alcune decisioni – da rimuovere dubbi o perplessità sotto il profilo dell'ordine pubblico e della tranquilla convivenza della collettività, dovendo essere garantita anche l'intera restante massa dei consociati sull'assenza di pregiudizi (di qualsiasi genere) per la loro incolumità.

Dalla eccezionale permissività del porto d'armi e dai rigidi criteri restrittivi regolatori della materia deriva che il controllo dell'autorità amministrativa deve essere più penetrante rispetto al controllo che la stessa autorità è tenuta ad effettuare con riguardo a provvedimenti permissivi di tipo diverso, talora volti a rimuovere ostacoli a situazioni giuridiche soggettive di cui sono titolari i richiedenti.

L'Autore infine ricorda che, allo stato della normativa vigente,

l'art. 1 della L. nr. 89 del 1987, che disciplina il rilascio del certificato medico di idoneità, non si applica al nulla osta all'acquisto: infatti l'art. 35 T.U.L.P.S. non obbliga il Questore (anche se varie circolari ne prescrivono la opportunità) a richiedere l'accertamento sanitario; e tale obbligo neppure è prescritto dall'art. 9 della L. nr. 110/1975.

Aggressivi biologici

Si sono occupati dell'argomento **Stefano Dragone** e **Mario Tantalò** (2003).

Gli Autori osservano:

1) Come è noto, l'art. 1,1° comma della L. 18/04/75 n. 110 è stato modificato con il D.L. 18/10/2001 n. 374 recante disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale: agli effetti delle leggi penali, quelle di P.S. etc., sono armi da guerra anche (oltre gli aggressivi chimici) gli aggressivi biologici.

La integrazione è in linea con la classificazione dei materiali di armamento: l'art. 2 della L. n. 185/1990 prevede infatti, al comma 2 lett. a) le armi nucleari, biologiche e chimiche.

Gli Autori rilevano che il legislatore non ha, come coerenza avrebbe imposto, modificato gli artt. 9 e segg. della L. 14/10/1974 n. 497 (che hanno sostituito gli artt. 1, 2, 3, 4 della L. 1/10/1967 n. 695) i quali, nel descrivere le condotte penalmente rilevanti di fabbricazione, detenzione etc., prevedono solo gli "aggressivi chimici o altri congegni micidiali".

Pongono, pertanto, a1cuni interrogativi, nonostante la osservazione, di tutta evidenza, che in tanto potrà parlarsi di aggressivo biologico in quanta ricorra la possibile utilizzabilità della sostanza in una guerra biologica.

Gli Autori, tuttavia, non ritengono condivisibile, perchè riduttiva, la conclusione (così Luca Pistorelli), che gli aggressivi biologici sono sostanze a stato variabile idonee, una volta entrate in contatto con gli esseri viventi, a cagionare lesioni, potendosi immaginare mutazioni genetiche che influiscono solo sulla produttività di piante e di animali. Così anche l'altra affermazione (dell'Autore citato), che per aggressivi biologici possono intendersi "sostanze contenenti organismi viventi elementari, quali batteri, virus, funghi pericolosi per la salute degli uomini e degli animali" contrasta con la tesi sostenuta che di aggressivo può parlarsi anche quando non ricorre il requisito della micidialità.

- 2) Gli Autori affermano che la nozione tradizionale di arma dettata dall'art. 585 C.P. (nella quale è implicita la naturale destinazione all'offesa delle persone) è oggi più ampia, potendovi rientrare tutte le sostanze utilizzabili nella guerra biologica. In effetti, per arma batteriologica (tipica arma biologica) si intende non solo l'impiego di agenti infettivi per l'uomo, ma anche l'impiego di parassiti che distruggono le colture o gli animali.

D'altronde, non avrebbe alcuna ragione logica limitare il divieto alle sostanze idonee a cagionare il delitto di epidemia, potendo una guerra biologica essere esercitata cagionando epidemia nelle piante o negli animali (che non integra il delitto di cui all'art. 438 c., bensì quello di cui all'art. 500 C.P.).

- 3) Rilevano quindi che, se è pur vero che può definirsi aggressivo biologico quello idoneo a cagionare la diffusione di una malattia nelle piante o negli animali, con effetti rilevanti per l'economia rurale o del patrimonio zootecnico, rimane confermato che la micidialità non ne costituisce requisito essenziale.

Come è noto, il requisito della micidialità, ossia dell'attitudine a provocare la morte, è espressamente richiesto, secondo la giurisprudenza della S.C., con riferimento "ai congegni ed agli aggressivi chimici previsti dall'art. 1 della L. n. 895 del 1967" ma oggi il tenore letterale dell'art. 1 della L. n. 110/75 così come novellato, sembra prescindere del tutto da questo requisito.

La legge successiva ha, anzi, implicitamente modificato gli artt. 1 e segg. della L. 895 nel senso che neppure è richiesto che gli "aggressivi" costituiscano un congegno.

In effetti, gli agenti biologici sono di norma coltivati in soluzioni allo stato liquido, o in condizione di disidratazione (con un processo di liofilizzazione). Sembra perciò difficile pretendere che la diffusione di microrganismi dannosi per la salute sia punita solo se avviene a mezzo di un "congegno" anziché con qualsiasi mezzo idoneo.

Pertanto gli Autori concludono:

- a) È aggressivo biologico anche la sostanza non "direttamente" lesiva per le persone, capace ad es. di diffondere la encefalomielite equina, la brucellosi, la psittacosi.
 b) A fortiori: non ne è richiesta la micidialità.
 È aggressivo biologico non solo la sostanza capace di cagio-

nare una epidemia di influenza, ma anche quella capace di ridurre il fattore di resistenza ad un virus, ad es. la sensibilità ad un antibiotico.

- c) Occorre, in ogni caso, che si tratti di “aggressivo” ossia sostanza utilizzabile in una guerra biologica; quindi efficace nei confronti di un numero rilevante di persone.
- d) Le sostanze di cui si è detto sono “armi da guerra”. La modifica della n. 110/75 ha sicuramente comportato, nonostante il silenzio del legislatore, la estensione della L. n. 895 a queste sostanze che costituiscono, anche, materiali di armamento; con la conseguenza che le incertezze definitorie possono comportare difficoltà per le case produttrici (ad es.: quelle farmaceutiche) in sede di rilascio di autorizzazioni ed esecuzione dei controlli previsti dalla L. n. 185/1990.
- e) Stante la latitudine delle sostanze, pare difficile pretendere una classificazione, che è invece possibile per le armi chimiche: ma dovrebbe valere egualmente la regola prevista dall’art. 3 della L. 18/11/1995 n. 496 (di ratifica ed esecuzione della convenzione sulla proibizione delle armi chimiche) per la quale è vietata la produzione dei composti chimici elencati in apposita tabella, nonché di ogni altro composto che possa essere utilizzato esclusivamente a scopo di fabbricazione di armi chimiche.

Alterazione di armi: tentativo

Alcune problematiche concernenti il delitto di cui all’art. 3 L. 110 del 1975 sono state esaminate da **Ezio Zernar** (1997).

I casi riferiti di modalità esecutive del reato sono numerosi (e, per la verità, si riferiscono al delitto consumato), più precisamente:

1. pistola completa del suo serbatoio e di un altro serbatoio allungato di capacità maggiore;
2. pistola completa del suo serbatoio e di un altro serbatoio appartenuto ad altra arma e di capacità maggiore;
3. pistola giocattolo modificata.

Nei primi due casi i serbatoi con maggiore capacità possono essere utilizzati nelle pistole: rimane quindi da considerare se l’utilizzo di questi possa integrare la fattispecie di cui all’art. 3 nella parte in cui si prevede l’aumento della potenzialità offensiva.

Non è infatti molto chiaro se per potenzialità offensiva il legislatore intenda quella balistica, quella relativa al volume di fuoco o entrambe.

Certamente l'aumento della capacità del serbatoio aumenta il volume di fuoco dell'arma impiegata, ma lascia totalmente invariata la potenzialità offensiva.

Quest'ultima infatti è strettamente legata al calibro della munizione impiegata ed alla lunghezza della canna e non al numero di cartucce eventualmente utilizzabili.

Va peraltro tenuto in considerazione che il tiratore ben potrebbe avvalersi di due serbatoi non alterati legati tra loro con del nastro adesivo e pertanto può raddoppiare il volume di fuoco dell'arma impiegata senza peraltro alterare alcunché.

Come ipotesi di reato tentato è indicata quella che si verifica quando, nel tentativo di allungare il serbatoio, questo non sia in grado di contenere più cartucce che in origine, ad esempio, per difetto di lavorazione.

Altro caso assimilabile è quello di colui il quale, avendo la disponibilità di un'arma a salve, ne fresa la canna e la camera di cartuccia al fine di sparare cartucce a palla e, per errore nella fresatura, nessuna munizione commerciale possa essere sparata.

La pistola quindi non solo non può sparare cartucce a palla ma nemmeno le originarie cartucce a salve.

L'Autore conclude, anche con riferimento alla problematica dell'arresto facoltativo in flagranza ex art. 381 comma 2, lett. m C.P., se non sia opportuno attirare l'attenzione degli addetti ai lavori, nella parte in cui l'alterazione di armi vada valutata caso per caso e comunque solamente dopo aver svolto apposito accertamento tecnico.

Arete protette

Vedi voce: Rete natura 2000.

Arma clandestina

Vedi voce: Banco di prova.

Armi ad aria compressa: armi da sparo

Ha esaminato ampiamente la materia **Edoardo Mori** (1998). La Convenzione di Strasburgo le elenca espressamente tra le armi, siano esse ad aria oppure ad altro gas compresso oppure a stantuffo, salvo "quelle che non sono soggette nel loro paese ad un controllo stante la debole potenza" ed introduce così la

distinzione basata sulla potenza. (Il trattato di Schengen e la direttiva europea non prendono in considerazione le armi non da fuoco e quindi non richiedono alcun controllo per le armi ad aria compressa. Deve ritenersi che questi due provvedimenti rendano superate le disposizioni del trattato di Strasburgo all'interno della comunità europea; resta fermo l'obbligo di non lasciar esportare armi ad aria compressa "potenti" a cittadini extracomunitari non autorizzati).

La vigente legislazione italiana (art. 30 T.U.L.P.S.) considera armi proprie solo gli strumenti la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona e poi, all'art. 45 del Regolamento, ha cura di precisare che non sono considerate armi gli strumenti che pur potendo prestarsi occasionalmente all'offesa, hanno una specifica e diversa destinazione, come gli strumenti destinati ad uso sportivo; e non vi è dubbio che questo sia il principio generale da osservare.

Lo stesso legislatore ha dovuto riconoscere che è una forzatura affermare che degli strumenti sportivi, come la maggior parte delle armi ad aria compressa, siano destinati per natura ad offendere la persona: è per questo motivo che l'art. 2 della legge 18 aprile 1975 n. 110 ha stabilito che può essere esclusa la natura di arma comune per le armi da bersaglio da sala, le armi ad aria compressa o a gas compresso (quelle dette "ad emissione di gas"), una volta accertato che esse non sono idonee a recare offesa alla persona. Trattasi perciò, in definitiva, di stabilire quale sia il significato da attribuire a questa espressione.

È la legge stessa a prevedere che certe armi da bersaglio da sala o ad aria compressa possano essere ritenute non idonee ad offendere la persona; è quindi erronea secondo l'Autore la tesi secondo cui tutte le armi da bersaglio da sala e tutte le armi ad aria compressa cal. 4,5 debbano ritenersi idonee ad offendere e l'affermare che non sono armi esclusivamente i giocattoli che sparano solo tappeti di plastica. È incongruo perché è evidente che la legge non intendeva regolare i giocattoli.

Secondo Mori l'idoneità ad offendere deve essere intesa in senso relativo, prendendo come punto di riferimento l'idoneità ad offendere degli strumenti atti ad offendere.

Afferma Mori che rispetto alle armi ad aria compressa sono stati eseguiti approfonditi studi di medicina legale i quali hanno stabilito che al di sotto di 60 m/s un proiettile per aria compressa cal. 4,5 mm non è in grado di forare la pelle umana nuda e che perde quindi 60 m/s di velocità per effetto del solo impatto;

poiché anche il muscolo richiede una velocità minima di circa 60 m/s per essere perforato, si è concluso che al di sotto della velocità di 120 m/s, pari a 3:6 Joul, non vi è una lesione vera e propria. Con una velocità di 200 m/s la penetrazione nei tessuti molli non arriva oltre i 7-8 millimetri e quindi non vi è il pericolo di lesioni in profondità. La lesività di un'arma ad aria compressa è quindi paragonabile a quella di un chiodo o di un ferro da calza. Non deve dimenticarsi poi che i pallini usuali, tipo diavolo, hanno una forma aerodinamica svantaggiosa per cui vi è una rapida perdita di velocità lungo la traiettoria, cosicché è esclusa ogni pericolosità a distanza. Pertanto l'Autore ragionevolmente conclude che le armi ad aria compressa, anche se capaci di imprimere al proiettile una consistente velocità, non sono idonee a cagionare, nell'uso normale, più che lesioni lievi.

Ulteriori osservazioni sono formulate da **Domenico Carcano** (1998-1999). La regola generale è che il giudizio sulla potenzialità offensiva di un'arma ad aria compressa può esser formulato autonomamente dal giudice. Solo se, a norma dell'art. 1 L. n. 110 del 1975, la Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi istituita presso il Ministero dell'Interno, ai sensi dell'art. 6 della stessa legge, escluda che una determinata arma ad aria compressa abbia, in relazione alle caratteristiche proprie della stessa, attitudine a recare offesa alle persone, il giudice è tenuto ad attenersi a tale parere e non può pertanto considerarle armi comuni da sparo.

In linea con tale costante indirizzo, la giurisprudenza è univoca nel senso che sussiste l'obbligo della immatricolazione anche per le armi ad aria compressa in quanto armi da sparo ai sensi dell'art. 2 comma 3 L. 18 aprile 1975 n. 110.

Quanto alle fonti di diritto internazionale (ricordate da Mori) sono: La Convenzione europea di Strasburgo del 28 giugno 1978, ratificata dall'Italia con la legge 8 maggio 1989 nr. 186; l'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 a cui l'Italia ha aderito nel novembre 1990; la Direttiva europea del 18 giugno 1991.

Con l'approvazione della Convenzione europea sul controllo dell'acquisto e della detenzione di armi da fuoco adottata a Strasburgo il 28 giugno 1978 gli Stati membri si obbligano a comunicare al paese d'origine gli acquisti di armi da fuoco e relative munizioni effettuati da stranieri ed a non vendere armi a stranieri che non siano in possesso di un'autorizzazione del proprio paese d'origine; e ad adottare un adeguato sistema di

controllo sulle armi da fuoco per impedire traffici illeciti e per controllare gli spostamenti di armi da uno Stato ad un altro.

L'accordo di Schengen prevede che le armi da fuoco vengano classificate in tre categorie:

1. le armi che sono proibite ai privati, salvo casi particolari, e cioè le armi da guerra, le armi automatiche, le armi camuffate da altro oggetto, i proiettili per arma corta a punta cava, i proiettili a nucleo perforante;
2. le armi che possono essere acquistate solo in forza di un'apposita autorizzazione, e cioè le armi corte (definite come quelle con canna fino a 30 cm o lunghezza totale fino a 60 cm); le armi lunghe semiautomatiche a più di tre colpi, le armi lunghe a ripetizione con canna liscia inferiore a 60 cm.; le armi comuni aventi l'aspetto di armi da guerra;
3. le armi che possono essere acquistate liberamente ma con identificazione e registrazione dell'acquirente e con obbligo di denuncia e cioè le restanti armi (doppiette, combinati, fucili a canna rigata, a ripetizione ordinaria, ecc.).

La Direttiva europea concerne solo le armi da fuoco e quindi non si occupa delle armi ad aria compressa.

Carcano ha esaminato poi il problema della classificazione delle armi nel nostro ordinamento. Per il nostro ordinamento, sono armi comuni da sparo quelle elencate nel primo comma dell'art. 2 L. n. 110 del 1975 e quelle che hanno i requisiti balistici e siano "effettivamente" destinate agli usi indicati dal secondo comma dello stesso art. 2.

La qualità di arma comune da sparo discende, comunque, dall'iscrizione del prototipo nel catalogo nazionale di cui all'art. 6 L. n. 110 del 1975 – che come prescrive il successivo art. 7 comma 4 – "costituisce accertamento definitivo della qualità di arma comune da sparo posseduta dal prototipo".

La finalità della catalogazione, dunque, è essenzialmente quella di creare una distinzione tra le armi comuni da sparo e quelle da guerra.

**Armi antiche,
artistiche,
rare**

Sul tema sono intervenuti i seguenti relatori: **Glauco Angeletti** (1996 – 2002 – 2005 – 2006) **Daniele Diotallevi** (1996 – 1998) **Domenico Carcano** (2000) e **Edoardo Mori** (2001). Dalle ampie rassegne illustrate negli interventi è possibile enucleare la sintesi che segue, articolata per argomenti.

Introduzione e definizioni

Appare necessario, prima ancora di iniziare a parlare dei vari aspetti riguardanti le armi antiche, artistiche, rare o di importanza storica, darne una definizione che permetta di sapere quel “quid” di cui si sta parlando.

Secondo la normativa italiana, sono armi antiche tutte le armi costruite precedentemente al 1890 o su modello anteriore a tale data. Si parla di armi artistiche, invece, per quei manufatti che presentano caratteristiche decorative di notevole pregio o realizzate da artefici particolarmente noti. Infine, si parla di armi rare o di importanza storica per gli oggetti rinvenuti in numero limitatissimo o collegati a personaggi o eventi di rilevanza storico – culturale.

Si è tuttavia arrivati ad avere la necessità di una definizione univoca di arma antica, rara o artistica ed essa non può prescindere da considerazioni di tipo sociale e storico. Come si sa, le normative dei paesi europei differiscono sensibilmente sul criterio cronologico che, inequivocabilmente, può distinguere tra un’arma “comune” ed un’arma “antica”. Queste differenze, tuttavia, altro non sono se non il frutto di concezioni “nazionalistiche” che hanno portato a datazioni piuttosto difformi (si va dal 1870 al 1939). Tuttavia è evidente come il criterio cronologico vada tarato non su queste basi, bensì su dati oggettivi. È a tal fine che si ritiene miglior soluzione quella italiana (ma non solo) del 1890, anno a partire dal quale le innovazioni tecnologiche (polvere in nitrocellulosa, bossolo metallico, ecc.) hanno avuto la loro espansione. Tuttavia, in funzione di un criterio univoco europeo, che vada oltre le innovazioni tecnologiche di fine XIX secolo e possa essere un criterio “dinamico” e non statico (legato ad un singolo anno) appare quanto mai opportuno richiamare il D. Lgs. 42/2004 o “Codice dei Beni Culturali” che all’art. 3 inserisce, tra i beni culturali da tutelare, “gli strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi più di cinquanta anni”. Come si può facilmente intendere, questo criterio è non solo rispondente a quella dinamicità prima citata, bensì riconosce effettivamente il contributo di quell’attività (se così la si può definire) che sta sempre più prendendo piede in tutto il mondo: il collezionismo di armi.

Acquisto

Non esiste una normativa specifica in materia. Quindi, per questo aspetto (e per il porto come si vedrà) le armi antiche, artisti-

che e rare vengono assimilate alle armi comuni, e quindi sottoposte alla richiesta di Nulla Osta ed all'utilizzo delle varie tipologie di porto d'armi. Unica peculiarità è la presenza (nel caso si possiedano più di 8 armi antiche, artistiche e rare) e la necessità della licenza di collezione per queste tipologie di armi.

Porto

Come per l'acquisto, anche per il porto, in assenza di una normativa in materia, si agisce in analogia con quanto previsto per le armi comuni, sottoponendo il porto al rilascio di specifici titoli da parte delle Autorità di P.S. Tuttavia risulta alquanto chiaro come tale normativa mal si addica ad oggetti in cui l'esigenza storica – collezionistica ben oltrepassa quella offensiva. Questo è ancora più evidente prendendo in considerazione le tipologie di reato commesse con armi antiche. Da tale analisi risulta evidente come in più di 9 casi su 10 si tratti di omessa denuncia o mancata comunicazione di variazioni numeriche della collezione.

Analizzando le tipologie di armi antiche (bianche, da fuoco ad avancarica e da fuoco a retrocarica) si nota immediatamente come, seppur potenzialmente in grado di offendere, tali oggetti non rilevino dal punto di vista della pericolosità sociale, soprattutto in un ipotetico paragone con oggetti dalla stessa capacità offensiva (se non superiore) ma dalla normativa diversa (si pensi a certune tipologie di armi bianche, nonché ad archi e balestre di vario tipo). Con questo non si vuole minimamente pensare ad una liberalizzazione totale (in parte potenzialmente dannosa), quanto ad un intervento più puntuale del legislatore che magari potrebbe uniformare la normativa a quella dei principali paesi europei. Per quanto riguarda il porto, quindi, bisogna distinguere tra trasporto, porto per uso sportivo e porto uso caccia (dando ormai per scontata l'inutilità del porto con finalità di difesa). Per quanto riguarda il primo punto in presenza di licenza di collezione idonea, deve essere considerato libero (benché con le limitazioni tipiche alla fase "trasporto"). Per il porto vero e proprio "uso caccia" è naturale come esso debba essere subordinato al rilascio di apposite autorizzazioni. Tuttavia, proprio per la peculiarità degli oggetti, si potrebbe auspicare una differenziazione in materia fiscale (nonché in ambito temporale, riguardo ai periodi di caccia). Per quanto riguarda l'uso sportivo, si può notare un progressivo diffondersi delle discipline

legate all'uso delle armi antiche (tanto da far pensare ad una futura inclusione tra le discipline olimpiche) in competizioni in cui non è solamente l'abilità del tiratore a contare, quanto anche l'oggetto utilizzato. Spesso, infatti, la competizione è inserita all'interno di una generale riscoperta delle tradizioni locali. Per questo, l'oggetto rileva non tanto sotto il profilo dell'innovazione tecnologica, quanto più per lo studio dei prototipi antichi e, quindi, delle tradizioni armiere del paese.

Le Armi ed i Musei

L'entrata in vigore della Legge 110/75, con tutto il suo impatto innovativo, condusse, soprattutto a seguito dell'inserimento di alcuni articoli fortemente voluti dal Ministero dei Beni Culturali, ad un approfondimento scientifico sullo "oggetto arma" e, di conseguenza, sui Musei che le armi conservavano. La legge, già solamente con l'introduzione del concetto di "arma di importanza storica", ha potentemente investito le collezioni museali pubbliche (per fare un esempio, in questo modo non si distingue più tra musei con armi rinascimentali e sacrari militari con armi "moderne") ma anche private (con l'introduzione della "collezione di armi"), volendo vedere nelle armi a fine espositivo detenute non semplici oggetti storici, ma esemplari di tecniche costruttive che tanti riflessi ebbero anche in campo sociale. Occorre inoltre prendere in considerazione il fatto che il mondo delle armi richiede una approfondita conoscenza degli oggetti stessi sia per quanto riguarda la "qualifica" dell'arma stessa (comune – antica – rara) sia per l'esposizione (dove non si può pregiudicare lo studio delle tecniche espositive in favore del mero aspetto esteriore). La normativa, infatti, prevede che qualsiasi arma versata (a diverso titolo) ad Organi dello Stato, debba essere analizzata da esperti del Ministero per i Beni Culturali e solo dopo il nulla osta di questi ultimi sia possibile dare loro una eventuale destinazione d'uso (fondamentalmente distruzione) diversa dall'esposizione. Infatti, le armi selezionate dagli esperti (ex art. 32 Legge 110/75) devono poi essere destinate al pubblico godimento. Come si evince chiaramente, le varie problematiche relative alle armi non possono non richiedere un coordinamento a livello nazionale. Il Centro Coordinamento Tutela Armi, creato a metà degli anni '90 e poi successivamente soppresso, aveva appunto questo fine e contribuì in maniera determinante a far nascere quella sensibilità nei confronti delle armi che ne garantisce tuttora la conservazione.

Materiali non funzionanti

La normativa riguardante i materiali non funzionanti (siano essi armi bianche o armi da fuoco) è contenuta nella legge N. 36/90 nella quale si afferma “la detenzione, la collezione ed il trasporto di armi antiche inidonee a recare offesa alla persona per difetto ineliminabile della punta o del taglio ovvero dei congegni di lancio e di sparo sono consentiti senza licenza o autorizzazione”. Il campo di applicazione è limitato alle sole armi antiche, tuttavia problematiche interpretative sorgono allorché si tratta di parlare di “difetto ineliminabile”. Infatti, se per le armi da fuoco esso è stato ben definito (assenza o disattivazione permanente dei congegni di lancio e/o di sparo), il problema si pone per le armi bianche in toto e per le armi da fuoco nel momento in cui si renda potenzialmente sostituibile (o ricostruibile) una parte considerata fondamentale (e la cui assenza/disattivazione porterebbe al difetto ineliminabile). A seguito dell’esperienza sul campo degli esperti del Ministero per i Beni e le Attività Culturali si è arrivati a formulare dei parametri atti a risolvere tale questione. Si tratta essenzialmente del tempo, delle attrezzature, della specifica predisposizione del detentore, e del possibile reperimento di parti di ricambio.

Le Armi antiche nel ddl 3650

Il tentativo di riordino normativo (ma anche di riforma) in materia di armi, noto come Ddl 3650, non modifica sensibilmente il regime di regolamentazione delle armi antiche – rare – artistiche, se non per alcune situazioni di tipo amministrativo (l’inutilità del Nulla Osta del Questore per l’acquisto di armi antiche da parte di titolari di Collezione) e per un generale riconoscimento del Ministero per i Beni e le Attività Culturali come ente preposto al controllo di tali categorie di oggetti (fermo restando la necessità di controllo da parte dell’Autorità di P.S.), soprattutto sulla scia delle novità apportate dal D. Lgs. 42/2004 nel punto in cui dichiara come degni di tutela gli “strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi più di cinquanta anni”. In questo senso, si verrebbe a creare una nuova classe di Beni Culturali, formata non dalla intera produzione di uno stesso oggetto (già cinquant’anni fa prodotto in migliaia di esemplari), quanto più da tutti quei prototipi o varianti che hanno poi condotto all’oggetto finito. Si tende così a proteggere anche l’ingegno costruttivo che si rivela nella costruzione di questi

oggetti e, particolarmente, l'ingegno costruttivo "nazionale". In una generale protezione del "Made in Italy", occorre che anche per le armi di produzione italiana (di altissima qualità) si preveda un qualcosa di simile. A tal fine utilissimo sarebbe applicare una Convenzione ONU che preveda la presenza di un marchio distintivo del Paese di produzione dell'oggetto stesso. Si avrebbe in tal modo non solo una protezione di tipo "economico", ma anche di tipo scientifico e, perché no, anche a livello di sicurezza.

Armi bianche

Vedi voce: Armi in genere.

Armi da caccia

Si è occupato della materia (1996 e 2000) **Domenico Carcano**. Le armi da caccia, sebbene anch'esse armi comuni da sparo, sono autonomamente definite dalla legge.

L'art. 10 della L n. 110 del 1975 nella sua originaria formulazione prevedeva che le armi da caccia potessero essere detenute in numero superiore rispetto a quello prescritto per le armi comuni da sparo: attualmente l'art. 9 comma 3 L. 19 dicembre 1992 n. 489, ha riconfermato l'eliminazione del limite numerico alla detenzione con riguardo alle armi per uso caccia, come già previsto dall'art. 37 comma 2 L. 11 febbraio 1992 n. 157 in tema di attività venatoria.

Le armi da caccia sono definite dall'art. 13 L. 11 febbraio 1992 n. 17 (norme per la protezione della fauna selvatica - omeoterma e per il prelievo venatorio) nel quale sono indicati i mezzi consentiti per l'esercizio dell'attività venatoria.

L'attività venatoria "è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di 2 cartucce, di calibro non superiore al 12 nonché con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo o manuale o a ripetizione semiautomatico di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40".

Il secondo comma dello stesso articolo stabilisce che è altresì consentito l'uso del fucile a 2 o 3 canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una

o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5.6 nonché l'uso dell'arco e del falco.

Sebbene definito arma da caccia dal primo comma, nella zona faunistica delle Alpi è vietato l'uso "del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica, salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere più di un colpo".

È quindi formulato l'espresso divieto, per l'esercizio venatorio, dell'uso di armi non espressamente previste nei commi dianzi indicati (art. 13 comma 5).

In attuazione della Direttiva CEE del 18 giugno 1991, il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 527 ha istituito la "Carta europea di arma da fuoco": trattasi di un documento, identico per tutti i Paesi comunitari, che contiene i dati identificativi delle armi, comprese quelle da caccia o di uso sportivo, di cui è richiesta l'iscrizione.

La Carta europea di arma da fuoco, (vedi anche la relativa voce) costituisce il documento abilitativo alla circolazione dell'arma comune da sparo, e specificamente di quella da caccia e per uso sportivo, nel territorio comunitario.

L'art. 9 del decreto legislativo prevede, da un lato, che gli stranieri residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in possesso della "Carta europea di arma da fuoco", possono, per l'esercizio delle attività venatorie o sportive, trasferire e trasportare nel territorio dello Stato o attraverso di esso, e ritrasferire, senza altra licenza o autorizzazione, le armi da caccia o per uso sportivo iscritte nella Carta medesima. Dall'altro lato, è previsto che le persone residenti nello Stato, in possesso delle prescritte autorizzazioni e della Carta europea d'arma da fuoco, possono trasferire in altro Stato membro della Comunità e ritrasferire, senz'altra licenza o autorizzazione, le armi da caccia o sportive che sono iscritte nella Carta.

Al titolare della Carta europea d'arma da fuoco sono imposti specifici doveri in caso di furto della Carta medesima ovvero dell'arma iscritta nella Carta. La violazione dell'obbligo di consegnare la Carta quando sia notificato un provvedimento di revoca o ritiro della stessa Carta o di autorizzazioni e licenze ad essa collegate integra reato punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

Armi da guerra

Vedi voce: Armi in genere.

Armi da sparo

Vedi voce: Armi ad aria compressa.

Armi improprie

Secondo **Biagio Mazzeo** (2004) la definizione degli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere, il cui porto è vietato senza giustificato motivo, era contenuta nell'art.80 del regolamento approvato con RD. n. 635-1940 in funzione espressa ed esclusiva della normativa di cui all'art 42 del T.U.L.P.S. normativa che, relativamente al comma 2, è stata espressamente abrogata dall'art. 4, penultimo capoverso, della L. n. 110/1975; pertanto conclude che all'abrogazione non sfugga anche il predetto art. 80. Ne consegue che dopo l'entrata in vigore della L. n. 110-1975 la categoria degli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere non può più essere ricavata dall'art. 80 citato, in quanto ormai svincolata del tutto dall'elencazione in esso contenuta; perciò nella categoria sono compresi anche tutti quegli strumenti che prima ne erano esclusi e il cui porto era in ogni caso consentito. L'art. 4 L. n. 110/1975, nel disciplinare "ex novo" la materia, prevede soltanto l'accertamento in concreto dell'attitudine ad offendere dello strumento, prescindendo, per quanto riguarda i coltelli, dalle esclusioni un tempo previste per quelli di minori dimensioni.

L'Autore ricorda anche una recente circolare ministeriale che ha espresso l'opposta opinione, secondo cui l'intervenuta abrogazione espressa dell'art. 42 T.U.L.P.S. non si sarebbe riverberata anche sull'art. 80 citato. In effetti, l'applicazione dell'art. 80 porterebbe chiarezza in una materia che è oggi lasciata all'apprezzamento discrezionale (della PG e della magistratura), mentre se vigesse la citata norma il cittadino potrebbe conoscere in anticipo e con assoluta certezza cosa è lecito e cosa no.

Dalla giurisprudenza sono state considerate armi improprie:

- una pentola, utilizzata per procurare lesioni alla persona offesa;

- un coltello avente una lama lunga cm.8, 5;
- le balestre moderne ed i relativi dardi;
- il machete;
- il coltello a serramanico;
- il cric dell'autovettura;
- un ago innestato in una siringa;
- una sbarra di ferro;
- un nerbo di bue
- un coltello da lancio;
- un coltello destinato alla pesca subacquea.

L'Autore rileva che non vi è alcun tratto comune tra le cose menzionate in giurisprudenza, se non la generica possibilità di un uso lesivo: ne deduce che la qualifica di arma impropria può essere estesa a qualunque oggetto naturale (sasso, pezzo di legno) o manufatto (stoviglie, pentolame, pezzi metallici, candela-bro e così via) che in circostanze particolari può servire per ferire una persona. Osserva anche che l'ampiezza della categoria fa sì che risulti del tutto improponibile ogni azione preventiva, dovendo la PG valutare volta per volta la possibile esistenza di una ragionevole giustificazione al porto dello strumento atto ad offendere.

Invece, con riferimento al primo comma dell'art. 4 L. n. 110 (il quale considera oltre le armi in genere anche le mazze ferrate, i bastoni ferrati, gli sfollagente, le noccoliere), l'Autore ricorda che secondo l'opinione più volte espressa dalla giurisprudenza, si tratta di armi proprie, come tali sottoposte alla disciplina prevista dal T.U.L.P.S. e dal codice penale in tema di armi. La giurisprudenza assoggetta alla disciplina delle armi anche il cd. "coltello a scatto", considerato alla stregua di un pugnale per il solo fatto di essere dotato di un meccanismo di apertura a molla, sebbene in tutto e per tutto simile a un coltello a serramanico (ritenuto invece strumento atto ad offendere).

Quanto alle bombolette antiaggressione, agli storditori elettrici, alla pistola laser e ad altri strumenti analoghi, questi possiedono la comune caratteristica di non essere suscettibili di destinazione diversa da quella "difensiva" e quindi, sotto questo profilo, sono più vicini alle armi proprie (strumenti destinati naturalmente all'offesa) che non agli altri strumenti contemplati dal 2° comma dell'art. 4 della legge n. 110/1975, che invece sono suscettibili di uso alternativo.

La differenza con le armi proprie è rappresentata dal fatto che

tali strumenti non hanno la capacità di produrre (almeno non di regola) lesioni di natura permanente ma solo effetti invalidanti di natura temporanea. Di norma tali strumenti producono uno stato di malessere del tutto passeggero, che nell'arco di minuti o, al massimo di ore, è destinato a scomparire completamente: per tale ragione – si afferma – si tratta di strumenti tipicamente destinati alla difesa, perchè consentono di contrastare efficacemente un'aggressione.

La non letalità di tali strumenti ha suscitato l'interesse di molte se non di tutte le forze di polizia, ivi comprese quelle locali, che potrebbero utilmente dotare i propri appartenenti di simili mezzi al fine di contrastare in modo efficace e senza “effetti collaterali” aggressioni da parte di soggetti in stato di agitazione psico-motoria, difficilmente neutralizzabili con mezzi ordinari ma nei confronti dei quali non si configurano i presupposti per l'uso di armi da fuoco. Sulla qualificazione si sono però registrate opinioni contrastanti, tanto che, ad esempio, in merito alle cosiddette bombolette antiaggressione (spesso definite dalla giurisprudenza come “bombolette contenenti gas paralizzante”) si sono avute oscillazioni tra la qualificazione come “aggressivo chimico” e quella di strumento di libera detenzione e porto, passando attraverso la qualificazione come arma comune da sparo.

Armi per uso scenico

Fernando Susini (1997) inizia con l'affermazione che, in uno Stato di diritto, dovrebbe valere il principio che QUOD LEX VOLUIT, DIXIT. Ciò dovrebbe valere anche per il primo comma dell'articolo 22 della legge 110/75 che recita “non è consentita la locazione o il comodato delle armi di cui agli articoli 1 e 2 salvo che si tratti di armi per uso scenico, ovvero di armi destinate ad uso sportivo e di caccia,....”. Ovvero: se le armi, comuni o da guerra, sono destinate ad essere usate per la realizzazione di scene di spettacoli, esse possono essere date in locazione o comodato. In Italia, invece, la norma viene interpretata in qualsiasi modo tranne che nel suo significato letterale.

1. Iniziando con l'esame di quali siano le armi usate a fini di spettacolo,esse si possono suddividere come segue:
 - a) secondo l'effetto che devono produrre, in:
 - armi simulacro;

- armi che devono dare la sensazione visiva e sonora del loro funzionamento.
- b) secondo la loro natura, in:
 - armi delle categorie di cui agli articoli 1 e 2, così come dice la legge, integre ma caricate a salve per non uccidere gli attori;
 - simulacri inerti appositamente realizzati ex novo od utilizzando anche parti di armi vere;
 - armi complete disattivate ed inerti, da considerare simulacri;
 - armi funzionanti ma trasformate a salve, con canna modificata per utilizzare munizionamento a salve, evitando così di uccidere gli attori. In particolare la canna può essere:
 - smontabile
 - non smontabile.

L'Autore rileva, inoltre, che in alcuni casi possono essere utilizzate cosiddette armi a salve fabbricate all'origine come tali, ovvero simulacri costruiti appositamente per utilizzare munizionamento a salve.

Ricorda che il dizionario alla voce "salva" spiega: "scarica a un tempo di molte arme da fuoco, s'intende caricate senza proiettile, in segno di onore e festa". Possiamo quindi arguire che, nella lingua ufficiale dello Stato, arma o arme a salve o da salva o da salve significhi strumento in forma di arma destinato ad essere caricato con munizioni senza proiettile, altrimenti si tratterebbe di arma vera caricata a salve.

2. Con relazione in data 3 marzo 1977, il Ministero dell'Interno, con riferimento alla deroga in questione, chiedeva al Consiglio di Stato se l'espressione "armi per uso scenico" potesse riferirsi e comprendere anche le cosiddette "armi a salve", specificando che nella comune accezione doveva trattarsi di armi comuni o da guerra sottoposte ad operazioni di disattivazione parziale o totale ma conservanti quindi parti efficienti delle armi originali. Sulla base della classificazione esposta al precedente paragrafo 1, sembra di capire che il Ministero desse per scontata solo la possibilità di locare simulacri completamente inerti o simulacri cosiddetti a salve, e manifestasse invece incertezza in relazione ad armi per uso scenico derivanti in toto o in parte dalla trasformazione di

armi vere. Tale dubbio, invero, sembra ben strano, perchè non si riesce a capire il motivo per cui il legislatore si fosse limitato a specificare la liceità di locazione e comodato di qualcosa che arma non è, cioè di simulacri inerti o a salve, quindi di libera detenzione o vendita. Ci si domanda, inoltre, perchè tale dubbio si limitasse alle armi per uso scenico, e non si ritenesse che anche le armi per uso sportivo o di caccia, citate dalla legge alla stessa maniera, dovessero essere simulacri inerti o a salve.

Al quesito del Ministero il Consiglio di Stato dava, nel 1977, alla data non casuale del 1° aprile, risposta negativa, costringendo, come si ricorderà, intere troupes cinematografiche a trasferire all'estero in toto o in parte la realizzazione di riprese cinematografiche, alcune già in atto, in particolare quelle ispirate ad eventi bellici.

3. Molto opportunamente il Ministero, venendo incontro alle esigenze del settore e preoccupato delle conseguenze negative sull'occupazione e sull'economia del ramo, riproponeva il quesito esprimendo l'avviso che il pericolo derivante dalla presenza delle parti originali nelle armi a salve poteva essere evitato subordinando l'uso scenico delle stesse ad una preventiva autorizzazione, e segnalava come in passato non vi fossero mai stati inconvenienti o abusi. La richiesta veniva accompagnata da una esauriente relazione tecnica della Commissione Consultiva. Il Consiglio di Stato accettava la tesi del Ministero ed emanava un Parere a cui faceva seguito la conseguente Circolare del Ministero.

Faremo quindi riferimento ai seguenti documenti:

- a) Relazione tecnica della COMMISSIONE CONSULTIVA CENTRALE PER IL CONTROLLO DELLE ARMI per il Consiglio di Stato, in merito alle armi per uso scenico, Pratica N. 50039 del 24/09/76.
 - b) CONSIGLIO DI STATO. Adunanza Generale del 2 febbraio 1978: Procedure da seguire per la disciplina delle armi per uso scenico;
 - c) ARMI PER USO SCENICO - DISCIPLINA - PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO, Circolare N. 50.302/10.C.N.C.77 del 16 febbraio 1978 del MINISTERO DELL'INTERNO.
4. **Susini** inizia dal documento al paragrafo 3.a), che ben chiarisce come, per quanto attiene all'aspetto tecnico, la trasfor-

mazione dell'arma da comune o da guerra in arma per uso scenico riguarda, in pratica, le operazioni che devono essere effettuate sulla canna non per renderla inefficiente, ma perchè l'arma possa espletare il suo ciclo di funzionamento utilizzando munizionamento a salve. In sintesi, la relazione indica come soluzione la parziale occlusione della volata della canna con una boccola forata assialmente allo scopo di:

- aumentare la velocità dei gas in uscita (effetto Venturi) per consentire il ciclo di ripetizione nelle armi automatiche;
- impedire l'uscita di un proiettile in caso di impiego di munizionamento ordinario.

Propone, inoltre, l'alesatura dell'interno della canna con asportazione della rigatura per metà della sua lunghezza a partire dal vivo di culatta, e per un quarto a partire dalla volata, in modo da lasciare un tratto di rigatura integra, con funzione di deterioramento della balistica interna in caso di impiego di cartuccia a pallottola.

5. Un altro problema che si pone è se la canna debba essere, o no, saldata al castello dell'arma in modo da non essere sostituibile. La relazione tecnica della Commissione non lo dice in alcuna sua parte. Solo nel caso di armi lunghe parla di: “considerazione della possibilità di rendere solidale la canna alla culatta con operazioni di saldatura” (ove possibile ed effettivamente utile).

È evidente infatti che in tutti quei tipi di armi nelle quali la mobilità e lo smontaggio della canna sono essenziali per il funzionamento (sistemi a corto e lungo rinculo) e la manutenzione, non può essere richiesta la saldatura per renderla inamovibile.

Vediamo infatti che il Consiglio di Stato ha prescritto che: “... siano adottate tutte le cautele necessarie ad impedire che le armi consentite ad uso scenico possano venir impiegate o convertite per uso diverso, e siano pertanto richieste, oltre alle normali autorizzazioni prescritte per la detenzione delle armi, anche una autorizzazione per l'uso, che implichi un obbligo di particolare vigilanza per la custodia, come è specificato nella relazione del Ministero dell'Interno”.

Si prende quindi atto che le armi di questo tipo per uso scenico possono essere armi vere funzionanti e l'unica cosa che le differenzia dalle armi comuni o da guerra è la possibilità

di essere date in locazione e comodato. Anche il Ministero dell'Interno, nel dettare le norme relative, non dà alcuna prescrizione tecnica ma, per evitare l'impiego e la conversione ad uso diverso da quello scenico delle armi in questione, prescrive esclusivamente minuziose procedure di controllo dei loro movimenti, così come ha fatto il Consiglio di Stato. Pertanto, mentre (nella legge) sono individuate, nelle loro caratteristiche, le armi da guerra e tipo guerra, le armi comuni comprensive di quelle da caccia e antiche, nessuna definizione viene data per le armi per uso scenico di cui è parola nell'art. 22; può quindi desumersi che l'individuazione di tali armi dovrà essere operata avendo non tanto riguardo alla loro natura (da guerra, comuni, ecc.) bensì alla destinazione (l'uso scenico).

Si può quindi affermare che le armi per uso scenico di cui si occupa la legge sono semplicemente quelle armi (di cui agli articoli 1 e 2 della legge 110\75) a questo uso destinate.

Armi sportive

Se ne è occupato **Biagio Mazzeo** (1999).

Le armi sportive sono una "creazione" della legge 25 marzo 1986, n. 85. Alla base vi è stato l'obiettivo di venire incontro alle esigenze dei tiratori sportivi i quali a seguito della entrata in vigore della legge 18 aprile 1975 n. 110 si erano visti "confinati" nella detenzione di sei armi da caccia e di sole due armi comuni da sparo. La legge è intervenuta appunto per consentire agli sportivi di disporre di un numero sufficiente di armi per soddisfare le proprie particolari esigenze. Infatti, il primo dei tre articoli della L. n. 85 ha modificato l'art. 10, 6° comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, aggiungendo al novero delle armi di cui è consentita la detenzione senza licenza di collezione il numero "di sei per le armi per uso sportivo".

Nel successivo art. 2, la legge afferma che "alle armi per uso sportivo viene riconosciuta tale qualifica su conforme parere della Commissione consultiva centrale, sentite le federazioni sportive interessate affiliate al CONI". Si tratterebbe quindi di una "qualifica" e non di una nuova categoria di armi. Nel comma successivo è contenuta la definizione delle armi di questo tipo: "si intendono per armi sportive quelle, sia lunghe che corte, che, per le loro caratteristiche strutturali e meccaniche, si prestano esclusivamente allo specifico impiego nelle attività

sportive”. L'ultimo comma dell'art. 2 chiarisce che delle armi sportive “sottoposte a catalogo a norma della legge 18 aprile 1975 n. 110” è redatto un “apposito elenco che sarà annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo”.

Nel terzo e ultimo articolo, infine, si afferma che “delle armi per uso sportivo è consentito il solo trasporto con apposita licenza annuale”. La disposizione prevede che tale licenza sia rilasciata dal Questore sulla base – oltre che di un certificato di idoneità psicofisica – dell'attestazione di una sezione del TSN o di una federazione sportiva, “da cui risulti la partecipazione dell'interessato alla relativa attività sportiva”.

Le disposizioni di questa legge (denominata comunemente “legge Lo Bello”), hanno aperto la strada a numerosi dubbi interpretativi.

Un primo tentativo di chiarire tali dubbi veniva messo in atto dal Ministero dell'interno con la circolare n. 559/C. 7279 B-76 del 2 ottobre 1986, che, dopo una parafrasi riassuntiva della legge, precisava che la definizione di arma sportiva “si poggia essenzialmente su due criteri: uno sostanziale, che attiene ai meccanismi ed alla struttura dell'arma, per cui la stessa non può che essere esclusivamente destinata all'uso sportivo; l'altro formale, dato dal riconoscimento ufficiale di tale destinazione, risultante da un apposito provvedimento del Ministero dell'Interno, emesso su conforme parere della Commissione Consultiva Centrale delle armi, dopo aver acquisito l'avviso delle Federazioni Sportive affiliate al Coni”.

Nella circolare si faceva riferimento alla possibilità di classificare per uso sportivo anche armi “catalogate anteriormente” alla legge n. 85/86 e si davano direttive perchè, con riguardo alle “armi non più in produzione o in importazione o prive del numero di catalogo”, in quanto prodotte anteriormente al catalogo stesso, nonché ai “fucili da caccia con canna ad anima liscia” e alle “repliche di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890, esclusi dalla catalogazione, ai sensi della legge 452/82, potesse essere chiesta, da chi ne abbia interesse, la classifica di arma comune ed il riconoscimento della qualifica di arma per uso sportivo”.

Per ciò che riguarda l'uso di dette armi, il Ministero opinava che “coloro i quali sono già in possesso di licenza di porto di fucile per uso caccia o di porto di pistola per difesa personale possono trasportare, senza la prevista licenza di cui all'art. 3, 1°

comma, della legge 85/86, le armi per uso sportivo, sia lunghe che corte”.

Mazzeo osserva che le armi per uso sportivo sono armi comuni da sparo e che gli interpreti sembrano concordi nel rilevare che la legge n. 85/86 ha voluto creare semmai una "sottocategoria" o forse, meglio, dare una particolare qualificazione a una specie particolare di armi comuni da sparo. La finalità del legislatore è stata infatti, anzitutto, quella di aumentare il numero di armi detenibili da parte degli sportivi; si è poi preoccupato di chiarire che le armi sportive devono essere preventivamente catalogate. La legge ha infine voluto introdurre una nuova licenza di trasporto riservata agli sportivi, analogamente a quanto era avvenuto in precedenza per favorire coloro che praticano il tiro a volo (legge 18 giugno 1969, n. 323, che però consente anche il “porto” dell’arma utilizzata per la specifica disciplina). Con la licenza introdotta dalla legge n. 85/86 viene consentito il trasporto su tutto il “territorio nazionale” e non più solamente – come avveniva prima – da casa al poligono dove si è iscritti.

L’Autore conclude che l’art. 3 della legge n. 85/86 va interpretato nel senso che “con l’apposita licenza attuale, valida per tutto il territorio nazionale” è consentito “il solo trasporto” delle armi sportive: in altre parole, è esclusa la possibilità di “porto” di armi da parte di coloro che sono titolari solamente di licenza di trasporto per armi sportive.

Claudio Chiola (1994), a sua volta aveva affrontato il tema della licenza di porto di fucile per il tiro a volo (prevista dall’articolo unico della legge 16.6.69, n. 323 che la definisce come “porto” e, genericamente, la subordina ai requisiti disposti dal T.U.L.P.S.)

Ricorda che un parere del Consiglio di Stato del 6.5.92 (1241/92) sostiene che la L. n. 85/86 sulle armi sportive, in quanto legge generale sulla materia, ha abrogato la legge precedente sul tiro a volo (L. 323/69), *species* rispetto al *genus* armi per uso sportivo.

L’assorbimento della licenza del tiro a volo in quella per uso sportivo, farebbe ritenere consentito il solo “trasporto” invece del “porto” con conseguente inidoneità all’acquisto di armi e munizioni, ma imporrebbe che soltanto gli sportivi «agonisti» possano beneficiarne e che le armi siano soltanto quelle «catalogate» come sportive. L’assunto del Consiglio di Stato è però ritenuto inaccettabile da Chiola: l’omogeneità tra le due leggi, quel-

la dell'86 e quella del 69, è insostenibile non fosse altro perché hanno oggetti diversi. Mentre la L. 85/86 ha riguardo alle armi sportive, la L. 323/69 ha per oggetto l'attività del tiro a volo.

Secondo l'Autore, le due leggi hanno finalità del tutto diverse: l'assenza di omogeneità ne esclude la confrontabilità in termini di generalità - particolarità e quindi l'ipotesi dell'abrogazione per assorbimento della disciplina particolare in quella generale. Inoltre, l'interpretazione accolta dal Consiglio di Stato ignora la "ricaduta" negativa per i tiratori italiani in ambito comunitario. Infatti, l'art. 12, n. 2 della Direttiva europea 18.6.91 sulle armi, l'art. 9, n. 1, lett. "e" della legge comunitaria 19.12, n. 489, e l'art. 9 del D. L.vo 30.12.92, n. 527, prevedono il libero transito e quindi il trasporto delle armi per la caccia e per il tiro sportivo nel territorio del nostro Stato da parte degli stranieri residenti in uno Stato membro della Comunità europea senza altra licenza o autorizzazione, ma a condizione che siano in possesso della carta europea d'arma da fuoco.

Pertanto, alla luce della interpretazione punitiva del Consiglio di Stato, soltanto i cittadini stranieri in possesso della licenza di tiro a volo potrebbero liberamente trasportare in Italia le loro armi ed esercitare tale attività sportiva. Gli sportivi italiani, invece, caduta la possibilità di utilizzare la licenza di tiro a volo, (poiché la licenza "sportiva" è sostanzialmente inidonea giacché interessa soltanto le armi "catalogate" e quindi non quelle lunghe ad anima liscia o, per lo meno, non tutte quelle con le quali normalmente si esercita il tiro a volo, e comunque richiede anche il possesso di una qualifica agonistica), se non posseggono il porto d'armi da caccia, non potrebbero esercitare tale attività.

Armi in genere: classifi- cazione e tipologia

Alcune problematiche concernenti la classificazione delle armi sono state esaminate da **Edoardo Mori** (2001).

a) Quanto alle armi da guerra osserva che ormai il problema si è ridotto a pochi casi limite. Vi è la questione dei fucili d'assalto ridotti ad uso civile con l'esclusione della ripetizione automatica e con limitazione dei colpi del serbatoio mobile. Il Ministero, tramite la Commissione, dovrebbe indicare il criterio per la catalogazione di queste armi, stabilendo, una volta per tutte, il numero massimo di colpi consentito. Dovrebbe poi essere definitivamente risolto il problema del calibro 9 parabellum, giacché la legge sull'armamento militare

è chiara nel dire che le pistole non sono più armi da guerra, qualunque sia il loro calibro. Il calibro di per sé non può rendere una munizione da guerra, giacché sono stati catalogati calibri molte volte intercambiabili con il 9 para e calibri più potenti.

- b) Quanto alle armi bianche, le leggi che hanno liberalizzato l'aria compressa di ridotta potenzialità e le repliche di armi ad avancarica monocolpo, hanno reso del tutto anacronistica la normativa relativa alle armi bianche, fermo restando che i cittadini non devono portare addosso, a scopo di difesa o aggressione, armi bianche, ma è illogico che vi sia l'obbligo di denunciare un manganello, un tirapugni, un pugnale, una vecchia baionetta o una vecchia sciabola d'ordinanza, un coltello a scatto.
- c) Quanto alle armi antiche l'Autore osserva che appare assurdo che la relativa normativa sia accomunata a quella sulla tutela del patrimonio artistico. Se è liberalizzata un'arma ad avancarica di recente fabbricazione, controllata dal Banco di prova, di sicura affidabilità sia per resistenza meccanica che per precisione, pare illogico che debbano essere oggetto di controllo di PS armi ad avancarica monocolpo vecchie di almeno un secolo od armi a retrocarica per cui è escluso che sia possibile rinvenire munizionamento moderno e che quindi sono, di fatto, armi con cui è impossibile sparare.
- d) Quanto ai coltelli i problemi sorti sono sostanzialmente due. In primo luogo vi è una qualche incertezza normativa sulla nozione di coltello. La Cassazione da sempre sostiene che i coltelli a scatto sono armi proprie non vendibili dai coltellinai, non portabili e da denunciare. In secondo luogo, quando venne approvata la legge 110/1975, si sarebbe potuto implicitamente ritenere abolito l'art. 80 del Regolamento al T.U.L.P.S. (in cui si stabiliva che temperini e coltelli da tavola non potevano essere considerati idonei all'offesa alla persona), mentre ora secondo la giurisprudenza ci vuole il giustificato motivo per portarsi in tasca il più infimo dei temperini.
- e) Quanto alle bombolette irritanti ricorda che il Ministero ha liberalizzato alcuni tipi di bombolette a base di olio di peperoncino. Da parte sua la Cassazione ha anche affermato che queste bombolette sono armi da guerra.

È necessario che il problema delle bombolette sia inquadrato giuridicamente (sono di libera vendita perchè non sono ido-

nee ad offendere oppure sono idonee ad offendere, ma possono essere portate per giustificato motivo, ad esempio per difendersi da un cane?) e che si stabilisca entro quali limiti esse sono libere. L'Autore osserva che non si può prescindere da una determinazione della concentrazione massima di principio attivo impiegabile e del quantitativo massimo di prodotto contenuto in una bomboletta (bombole idonee a inabilitare più persone debbono essere riservate alle forze di polizia).

- f) Quanto alle parti di armi ricorda che la Cassazione è pervenuta ad affermare l'obbligo di denuncia delle parti di arma mediante una interpretazione della legge 895/1967 che sicuramente non si era occupata del problema. Vi è quindi ora l'anomalia per cui si ritiene sussistere l'obbligo di denunciare le parti di arma, senza che una precisa norma di legge lo affermi e senza che si sia stabilito quali siano le parti di armi. Si è quindi sviluppata una discutibile giurisprudenza che confonde gli accessori di armi con le parti di arma e afferma essere soggetti a denuncia i cannocchiali, i visori notturni, i puntatori laser, le "prolunghe della canna" (che poi sarebbero i variatori di strozzatura!), i caricatori.

Vedi anche voci:

Armi antiche, Bombolette, Catalogazione, Collezioni.

Artifizi pirotecnici

Degli artifizi pirotecnici e delle minute vendite ha trattato **Romano Schiavi** (2006).

L'Autore ricorda che il T.U.L.P.S. ed il Regolamento sono stati promulgati nell'imminenza di una guerra e realizzati in funzione di essa.

Dei dodici capitoli presenti nell'allegato B, quattro riguardano cantieri di caricamento e scaricamento, ma anche nel capitolo I, quando si parla di vegetazione atta all'occultamento, e nel IV, a proposito dei depositi sotterranei, che vengono consigliati come difesa antiaerea, si fa implicito riferimento alla guerra imminente. Proprio per questa ragione, tutto è detto nella presunzione di grande disponibilità di personale, visto che i soldati non costavano niente.

L'allegato B al Regolamento di P.S., probabilmente perché c'era allora più interesse per altro tipo di materiale, ha dedicato ai

fuochi artificiali solo un (breve) capitolo con poche, ma semplici e precise regole. Per una fabbrica di fuochi artificiali con un deposito di polvere nera da 100 Kg, erano infatti imposte distanze fisse dagli elementi impeditivi interni ed esterni, senza ricorrere alle formule presenti nel capitolo I e IV dell'allegato B al Regolamento di P.S., non certo per la sfiducia sulla capacità di calcolo dei pirotecnici. Per detta fabbrica, esisteva, poi, un deposito per il prodotto finito, di cui non si precisavano le quantità, una sola recinzione e la distanza minima e massima dal deposito.

L'Autore osserva che le misure adottate in seguito non hanno portato benefici all'antinfortunistica, come gli incidenti che continuano a verificarsi stanno a dimostrare.

Col tempo, invece, non solo sono stati precisati obblighi riservati ad esplosivi veri e propri ma, in proporzione, assai più restrittivi che per quelli: infatti, considerare, ai fini della sicurezza interna ed esterna, un coefficiente K relativo alla polvere nera, penalizza molto il prodotto finito. Un quintale di polvere nera ed un quintale di fuochi non sono assolutamente la stessa cosa anche se li si considera, questi ultimi, al netto del prodotto attivo. Più giusto sarebbe stato considerare il netto come valutato nella circolare del Ministero dell'Interno del '97 dedicata ai fabbricanti di artifici di V/C e, cioè, solamente il prodotto effettivamente esplosivo.

L'Autore rileva anche che dove il pirotecnico è più penalizzato, è nelle regole che riguardano l'omologazione del prodotto.

Con una forzatura interpretativa dell'art. 53 del T.U.L.P.S. che pare abbastanza vessatoria, oggi, invece, i fuochi d'artificio vengono omologati non solo per calibro, nonostante esistano precisi limiti anche per questo, ma per qualsiasi variazione di peso di qualsiasi delle materie prime adoperate o degli effetti e quindi dei componenti non propriamente esplosivi. Con ciò riprendendo il contenuto di una circolare che si riferiva esclusivamente ai giocattoli pirici soggetti ad altro uso, altro mercato ed altre incombenze di legge. Queste operazioni di omologazione, che riguardano migliaia di prodotti per ciascuna ditta, determinano un enorme carico di lavoro burocratico al Ministero dell'Interno, distraendo le già limitate risorse da altre più importanti attività. La rigidità interpretativa, inoltre, ed i macroscopici ritardi nel rilascio delle omologazioni, nonostante la legge preveda tempi certi per ciascun procedimento amministrativo, mette tutti i

fabbricanti nella “condizione di delinquere”, anche perché non vengono concesse tolleranze di lavorazione (pesi e volumi) che ritroveremo, pare, solo nella bozza del Regolamento riguardante la nuova classifica dei prodotti esplosivi. Il caricamento degli artifici è fatto volumetricamente ed è impossibile arrivare allo stesso peso in tutti i prodotti che escono dalla stessa catena di montaggio. Ma se anche lo si facesse col bilancino millesimale, i pesi potrebbero cambiare a seconda della stagione ed a seconda che il prodotto venga venduto al sud o al nord per la sua caratteristica di igroscopicità (assorbe e rilascia acqua dall’aria modificando il peso di parecchie unità percentuali). Ma non solo: nel corso della lavorazione si potrebbe verificare l’esigenza di cambiare prodotti, magari inerti, con altri di pari efficacia ma di peso specifico diverso. Siccome, poi, le schede di omologazione costano, è capitato che dei profittatori abbiano fatto richieste di omologazione anche per quei prodotti affrancati dalla legge sugli esplosivi di cui alla nota a) presente nell’allegato A. Tali artifici, grazie a questa errata omologazione, sono dichiarati oggi clandestini o “micidiali”, al pari di una bomba a mano, per le immancabili discrepanze coi dati di omologazione.

L’Autore conclude che l’errore di confondere locali di minuta vendita con depositi di esplosivi è talmente diffuso che, in occasione dell’uscita del decreto 18 luglio 2001 riguardante i depositi di cartucce per armi di piccolo calibro, alcune Prefetture hanno mandato la CTP a verificare se una minuta vendita, situata in uno stretto vicolo cittadino, avesse la doppia recinzione, la gabbia di Faraday, il camminamento di ronda ed altro.

Vedi anche voce: Minute vendite.

Vedi voci: Giocattoli; Paint balls.

**Attitudine a
recare
offesa**

B

Balestra

Colin Greenwood (Ricercatore presso l'Istituto di Criminologia dell'Università di Cambridge; sovrintendente della Polizia inglese; relatore di rapporti riguardanti le armi presso l'Alta Corte di Giustizia Britannica; selezionatore e ricercatore delle armi adottate dalla Polizia inglese e della Nuova Zelanda), ha svolto una interessante relazione (1993) a proposito del legittimo uso della balestra sportiva.

Osserva che, con la sola eccezione di una serie di regolamenti in Nuova Zelanda, non ha trovato un solo esempio in cui un governo abbia studiato con attenzione il problema, ed abbia creato un sistema che garantisca l'interesse legittimo dei cittadini. Segue riferendo di alcune statistiche pubblicate in Inghilterra, Francia e Belgio che riguardano specificamente i decessi che si sono verificati durante lo svolgersi di un'attività sportiva.

Escludendo le morti per annegamento (il cui numero varia tra 700 ed 800), vi sono in media 50-60 persone che, ogni anno, subiscono incidenti mortali mentre praticano uno sport, ma non risulta un solo caso in cui uno spettatore o un partecipante siano rimasti uccisi nel corso di attività sportive con la balestra.

I casi riguardano invece gli incidenti capitati a tre giovani mentre mostravano, in casa propria, come utilizzare l'attrezzo: due di loro hanno accidentalmente colpito un amico da distanza ravvicinata, mentre il terzo si è ucciso mentre cercava di mostrare il funzionamento del sistema di sicurezza.

Considerando che in Inghilterra ci sono circa 250.000 balestre in circolazione, la media di un incidente mortale ogni 5 anni è perciò sorprendentemente bassa.

L'Autore aggiunge che non vi è dubbio che le balestre possano venir utilizzate in ambito criminale: però, condotto uno studio approfondito sugli omicidi avvenuti in Gran Bretagna nell'arco di 15 anni, dei 7.500 casi di omicidio verificatisi in quel periodo di tempo solo uno riguardava la balestra. Vi furono coinvolti due fratelli in lotta per il possesso di un'eredità di 40.000 Sterline: nel corso di una disputa uno dei due prese la balestra colpendo l'altro da distanza ravvicinata.

Aggiunge che le balestre possono venir impiegate anche per altri tipi di crimine: negli ultimi dieci anni, il numero delle rapine a mano armata è più che raddoppiato in Inghilterra come nel resto del mondo: oggi si verificano circa 35.000 casi di questo genere all'anno. Esaminando un periodo di tempo di 15 anni, è risultato come, su circa 250.000 casi di rapina a mano armata,

solo 4 di essi implicassero l'uso della balestra. Sempre nei 15 anni esaminati, in quattro casi le balestre furono utilizzate per opporre resistenza alla polizia

Conclude, quanto alla potenza delle balestre, che bisogna sottolineare che una balestra da 125 lb. rilascia la stessa quantità di energia di un arco da 60 lb. Sarebbe quindi illogico vietare o limitare l'uso della balestra lasciando gli archi senza restrizione, in quanto questi ultimi sono più potenti e più semplici da usare. Lo sforzo necessario ad armare una normale balestra va al di là delle possibilità di qualsiasi bambino.

Stefano Dragone (1994) premette che, nella contraddittorietà delle opinioni in materia non sembra possibile individuare una idea guida, idea guida che potrebbe essere, in chiave repressiva, la necessità di una tutela ultra-avanzata dell'ordine pubblico; ovvero, in un'ottica più liberale, il riconoscimento della liceità in difetto di una espressa previsione, ovvero la esigenza della tutela della buona fede, o il riscontro della offensività in concreto. Osserva che prevale invece lo stereotipo (ad es.:quello della potenzialità offensiva) o la suggestione del caso concreto (ad es. la valorizzazione della illiceità dei motivi per i quali è avvenuto il porto dell'arma, per altro verso autorizzato).

Ricorda che si è affermato dalla Suprema Corte (Cass. 1.7.1989, Leccese) che andare in giro con balestra e frecce comporta responsabilità ex art. 699 C.P., e che la balestra è arma che va ovviamente denunciata ai sensi dell'art. 38 T.U.L.P.S.

Secondo l'Autore non pare tanto sorprendente la conclusione, sia pure singolare, a cui è giunto il giudice di legittimità, riflettendo sulla circostanza che a monte vi è stata sicuramente una denuncia di reato con l'avallo del sequestro da parte dell'ufficio del P.M. Per coerenza, anziché prendersela con l'Autore del porto, ignaro di legge e regolamenti, si sarebbe dovuto procedere al sequestro anche degli archi in tutti i negozi di vendita e vietare ogni manifestazione sportiva nella quale ne fosse previsto l'uso. Ma, quali che siano le assurdamente repressive implicazioni concrete, il punto dolente è se sia logico affermare che uno strumento, mezzo di attività sportiva, analogamente al fucile per la pesca subacquea, conservi oggi la preminente caratteristica dell'offensività alla persona.

Anche **Claudio Bertoli** (1998) riferisce del porto della balestra con un esempio giurisprudenziale e osserva che nel resto d'Europa le balestre sono generalmente di libera vendita, mentre

in Italia ancora scatenano procedimenti penali e condanne ed aspri contrasti interpretativi.

Recentemente la Cass. Sez. I^A (21 gennaio 1997) ha affermato che la balestra è strumento notoriamente ingombrante, di difficile porto e di ardua maneggevolezza, incompatibile con le esigenze ed i costumi del vivere moderno; non ha più da tempo, quale destinazione naturale, quella di recare offesa agli esseri umani, al ch  si sarebbe subito portati a derivarne la conclusione che la balestra  , una volta per tutte, sottratta alla normativa sulle armi.

Sennonch  continua la Suprema Corte - la Circolare Ministeriale 16/12/1995 n. 559/ C. 22590. 101179 ha esplicitamente riconosciuto che le balestre moderne di qualsiasi dimensione e i relativi dardi vanno considerati nel novero delle armi improprie e sono sottoposte alla disciplina dell'art. 4 della legge n. 110/1975 e dell'art. 45 del Reg. T.U.L.P.S.. Allora - conclude la Corte - il relativo porto   punito ai sensi della normativa indicata dalla circolare ministeriale. Duplice l'assurdo: da un lato si continua ad incriminare, per uno strumento di assoluta obsolescenza, che non ha pi  alcuna destinazione di recare offesa, e che   liberalizzato in tutto il resto d'Europa e, dall'altro, la magistratura si sveste del potere-dovere di interpretare la legge per sottomettersi ad una circolare ministeriale.

Banco di prova

Edoardo Mori (1999) ha esaminato le disposizioni che riguardano la materia dei segni distintivi sulle armi. Come   noto l'art. 11 L. 110/1975 ha inteso regolare ex novo i segni distintivi che devono essere apposti su di un'arma ed ha stabilito che sulle armi di nuova produzione o importazione debbono comparire obbligatoriamente, pena la qualifica come arma clandestina:

- la sigla o il marchio del produttore;
- la matricola;
- il numero del Catalogo Nazionale.

Altre norme stabiliscono che sull'arma siano impressi: il marchio del Banco di Prova, il calibro.

Ricorda che alla fine dell'ottocento si riconobbe la necessit  di sottoporre le armi da fuoco ad una prova forzata che ne garantisce la resistenza e la sicurezza. In vari paesi europei vennero quindi emanate norme che regolavano (in modo obbligatorio o volontario) l'apposizione di un marchio ufficiale: (nel 1868 in Inghilterra, nel 1885 in Belgio, nel 1891 in Germania ed Austria,

nel 1910 in Italia e nel 1915 in Spagna). Queste disposizioni erano sufficientemente omogenee, e si giunse al trattato di Bruxelles del 15 luglio 1914 tra Belgio, Francia, Italia e Germania (trattato a cui in seguito aderirono la Spagna, l'Austria, l'Ungheria, il Cile, la Cecoslovacchia, la Jugoslavia, la ex Germania Orientale), con cui i vari Stati riconoscevano la reciproca validità dei rispettivi marchi. In Italia il Banco di Prova venne costituito a Brescia (e con laboratori a Brescia ed a Gardone V.T.) così che poi sarebbe stato chiamato Banco di Brescia Gardone V.T.

La materia veniva regolata ex novo dalla legge 23 febbraio 1960 n. 186 che, con poche modifiche, è ancora vigente.

La L. 6 dicembre 1993, n. 509 ha attribuito al Banco anche il controllo sulle munizioni commerciali per uso civile.

Le armi fabbricate in Italia che devono essere obbligatoriamente sottoposte a prova sono quelle portatili (in sostanza fucili e pistole) da fuoco, quelle a salve (purché prodotte dopo l'entrata in vigore della legge 509/1993), e quelle demilitarizzate (se da guerra, sono esenti da controllo) in quanto destinate alla vendita a privati. Vanno inoltre sottoposti a prova gli apparecchi portatili di impiego industriale funzionanti per mezzo di sostanze esplosive (ad es. i fucili per cementeria, sparachiodi a cartuccia ecc.).

Devono inoltre essere sottoposte a prova le armi importate dall'estero qualora non portino il marchio della prova già subito presso un Banco di Prova riconosciuto. Sono esenti da prova le armi per le Forze Armate italiane o estere, le armi destinate a collezioni e musei e le armi introdotte dall'estero per esclusivo uso personale da cittadini che rientrano in patria (tariffa doganale DPR 1339/1961 art.14).

Le armi militari però non sono del tutto esentate dal controllo perché il RDL 9 dicembre 1935, n. 2482 stabilisce che "le armi dei modelli regolamentari delle Forze armate allestite dall'industria privata e quelle comunque esistenti presso enti vari dovranno essere collaudate presso le fabbriche d'armi dipendenti dal Ministero della difesa. Il collaudo subito dovrà risultare da apposito marchio impresso dallo stabilimento che l'ha eseguito e da un certificato di prova rilasciato dallo stabilimento stesso". Da ciò si ricava il principio che sono esenti dal controllo solo le armi da guerra destinate alle Forze armate e collaudate a cura delle stesse: invece le armi da guerra prodotte per essere esportate (ad esempio in un paese ove sono destinate al libero

mercato) debbono ovviamente recare il marchio del Banco. Secondo l'art. 5 L. 186/1960 si punisce solamente chiunque commerci, esponga in vendita o detenga in negozi o relativi magazzini armi complete o canne di armi soggette a prova, le quali non abbiano subito la prova stessa e non ne portino il marchio, ma non ogni detentore. Perciò il fabbricante che produce un modello di arma a titolo sperimentale e non intende porlo in vendita non deve far punzonare l'arma e non risponde di alcun reato.

L'Autore si chiede: *quid juris* per le armi di provenienza militare, italiana o estera, che vengono immesse sul mercato? È sufficiente il marchio di prova dell'autorità militare? La risposta pare dover essere senz'altro positiva per le armi militari italiane rispetto a cui nessuna norma impone di rinnovare il collaudo. Per le armi militari straniere occorre invece accertare, all'atto dell'importazione, se esse siano o meno munite di uno dei marchi riconosciuti in base alle convenzioni internazionali, a nulla rilevando che esse siano munite di un diverso marchio, anche se ufficiale. Se manca un marchio riconosciuto, l'importatore deve curare l'invio dell'arma al Banco di Prova.

Il controllo di un'arma può essere richiesto solo da fabbricanti e, se del caso, da importatori. Non può essere richiesto da un privato e da chi è munito solo di licenza di riparazione di armi.

I punzoni del Banco devono essere apposti (assieme ad alcuni dati dimensionali), sulla parte posteriore ed inferiore della canna nonché sulla bascula dei fucili a canna liscia; nelle armi lunghe a canna rigata essi vanno impressi sulla parte posteriore ed inferiore della canna nonché sull'incastellatura o sulla bascula; nelle armi corte i marchi sono impressi sulla canna, sul carrello (pistola semiautomatica) o sul tamburo (rivoltella) e sul fusto. Nelle armi ad avancarica moderne sulla canna e sul codettone. Questo vale ovviamente per le armi italiane in quanto i Banchi esteri potrebbero apporre i marchi in modo e numero diverso. La L. 110/1975 ha attribuito al Banco di Prova anche il compito di regolarizzare, su richiesta dell'importatore, le armi che siano prive di alcuno dei segni distintivi richiesti nonché di apporre il numero di matricola alle armi che ne siano prive e debbano averlo.

Questi compiti sono disgiunti da quello specifico della prova delle armi e quindi ben può accadere che il Banco apponga numeri di matricola e numero di catalogo, senza però procede-

re alla prova (che del resto non è prevista per le armi ad aria compressa).

L'Autore rileva che il punzone del Banco non è uno di quei segni distintivi la cui mancanza rende l'arma clandestina. Il dubbio potrebbe sorgere per il fatto che l'art. 11, secondo comma L. 110/1975 recita che il Banco provvede ad accertare che sulle armi presentate compaiano i segni distintivi previsti nel primo comma (numero catalogo, marchio del produttore) e poi appone su di essi il proprio marchio e l'emblema della Repubblica italiana. L'art. 23 aggiunge che sono clandestine le armi prive dei numeri, contrassegni e sigle di cui all'art. 1 e il mancato riferimento al solo primo comma, potrebbe far ritenere che anche la mancanza del marchio del Banco o dell'emblema della Repubblica, renda clandestina l'arma. Ma la clandestinità va esclusa in quanto il primo comma dell'art. 1 stabilisce perentoriamente quali siano i segni distintivi; il secondo comma inserisce solamente degli obblighi di controllo per il Banco stabilendo che prima di imprimere sull'arma il proprio marchio e l'emblema della Repubblica debba accertare che vi siano i segni distintivi obbligatori. Ciò è tanto vero che se l'arma viene dall'estero questo controllo non avviene e l'arma reca solo il marchio del Banco di Prova estero. Sarebbe evidentemente un assurdo rendere più gravoso il controllo sulle armi nazionali che quello sulle armi estere.

L'Autore passa quindi a trattare specificatamente le voci matricola, marchio, numero di catalogo e calibro, cui si rinvia.

Vedi anche voci: Matricola; Marchio, Catalogo, Calibro.

Beni culturali e ambientali

Sull'argomento sono intervenuti **Glauco Angeletti** (1994) e **Daniele Diotallevi** (2002 e 2006).

La locuzione "bene culturale" è relativamente recente nella legislazione italiana. Introdotta alla fine degli anni Cinquanta dello scorso secolo, entra in circolo con i lavori della Commissione Franceschini, istituita nel 1964, e diviene di ufficiale utilizzo (sostituendo quelle di "antichità e belle arti", "cose d'arte" e "cose di interesse artistico e storico", impiegata dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089) con il D.L. 14 dicembre 1974, n. 657, conv. nella L. 20 gennaio 1975, n. 5, istitutiva del ministero per i Beni culturali e ambientali.

“Appartengono al patrimonio culturale della Nazione tutti i beni aventi riferimento alla storia della civiltà. Sono assoggettati alla legge i beni di interesse archeologico, storico, artistico, ambientale e paesaggistico, archivistico e librario, e ogni altro bene che costituisca testimonianza materiale avente valore di civiltà”.

L'introduzione della locuzione “bene culturale” non si esaurì in un mero mutamento terminologico. Volle rappresentare piuttosto una proposta di riforma della legislazione, nella quale il criterio estetizzante, fino ad allora prevalentemente in uso per l'individuazione del bene protetto, fosse sostituito da un criterio storicistico in modo che l'intervento pubblico passasse a una valorizzazione del bene culturale in senso ampio.

La nozione di “bene culturale” risulta attualmente desumibile dall'art. 2, comma 2, e dagli artt. 10 e 11 del D. Leg. vo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, costituente il “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. “Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli artt. 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà”.

Nell'intervento del 1994 **Angeletti**, trattando del “Patrimonio ologico nel sistema museale nazionale” ricorda come il nostro Paese abbia la più alta densità di opere d'arte rispetto ad ogni altra nazione. Il nostro patrimonio copre un arco cronologico, senza soluzioni di continuità, che va dalla preistoria ai nostri giorni.

Una situazione del genere porta necessariamente ad una dispersione topografica delle opere sulla intera area nazionale. È inevitabile quindi che questo materiale sia collocato, e per luogo di conservazione e per proprietà, nelle maniere più disparate.

Compito del Sistema Museale Nazionale è armonizzare le condizioni di conservazione e di esposizione al pubblico delle varie opere.

Se ciò è valido per ogni tipo di bene culturale, lo è ancora di più per una classe di materiali, quali le armi, in cui le condizioni di produzione e di utilizzo hanno avuto per lungo tempo preminenza sulla storicizzazione e conservazione.

Nel settore ologico si ha la più alta densità di collezioni private e spesso queste raccolte assumono una valenza scientificamente valida pur se confrontate con analoghe istituzioni pubbliche.

È indubbio che le armi sono da ritenere beni culturali, in niente inferiori alle opere d'arte figurativa; anzi spesso uniscono in sé

interessi storici, artistici, decorativi e tecnico scientifici più ampi, pur essendo talvolta opere “seriali”.

Per questo merita attenzione tutto quello che ricade nell’attività commerciale, sia ciò che ha più di cinquant’anni, o il cui esecutore sia deceduto, sia anche pezzi più recenti.

Da un punto di vista generale, il fatto che il Ministero per i Beni e le Attività Culturali tenga sotto controllo anche il commercio delle armi di interesse culturale non può che aumentare lo stato delle conoscenze.

Negli interventi degli Autori viene fatta un’ampia disamina che illustra ogni tipo di museo, con qualunque nome individuato, pubblico o privato che conservi armi e militaria, con le problematiche collegate e le diverse situazioni e motivazioni che portarono alla loro istituzione. Armerie, musei storici militari, sacrari militari, musei statali, musei civici ecc. sono tutti uniti nel compito di conservare, studiare e offrire al pubblico beni culturali di tipo oplologico.

La certezza che a tutti gli effetti le armi sono da considerarsi beni culturali è fra le tante motivazioni logiche e legislative che giustificano il fatto che gli esercenti che si occupano di armi siano sottoposti a tutte le norme che devono osservare i commercianti di beni usati.

Negli interventi si fa riferimento anche alle norme vigenti per gli “antiquari”, anche confrontandole con le disposizioni legislative precedenti.

Come si vede, non è una conclusione da poco il fatto che anche i ritrovamenti fortuiti di armi (o esplosivi), se avvenuti nel sottosuolo o nelle acque interne o territoriali, siano sempre sottoposti alle disposizioni delle leggi di tutela dei beni culturali.

In particolare, nell’intervento del 2006 **Diotallevi** esamina la questione dei ritrovamenti di beni culturali, aspetto questo importantissimo nella legislazione specialistica.

Vedi anche voce: Armi antiche.

Bombolette spray e irritanti

Sull’argomento, si sono espressi vari Autori.

Edoardo Mori (2001), affronta la questione nel più ampio dibattito relativo ai “problemi insoluti” della legislazione sulle armi che richiedono urgenti interventi normativi.

Il Ministero ha liberalizzato alcuni tipi di bombolette a base di

olio di peperoncino. Da parte sua la Cassazione se ne è uscita affermando che queste bombolette contengono mortali gas bellici e quindi sono armi da guerra.

La decisione del Ministero è stata senz'altro giusta nella sostanza, ma è necessario che il problema delle bombolette sia inquadrato giuridicamente (sono di libera vendita perché non sono idonee ad offendere oppure sono idonee ad offendere, ma possono essere portate per giustificato motivo, ad esempio per difendersi da un cane?) e che si stabilisca entro quali limiti esse sono libere.

Di pari avviso, anche **Domenico Carcano (2000)**, secondo il quale la mancanza di una regolamentazione della materia potrebbe far ritenere che l'acquisto, la detenzione ed il porto di bombolette spray siano del tutto liberi. Il Ministero dell'Interno, con due circolari tuttora vigenti, (Circolari Min. Interno n. 10.C.N/A/50.005 del 23 febbraio 1971 e n. 50.005/10.CN/A.76 del 13 agosto 1977) ha dato direttive con le quali ha stabilito che le bombolette spray ad emissione di gas lacrimogeno, utilizzate per rendere le persone colpite temporaneamente incapaci di agire, devono essere annoverate tra le armi comuni da sparo e soggette alla relativa disciplina. Il porto secondo il Ministero, per dichiarati fini di difesa personale non è autorizzabile perché, sempre secondo le circolari ministeriali, gli strumenti in parola non sono ricompresi tra quelli di cui agli artt. 42 e 44 T.U.L.P.S.. La giurisprudenza di legittimità ha considerato aggressivo chimico è quindi rientrante nel novero delle armi "tipo guerra" ai sensi dell'art. 1, L. 895/67 - la bomboletta contenente gas paralizzante.

Con riguardo, invece, ad una bomboletta contenente liquido e non gas è stata addirittura esclusa la punibilità del porto in luogo pubblico (Cass. Sez. I, 5 luglio 1995, Sipos, in Cass. pen. 1997, n. 1138).

L'incertezza che ancora caratterizza la materia deriva anche dalla grande varietà di contenuto esistente nell'ambito delle bombolette spray; è evidente come non tutte possano essere considerate alla stessa stregua.

Giovanni Bellagamba (1995) riporta il dato secondo cui, in alcuni paesi europei come Francia e Germania, gli strumenti per difesa personale sono in libera vendita agli adulti; in Spagna, una legge del 1993 ha liberalizzato la vendita e il porto per i modelli autorizzati dal Ministero. Quanto al contenuto, questi strumenti

emettono in genere una sostanza gassosa irritante; la sostanza irritante ha effetto principalmente sulle ghiandole lacrimogene; altri effetti si producono anche a carico delle mucose in genere, della pelle, delle vie respiratorie; alcune sostanze invece hanno effetto temporaneamente narcotizzante o di stordimento.

Gli effetti durano pochi minuti, almeno su un soggetto normale. Secondo l'Autore questi strumenti non possono rientrare nella definizione di arma che ne dà l'art. 585 C.P. ove sono "assimilati" alle armi i gas asfissianti e accecanti, perché vi è un chiaro riferimento a strumenti assai più micidiali o lesivi. Questi strumenti, invece, hanno tutti la caratteristica, proprio perché difensivi, di non uccidere né di arrecare lesioni in senso tecnico (art. 582 C.P.); Essi cagionano, tutt'al più, quelle che, in senso tecnico, sono "percosse" cioè un'offesa momentanea e che non lascia traccia. Gli effetti della emissione di gas sono di pochi minuti se non, a volte, di qualche decina di secondi.

Già nel 1994, **Stefano Dragone** rilevava come vi sia scarsità di pronunce giurisprudenziali. Emblematica e non condivisibile una pronuncia del Tribunale di Roma che si era espresso nel senso che una bomboletta contenente gas compresso e, in piccola proporzione, una sostanza irritante (capace, se spruzzata, di mettere fuori combattimento per qualche minuto un eventuale aggressore) costituisce arma ad emissione di gas e, pertanto, arma propria da sparo. Anche **Dragone** metteva in evidenza che, se si tratta di una bomboletta idonea a compromettere la integrità fisiopsichica solo per pochi momenti, questa non è un'arma poiché i limiti della nozione di arma da sparo, per quanto elastici, non possono prescindere da una certa durata e stabilità della offesa recata alla persona.

Vedi anche voci: Armi improprie, e Armi in genere.

Bossolame

Claudio Lo Curto (2007) afferma che è in un quadro di assoluta ed obiettiva assenza di offensività e di conseguente mancanza di pericolosità per l'ordine pubblico e la sicurezza che debbono iscriversi i manufatti costituiti da:

- a) bossoli di risulta e bossoli innescati relativi a munizioni per armi lunghe e corte portatili;
- b) bossoli di risulta (e cioè con innesco spento) e bossoli privi d'innesco, relativi, entrambi, a munizioni d'artiglieria;

c) gusci di bombe e di mine (impropriamente chiamati “involucri o carcasse”), spolette ed ordigni simili mancanti della c.d. catena esplosiva.

Sarebbe in questo settore della materia che si iscrivono alcune pronunce “pericolose” della giurisprudenza di legittimità in tema di certezza delle condotte penalmente rilevanti.

Secondo l'Autore, quanto all'orientamento concernente il bossolame, esso risulta contraddistinto dal comune denominatore di qualificare in ogni caso munizioni da guerra i manufatti sub a), e cioè, bossoli di risulta e bossoli innescati, relativi, entrambi, a munizioni a struttura convenzionale per armi lunghe e corte portatili in dotazione alle FF.AA. ed ai Corpi Armati dello Stato; orientamento ritenuto dai suoi sostenitori esatto in quanto ancorato al dato normativo, costituito dall'ultimo comma dell'art. 1 della L.110/75, ove per l'appunto a tali manufatti, pur costituendone parte, viene assegnata la qualifica che spetta all'intero.

Quanto ai manufatti indicati sub c) (gusci di bombe e di mine, spolette e parti simili di ordigni esplosivi privi di carica detonante), anch'essi costituiscono, nella loro autonomia, parti strutturali dell'intero. Occorre tuttavia stabilire quando ad essi spetti la qualifica di (parti di) armi da guerra secondo la previsione indicata nell'art. 1/1° comma della L.110/75.

L'Autore ricorda che la soglia della rilevanza penale per le armi da guerra e le loro parti dipende dalla precisa condizione che esse siano *"atte all'impiego"*. Condizione che deve essere sussistente anche per le bombe e le loro parti poiché anch'esse sono qualificate in seno all'art. 1/1° c. della L. 110 cit. come *"armi da guerra"*. Aggiunge che tale situazione sembrerebbe non coinvolgere invece le munizioni da guerra (e le loro parti, erroneamente indicate nell'art. 1, u.c., della L.110 cit. pure con la qualifica di munizioni da guerra), posto che per esse, nell'art. 1 della L. 895/67, non si fa menzione della specifica condizione della loro idoneità all'impiego; con la conseguenza che le munizioni da guerra sarebbero assoggettabili in ogni caso a sanzione penale e segnatamente lo sarebbero i loro bossoli innescati di risulta (con innesco che ha adempiuto alla sua funzione a seguito della percussione).

Ricorda, sul punto, una recente decisione nella quale si dà anzitutto atto che la Corte territoriale – indicati i bossoli di risulta marca *"Lapua cal. 7.62 per 39 mm."* ed identificato tale calibro nel *"c.d. calibro NATO"* – li aveva ritenuti *"munizioni da guer-*

ra... stante la concreta possibilità di utilizzo di essi, indipendentemente dall'espletamento di un accertamento tecnico sulla loro idoneità al reimpiego". Quindi si riafferma il principio che la detenzione ed il possesso dei bossoli esplosi non può essere considerato penalmente irrilevante perché "... *per la configurazione dei reati concernenti il possesso di munizioni da guerra, non è necessario che esse siano atte all'impiego, dovendosi prescindere dalla loro efficienza e considerare sufficiente la loro originaria e normale destinazione (Cass. Sez. I, 13 marzo 2000, n. 1837 Galler). Peraltro, è pacifico che le cartucce cal. 7,62 in dotazione della Nato costituiscono munizioni da guerra e la loro detenzione è penalmente rilevante, a prescindere dalla loro possibile utilizzazione (Cass., Sez. I, 26 maggio 1998, Pandolfi).*

L'Autore svolge quindi una critica a siffatte decisioni: il considerare penalmente rilevanti in ogni caso i bossoli di risulta delle munizioni impiegate in armi portatili corte e lunghe da guerra, avrebbe dovuto far riflettere, posto che, così opinando, dovrebbero essere considerati penalmente rilevanti bossoli (anche d'artiglieria) schiacciati, o con il corpo cilindrico crepato, o forato o dimezzato, solo perché in origine concorrevano a costituire una munizione. Conclude che la precisazione dell'idoneità all'impiego esplicitamente riferita soltanto alle armi ed alle loro parti avrebbe potuto agevolmente spiegarsi con la circostanza che sono queste a possedere un assetto meccanico mobile esposto, a seguito dell'attività di sparo, ad usure o ad eventi traumatici refluenti, in modo relativo od assoluto, sulla loro efficienza.

Secondo l'Autore l'indirizzo giurisprudenziale che si critica appare vieppiù incongruo con riguardo ai bossoli innescati, in quanto non tiene conto ancora oggi del contenuto del D.M. 272/2002 che ha sancito la generale irrilevanza giuridica di innescati e bossoli innescati di munizioni di armi corte e lunghe portatili e, conseguentemente, dei loro bossoli innescati di risulta, estendendola, sia pure implicitamente, ai bossoli non innescati d'artiglieria, alle munizioni da guerra (ed alle loro parti) inertizzate ed a determinati ordigni esplosivi (ed alle loro parti) egualmente inertizzati.

Per il contenuto del decreto in questione si rinvia alla relazione.

**Buona
condotta**

Ambrogio Robecchi Mainardi (2006) tratta di un caso emblematico quanto alla valutazione della mancanza della buona condotta. In giurisprudenza lo si è trattato più volte, quando ad esempio, per la Questura e la Prefettura, la semplice denuncia fatta a carico di un cittadino equivale a dimostrare che è venuta meno la buona condotta, e il cittadino anche dopo la archiviazione da parte della magistratura, si è visto negare dalla Questura il requisito della buona condotta. Ora, in questo caso, stanno aumentando le sentenze del TAR che stabiliscono che la denuncia non è da sola sufficiente. L'Autore aggiunge che il diniego di porto d'armi o il diniego della detenzione di armi, se annullato, comporta il risarcimento del danno,.

Vedi anche voci:

Requisiti fisiopsichici e Nulla Osta all'acquisto di armi, Porto d'armi.

c

**Caccia:
depenalizz-
azione dei
reati**

Stefano Dragone (2000 e 2008) si è interessato del tema se sia opportuna o meno la depenalizzazione del sistema sanzionatorio delle violazioni in materia di caccia. Le ragioni della opportunità possono essere così sintetizzate.

- A) In generale, cioè con riferimento a tutte le contravvenzioni punite con la pena dell'arresto alternativa a quella dell'ammonda.
- 1) I reati si prescrivono in un termine breve. Se non vi è stata l'oblazione e si presenta la necessità di un minimum di indagini, il PM usa la formula stereotipata che il decorso del tempo impedisce l'acquisizione della prova e chiude il più delle volte la fase delle indagini. L'archiviazione sfugge a controlli, a rilevazioni statistiche, ed è assolutamente discrezionale. Ergo: è discrezionale l'esercizio dell'azione penale.
 - 2) La richiesta di oblazione è di fatto sempre accolta.
 - 3) Il costo sociale dell'esercizio dell'azione penale impone che il legislatore, quando le risorse sono poche, debba trovare soluzioni per cui vanno perseguiti penalmente solo i fatti di maggiore gravità.
 - 4) È infondata l'obiezione che ogni violazione dell'interesse alla tutela dell'ambiente debba sopportare la sanzione penale. La sanzione pecuniaria può essere calibrata, e accompagnata da sanzioni interdittive che non comprimano la libertà personale. È anche infondata l'obiezione che la minaccia della sanzione penale abbia maggiore effetto intimidatorio per la possibilità di applicare misure reali. Queste sono compatibili con il procedimento amministrativo.
 - 5) È vero che si "scarica" sull'ufficio amministrativo (Prefettura) il costo del procedimento: però in quella sede non rileva la "forbice" fra illeciti gravissimi e di minima rilevanza sociale, e neppure incombe la spada di Damocle della prescrizione.
 - 6) Ragioni di deflazione hanno indotto il legislatore (art. 12 L. n. 205/99) a stabilire la procedibilità a querela di un reato (furto semplice) che certamente ha offensività maggiore delle contravvenzioni. Conclusione: al bracconiere è riservato un trattamento più favorevole rispetto al cacciatore munito di licenza (sempre che non si ritenga la sussistenza di circostanze aggravanti).

- B) La necessità della depenalizzazione con riferimento alla specifica materia nasce dal rilievo che la sanzione penale non viene effettivamente espiata, o ha una esecuzione priva di afflittività.
- 7) La pena detentiva, così come prevista edittalmente, non viene più espiata, se non in casi residuali di particolare criminalità; ma, oggi come oggi, la misura dell'affidamento al Servizio Sociale (nel caso ipotetico di condanna all'arresto) è privo di adeguata afflittività.
 - 8) Qualora la condanna definitiva sia alla pena dell'ammenda, questa si prescrive nel termine di cinque anni, senza possibilità di interruzione: mentre per l'esecuzione della pena pecuniaria è prevista la possibilità di interruzione (rispettivamente: artt. 173 CP. e 28 L. n. 689 del 1981).
 - 9) Dall'esame della legge n. 205 del '99 emergono casi di depenalizzazione sicuramente altrettanto gravi delle violazioni in materia di caccia.
 - 10) L'art. 10 della legge n. 205 precitata indica sanzioni con le quali il trattamento sanzionatorio può essere adeguatamente modulato in concorso con l'applicazione della pena pecuniaria.

In conclusione, secondo l'Autore, non vi è ragione perché tutte le contravvenzioni per le quali la pena prevista è quella dell'ammenda in alternativa all'arresto, non vengano depenalizzate (con applicazione della sanzione base della pena pecuniaria corrispondente alla metà del massimo di quella ora prevista; aumentabile nei casi di maggiore gravità da contestare caso per caso).

Nel convegno del 2008 il medesimo Autore si è occupato del problema se costituisca violazione del T.U. sulla caccia la violazione consistente nell'illecito abbattimento di capi in più rispetto al piano di esubero, con particolare riferimento alla giurisprudenza del Tribunale di Trento, puntualmente riferita.

Nella relazione è sostenuta la tesi della esclusione della punibilità dell'autore immediato (cacciatore) e della responsabilità dell'autore mediato, il Rettore della riserva, quando il fatto sia addebitabile ad un difetto di organizzazione.

Vedi anche voce: Depenalizzazione.

**Caccia:
competenza
dello Stato e
delle Regioni**

Fornisce un ampio inquadramento del problema **Roberto Chiappa** nel suo intervento del 2003.

L'entrata in vigore della riforma del titolo V della Costituzione (legge Cost. n. 312/2001) e il nuovo assetto dei rapporti tra centro e periferia costituisce un passaggio obbligato per un corretto inquadramento della disciplina giuridica.

Il legislatore statale è, infatti, oggi – dopo il titolo V – prigioniero all'interno di un campo di azione ben definito (materie di cui al comma 2 dell'art. 117 della Costituzione e quelle di cui al comma 3 per la sola determinazione dei principi fondamentali), mentre le materie non incluse nelle predette elencazioni sono attribuite alla competenza "residuale" del legislatore regionale. La catalogazione dell'intervento legislativo all'interno di una singola materia non è certamente facile e il problema sarà frequente soprattutto quando gli interventi coinvolgono anche interessi afferenti alle cosiddette materie trasversali, attribuite alla legislazione esclusiva dello Stato.

Tali materie hanno carattere trasversale in quanto non sono materie a "compartimenti stagni", ma interferiscono con altri settori dell'ordinamento anche di non esclusivo appannaggio della potestà legislativa dello Stato.

L'impossibilità di delimitare le singole materie di cui all'art. 117 Cost., quali "compartimenti stagni" risulta evidente prendendo in esame la disciplina sulle armi, sulla caccia e sulla tutela ambientale.

Armi, munizioni ed esplosivi e tutela dell'ambiente sono materie espressamente riservate alla legislazione esclusiva dello Stato, mentre la caccia rientra, in via residuale, nella competenza esclusiva delle Regioni.

Problemi maggiori sorgono, invece, con riferimento alle materie della tutela dell'ambiente e della caccia, in quanto l'oggetto della tutela ambientale è talmente vasto e *trasversale* da non poter non interferire con materia, quale la caccia, attribuita in via esclusiva alle Regioni.

La nozione di "diritto ambientale" ha subito un difficile percorso caratterizzato da opposte opinioni dottrinali.

Il problema definitorio non ha trovato soluzione definitiva neanche con la legge istitutiva del Ministero dell'ambiente (L. n. 349/1986), che nell'art. 1, comma 2 si è limitata a disporre che "è compito del Ministero assicurare, in un quadro organico, la promozione, la conservazione ed il recupero delle condizioni

ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettività ed alla qualità della vita, nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale e la difesa delle risorse naturali dall'inquinamento".

Maggiori indicazioni si traggono dalla Direttiva CEE 276/1985 concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati concernenti: uomo, fauna e flora; suolo, acqua, aria, clima e paesaggio.

Detta nozione allargata di ambiente appare conforme anche alla attribuzione delle funzioni spettanti al Ministero dell'ambiente e del territorio che ha sostituito il Ministero dell'ambiente ai sensi del D. Lgs. n. 300/99.

Le indicazioni del legislatore non sono però risolutive ai fini dell'individuazione di una nozione unitaria di ambiente.

Sinteticamente può dirsi che nel diritto dell'ambiente rientrano tutte quelle discipline di settore in cui si persegue come finalità prevalente la tutela degli equilibri ecologici: disciplina dell'aria, dell'acqua, del rumore, della difesa del suolo, dello smaltimento dei rifiuti, della protezione della natura, delle aree protette.

Il problema definitorio peraltro riacquista oggi una nuova attualità in seguito alla riforma del titolo V della Costituzione.

Comunque un effetto importante per la definitiva affermazione di un diritto ambientale ed anche per l'individuazione dei suoi principi generali discende dalla disciplina comunitaria.

A differenza della nostra Carta costituzionale, in Costituzioni di altri Paesi europei sono contenuti riferimenti espliciti alla tutela dell'ambiente.

Dalla prima comunicazione della Commissione CEE in materia di ambiente (22-7-1971), si è passati alla riconduzione della tutela dell'ambiente tra le esigenze imperative che costituiscono cause di deroga per i singoli Stati membri al principio di circolazione delle merci (Corte Gius. CEE, 20-2-1979, C 2120/78, Cassis de Dijon) fino poi al definitivo formale inserimento dell'ambiente tra i principi fondamentali dell'ordinamento comunitario, avvenuto dapprima con l'Atto unico Europeo del 1986 (artt. 130R, 130S, e 130T, della vecchia numerazione) e poi con il trattato di Amsterdam del 1997.

Nel nostro Paese è stata la Corte Costituzionale a riconoscere la natura di valore costituzionale dell'ambiente.

Pur se con diverse sfumature, il giudice delle leggi ha aderito ad una concezione unitaria dell'ambiente, riferendosi a questo

come bene unitario anche se composto da molteplici aspetti rilevanti per la vita naturale e umana (sentenza n. 1029/88);

Il valore ambiente può spesso confliggere con altri valori del nostro ordinamento ed è in questo caso necessario ricorrere al bilanciamento dei valori come tecnica di composizione del conflitto.

Il nuovo art. 117 della Costituzione ricomprende “*la tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali*”, tra le materie attribuite alla legislazione esclusiva dello Stato.

Senonché proprio la materia della tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali costituisce materia talmente vasta e trasversale da non poter non interferire con le materie regionali.

Dopo la riforma del titolo V della Costituzione e per quanto concerne il rapporto ambiente e caccia, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 536 del 20.12.2002, ha ribadito la natura dell’ambiente come valore trasversale già ricavabile dagli artt. 9 e 32 della Costituzione, ora confermata dalla lettera s) del secondo comma dell’art. 117 della Costituzione, che affida allo Stato il compito di garantire la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.

Tutto ciò pone il problema del limite di compatibilità e di ragionevolezza dell’intervento del legislatore regionale soprattutto in materia di caccia e calendari venatori.

Pertanto e con riguardo alla disciplina sulla caccia, e in particolare alla durata della stagione venatoria, è quindi possibile un intervento del legislatore regionale che ritardi, ad esempio, la chiusura della caccia. Tale intervento, tuttavia, è subordinato alla sussistenza di elementi peculiari del territorio regionale ed alla acquisizione di dati tecnico scientifici idonei a dimostrare che la deroga non è di ostacolo alla protezione della fauna.

Innocenzo Gorlani, nel suo intervento del 2003, ha evidenziato una diffusa tentazione regionale di introdurre deroghe all’elenco delle specie cacciabili con provvedimenti legislativi aventi forma di leggi – provvedimenti e, come tali, inattuabili dal giudice amministrativo. Fa l’esempio delle Regioni: Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Lombardia e Liguria.

L’Autore muove dalla Direttiva CEE n. 79/409 concernente la conservazione degli uccelli selvatici ed in particolare dall’art. 9 concernente le deroghe degli Stati membri.

La legge 11 febbraio 1992 n. 157 recepisce “*integralmente*” la Direttiva in esame (insieme con le successive che l’hanno integrata), ma tace sulle deroghe.

Gorlani esamina i contrasti di pronunce tra alcuni TAR e osserva che le incertezze e le divergenze giurisprudenziali, da un lato derivano dal vuoto normativo e che, dall'altro, si riflettono nei tentativi, da parte statale e regionale, di disciplinare autonomamente la materia delle deroghe.

Dopo la riforma del titolo V della Costituzione, all'art. 117 Cost., la caccia non figura più tra le materie di competenza ripartita o concorrente, ma è riconducibile alla competenza regionale.

Dopo l'esame di varie leggi regionali, Gorlani si sofferma sulla sentenza già esaminata n. 536 del 2002 della Corte Costituzionale che assegna all'ambiente non la qualifica di "materia" bensì di valore costituzionale protetto.

Osserva quindi l'Autore che in funzione di quel valore, lo Stato può dettare *standards* di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale anche incidenti sulle competenze legislative regionali ex art. 117 della Costituzione.

La legge 3 ottobre 2002 n. 221, intitolata "Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'art. 9 della direttiva 79/409 CEE", attribuisce o delega alle Regioni l'esercizio delle deroghe attribuendo però allo Stato un controllo preventivo e successivo.

In conclusione, osserva l'Autore, è auspicabile che le Regioni adeguino la propria strumentazione normativa ai principi della legge 221 nonché direttamente a quelli della Direttiva.

Caccia: mezzi di caccia

Stefano Dragone, (1998), si è occupato dell'esercizio dell'attività venatoria, dei mezzi vietati e del furto venatorio.

Il dato normativo che viene innanzi tutto in considerazione è l'art. 13 della L. n.157 del '98, per il quale sono mezzi consentiti solo i fucili, purché abbiano le caratteristiche descritte nel primo e nel secondo comma. Possono anche essere lecitamente usati il falco e l'arco. Armi diverse e mezzi diversi sono vietati. Pare utile qui riportare il testo del primo e del secondo comma dell'art. 13:

1° c.: L'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonché con fucile con canna

ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a mm 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a mm.40.

2° c.: È consentito, altresì l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a mm 5,6, nonché l'uso dell'arco e del falco.

L'art. 21 della L. n. 157 contiene, a sua volta, tutta una serie di divieti, alcuni dei quali riguardanti: le circostanze di luogo della condotta (giardini, parchi, oasi di protezione, aie, cortili, etc.), altri, più propriamente riguardanti i mezzi (principali e accessori) della caccia, anche per l'incremento della insidiosità dell'arma o per l'uso di determinate munizioni, o per alcune particolarità della condotta.

Così, è vietato:

- (lettera P e Q): usare richiami vivi, al di fuori dei casi previsti dall'art. 5 e usare richiami vivi non provenienti da allevamento nella caccia agli acquatici;
- (lettera R): usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico con o senza amplificazione del suono.

L'esercizio della caccia con mezzi vietati, o con l'ausilio di richiami vietati (ma anche i richiami sono mezzi!) è punito con la sola pena della ammenda, ma l'esercizio della uccellazione è punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda fino a £ 4.000.000. (€ 2000.00)

L'Autore osserva che anche i richiami rientrano fra i mezzi (mezzi leciti, e non sequestrabili quando si tratti di richiami vivi regolarmente autorizzati); e che, l'impiego dei mezzi vietati, comprende tanto i mezzi principali, (cioè, quelli immediatamente e direttamente rivolti all'abbattimento o alla cattura), quanto quelli accessori rivolti alla ricerca, allo stanamento e alla organizzazione della battuta (un'esca, un richiamo luminoso o sonoro, un mezzo di trasporto).

L'Autore aggiunge che, se il mezzo è vietato, il suo impiego, anche se si tratta di mezzo accessorio o ausiliario, produce i medesimi effetti (illecito penale, mancata acquisizione della fauna) dell'impiego di un mezzo principale. Ricorda il divieto di se-

questro penale, (qualora mezzo accessorio di caccia), del cane: il cane ha un tale significato e importanza nel vissuto del cacciatore che giustamente il legislatore ne ha vietato "sempre" il sequestro: sotto questo aspetto, che il cane sia un mezzo per la caccia, non può far dimenticare la sua collocazione particolare. La relazione riporta integralmente l'all. IV della Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa (Convenzione di Berna, 19 settembre 1979). Un caso particolare di impiego di mezzi vietati è costituito dalla "uccellazione"; fra i mezzi vietati l'art. 21 menziona le reti e, in particolare, le reti da uccellazione. L'impiego delle reti è il mezzo ordinario per "uccellare". Si legge nel Devoto-Oli, sotto la voce "aucupio", che è l'arte di catturare uccelli con mezzi leciti e illeciti, escludendo il fucile; e sotto la voce "uccellazione", che questa è l'arte e pratica di cacciare e catturare vivi gli uccelli con trappole, reti, panie e simili, o mediante la utilizzazione di rapaci debitamente addestrati. L'art. 21 vieta anche di vendere a privati e detenere da parte di questi, reti da uccellazione. Il legislatore ha dimenticato, da un lato, di vietarne la fabbricazione, dall'altro di sanzionare il divieto di detenzione quando, nel caso concreto, non costituisca esercizio di caccia.. Sul titolo di reato conseguente all'impiego delle reti – in ogni caso vietato per l'esercizio della caccia – la giurisprudenza è divisa. Nel senso che per la pratica uccellatoria, basta l'adozione di congegni rudimentali e di limitata grandezza, si è espressa Cass. 18.12.95 Palandri e 10.4.96 Giusti. L'Autore riporta la massima dell'ultima sentenza: "la legge sulla caccia opera la distinzione tra uccellazione e le altre forme di caccia con riferimento esclusivamente al mezzo usato e non alla destinazione delle prede catturate. Costituisce perciò uccellazione qualsiasi atto diretto alla cattura di uccelli con mezzi diversi dalle armi da sparo (reti, panie, ecc.) avendo il legislatore inteso sanzionare in modo specifico un sistema di cattura che ha in genere una potenzialità offensiva più indeterminata e comporta maggior sofferenza biologica per i volatili". Secondo altra sentenza citata l'esercizio della uccellazione può prescindere dall'impiego delle reti, essendo all'uopo sufficiente la collocazione anche di alcuni archetti. Secondo altra decisione "l'uccellazione" deve ritenersi consistere non solo nell'atto finale della apprensione di uccelli vivi e vitali con mezzi diversi dalle armi da fuoco, ma altresì negli atti preparatori e strumentali, quali il vagare o il soffermarsi in attesa o nella

ricerca dei volatili. Il prelievo di uova, nidi e piccoli nati integra una ipotesi di uccellazione ai sensi dell'art. 3 L. n. 157 del 1992. Secondo invece altra decisione, fermo che vi è (e non potrebbe non esservi) uccellazione quando ricorre l'impiego di reti da uccellazione (ma l'Autore si domanda quale ne sia la dimensione minima), quando invece gli uccelli vengono catturati con reti diverse e di piccole dimensioni (quelle che avevano dato luogo alla contestazione erano di m 6 per 3) si avrà uccellazione solo se le prede catturate siano poi destinate all'abbattimento, mentre si avrà l'ipotesi punita più lievemente di "cattura degli uccelli" nel caso in cui la cattura dei volatili, vivi e vitali, sia diretta alla loro conservazione e utilizzazione in vita. Sentenza che non soddisfa l'Autore, perché qualsiasi fatto di caccia non selettiva merita una sanzione proporzionata.

L'Autore svolge quindi alcune riflessioni a proposito del furto venatorio osservando che tutto il regime dei divieti e delle sanzioni contenuto nella legge n. 157 non sanziona il fenomeno del bracconaggio. In questo senso si è appunto espressa la giurisprudenza di merito citata, anche con riferimento al caso dell'esercizio di caccia senza il tesserino regionale.

Conclude nel senso che la lettura coordinata degli artt. 12 (l'attività venatoria si svolge per una concessione che lo Stato rilascia) e 30 (che limita la esclusione della normativa sul furto ai soli casi previsti dal primo comma, fra i quali non rientra la caccia senza concessione) fa' ritenere che la inapplicabilità dell'art. 624 C.P. va limitata ai soli comportamenti commessi da chi è "abilitato" per valida concessione alla apprensione della fauna selvatica.

Vedi anche voci: Fauna selvatica e di allevamento; Organi di vigilanza venatoria, Rete natura 2000.

Caccia: referendum

Innocenzo Gorlani, (1997), commenta la sentenza della Corte Costituzionale del gennaio di quell'anno, di ammissibilità del quesito referendario concernente l'abrogazione dei (soli) primi due commi dell'art. 842 C.C. La decisione – una delle trenta della tornata referendaria – osserva l'Autore, risolve la questione in poche righe. La Corte rileva, innanzitutto, che l'identico quesito era stato ammesso con la sentenza n. 63 del 1990 e che "non sussistono ragioni per discostarsi dalla valutazione di ammissi-

bilità in precedenza espressa”, pur se “nel frattempo sono state emanate nuove norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio (legge 11 febbraio 1992 n. 157), che innovano profondamente la precedente disciplina”...; e prosegue: “difatti la nuova legge delinea un sistema di pianificazione territoriale faunistico-venatoria e di gestione programmata della caccia che tende a realizzare un'utilizzazione ponderata delle risorse faunistiche ed ambientali sul territorio nazionale”. Senonché, aggiunge la Corte, “questa disciplina, che pure attribuisce maggiore rilievo, ai fini della inclusione del terreno da parte delle Regioni in un ambito territoriale di caccia (art. 15 della legge n. 157/92), alla posizione del proprietario o del conduttore del fondo che intenda vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria, non ha abrogato l'art. 842 C.C. In caso contrario, del resto, l'Ufficio centrale per il referendum, competente per tale valutazione, non avrebbe dato corso alle operazioni referendarie”. La Corte conclude che: “permane dunque nell'ambito dei rapporti tra privati il contenuto normativo della disposizione che si chiede di abrogare con la finalità di espandere il diritto del proprietario di godere in modo pieno ed esclusivo del fondo, senza più il limite imposto dall'art. 842 C.C.” e: “La disciplina del codice civile e quella della Legge speciale sulla caccia, che sulla prima si innesta, muovono su piani diversi. Non sussistono, quindi, problemi di completezza del quesito, in relazione alle disposizioni della legge n. 157 del 1992 che si riferiscono all'attività venatoria”.

Come si vede, gli argomenti della sentenza, che hanno indotto la Corte ad ammettere il quesito, sono:

- a) il quesito (identico) era già stato ammesso con la sentenza n. 63/90;
- b) le novità introdotte dalla legge n. 157 del 1992, per quanto rilevanti, non hanno abrogato l'art. 842 C.C.;
- c) anche l'Ufficio centrale reputa tuttora in vigore l'art. 842 C.C.;
- d) l'accesso ai fondi del cacciatore incide sul diritto del proprietario fondiario e dunque la sua eventuale abrogazione si esaurisce nella sfera dei rapporti privatistici.

**Canne
intercam-
biabili**

Vedi voce: Segni distintivi.

Caricatore

Vedi voce: Parti di arma.

**Carta
Europea**

Vedi voce: Diritto comunitario - la Carta Europea.

**Catalogo
nazionale
delle armi**

Domenico Carcano (2000) ricorda l'esigenza di assicurare una efficace azione di controllo sul delicato settore delle armi che ha indotto il legislatore a istituire il Catalogo nazionale delle armi in virtù dell'art. 7 L. n. 110 del 1975 modificato dall'art. 3 L. 16 luglio 1982 n. 452, Catalogo nel quale debbono essere iscritti tutti i modelli di cui è ammessa la produzione o l'importazione definitiva, con esclusione dei fucili da caccia ad anima liscia e delle repliche di armi ad avancarica.

Come è noto, l'iscrizione dell'arma nel Catalogo fa assumere alla stessa la qualità di arma comune da sparo a tutti gli effetti delle leggi penali e di quelle di pubblica sicurezza e delle altre disposizioni legislative e regolamentari in materia

La finalità della catalogazione è essenzialmente quella di creare una distinzione tra le armi comuni da sparo e quelle da guerra: pertanto, per la classificazione delle armi comuni da sparo è stata dal legislatore del 1975 istituita una apposita Commissione.

L'art.6 della L. n. 110 del 1975 individua quali sono le specifiche funzioni attribuite alla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi. Anche la Corte costituzionale, dichiarando non fondata la questione di costituzionalità dell'art.2 comma 3 L. n. 110 del 1975 con riferimento al potere conferito alla Commissione di escludere l'attitudine a recare offesa alla persona per i singoli tipi di arma ad aria compressa, ha individuato specificamente i compiti ed i limiti della Commissione.

Secondo la ricostruzione del significato della disposizione riguardante le armi ad aria compressa effettuata dalla Corte, il giudice non è affatto tenuto a richiedere alla Commissione consultiva l'accertamento "sulla idoneità offensiva del tipo di arma ad aria compressa" cui appartiene lo strumento oggetto del capo di imputazione, essendo la Commissione consultiva istituzionalmente caratterizzata da "poteri specifici" previsti dall'art.6 comma 5 L. n. 110 del 1975, in relazione al quale va letto ed applicato l'art.2 comma 3 della stessa legge (C. Cost., 10 giugno 1982, n. 108, in Cass. pen., 1982, p. 1905).

La Commissione, secondo quanto previsto dal citato art. 6, esprime esclusivamente pareri obbligatori diretti al Ministro dell'Interno, cui è attribuito il potere di disporre l'iscrizione del prototipo di nuova produzione o di nuova importazione nel catalogo generale delle armi comuni da sparo.

L'iscrizione nel catalogo nazionale che, a differenza del giudizio espresso dalla Commissione, "costituisce accertamento definitivo della qualità di arma comune da sparo posseduta dal prototipo" (art.7 comma 4 L. cit.), non è disposta dal Ministro dell'Interno qualora l'arma, per le sue caratteristiche tecniche, rientra nella categoria delle armi da guerra o tipo guerra (art.6 comma 5 L. cit.) ovvero qualora trattasi di arma ad aria compressa che non abbia attitudine a recare offesa alla persona (art. 2 comma 3 L. cit.) e per tal ragione riconducibile nella categoria delle armi giocattolo.

La esclusione, per le armi ad aria compressa, dell'attitudine a recare offesa alla persona, dunque, non è altro che la conseguenza del rifiuto della iscrizione dell'arma di nuova produzione o di nuova importazione nel catalogo generale delle armi comuni da sparo.

Una questione di rilievo, secondo **Carcano**, appare essere quella dell'efficacia dei pareri della Commissione consultiva e della iscrizione nel catalogo nazionale.

La giurisprudenza di legittimità si è espressa nel senso che il potere del giudice penale di formulare autonomamente il proprio giudizio sulla potenzialità offensiva dell'arma ha il suo limite nella insindacabilità dell'atto negativo, cioè sarebbe precluso ogni sindacato del giudice penale quando, in conformità al parere della Commissione consultiva, sia stata rifiutata la iscrizione di un'arma ad aria compressa nel catalogo generale delle armi comuni da sparo.

Ad analoga conclusione è successivamente pervenuta la Corte costituzionale con la sentenza n. 132 del 9 giugno 1986, là dove afferma, (quale argomento della manifesta infondatezza delle questioni di legittimità dell'art.2 comma 3 L. n. 100 del 1975 ancora una volta sollevata con riferimento agli artt.3 e 25Cost.), che “soltanto quando la Commissione centrale per il controllo delle armi si è esplicitamente espressa, nel senso di escludere, in concreto, l'offensività d'una determinata arma ad aria compressa, il parere della stessa Commissione, ritenuto costitutivo solo in senso negativo, vale ad escludere la fattispecie tipica penalmente rilevante, funzionando da elemento negativo della medesima” (in Cass. pen., 1987, p. 3 n. 1).

Secondo l'Autore non vi sono ragioni di dubbio che, sotto il profilo della penale rilevanza, la “spiccata potenzialità di offesa” per le armi da guerra e la “idoneità” offensiva del prototipo dell'arma o strumento dianzi indicati, siano entrambi elementi essenziali delle relative fattispecie criminose e come tali ricompresi nell'ambito del generale potere del giudice di accertarne la “effettiva” sussistenza al pari di tutti gli altri elementi costitutivi del reato.

L'Autore cita anche la giurisprudenza secondo cui il rifiuto dell'iscrizione nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, dovuto alla ritenuta classificabilità come “da guerra” di un'arma, è sempre sindacabile da parte del giudice penale, il quale potrà accertare in concreto la presenza o meno della “spiccata potenzialità offensiva”, in base ad apposito accertamento tecnico. Di recente la Cassazione, ricorda l'Autore, ha ritenuto che la mancata inclusione di un'arma nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo non è decisiva ai fini della configurabilità, in relazione a tale oggetto, di un reato concernente le armi. In presenza di un oggetto definibile come arma da sparo ma non catalogato, spetta al giudice stabilire, con riferimento alle indicazioni fornite dagli artt. 1 e 2 L. 110/75 ed in particolare con riguardo alla “spiccata potenzialità offensiva” che deve caratterizzare le armi da guerra, quale sia la natura dell'oggetto e la disciplina cui debba conseguentemente farsi riferimento.

Tale autonomia di giudizio non vi è, invece, qualora la Commissione consultiva abbia escluso, in relazione alle caratteristiche tecniche, che l'arma, al cui tipo appartiene lo strumento oggetto della fattispecie concreta, abbia idoneità offensiva e per tale motivo ne sia stata rifiutata l'iscrizione nel Catalogo nazionale.

In tal caso, il giudice sarà vincolato alle determinazioni della Commissione.

Anche **Edoardo Mori** (1999) ha trattato della catalogazione e della apposizione sull'arma del numero di catalogo. Il primo comma dell'art. 7 L. 110/1975, prevedeva (senza affatto rendersi conto della pratica impossibilità dell'operazione) la catalogazione di tutte le armi comuni da sparo (a canna liscia, a canna rigata, lanciarazzi, ad aria compressa, repliche ad avancarica, ecc.) già esistenti in Italia nonché di quelle di nuova produzione o importazione. Questa soluzione si imponeva sia in base alla lettera della legge (il comma due regolava ovviamente solo le armi di nuova produzione o importazione, ma non diceva affatto che non dovessero essere catalogate le altre!), sia per evitare situazioni assurde: non catalogando le armi di vecchia produzione già in Italia, si finiva per catalogare solo quelle per cui veniva richiesta l'importazione, con gravi conseguenze.

Mentre per le armi di nuova produzione è in genere l'importatore a sobbarcarsi i costi della catalogazione, per le armi di vecchia produzione si impediva di fatto al cittadino di importarle perché i costi per la catalogazione avrebbero superato di gran lunga il valore dell'arma. Ed ancora si sarebbero lasciate molte armi in un clima di incertezza giuridica, non potendosi stabilire se esse fossero o meno da guerra.

Ci si rese anche conto che la catalogazione di certe armi, come i fucili a canna liscia, era un'attività palesemente priva di senso logico, visto che tali armi non possono mai essere da guerra o tipo guerra e che esse sovente sono prodotte in modello unico da valenti artigiani. Perciò l'art. 17 del D.M. 16 agosto 1977, rinviava l'inizio delle operazioni di catalogazione per i fucili a canna liscia e le repliche di armi antiche ad avancarica in attesa dell'emanazione di apposite norme, stabilendo che per esse continuavano a restare in vigore le disposizioni transitorie dell'art. 37 della legge 110/1975. Solo nel 1980, con DM 21 aprile 1980, venivano emanate le necessarie disposizioni e successivamente quelle per l'aggiornamento. Non veniva però fissata alcuna data e quindi non scattava la fine del regime transitorio previsto nel citato art. 37. Subito dopo la L. 16 luglio 1982 n. 452 aboliva la catalogazione delle armi in questione. Quindi, in concreto, le armi ad anima liscia e le repliche di armi ad avancarica non sono mai state soggette all'obbligo di apporre il numero di catalogo e per esse non è mai scattato l'obbligo di apporre altri

segni distintivi diversi dal numero di matricola e dal marchio del Banco di Prova.

Attualmente, quindi, il primo comma del citato art 10 prevede la catalogazione solo per le *armi comuni da sparo, con esclusione dei fucili da caccia ad anima liscia e delle repliche di armi ad avancarica*. Va tenuto presente che si parla di armi da caccia impropriamente per il fatto che quando venne emanato il D.M. 16 agosto 1977 non esisteva ancora la categoria delle armi sportive e dei fucili a canna liscia sportivi e quindi ogni arma lunga veniva considerata idonea ad usi venatori. È però del tutto pacifico che l'esenzione opera anche per i fucili sportivi a canna liscia che, del resto, non è possibile distinguere da quelli da caccia in base a caratteristiche sostanziali. L'esenzione opera perciò per tutti i fucili a canna liscia.

Dalla pubblicazione del catalogo, formalmente fissata al 10 ottobre 1979, hanno iniziato a decorrere i termini per l'apposizione del numero di catalogo e degli altri segni distintivi alle armi (art. 37 L. 110/1975). Armi detenute legittimamente prima di tale data, anche a fine di farne commercio, sono prive pertanto del numero di catalogo (art. 37 L. 110/1975).

Le varie categorie delle armi, secondo la comune classificazione, sono così ripartite da **Mori** (2005):

- Armi bianche, distinte in armi bianche il cui porto è consentito, armi bianche il cui porto è vietato, armi bianche antiche e armi bianche moderne.
- Armi da sparo o ad aria compresse antiche ad avancarica o retrocarica, ad uno o più colpi, di modello anteriore al 1890, ma talvolta prodotte fino al 1930, e che sono antiche a tutti gli effetti.
- Armi antiche per volontà del legislatore (art. 10 L. 110) e cioè tutte le armi ad avancarica, ad uno o più colpi, prodotte fino al 1975.
- Repliche di armi antiche e cioè tutte le riproduzioni costruite dopo il 1975 di armi antiche ad avancarica a più colpi o a retrocarica ad uno o più colpi, di modello anteriore al 1890.
- Repliche di armi ad avancarica monocolpo, ora liberalizzate.
- Armi ad aria compressa moderne
- Armi ad aria compressa moderne liberalizzate.
- Armi da guerra secondo la legge sull'armamento
- Armi da guerra secondo la Cassazione oppure la Commissione per le armi

- Armi comuni lunghe da caccia
- Armi comuni lunghe non da caccia
- Armi comuni corte sportive
- Armi comuni corte non sportive.

Alcune osservazioni critiche alle operazioni della Commissione sono inoltre citate da **Mori** nella relazione del 2007.

L'Autore lamenta che si sia arrivati a sofisticherie distinguendo se un'arma è in acciaio normale o inossidabile, se vi è stecher o meno, se vi è o meno freno di bocca o rompifiamma, se vi è un centimetro in più o in meno di canna; cioè il trionfo della burocrazia applicata alle armi, senza alcuna giustificazione.

Si è arrivati persino alla astruseria di voler indicare le scritte che possono comparire sull'arma, a seconda dello Stato od arsenale in cui essa è stata prodotta, ignorando che esse sono del tutto irrilevanti ai fini della classificazione ed importazione. Per le armi di ordinanza non si può certo pretendere di attribuire un significato alla fabbrica produttrice spesso segreta! Vi sono così in Catalogo armi identiche, ma con numero di catalogo diverso perché prodotte da fabbricanti diversi. Anche sul concetto di "parti meccaniche" di un'arma si è insistito sul percorso erroneo (e purtroppo battuto dalla Cassazione) per cui rilevava ogni variazione delle parti in metallo o una variazione della meccanica. Nulla di più sbagliato. Secondo l'Autore, una filettatura, la presenza o meno di un attacco per cannocchiale o per altro accessorio non hanno nulla a che vedere con la meccanica di un'arma.

Altro esempio di sbandamento della Commissione è dato dal numero massimo di colpi che deve avere un fucile semiautomatico.

All'inizio parve del tutto ovvio e indiscutibile che un'arma nata come arma da caccia, poteva avere il caricatore previsto dal produttore; per le armi ex ordinanza, per cui si riconosceva essere venuto meno il requisito della destinabilità all'uso militare, era altrettanto ovvio che la capacità del caricatore originario diveniva del tutto irrilevante. Il problema si poteva al massimo porre per certi fucili di assalto automatici, prodotti in versione civile, e rispetto a cui era necessario differenziare il caricatore civile da quello militare. Ma è chiaro che il problema non era di numero di colpi, ma di evitare l'intercambiabilità fra i due caricatori.

Ebbene, la Commissione ha preteso per ogni arma di indicare il numero massimo dei colpi consentito: da 5 a 15 colpi.

L'autore conclude che la Commissione non ha alcun potere di stabilire come le armi devono essere prodotte ma deve esclusivamente stabilire se un modello di arma è comune o da guerra: Eppure la realtà attuale è che la Commissione si sta arrogando il compito di dettare regole su come le armi comuni da sparo devono essere costruite.

Cause di non punibilità

Carlo Nordio (2003), ricorda che nell'attuale codice penale, l'espressione "non punibile" è riferita a varie situazioni, soggettive e oggettive, diversamente disciplinate quanto ai loro presupposti e alle loro conseguenze. L'uso legittimo delle armi e quello inserito nell'ambito della legittima difesa, rientrano tra le ipotesi di "non punibilità" che dottrina e giurisprudenza tradizionalmente definiscono scriminanti, e che sono generalmente ricondotte tra le cause di esclusione dell'antigiuridicità. In altre parole, l'impiego dell'arma da parte del pubblico ufficiale (art. 53 C.P.) o di chi si trovi nella necessità di doversi difendere dal pericolo di un'offesa ingiusta (art. 52 C.P.) configura un fatto astrattamente riconducibile alla fattispecie tipica (fatto-reato), ma privo del carattere dell'illiceità a causa della presenza della circostanza (*rectius*: del fattore) scriminante. La conseguenza pratica di questa impostazione, apparentemente artificiosa, è in realtà considerevole. Sussistendo il fatto-reato, ma venendone meno l'antigiuridicità, la formula assolutoria non è quella, radicale, che il fatto non sussiste, ma quella, ben più limitativa, che il fatto non costituisce reato.

Claudio Chiola (2004), a sua volta ricorda il particolare trattamento riservato dagli artt. 296 - 298 Trattato C.E.E. alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico. Per questo particolare settore l'art. 296, comma 1, prevede che ogni Stato membro possa adottare qualsiasi misura che ritenga necessaria alla tutela degli interessi essenziali della propria sicurezza. È questa una norma che introduce una delle c.d. clausole di salvaguardia attraverso le quali viene autorizzata la deroga alla disciplina del Trattato in nome di esigenze di sicurezza e difesa nazionale e purché la deroga non alteri le condizioni di concorrenza nel mercato comune per quanto riguarda i prodotti che non siano destinati a fini specificamente militari. Quest'ultima disposizione che potrebbe apparire in contrasto con l'oggetto principale della deroga in quanto viene riferita alla produzione

e al commercio del materiale “bellico”, in realtà mira a disciplinare i c.d. prodotti a doppio uso, caratterizzati dalla possibilità di ottenere, indifferentemente, destinazione civile o militare.

Stefano Dragone, (2004), a sua volta ha esaminato le problematiche cui dà luogo il rischio del verificarsi di un evento non voluto più grave rispetto a quello perseguito dall’agente. Il problema, per quanta riguarda la condotta del pubblico ufficiale, è stato affrontato dalla sentenza della Suprema Corte, citata in un precedente intervento, secondo la quale “il rischio del verificarsi di un evento non voluto più grave rispetto a quello perseguito dall’agente non può essere posto a carico del pubblico ufficiale perché l’errore sconta una componente di rischio proprio dell’uso delle armi”. Nel caso concreto *si trattava di un Brigadiere dei CC che aveva sparato contro gli occupanti di una vettura che non avevano ottemperato all’ordine di ALT; si erano dati alla fuga puntando prima contro la macchina dei militari; quindi, inseguiti, avevano creato una situazione di pericolo per i cittadini “rasentando” delle persone in attesa dei mezzi pubblici. L’imputato (il p.u.) aveva sparato in direzione delle ruote, attingendo però uno degli occupanti che era deceduto. Il Giudice di primo grado e la Corte d’Appello avevano affermato la responsabilità per l’omicidio colposo; la condanna è stata invece annullata senza rinvio dalla Cassazione che ha ritenuto, come si è detto, che l’uso delle armi fosse stato legittimo.*

La decisione, ha osservato il Relatore, non è rimasta isolata quanto al giudizio quasi “permissivo” dell’uso delle armi da parte delle FFOO, anche quando si fosse determinato un evento di danno più grave di quello voluto. (L’Autore rinvia all’affermazione contenuta in altra decisione “*l’art. 2 comma 2 lett. B) della Convenzione europea dei diritti dell’uomo consente l’uso delle armi nell’ipotesi di fuga dell’autore di un reato al fine di eseguire un arresto legale. Sicché deve essere ritenuto lecito e non antiggiuridico il comportamento di un carabiniere che, per bloccare la fuga spericolata di alcuni rapinatori e recuperare la refurtiva, abbia esploso dei colpi con la pistola di ordinanza, uccidendo un rapinatore in fuga*”).

Il Relatore ha però ricordato che in dottrina è stato osservato che il secondo paragrafo dell’art. 2 indica delle circostanze in presenza delle quali la morte non può ritenersi cagionata in violazione del principio stabilito nel primo paragrafo; epperò, tali circostanze costituiscono esimenti della responsabilità inter-

nazionale dello Stato e non, come sembrerebbe ritenere la Corte di Cassazione, causa di giustificazione del reato.

Venendo infine al problema del rischio di un evento più grave nel caso di legittima difesa da parte del privato, l'Autore osserva che il principio di diritto enunciato dalla giurisprudenza (una volta che l'uso dell'arma è consentito al P.U., l'errore di questi sconta il rischio; e cioè, il rischio è "socialmente" tollerato) non può essere trasferito al privato. Il P.U. "deve" usare le armi di cui è dotato, e lo si presume professionalmente capace e preparato, ma la regola non vale per il privato. L'errore nell'uso del mezzo letale da parte del privato è sempre a suo carico a titolo di colpa.

Circolari

Carlo Mezzanotte (1993) propone alcune riflessioni a proposito delle circolari interpretative del Ministero degli Interni in relazione alle esigenze di ordine pubblico a tutela dei diritti dei cittadini.

Lo Stato di diritto richiederebbe che tutte le volte in cui un atto dell'amministrazione assume sostanzialmente una valenza normativa siano rispettate determinate regole: quelle del controllo e della pubblicità. Il legislatore nel 1988, proprio avendo riguardo alla caotica produzione normativa della Pubblica Amministrazione fatta di poca trasparenza, ha avviato una grande riforma, che non ha peraltro introdotto principi nuovi. Non ha fatto altro che raccogliere in un testo, appunto la Legge 400, quanto di collaudato c'era stato nella grande tradizione dello stato di diritto in materia di attività normativa della Pubblica Amministrazione.

L'art. 17 della Legge 400/88 è quello che riguarda in particolare e stabilisce i modi attraverso i quali la Pubblica Amministrazione produce norme subordinate alla legge e individua sostanzialmente due tipi di fonti normative dell'esecutivo: i regolamenti del Governo e i regolamenti dei singoli Ministri. I primi sono affidati appunto all'esecutivo con una clausola generale mentre i singoli Ministri hanno potere normativo solo allorché le singole leggi di volta in volta glielo attribuiscono espressamente. Anche qui la Legge 400, nell'ipotesi in cui le singole leggi individualmente attribuiscono ai Ministri tale potere, adotta particolari cautele in modo che sia un potere che si mantenga nei binari dello Stato di diritto.

L'Autore si chiede cosa sia avvenuto dopo la legge 400/88 e os-

serva come vi fosse una grande aspettativa e s'immaginasse che fosse fatta piazza pulita di tutto il passato.

Ciò significava che non ci sarebbe più stato per l'avvenire un provvedere attraverso atti a contenuto sostanzialmente normativo senza che fossero rispettate le regole e i canali della legalità.

La Pubblica Amministrazione si sarebbe attenuta appunto, nel provvedere nei singoli casi, ad una sorta di autolimitazione della propria discrezionalità in omaggio al principio di uguaglianza. Quando vi è un potere discrezionale esso deve essere usato in maniera tale da evitare situazioni concrete di disparità di trattamento.

L'identificazione dei limiti del potere è sempre un grande tema di libertà, qualunque sia la materia di cui si tratta.

Senonché, osserva l'Autore, dopo la Legge 400, la realtà è andata molto diversamente, soprattutto con riguardo al Ministero degli Interni.

All'indomani dell'entrata in vigore della Legge 400 sembra che la parola d'ordine generale sia stata quella: "fuori dalle strettoie della Legge n. 400" perché è una legge che sottopone l'attività della Pubblica Amministrazione a controlli preventivi e successivi di legittimità e impone un obbligo di pubblicità e trasparenza.

L'Autore cita a tal proposito alcuni casi in cui l'intervento della Pubblica Amministrazione, attuato mediante circolari, si presenta come sostanzialmente elusivo dei principi sanciti dalla legge 400/88.

L'Autore evidenzia in sostanza che l'esercizio del potere discrezionale tramite circolari ha creato, soprattutto in materia di armi e munizioni, incertezze e disparità di situazioni e di trattamento.

L'Autore conclude affermando che questo è un modo di procedere che si riteneva non avesse più diritto di cittadinanza dopo l'entrata in vigore della legge n. 400/98 (e non soltanto in relazione all'attività dell'Amministrazione degli Interni, ma più in generale alla attività della Pubblica Amministrazione) e che è risultato invece essere un modo di procedere duro a morire nel nostro Paese.

Claudio Chiola (1998) riprende l'argomento delle Circolari del Ministero dell'Interno sollecitato dalla domanda di certezza che

con insistenza viene posta dai cittadini che praticano uno sport che prevede l'impiego delle armi.

Costoro, infatti, molto spesso vedono limitata la loro attività sportiva da nuovi "ordini" delle questure che attuano i loro interventi repressivi invocando l'esistenza di "circolari" del Ministero dell'Interno, peraltro avvolte da nebbie così spesse da renderle addirittura introvabili.

Quando si cade nel regno della sicurezza pubblica sembrano venir meno tutti i principi con i quali siamo abituati a convivere.

Preoccupato da questo trend così poco democratico, l'Autore ha voluto dare uno sguardo al di là della trincea, nel regno del Ministero dell'Interno e quindi alla legge 121/81 sulla riforma dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza. E qui, con sorpresa, constata che l'art. 1 espressamente attribuisce al Ministero dell'Interno un potere provvedimentale a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. L'apparato servente del Ministero dell'Interno, e cioè l'Amministrazione della pubblica sicurezza, viene definita dall'art. 3 "civile" in contrapposto a "militare" e dotata di un ordinamento speciale.

Ribatte l'Autore che il richiamo alla nozione di ordinamento "speciale" non è sufficiente a giustificare l'eventuale menomazione degli ordinari "diritti" dei cittadini che entrano in contatto con l'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Potere di indirizzo e potere di dettare ordini è pur sempre un potere che sfocia in attività di natura provvedimentale e non normativa. Conseguentemente, il potere provvedimentale a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica subisce il regime giuridico dell'atto amministrativo.

Sulla base di tali premesse, il primo interrogativo che ci si può porre è quello della portata del principio di legalità sull'attività dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Il principio di legalità comporta anche che la dimensione del potere sia disegnata e garantita dal legislatore. Ma anche in presenza di poteri-fini amplissimi, non viene meno per la P.A. l'obbligo di rispettare le prescrizioni dettate dalla fonte superiore e quindi non soltanto i valori proclamati dalla Costituzione, ma anche la gerarchia tra gli stessi che possa ritenersi imposta dalla stessa Carta costituzionale. In questa prospettiva, il riferimento a valori quali l'ordine pubblico e la sicurezza, fini istituzionali dell'attività del Ministero dell'Interno, ritenuti dalla stessa Corte

costituzionale presenti in Costituzione, se sono sufficienti a legittimare dei “limiti” all’esercizio delle libertà non possono mai giustificare la scomparsa dei contrapposti valori di libertà.

La dimensione provvedimentale del potere attribuito all’Autorità di P.S. comporta quali ulteriori corollari l’impossibilità di attribuire alle circolari del Ministero dell’Interno il compito di integrare il disposto normativo. Tale compito resta infatti affidato unicamente alle fonti “normative”, e cioè a quelle legislative oppure regolamentari.

L’indeterminatezza legislativa circa la definizione del limite dell’ordine e della sicurezza pubblica, non può essere colmata con le circolari del Ministero dell’Interno alle questure, nemmeno se queste circolari racchiudono “ordini” diretti alle autorità di P.S. gerarchicamente subordinate, oppure “interpretazioni” del dettato legislativo.

Alla luce di quanto si è detto, e della preminenza del momento liberatorio su quello repressivo, va valutata la legittimità di taluni comportamenti negativi dell’Autorità di P.S. ove non riescano a vantare un sicuro collegamento con l’esigenza di tutela dell’ordine pubblico.

A tale proposito l’Autore cita alcuni esempi concreti in materia di armi, a dimostrazione della discutibile legalità di taluni interventi della P.A.

Lo stesso **Claudio Chiola** nel 2002 ritorna sull’argomento delle circolari ministeriali con riferimento specifico al tema della segretezza e pubblicità delle circolari medesime. Tale intervento risulta sintetizzato sotto la voce “Esportazione di armi – sub A: circolari” e pertanto è opportuno farvi rinvio.

Il tema delle circolari viene nuovamente dibattuto da **Claudio Chiola** nel 2006 a proposito di “Fonti primarie e fonti secondarie nel progetto di riforma del T.U.L.P.S.”.

Il disegno di legge n. 3650, nella relazione che lo accompagna, è dichiaratamente diretto ad istituire un pacchetto di misure preventive per rafforzare la tutela della sicurezza pubblica, messa in pericolo da atti criminosi dettati dalla follia, la cui commissione si sostiene sia agevolata dalla diffusione delle armi di cui è possibile entrare in possesso mantenendolo con relativa facilità.

Di qui la necessità di rivedere i criteri clinici di accertamento delle capacità psicofisiche dei detentori delle armi e della inalte-

rata permanenza delle medesime, che la relazione espressamente affida alla normazione secondaria la quale dovrà muoversi in coerenza con i principi dettati dallo stesso disegno di legge. In tema di normazione secondaria, va ricordato che, in assenza di “elenchi” delle fonti rinvenibili nel nostro ordinamento, mentre le fonti primarie hanno bisogno di una individuazione a livello costituzionale, quelle secondarie, in ossequio al principio gerarchico, debbono essere previste da un atto normativo primario. Conseguentemente, mentre l’elenco delle fonti primarie è sostanzialmente immutabile, a livello secondario invece, la capacità della legge ordinaria di creare nuove fonti rende “aperto” il relativo elenco.

Alla luce di tale premessa, sembrerebbe legittima l’attribuzione ad un qualsiasi organo della potestà normativa secondaria, purché effettuata con legge. In questa prospettiva, l’art. 3 comma 2, del disegno di legge in esame, nell’indicare le fonti che dovranno disciplinare la licenza di porto d’armi, include, accanto alle disposizioni di legge e di regolamento, anche le condizioni e prescrizioni imposte “dall’autorità che rilascia la licenza nel pubblico interesse”.

L’Autore si chiede se si possa riconoscere a tale previsione la capacità istitutiva di una nuova fonte regolatrice secondaria.

Il riconoscimento del carattere di fonte ad un atto di un organo periferico del Ministero dell’Interno contrasta però con il puntuale disposto dall’art. 17 comma 3 della L. 400/88 che prevede i regolamenti ministeriali “nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro” subordinandone l’istituzione all’espressa previsione da parte della legge e condizionandone l’esercizio, al pari dei regolamenti governativi, al parere del Consiglio di Stato ed al visto e registrazione della Corte dei Conti.

Le “circolari” ministeriali, infatti, non hanno natura normativa, né costituiscono fonte del diritto, essendo atti interni destinati ad indirizzare e disciplinare in modo uniforme l’attività degli organi della P.A..

L’esclusione del carattere normativo delle circolari ministeriali vale, peraltro, a salvarne la sopravvivenza. Diversamente, infatti, il contrasto con l’art. 17 della L. 400/88 e con le garanzie ivi imposte, ne determinerebbe la sicura illegittimità.

D’altro canto, pur abbandonando la dimensione normativa delle prescrizioni dettate dall’Autorità che rilascia la licenza di porto

d'armi, si aprono, comunque, consistenti interrogativi sul piano del rispetto del principio di legalità anche prescindendo dal livello di tutela che va riconosciuto al privato che richiede la licenza.

La nuova formulazione dell'art. 42 comma 1, del T.U.L.P.S., oggetto di analisi, non offre una risposta tranquillante sotto questo profilo, giacché sembra subordinare il porto d'armi alla licenza dell'autorità di pubblica sicurezza, nonché ai limiti, alle condizioni ed alle prescrizioni previste da disposizioni di legge o di regolamento ovvero imposte dall'autorità che rilascia la licenza nel pubblico interesse.

È, così, incomprensibile che il porto d'armi, oltre ad essere subordinato al rilascio di una licenza, venga ulteriormente condizionato al rispetto dei limiti, condizioni e prescrizioni che non influiscono sulla licenza stessa ma vengono autonomamente imposti dall'Autorità.

I suddetti limiti, condizioni e prescrizioni ulteriori, vengono infatti rimessi, in alternativa, non soltanto alla legge o al regolamento, ma anche alle determinazioni dell'Autorità che rilascia la licenza.

Ma tale previsione non soddisfa il principio di legalità che grava su tutti gli atti della P.A.. Non è infatti sufficiente che la legge preveda, genericamente, un intervento della P.A., del tutto indeterminato, sia quanto all'oggetto che alle finalità da perseguire. Il "deficit" democratico da cui risulta affetta la instauranda disciplina in tema di porto d'armi, si accentua se si analizzano i "requisiti" oggettivi per il rifiuto della licenza di porto d'armi" previsti dall'art. 3 T.U.L.P.S..

Il silenzio sull'onere della prova a carico dell'interessato in tema di buona condotta costituisce mera ottemperanza al dispositivo della sentenza di accoglimento n. 440/93 della Corte costituzionale che lo ha espunto dall'originaria formulazione dell'art. 43, secondo comma del T.U.L.P.S. del 1931.

Inoltre, la previsione del limite della buona condotta, in alcun modo determinato da parte del disegno di legge, costituisce perseveranza "diabolica" nell'errore stigmatizzato dalla Corte costituzionale, non soltanto con la sentenza 440/93, ma, anche più incisivamente, con la sentenza n. 311/96. In questa, infatti, s'impone al legislatore di specificare il contenuto del requisito della buona condotta, da riferire alle specifiche funzioni il cui svolgimento viene sottoposto a provvedimenti permissivi del-

la P.A.. Buona condotta, deve risolversi, secondo la Corte, nei requisiti attitudinali e di affidabilità per il corretto svolgimento dell'attività i quali, sebbene desunti da condotte dell'interessato, anche diverse da quelle aventi rilievo penale, debbono essere significative in rapporto al tipo di funzione o di attività da svolgere, nonché oggetto d'imparziale accertamento e di ragionevole valutazione da parte dell'Amministrazione, salvo il sindacato in sede giurisdizionale.

Discorso diverso va invece fatto per i requisiti di idoneità psicofisica e della capacità tecnica al maneggio delle armi. L'art. 43 bis rinvia ad un decreto del Ministro della Salute, di concerto con i Ministri dell'Interno e della Giustizia per la determinazione delle certificazioni sanitarie occorrenti per l'accertamento dell'idoneità psicofisica al porto e alla detenzione delle armi.

Ad una pluralità di organi politici viene quindi rimessa l'individuazione delle certificazioni sanitarie occorrenti e degli organi pubblici abilitati al relativo rilascio. Soltanto in apparenza ci muoviamo quindi nell'ambito delle norme tecniche-mediche.

La scelta delle certificazioni mediche e degli organi abilitati al rilascio incidono, infatti, discrezionalmente sul rilascio delle licenze. Il silenzio sulla certificazione relativa alla capacità tecnica al maneggio delle armi rientra, invece, nella cattiva redazione della legge: nel disegno in esame poteva infatti farsi espresso rinvio all'art. 8 della L. 18.04.1975 n. 10, nel quale si disciplina appunto l'accertamento della capacità tecnica.

Imporre allo stesso beneficiario della licenza la prova periodica del possesso dello stesso requisito richiesto per ottenerne il rilascio, comporta la negazione o della durata sessennale o biennale della licenza stessa.

Con la concessione della licenza si conferisce una titolarità di un diritto le cui limitazioni successive, quali la produzione di nuove periodiche certificazioni, possono essere determinate soltanto con legge e non con delibere ministeriali.

Ma la conferma periodica dell'idoneità psicofisica acquista contorni addirittura "perversi" se riferita alla mera detenzione delle armi, giacché anche quest'ultima è subordinata al rispetto di tale condizione, nonostante l'autorizzazione alla detenzione sia riconosciuta "senza limiti temporali" (art. 37 bis, comma 2).

In conclusione, l'Autore ritiene realistico sospettare che l'obiettivo reale perseguito dal disegno di legge in esame sia quello di dissuadere dall'acquisto e dalla detenzione delle armi per prevenire

pericoli alla sicurezza e all'ordine pubblico, attraverso l'attribuzione di amplissimi ed eccessivi poteri interdittivi alla P.A..

Vedi anche voce: Esportazione di armi.

Classificazione

Domenico Carcano nel primo intervento del 1999 tratta il tema relativo alla classificazione delle armi anche in prospettiva europea.

Dopo alcune premesse introduttive, l'Autore illustra la classificazione delle armi nel nostro ordinamento.

Come è noto, "sono" armi comuni da sparo quelle elencate nel primo comma dell'art. 2 Legge n. 110 del 1975 e quelle che hanno i requisiti balistici e siano "effettivamente" destinate agli usi indicati dal secondo comma dello stesso art. 2.

La qualità di arma comune da sparo discende, comunque, dall'iscrizione del prototipo nel catalogo nazionale di cui all'art. 6 legge n. 110 del 1975 – che come prescrive il successivo art. 7 comma 4 – "costituisce accertamento definitivo della qualità di arma comune da sparo posseduta dal prototipo".

Armi comuni da sparo sono anche quelle da caccia e per uso sportivo, il cui specifico impiego le rende soggette ad una disciplina di settore in parte diversa da quella generale.

Le armi da caccia sono definite dall'art. 13 legge 11 febbraio 1992 n. 17 (norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) nel quale sono indicati i requisiti tecnici dai quali debbono essere caratterizzati i mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria.

Le armi per uso sportivo sono definite dall'art. 2 comma 2 legge 25 marzo 1986, n. 85 che le distingue dalle altre armi comuni da sparo "soltanto" per la loro particolare destinazione.

L'Autore si sofferma poi sulle questioni relative al Catalogo nazionale delle armi, alla classificazione operata dalla Commissione consultiva centrale ed all'efficacia dei pareri espressi dalla Commissione.

Su tali punti è opportuno consultare gli interventi dello stesso **Domenico Carcano** (2000) e di **Edoardo Mori** (2005 – 2007) sotto la voce "Catalogo nazionale delle armi" cui si rinvia.

L'Autore affronta poi i dibattuti problemi giurisprudenziali circa la classificazione delle armi ad aria compressa e degli strumenti lanciarazzi.

La specificità del tema impone un rinvio al testo integrale dell'intervento.

Particolarmente interessante è la parte relativa alla classificazione delle armi secondo le direttive comunitarie. Come è noto la legislazione italiana è una delle più severe e rigorose rispetto a quelle degli Stati membri, sia quanto alla individuazione delle ipotesi criminose, sia quanto alla catalogazione delle armi.

La Direttiva comunitaria contiene una precisa indicazione su cosa si intende per "armi e armi da fuoco" ed una altrettanto specifica individuazione descrittiva degli oggetti da definire tali. Ai sensi dell'allegato I della Direttiva, si intendono per armi le "armi da fuoco" comprese in una delle quattro categorie indicate nel punto 2 dello stesso allegato.

Sono altresì classificate come armi le "armi non da fuoco" secondo la definizione data dalle legislazioni nazionali.

Vi è, dunque, nella Direttiva una importante distinzione tra armi da fuoco e non da fuoco e per quanto riguarda le prime vi è una loro precisa classificazione in quattro distinte categorie: categoria A armi da fuoco proibite; categoria B armi da fuoco soggette ad autorizzazione; categoria C armi da fuoco soggette a dichiarazione; categoria D altre armi da fuoco.

La categoria sub A comprende nel suo ambito armi che la legislazione italiana definisce da guerra o tipo guerra.

Le armi da fuoco della categoria sub B possono essere acquistate e detenute a condizione che lo Stato membro conceda specifica autorizzazione al proprio residente. Una specifica garanzia imposta dalla Direttiva è quella che la persona alla quale l'autorizzazione è rilasciata non deve costituire un pericolo per se stessa, per l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza. Al riguardo va osservato che non sono precisati i parametri sulla base dei quali effettuare la valutazione.

Le armi di cui alla categoria sub C possono essere detenute su semplice dichiarazione all'autorità statale. Nessun obbligo di autorizzazione o denuncia, invece, è previsto per la detenzione di un'arma compresa nella categoria sub D.

Il legislatore italiano nel dare attuazione alla Direttiva del Consiglio delle comunità europee si è avvalso della deroga di cui all'art. 3 della Direttiva medesima ed ha espressamente previsto, con il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 527, che le disposizioni concernenti la carta europea di arma da fuoco e il transito comunitario di armi si applicano alle armi da fuoco

delle categorie B, C e D dell'allegato I della Direttiva "la cui detenzione e porto è consentita nel territorio dello Stato".

Ne discende che le "armi da fuoco" specificatamente elencate nelle quattro distinte categorie previste dall'allegato I possono essere assoggettate nel territorio nazionale alla normativa comunitaria di "libera circolazione" solo qualora siano considerate "armi comuni da sparo" anche dalla legislazione interna.

L'Autore tratta infine il problema della armonizzazione delle normative nazionali nel quadro del Trattato di Schengen.

L'armonizzazione è realizzata attraverso gli strumenti delle Convenzioni e delle Direttive.

In materia di armi, lo stesso Autore sostiene che l'esigenza di perseguire l'armonizzazione delle legislazioni è addirittura necessaria, per evitare che nello stesso ambito medesime condotte siano considerate in maniera differente, con gravi conseguenze per il cittadino europeo e per gli stessi Stati, in considerazione del pericolo che rappresenta, ad esempio, il traffico di armi in una Europa senza frontiere.

Il trattato di Schengen, all'art. 19, enuncia l'esigenza di armonizzare le normative nazionali, tuttavia è con la direttiva CEE 477 del 1991 che l'obiettivo dell'avvicinamento delle legislazioni viene posto in massima evidenza.

Tracciando una prospettiva finale l'Autore reputa utile porsi la domanda se una raggiunta sistematicità della materia possa essere messa in discussione attraverso diversi e nuovi interventi normativi ovvero sia sufficiente che la giurisprudenza, oltre che le prassi amministrative, attraverso una maggiore consapevolezza degli strumenti normativi, diano una definitiva stabilità al sistema.

Sembra che quest'ultima debba essere la via maestra da seguire per evitare che nuovi interventi normativi possano ancor più produrre incertezze e disorientare i destinatari della disciplina.

Vedi voci: Catalogo, Armi in genere.

Vedi voce: Esportazione di armi.

L'argomento è trattato da **Fernando Susini**: LE COLLEZIONI DI ARMI da **Innocenzo Gorlani**: LICENZA DI TIRO A VOLO E LICENZA DI COLLEZIONE, da **Edoardo Mori**: PROBLEMI INSOLUTI DELLA LEGISLAZIONE SULLE ARMI, da **Tiberio Moro**: DEI DIRITTI E DELLE PENE e da **Biagio Mazzeo**: IL COLLEZIONISMO DI ARMI COMUNI DA SPARO.

Susini (1998) inizia con un excursus sull'evoluzione della disciplina delle collezioni, dando all'argomento il sottotitolo "UMILIANTI E OFFESI". Correva l'anno 1931 quando vedeva la luce il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), pubblicato con R.D. n.773, 18 giugno 1931. Successivamente nel 1940, e l'Italia era ancora in guerra, il 6 maggio veniva pubblicato il R.D. n.635, Regolamento per l'Esecuzione del T.U.L.P.S., che all'art.28 recitava "sono proibite la raccolta e la detenzione, senza licenza del Ministero per l'Interno, di armi da guerra, ecc.". All'art.31 disponeva "La licenza è necessaria anche per le collezioni delle armi artistiche, rare od antiche"; diceva inoltre: "La licenza per le collezioni di armi artistiche, rare o antiche è permanente. Debbono tuttavia essere denunciati al Questore i cambiamenti sostanziali della collezione o del luogo di deposito". Il concetto veniva ulteriormente ribadito all'art.38: "sono esenti dall'obbligo della denuncia: (omissis), b) i possessori di raccolte autorizzate di armi artistiche, rare o antiche".

Nel 1940, poi, in piena guerra, nessuno si sogna di abolire le collezioni di armi da guerra; solo nel Regol. Esec. T.U.L.P.S., all'art. 37 si dispone che "La domanda per l'autorizzazione a raccogliere o detenere materiali da guerra deve contenere, oltre alle generalità e alla firma del richiedente, le indicazioni relative alle specie e alla quantità delle armi o dei materiali e ai locali dove sono detenuti. Queste indicazioni sono riportate sulla licenza". Considerato che l'Italia era in guerra, porre queste modeste restrizioni rispetto alla collezione di armi antiche non sembra essere misura di crudeltà eccessiva.

Per quanto precede, si evince chiaramente che lo scopo delle licenze di collezione non era quello di opprimere, ma di concedere delle facilitazioni, a persone debitamente valutate, per l'esercizio di un'attività a vantaggio del patrimonio storico, artistico e culturale della collettività, in quanto se la cosa fosse demandata esclusivamente allo Stato ben poco sarebbe stato salvato della materia armi.

Ora, invece, non siamo in guerra, non siamo più sotto la ditta-

tura e, nel corso dei lavori sulla legge attuale alle Commissioni Parlamentari, persone assolutamente ignoranti della materia e accecate da passioni politiche o da pregiudizi personali, mettevano mano ad una serie di modifiche e, non essendo capaci di rilevare contrasti e conseguenze di esse su altre parti della stessa legge, la partorivano con una serie di norme che hanno creato problemi tuttora irrisolti. Ad esempio, si è vietato ai collezionisti di detenerne le munizioni: è nato quindi il problema dell'uso delle armi in collezione, che non è vietato da alcuna legge, impedendo così al detentore di andare al poligono di tiro e divertirsi a sparare o partecipare a gare con una qualsiasi delle armi della sua collezione, utilizzando munizionamento regolarmente acquistato presso il poligono. Se non fosse per le sue conseguenze penali, l'estensione del suddetto divieto alle armi antiche raggiungerebbe i vertici della comicità. Evidentemente non si è capito che collezionare armi, da parte del vero collezionista, consiste anche nel corredarle di tutti i loro accessori, ovvero fondine, giberne e, in particolare per le armi antiche, di esemplari ormai rarissimi del loro munizionamento. Collezionare è anche studio, e lo studio di un'arma non consiste in piaceri solitari nell'atto di contemplarla, ma nel provarla a fuoco per verificarne le caratteristiche balistiche. Anche qui, poi, vale il discorso della partecipazione a gare di tiro per armi antiche. Si dice che al peggio non c'è limite, e per dimostrarlo sono intervenute Circolari ministeriali che hanno peggiorato ulteriormente la situazione dei collezionisti.

In particolare: a seguito di una nuova Legge sulla Caccia, le carabine cal. 22 L.R. e quelle ad aria compressa sono state vincolate dal Ministero alla disciplina relativa alle armi corte (pistole), ovvero si sono punite proprio le armi meno potenti.

Appare poi un abuso odioso pretendere (senza che nessuna legge lo preveda), che il collezionista che voglia comprare (o vendere) un'arma debba prima chiedere l'autorizzazione all'acquisto alla Questura, anche se è in possesso di Licenza di Porto di pistola o fucile.

Susini riprende poi il discorso (2002) ma le nuove speranze enunciate dal lui nel titolo, a seguito di alcuni interventi illuminati da parte di nuovi funzionari della Divisione Armi ed Esplosivi del Ministero, sono poi state puntualmente deluse. Nella relazione aleggia la seguente considerazione: perché mai bisognerebbe fare tutti questi favori (quelli proposti nella relazione)

ai collezionisti di armi? Ebbene, il collezionismo di beni storici e artistici deve comunque essere tutelato ed incentivato. Pensiamo a cosa sarebbe successo in Italia in passato, quando la legge obbligava a distruggere tutte le armi sequestrate o ritrovate, se non ci fossero state persone le quali, anziché spendere i loro soldi al casinò o in droga, avessero dedicato tempo e parte del loro patrimonio alle armi, riducendosi anche a vivere tra porte blindate e impianti di allarme! Per non parlare dei rischi corsi per salvare preziosi esemplari in attesa di una sanatoria o di una catalogazione. Rischiano di meno, costoro avrebbero potuto arricchire trafficando in droga.

Pensando alle distruzioni effettuate per legge presso gli Arsenali Militari, vien quasi da considerare dei benemeriti della cultura quei consegnatari infedeli che, anche se per uno scopo meno nobile, si sono venduti delle armi anziché rottamarle: pensiamo alle vere preziosità che così si sono salvate dalla trancia! In tema di collezioni si potrebbe forse cogliere un'altra occasione, quella cioè di pensare anche alle esigenze dei Periti Balistici, che eviterebbero certe figuracce se potessero "collezionare" esemplari di munizionamento efficiente e comunque un campionario di armi, senza dover contare solo sull' "occhio di riguardo" di cui sperano di godere in qualità di Consulenti Tecnici per poter andare tranquillamente al Poligono ad effettuare prove. Si ricorda che anche il Consulente di parte non è (o non dovrebbe essere) per forza un complice dei criminali, ma aiuta la giustizia collaborando onestamente con il Perito di Ufficio, che, parimenti, non è per forza il sostenitore delle tesi del Magistrato inquirente, ma deve perseguire esclusivamente la ricerca della verità.

Susini riprende poi (2005) le considerazioni già fatte sulla legge n. 110/75 della quale, dopo trent'anni, è possibile fare un bilancio complessivo e più sereno.

Purtroppo nella legge in oggetto, allo scopo di evitare che terroristi potessero armarsi per i loro scopi, qualcuno propose di vietare la detenzione di munizioni a chiunque detenesse armi in collezione. Questo ha fatto sì che, per consentire ai tiratori sportivi di poter partecipare alle gare, si sia dovuta inventare (con la cosiddetta Legge Lo Bello), una nuova categoria di armi, cioè quella delle armi sportive. Ovviamente sarebbe stato molto più semplice, anche volendo mantenere lo stupido divieto di detenere il munizionamento, togliere quello che impedisce di portare le armi al poligono acquistando le munizioni sul luogo.

Forse l'innovazione più contestata contenuta nella legge in esame è stata l'istituzione della COMMISSIONE CONSULTIVA CENTRALE PER IL CONTROLLO DELLE ARMI, con il compito di classificare o catalogare le armi in comuni, da guerra, tipo guerra e, successivamente, sportive. Di per sé l'idea era discutibile: che senso ha catalogare tutto ciò che è consentito anziché definire ciò che è vietato? Alla prova dei fatti e col senno di trent'anni di applicazione bisogna ammettere che il risultato è stato ampiamente positivo, consentendo agli appassionati ed agli utenti di accedere ad una quantità di tipi di armi impensabile un tempo e, quel che più importa, con un margine abbastanza ragionevole di certezza del diritto.

In pratica, secondo Susini, grazie alla Commissione siamo diventati uno dei Paesi più liberali, in fatto di armi, che esistano al mondo. A suo parere, quindi, il sistema Catalogo va modificato per renderlo più agile ma non bisogna buttare via qualcosa che ha comunque dato dei risultati positivi.

Questo però non significa che vada tutto bene. Il danno maggiore è stato fatto dalle famose "circolari", con le quali sconosciuti funzionari hanno spesso imposto le più cervellottiche vessazioni a cittadini onesti, almeno fino a prova contraria, distorcendo quanto previsto dalla legge.

Sempre sull'argomento collezioni **Susini** (2006) rileva come ogni volta che qualcuno ammazza un innocente od un delinquente, con un'arma detenuta abusivamente o legalmente, da parte del Ministero sembra esserci una certa tendenza a intervenire con nuovi provvedimenti contro i cittadini onesti, forse anche perché è il modo più semplice per accontentare l'opinione pubblica (il famoso "facite ammoina") e così aumentano, o se ne minaccia l'aumento, le restrizioni inutili nei confronti dei collezionisti di armi.

Si è sentito spesso affermare che "il vero collezionista le armi non le compra per usarle"! L'impressione è che qui si faccia confusione con i collezionisti di francobolli, gli unici che non spediscono cartoline coi francobolli della propria collezione, quando è sotto gli occhi di tutti che i collezionisti ogni tanto amano usare i loro pezzi d'epoca, che siano automobili, pipe, orologi, motociclette.

Gorlani (1996) aveva esaminato approfonditamente il problema della vigenza della licenza di porto di fucile per tiro a volo, a seguito dell'iniziativa del Ministero dell'Interno che ne aveva

ridotto il periodo di validità da sei ad un solo anno. Il problema è ormai superato positivamente da qualche anno, ma le considerazioni giuridiche sono di tale rilievo da mantenere tuttora piena attualità. (Vedasi la voce “LICENZE”).

Tratta poi della “Collezione” che, afferma, è locuzione giuridicamente ambivalente. Essa riguarda tanto la “collezione di armi artistiche, rare o antiche”, quanto la collezione di armi comuni da sparo. Come contestare la comunanza – anche se non l’identità – degli interessi che muovono i collezionisti in entrambe le situazioni? Si è parlato prima di interessi “*latu sensu*” culturali perché tanto per entrambi vale lo stimolo culturale della ricerca e della raccolta “mirata” di armi per scopi documentari.

Comuni in entrambe le situazioni, anche a prescindere dal valore patrimoniale spesso anche molto elevato, sono la permanenza e la continuità della collezione, il cui possesso soddisfa di per sé – a prescindere dall’uso – il suo titolare.

La collezione evoca una esigenza di durata che é ben lontana dalla precarietà di una licenza annuale: basti pensare al costo delle armi e degli apprestamenti che il detentore deve realizzare per ragioni di custodia e di sicurezza e l’idea di un titolo di polizia di breve durata si confuta da sé.

Mori (2001) – (vedasi anche l’argomento ARMI BIANCHE E COLTELLI) – trattando dei problemi insoluti della legislazione sulle armi, rileva che i principali problemi emersi nel corso di questi anni sono i seguenti:

- Eccessive incertezze nell’interpretazione di molte norme, per il fatto che una materia eminentemente tecnica è stata elaborata prevalentemente da giuristi, in difficoltà nel cogliere le esigenze e le caratteristiche del settore.
- Un certo invecchiamento delle norme che non tengono conto dell’evoluzione della società, delle nuove forme di criminalità, delle nuove tecnologie, di nuove forme di sport.
- Una eccessiva burocratizzazione nella gestione delle pratiche amministrative concernenti le armi, le quali, non tenendo conto dei mezzi moderni informatici, creano inutili vortici cartacei con enorme dispendio di energie da parte della P.A., con perdita di tempo e di danaro per il cittadino, senza che a ciò corrisponda alcun concreto vantaggio per la sicurezza pubblica.
- Una mancanza di chiarezza nell’interpretazione delle norme e nelle procedure burocratiche da seguire, con la conseguen-

za che presso i vari uffici si instaurano prassi operative diverse che disorientano il cittadino ed i funzionari.

- La constatazione che i giudici non sono in grado di comprendere una legge tecnica, se essa non è redatta con estrema chiarezza.

La legge italiana non è una cattiva legge, nella sostanza è sufficientemente liberale, ma soffre per la mancanza di un requisito essenziale ad ogni legge: la certezza del diritto, l'univocità interpretativa da parte di pubblica amministrazione e giurisprudenza. Da un lato i giudici che hanno sempre ritenuto di poter risolvere problemi tecnici concreti con ragionamenti astratti; dall'altro la pubblica amministrazione che non ha mai saputo fornire ai propri uffici indicazioni interpretative valide e, quindi, un indirizzo uniforme.

Per quanto attiene alle collezioni:

- Armi da guerra: ormai il problema si è ridotto a pochi casi limite. Vi è la posizione dei fucili d'assalto ridotti ad uso civile con l'esclusione della ripetizione automatica e con limitazione dei colpi del serbatoio mobile. Deve poi essere definitivamente risolto il problema del calibro 9 parabellum che ormai si trascina da anni. E la convinzione generale è che sulla decisione influiscano piuttosto ragioni commerciali che giuridiche.
- Armi bianche: le leggi che hanno liberalizzato l'aria compressa di ridotta potenzialità e le repliche di armi ad avancarica monocolpo, hanno reso del tutto anacronistica e scoordinata la normativa relativa alle armi bianche. Fermo restando che è ovvio che i cittadini non devono portare addosso, a scopo di difesa o aggressione, armi bianche, è del tutto privo di senso che vi sia l'obbligo di denunciare un manganello, un tirapugni, un pugnale, una vecchia baionetta o una vecchia sciabola d'ordinanza, un coltello a scatto. Il fatto poi che siano liberalizzate armi da sparo del tutto idonee ad uccidere a distanza, rende incostituzionale l'ipotesi che si possa essere invece puniti per la detenzione di armi che, come capacità offensiva, risalgono al periodo anteriore alla invenzione della polvere da sparo.
- Armi antiche: analoghe considerazioni devono essere svolte in relazione alle armi antiche; per esse devono trovare applicazione solo le norme di pubblica sicurezza, se hanno una ragion d'essere. Ora è chiaro che se è liberalizzata un'arma

ad avancarica di recente fabbricazione, controllata dal Banco di prova, di sicura affidabilità sia per resistenza meccanica che per precisione, è una idiozia logica ritenere che debbano essere oggetto di controllo di PS armi ad avancarica mono-colpo vecchie di almeno un secolo. Altrettanto ovvio è che è pura idiozia logica ritenere che vi sia motivo per costringere il cittadino a denunciare un'alabarda, uno spadone, una mazza ferrata e tutta quella miriade di armi da punta o da botta che addobbano case antiche.

- Coltelli: i problemi sorti sono sostanzialmente due. In primo luogo una qualche incertezza normativa sulla nozione di coltello. In secondo luogo, quando venne approvata la legge 110/1975, non si tenne conto che qualche interprete avrebbe potuto ritenere implicitamente abolito l'art. 80 del Regolamento al T.U.L.P.S. in cui si stabiliva che temperini e coltelli da tavola non potevano essere considerati idonei all'offesa alla persona. Purtroppo però quando in materia di armi è possibile adottare una interpretazione erronea la Cassazione non si lascia sfuggire l'opportunità.
- Collezioni di armi comuni da sparo: di regola il collezionismo è una situazione dinamica che deve consentire una certa "libertà controllata" al collezionista. È necessario tornare allo spirito della legge 110 e interpretare la norma nel senso che la licenza di collezione accerta i requisiti soggettivi ed oggettivi del richiedente e l'adozione di adeguate misure di custodia in relazione al tipo e al numero massimo di armi che il richiedente intende mettere assieme. Poi però la licenza, una volta rilasciata, deve essere aperta e deve consentire al titolare di inserire nuove armi mediante semplice denuncia.
- Parti di armi: è urgente provvedere ad una definizione ufficiale del concetto di parte essenziale d'arma, tenendo conto anche della Direttiva europea che assoggetta a controllo solo "il meccanismo di chiusura, la camera e la canna delle armi da fuoco".

Moro (2007) effettua la disamina della problematica raccontando le vicissitudini di un tiratore/collezionista tipo.

In particolare trattando delle armi in collezione ritiene necessario fare una distinzione sulla tipologia della collezione in relazione alla sua definizione come configurata dalla normativa attualmente in vigore e precisare che questa non prevede la "collezione di armi da tiro" ma si limita a tre, anzi, in definitiva, a due opzioni:

- a). La collezione di armi da guerra non è ammessa per i privati
- b). La collezione di armi antiche artistiche o rare di importanza storica è regolata dall'art. 32 del T.U.L.P.S. e dal D.M. 14 aprile 1982.
- c). La collezione di armi comuni da sparo è ormai codificata nella sua struttura burocratica: la licenza è permanente e non annuale e non è tassata. La prassi è ormai consolidata anche per quanto attiene alle “scritture” relative all’acquisto – sia in armeria che da privati – alla denuncia e all’inserimento in collezione o cancellazione dell’arma per cessione. Indubbiamente l’acquisto è subordinato al possesso di adeguato titolo che lo autorizza, ma recentemente è sorto un inghippo, a causa della Circolare 557/PAS. 755.10171 (3) del 13.2.2006.

La Circolare, ad un certo punto, recita:

“per le collezioni di armi comuni da sparo ogni variazione deve formare oggetto di preventiva comunicazione al Questore”. Si precisa in proposito che l’intenzione di aggiungere un nuovo pezzo alla propria collezione di armi comuni da sparo, come detto, deve essere preventivamente comunicata al Questore, affinché possa verificare l’ammissibilità dell’iscrizione.

Non possiamo non notare alcuni punti:

- la procedura descritta non è minimamente prevista dalla legge;
- secondo la circolare, il Questore dovrebbe controllare che quella che si intende aggiungere in collezione è “arma comune da sparo”. Che cosa credono al Ministero? Che le armi da guerra si trovino in armeria e che qualche collezionista per errore possa comprarne?
- il titolare della licenza è responsabile del tipo di armi che detiene in forza di essa e, dunque, ogni eventuale abuso dovrebbe essere sanzionato dopo che è stato commesso.

Secondo la logica del Ministero il Questore deve valutare se il collezionista può o non può acquistare una determinata arma; ma quando il collezionista vuol vendere, cosa deve valutare il Questore?

Trasporto: per quanto attiene alla normativa vigente, il testo di riferimento è la nota circolare del Ministero dell’Interno del 14 febbraio 1998 (GU 48 del 27.2.1998) che elenca e riassume ogni tipologia del titolo abilitante (“carta verde”, licenza di porto, licenza armi sportive, eccetera) e, nella parte finale specifica, altresì, che “Qualunque sia il titolo abilitativo il numero di armi comuni trasportabili per singola movimentazione non può essere superiore a 6 (sei)”.

Per quanto riguarda il trasporto di armi in collezione imballate e scariche dal luogo ove sono custodite al poligono di tiro ed il loro uso acquistando il munizionamento in loco, esso dall'interpretazione lessicale della norma non appare illegittimo. Tuttavia si deve tenere presente che esiste il parere contrario del Ministero dell'Interno. Qualora, poi, una specifica licenza di collezione contenga tra le prescrizioni imposte dal Questore l'esplicito divieto all'uso delle armi in essa elencate, tale divieto deve essere considerato "legittimo e perentorio".

Tuttavia **Moro** si chiede (nel caso di una persona che ha titolo per trasportare un'arma denunciata secondo quanto previsto dalle norme) quale turbamento comporta il fatto che questa sia inserita in collezione o detenuta in forza di sola denuncia? Se il titolo per il trasporto è congruo con l'arma non c'è violazione di alcuna norma.

Segue quindi un lungo elenco di inutili pareri favorevoli di magistrati e giuristi, che in un paese civile avrebbero invece il loro peso.

Mazzeo (1997) inizia con una breve storia della normativa relativa alla collezione in oggetto e premette che collezionare armi vuol dire farne raccolta per motivi di carattere scientifico, storico o culturale in senso lato. Dal punto di vista teorico occorre distinguere la collezione dalla mera raccolta, perché quest'ultima non è necessariamente caratterizzata da un fine né da un criterio. È possibile risalire ad un fondamento costituzionale della "libertà di collezionare", che è consacrato nell'art. 33 della nostra Carta fondamentale ("l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento").

Ecco le principali norme che disciplinano la collezione delle armi comuni da sparo:

1. non è possibile detenere in collezione più di un'arma dello stesso modello;
2. non è consentito detenere il munizionamento relativo alle armi in collezione;
3. occorre custodire le armi con idonee difese antifurto;

Sul punto 1 va osservato che la limitazione è oggettivamente applicabile unicamente alle sole armi catalogate. Sul piano teorico tale limitazione non pare giustificata, atteso che può certamente darsi il caso di varianti di un certo rilievo e di interesse collezionistico sullo stesso modello di arma.

Sul secondo punto, quello relativo al divieto di detenzione del

munizionamento, occorre rilevare che la disposizione appare inutile e sostanzialmente inefficace rispetto alle finalità che verosimilmente si proponeva. Infatti, in tema di munizioni per armi da sparo esistono già limitazioni piuttosto rigorose nel nostro ordinamento. D'altra parte se le armi in collezione sono dello stesso calibro di altre detenute fuori collezione non si vede come si possa negare al proprietario di detenere il relativo munizionamento per farne uso con queste ultime.

Va poi detto che il legislatore non ha minimamente preso in considerazione la possibilità (nella realtà invece piuttosto frequente) che il collezionista di armi sia anche collezionista di cartucce e che quindi il suo interesse storico e scientifico lo porti necessariamente a raccogliere anche le munizioni (presumibilmente, rare o di produzione non recente) che sarebbero teoricamente utilizzabili nelle armi in collezione.

Poiché il legislatore non ha previsto altre disposizioni oltre quelle citate, resta da chiarire come si possano colmare le lacune di una disciplina così imperfetta e carente.

In mancanza di una regolamentazione legislativa, ha supplito la prassi, cioè le circolari del Ministero dell'Interno. A tal riguardo, va detto che (nonostante il fatto che le circolari non siano fonti del diritto) il Ministero dell'Interno con il passare del tempo ha creato un corpus di disposizioni contenute in circolari, in risposta a quesiti di singole autorità, che costituisce una sorta di "diritto pretorio", estraneo e talvolta confliggente con il diritto positivo. Ciò dipende evidentemente sia dalle carenze della legislazione sia da una certa tendenza da parte della Pubblica Amministrazione a farsi interprete "autentica" del pubblico interesse (una sorta di "ragion di Stato", che tutto giustifica, applicata al settore delle armi). Non vale al riguardo prospettare la possibilità di ricorsi e di altri mezzi di tutela, dato che spesso il pregiudizio derivante da una direttiva sbagliata non è rimediabile.

Appare dunque evidente l'incongruenza dell'attuale quadro legislativo, che per effetto della novità contenuta nella citata legge n. 489/92 consente a chiunque di detenere senza restrizioni di sorta (se non quelle che dipendono dalla necessità di munirsi di uno dei titoli d'acquisto di cui all'art. 35 T.U.L.P.S.) una quantità illimitata di armi da caccia, mentre confina le esigenze di difesa e di sport nell'angusto limite, rispettivamente, di tre e di sei armi detenibili. Tale scelta, infatti, finisce per attuare una ingiustificata disparità tra collezionisti, sottoposti a controlli e oneri di

vario tipo, e meri raccoglitori di armi da caccia; con l'ulteriore corollario costituito dall'obbligo vigente per i primi di munirsi di difese antifurto, inesistente per gli altri.

Coltelli

Edoardo Mori nella relazione (2001) esamina in generale la legislazione sulle armi e, in particolare, la legge 18 aprile 1975 n. 110, emanata nel 1975, che modernizzava la normativa concernente le armi comuni da sparo.

Nel corso della relazione tratta, tra l'altro, la normativa riguardante le armi bianche e, in particolare, l'argomento "armi bianche e "coltelli".

I problemi principali emersi nel corso di questi anni sono i seguenti:

- Eccessive incertezze nell'interpretazione di molte norme, per il fatto che una materia eminentemente tecnica è stata elaborata prevalentemente da giuristi, in difficoltà nel cogliere le esigenze e le caratteristiche del settore.
- Un certo invecchiamento delle norme che non tengono conto dell'evoluzione della società, delle nuove forme di criminalità, delle nuove tecnologie, di nuove forme di sport.
- Una mancanza di chiarezza nell'interpretazione delle norme e nelle procedure burocratiche da seguire, con la conseguenza che presso i vari uffici si instaurano prassi operative diverse che disorientano il cittadino ed i funzionari.
- La constatazione che i giudici non sono in grado di comprendere una legge tecnica, se essa non è redatta con estrema chiarezza.

Inoltre, sul problema delle armi influiscono troppo spesso spinte emotive che fanno passare in ultimo piano logica e ragionevolezza e inducono il legislatore a fare "di ogni arma un fascio".

La legge italiana non è una cattiva legge, nella sostanza è sufficientemente liberale, ma soffre per la mancanza di un requisito essenziale ad ogni legge: la certezza del diritto, l'univocità interpretativa da parte di pubblica amministrazione e giurisprudenza. Da un lato i giudici che hanno sempre ritenuto di poter risolvere problemi tecnici concreti con ragionamenti astratti; dall'altro la pubblica amministrazione che non ha mai saputo fornire ai propri uffici indicazioni interpretative valide e, quindi, un indirizzo uniforme.

Quanto alle armi bianche MORI ha osservato che le leggi che

hanno liberalizzato l'aria compressa di ridotta potenzialità e le repliche di armi ad avancarica monocolpo, hanno reso del tutto anacronistica e scoordinata la normativa relativa alle armi bianche.

Fermo restando che è ovvio che i cittadini non devono portare addosso, a scopo di difesa o aggressione, armi bianche, è del tutto privo di senso che vi sia l'obbligo di denunciare un manganello, un tirapugni, un pugnale, una vecchia baionetta o una vecchia sciabola d'ordinanza, un coltello a scatto.

Il fatto poi che siano liberalizzate armi da sparo del tutto idonee ad uccidere a distanza, rende incostituzionale il fatto che si possa essere invece puniti per la detenzione di armi che, come capacità offensiva, risalgono al periodo anteriore alla invenzione della polvere da sparo. È quindi urgente una piccola modifica normativa in cui si dica puramente e semplicemente che, fermo restando il divieto di porto in luogo pubblico di pugnali, baionette, spade affilate, tirapugni, coltelli a scatto e simili armi proprie, esse sono di libera fabbricazione, vendita e detenzione. Questa è la normativa della maggior parte dei paesi europei e non ha mai cagionato il minimo problema di ordine pubblico.

Ora è chiaro che se è liberalizzata un'arma ad avancarica di recente fabbricazione, controllata dal Banco di prova, di sicura affidabilità sia per resistenza meccanica che per precisione, è una idiozia logica ritenere che debbano essere oggetto di controllo di PS armi ad avancarica monocolpo vecchie di almeno un secolo od armi a retrocarica per cui è escluso che sia possibile rinvenire munizionamento moderno e che quindi sono, di fatto, armi con cui è impossibile sparare.

Altrettanto ovvio è che è pura idiozia logica ritenere che vi sia motivo per costringere il cittadino a denunciare un'alabarda, uno spadone, una mazza ferrata e tutta quella miriade di armi da punta o da botta, (antiche o false che esse siano, il che non può certo essere accertato dal comune cittadino).

Coltelli: in questo decennio vi è stata una esplosione nel collezionismo di coltelli ed è necessario dare una "limata" alla normativa per eliminare alcune incertezze insorte. I problemi sorti sono sostanzialmente due. In primo luogo una qualche incertezza normativa sulla nozione di coltello. La Cassazione da sempre sostiene che i coltelli a scatto sono armi proprie non vendibili dai coltellinai, non portabili e da denunciare. Ora, come detto sopra, si è inventata che siano armi anche i coltelli con il blocco

di lama (che serve per non tagliarsi le dita quando si lavora e non per aumentare la offensività del coltello!). In secondo luogo, quando venne approvata la legge 110/1975, non si tenne conto che qualche interprete avrebbe potuto ritenere implicitamente abolito l'art. 80 del Regolamento al T.U.L.P.S. in cui si stabiliva che temperini e coltelli da tavola non potevano essere considerati idonei all'offesa alla persona. Purtroppo però quando in materia di armi è possibile adottare una interpretazione erronea la Cassazione non si lascia sfuggire l'opportunità, è così ora ci ritroviamo con una giurisprudenza secondo cui ci vuole il giustificato motivo per portarsi in tasca il più infimo dei temperini (come se non fosse un sufficiente motivo quello di pulirsi le unghie!). In effetti il legislatore non intendeva affatto abolire l'art. 80 citato, che conteneva indicazioni di puro buon senso.

Vedi anche voce: Armi in genere.

**Commercio
di armi di
interesse
archeologico,
storico,
artistico**

Si è occupato del problema **Daniele Diotallevi** (1999) il cui intervento viene di seguito sintetizzato.

Il commercio di armi di interesse archeologico, storico, artistico, (cioè tutte quelle che possono essere ricomprese nella accezione di "bene culturale"), oltre ad essere assoggettato alle norme di P.S. che regolamentano in Italia l'attività dei venditori di armi e munizioni, comprese le case d'asta, deve tener conto anche delle disposizioni generali che tutelano appunto i beni culturali, ora il D. Leg.vo 42 del 22 gennaio 2004.

Prima di quell'anno si faceva riferimento alle L. 1089 dell'1/06/1939 e poi al D. Leg.vo 490 del 22/10/1999.

Ma già negli anni settanta esistevano norme specifiche (L. 1062 del 20 novembre 1971 e L. 44 del 1° maggio 1975) che regolamentavano il commercio dei beni culturali.

Diotallevi rammenta che l'art. 10 della Legge 44/75 imponeva a quelli che esercitavano il commercio di cose di interesse archeologico, artistico e storico di denunciare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge o dall'inizio della loro attività al Ministero dei Beni Culturali e Ambientali i dati anagrafici completi del titolare della Ditta, inoltre di tenere un registro di entrata e uscita degli oggetti, integrato con esaurienti descrizioni e con indicazioni della provenienza degli eventuali acquirenti da consegnare in copia semestralmente alla Soprintendenza alle

gallerie, ai monumenti e alle antichità competenti per territorio. Per gli inadempienti erano previste ammende da € 150,00 a € 1.500,00, (rivalutate con la moneta attuale).

Quanto sopra si completa con la legge 1089/1939 e si rileva che il registro prescritto non è lo stesso di cui si parla nell'art. 128 del T.U.L.P.S. (R.D. 18 giugno 1931, n. 773) che detta le regole, ancora in vigore, per tutti quelli che commerciano in cose usate.

L'art. 128 del T.U.L.P.S. impone di accertare la provenienza degli oggetti e le generalità dei compratori o venditori perché fa divieto al mercante di compiere operazioni se non con le persone provviste di carta d'identità, o di un altro documento munito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato, per cui il mercante d'arte deve esercitare tali poteri per la identificazione del cliente e la provenienza della merce.

La Legge 1062/1971 disponeva l'obbligo degli allegati di autenticità e provenienza dei beni venduti da rilasciarsi dai commercianti. Erano previste pene per i contraffattori, venditori o autenticatori di beni falsi od imitati.

Le norme dell'art. 10 L. 44/75 e della L. 1062/71 con l'uscita del D. Leg.vo 490/99 decadde, con la variante sostanziale della abolizione del registro di carico e scarico previsto per i beni culturali.

Gli attuali articoli del D. Leg.vo 42/04 riguardanti il commercio di beni culturali in ambito nazionale sono il 63, 64, 178, 179 e 180. Ora se si sostiene il concetto che le armi antiche sono da ritenere "opere d'arte", in nulla inferiori alle opere d'arte "figurative" o "decorative", visto che tali armi rivestono spesso interessi storici, decorativi e tecnico - scientifici più ampi e visto che il D. Leg.vo 42/04 fissa in 50 anni il termine al di sotto del quale un'opera d'arte non è considerata oggetto di tutela, ci rendiamo conto che le norme verrebbero ad interessare un numero altissimo di commercianti di armi, se non addirittura la loro totalità.

Infatti, alla luce dell'obbligo di dotarsi di un registro di carico e scarico diverso da quello previsto dall'art.128 del T.U.L.P.S., l'onere scatta non solo per chi tratta armi antiche, artistiche, rare o d'importanza storica (D.M. 14/04/1982) bensì anche per tutti quelli che trattano pure armi "senza particolare rilevanza" ma che abbiano più di 50 anni.

Questo obbligo per gli armieri, non nuovo, ma fortemente disatteso, anche da molti "antiquari" dovrebbe portare vantaggi per tutti, sia per il pubblico, sia per il privato.

Commercio internazionale di armi

Infatti la possibilità da parte del Ministero per i Beni Artistici e Culturali di tenere sotto controllo anche il commercio delle armi di interesse artistico e storico aumenta le possibilità di studio e di conoscenza, che poi si riflettono sulla società.

Importanti osservazioni sull'esportazione di armi da guerra venivano svolte da **Innocenzo Gorlani** già nell'intervento del 1999 nel commento alla legge 9 luglio 1990 n. 185 che postula un controllo di tipo politico ed amministrativo. Politico: in quanto volto a verificare che i flussi di armi da guerra non contraddicano gli obiettivi della politica estera italiana; Amministrativo: in quanto diretto a controllare che le attività delle imprese si svolgano nel rispetto delle condizioni imposte dalle licenze delle autorità preposte.

L'Autore esamina in particolare la pronuncia della Cassazione I sez. 15 maggio 1996, Pedde, che ha enunciato la seguente massima: "In tema di armi, con l'espressione "pone in vendita o cede a qualsiasi titolo" contenuta nell'art. 1 L. 2 ottobre 1967 n. 895, (così come sostituito dall'art. 9 L. 14 ottobre 1974 n. 497), il legislatore ha inteso sanzionare non la semplice proposta contrattuale, ma quell'attività, come l'esibizione o l'esposizione della merce ai potenziali acquirenti, con la quale concretamente la stessa merce viene messa in vendita, nonché la cessione materiale del bene. In altre parole: non il trasferimento del diritto ma il trasferimento della disponibilità materiale della cosa.

Tale sentenza secondo l'Autore sancirebbe la applicazione della vecchia norma e la inapplicabilità della nuova: insomma un caso singolare di ultrattività della vecchia a scapito della nuova.

Dopo un excursus sulla giurisprudenza maturata in materia, l'Autore rileva come l'interesse interpretativo si sia sviluppato con l'acuirsi del problema dei controlli dei flussi esportativi di armi, da cui è emersa la pochezza dei mezzi di controllo affidati ai vecchi strumenti di polizia e la blanda repressione prevista dal C.P..

L'Autore parte dalla premessa che il legislatore del 1990 si è ispirato a "*massimo rigore e trasparenza*" nelle operazioni commerciali ed amministrative concernenti l'esportazione dei materiali di armamento.

A questo fine ha previsto un registro delle imprese al quale possono essere iscritte le imprese che posseggano precisi requisiti

di affidabilità sotto il profilo penale, civile e morale. Solo le imprese iscritte possono essere autorizzate ad esportare e, prima, ad avviare trattative (art. 3, comma 2 legge 185/90). È quest'ultima la novità più importante della legge, atteso che la licenza di esportazione era già prevista dall'art. 28 del T.U.L.P.S..

Con la obbligatoria autorizzazione preventiva all'inizio delle trattative, (il cui rilascio spetta al Ministero della Difesa d'intesa con il Ministero degli Affari Esteri), l'Amministrazione è messa in condizioni di seguire *l'iter* delle negoziazioni. Di più: essa può bloccarle secondo lo schema dell'art. 20 della legge n. 241/90 e del D.P.R. 9 maggio 1997 n. 407, all. B, punto 2, o imporre "condizioni o limitazioni" alla loro prosecuzione; ma lo deve fare nel termine di 20 giorni.

La richiesta di autorizzazione per iniziare trattative contrattuali non riguarda qualsivoglia attività prenegoziale, ma soltanto quella che, per serietà e concretezza, possa mettere capo ad una proposta contrattuale.

Ma *quid juris* per le imprese non iscritte o per gli intermediari o mediatori che negoziano, (come nel caso deciso con la sentenza Cass. I Sez. 15 maggio 1996 Pedde), partite di armi da guerra senza autorizzazione? L'Autore si chiede se sia applicabile l'art. 25, comma 2 della legge n. 185/90.

La Corte lo nega e ravvisa nella fattispecie criminosa dell'art. 25, comma 2 un *reato proprio*, la cui consumazione è circoscritta a soggetti rivestenti una determinata qualifica (nella specie le imprese iscritte nel registro), di tal che le imprese non iscritte o, più semplicemente, gli autori delle trattative non sarebbero punibili.

Senonché il reato in questione può essere consumato indifferentemente da soggetti iscritti o non iscritti e, ai fini della norma incriminatrice, consuma il delitto ed incorre nelle relative sanzioni tanto colui che, pur iscritto nel registro, non richiede l'autorizzazione a negoziare quanto colui che l'Amministrazione ignora perché non iscritto.

Di qui la constatazione che, seguendo l'indirizzo della Corte, si fa un passo indietro rispetto alla precedente elaborazione giurisprudenziale, decretando peraltro la ultrattività di una disposizione (l'art. 9 della legge 497/74 che, come si è visto, è nata in un contesto tutt'affatto diverso e per finalità completamente estranee a quelle della disciplina del commercio internazionale delle armi.

Dell'argomento si occupa anche **Giovanni Bellagamba** (2004) il quale prende le mosse da una vicenda giudiziaria conclusasi in quell'anno e che ha avuto come protagonista una persona straniera, domiciliata a Milano, che per diversi anni aveva trasferito tonnellate di materiale di armamento dall'Ucraina ad alcuni Paesi africani.

L'Autore si pone innanzitutto il problema della procedibilità penale alla luce dell'art. 10 C.P. ed in particolare la questione se l'art. 10 preveda anche il requisito della doppia incriminabilità del fatto in Italia e nello Stato estero.

Peraltro la questione della doppia incriminabilità è stata alquanto dibattuta per tutta la categoria dei reati commessi all'estero.

La giurisprudenza della Cassazione aveva in precedenza affermato, proprio in un caso di commercio di armi, che per i reati commessi "la qualificazione delle fattispecie penali deve avvenire esclusivamente alla stregua della legge penale italiana".

Nella vicenda che ha visto come protagonista questo signore medio - orientale domiciliato a Milano, la Cassazione ha cambiato del tutto opinione.

La sentenza del 2002 afferma, contrariamente a prima, la necessità della doppia incriminabilità del fatto e fa, addirittura, riferimento alla relazione al codice penale, per rilevare come vi siano precise indicazioni secondo cui l'art. 10 C.P., anche se non viene affermato espressamente, richiede la doppia incriminabilità del fatto.

Questa decisione, assunta nel procedimento cautelare a carico dell'imputato è stata poi confermata nella successiva sentenza di merito (Cass. 9 gennaio 2004).

Nel caso esaminato, le armi erano già all'estero e non si può parlare tecnicamente di "esportazione". Prima della legge n. 185/1990 il sistema era strutturato in modo tale che la esportazione di armi non avrebbe potuto esser punita ai sensi dell'art. 1 L. n. 895/1967 perché la condotta di "esportare" non è prevista in tale disposizione. Sia la lettera che la ratio della legge condurrebbero a questa conclusione. Infatti l'art. 1 L. n. 895/1967 sanziona, in difetto di licenza, le condotte di "fabbricare, introdurre nello Stato, porre in vendita, cedere a qualsiasi titolo" le armi, ma non menziona la condotta di esportazione che rimarrebbe così regolata dall'art. 28 del T.U.L.P.S..

Nel contrasto circa la legge applicabile sembra prevalere l'opinione secondo cui, per colpire fatti gravi come il commercio

di armi da guerra (anche se la Legge n. 895/1967 non prevede letteralmente l'espressione "esporta" tra le condotte incriminate) si utilizza l'espressione "pone in vendita", prevista dall'art. 1 L. n. 895/67, per perseguire ogni attività o operazione comunque diretta alla circolazione di beni sottratti alla disponibilità di privati.

Nel caso esaminato, conclusosi con la sentenza della Cassazione 09.01.2004, l'imputato è stato definitivamente prosciolto per carenza del requisito della doppia incriminabilità ritenuto indispensabile per l'applicabilità dell'art. 10 C.P..

Sotto il profilo sostanziale, peraltro, la Cassazione ha rilevato che, nella specie, non è applicabile la legge n. 185/90, perché l'art. 25 di tale legge costituisce un reato proprio ed il soggetto che vende clandestinamente armi da guerra estero su estero non è, ovviamente, iscritto nell'albo degli esportatori.

Non è applicabile neppure l'art. 1 Legge n. 895/1967, astrattamente utilizzabile perché, sempre nel caso di specie, è risultato in fatto che nessuna condotta (nemmeno trattative, contatti, incontri ecc.) fu tenuta in Italia.

In conclusione, ad avviso dell'Autore, esiste un vuoto legislativo che si è cercato forzatamente di coprire.

Resta da rilevare la mancanza della necessaria chiarezza normativa.

Vedi anche voci: Esportazione etc.; Intermediazione.

**Commissione consultiva:
Sindacato del giudice penale sui pareri**

Dell'argomento si è occupato **Domenico Carcano** (1996 e 1997).

L'esigenza di assicurare una efficace azione di controllo sul delicato settore delle armi ha indotto il legislatore a istituire il Catalogo Nazionale delle Armi in virtù dell'art. 7 della legge n. 110 del 1975 modificato dall'art. 3 della legge 16 luglio 1982 n. 452, nel quale debbono essere iscritti tutti i modelli di cui è ammessa la produzione o l'importazione definitiva con esclusione dei fucili da caccia ad anima liscia e delle repliche di armi ad avancarica.

L'iscrizione dell'arma da sparo nel catalogo fa assumere alla stessa la qualità di arma a tutti gli effetti delle leggi penali e di quelle di pubblica sicurezza e delle altre disposizioni legislative o regolamentari in materia.

La Direttiva comunitaria contiene una precisa indicazione su cosa si intende per “armi” e “armi da fuoco” ed una altrettanto specifica individuazione descrittiva degli oggetti da definire tali.

Il legislatore italiano nel dare attuazione alla Direttiva del Consiglio delle comunità europee si è avvalso della deroga di cui all’art. 3 della Direttiva medesima ed ha espressamente previsto, con il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 527, che le disposizioni concernenti la carta europea di arma da fuoco e il transito comunitario di armi si applicano alle armi da fuoco delle categorie B, C e D dell’allegato 1 della Direttiva “la cui detenzione e porto è consentita nel territorio dello Stato”. Ne discende che le “armi da fuoco” specificamente elencate nelle quattro distinte categorie previste dall’allegato I possono essere assoggettate nel territorio nazionale alla normativa comunitaria di “libera circolazione” solo qualora siano considerate armi comuni da sparo anche dalla legislazione interna.

La definizione e la classificazione delle “armi comuni” da sparo, dunque, restano quelle previste dalla legislazione interna.

La generica indicazione contenuta nel primo comma dell’art. 1 legge 110 del 1975, cui fa espresso richiamo l’art. 2 della legge medesima, “Agli effetti delle leggi penali, di quelle di pubblica sicurezza e delle altre disposizioni legislative o regolamentari in materia” induce fondatamente a ritenere la elencazione valida per ogni settore del nostro ordinamento (G. Bellagamba – P.L. Vigna, *Armi munizioni esplosivi*, Milano, 1991, p.55).

In conclusione, per il nostro ordinamento “sono” armi comuni da sparo quelle elencate nel primo comma dell’art. 2 L. n.110 del 1975 e quelle che hanno i requisiti balistici e siano “effettivamente” destinate agli usi indicati dal secondo comma dello stesso art. 2.

Armi comuni da sparo sono anche quelle da caccia o per uso sportivo, il cui specifico impiego le rende soggette ad una disciplina di settore in parte diversa da quella generale. Le armi da caccia sono definite dall’art. 13 L. 11 febbraio 1992 n.17.

La qualità di arma comune da sparo discende, comunque, dall’iscrizione del prototipo nel Catalogo Nazionale di cui all’art. 6 L. n. 110 del 1975 che, come prescrive il successivo art. 7, comma 4 “costituisce accertamento definitivo della qualità di arma comune da sparo posseduta dal prototipo”.

Per la classificazione delle armi comuni da sparo è stata dal le-

gislatore del 1975 istituita una apposita Commissione.

In merito alla efficacia vincolante dei pareri della Commissione ed ai poteri di sindacato riconosciuti al giudice penale, la Corte costituzionale ha affermato che nei confronti di pareri forniti, “positivamente o negativamente”, nel corso della procedura di catalogazione, non è precluso al giudice penale ogni controllo, “data la generale sindacabilità dell’atto amministrativo illegittimo da parte dell’autorità giudiziaria”.

La giurisprudenza di legittimità era tuttavia di contrario avviso. Al riguardo, le Sezioni unite hanno con particolare chiarezza affermato, in contrasto con l’orientamento prevalente della giurisprudenza, che il giudice penale può conoscere della illegittimità dell’atto amministrativo qualora questa “si presenti, essa stessa, come elemento essenziale della fattispecie criminosa” (Cass. Sez. Un., 31 gennaio 1987. Giordano ed altri, in Cass. Pen. 1987, p.878).

Ne consegue che, in presenza di un oggetto definibile come arma da sparo ma non catalogato, spetta al giudice stabilire con riferimento alle indicazioni fornite dagli artt.1 e 2 della legge 18 aprile 1975 n. 110 e in particolare con riguardo alla eventuale “spiccata potenzialità di offesa” che a norma dell’art. 1 citato caratterizza le armi da guerra, quale sia la natura dell’oggetto e la disciplina cui debba conseguentemente farsi riferimento (Cass. Sez. I, 20 marzo 1996, Fernandes, in C.E.D. Cass. n. 204335).

Per quanto riguarda il problema di quando le armi ad aria compressa debbano essere considerate armi comuni da sparo, la giurisprudenza ha affermato che il giudice non è tenuto a rivolgersi alla Commissione per l’accertamento della idoneità offensiva dello strumento ad aria compressa oggetto dell’imputazione e che l’eventuale parere richiesto alla commissione non avrà alcuna efficacia vincolante.

La giurisprudenza di legittimità ha costantemente ritenuto che il giudice, nell’ipotesi di omessa iscrizione dell’arma nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo per mancata presentazione del prototipo, è tenuto a verificare, caso per caso autonomamente, senza alcun obbligo di rivolgersi alla Commissione consultiva, la potenzialità offensiva di un’ arma ad aria compressa, determinando la categoria cui appartiene l’arma oggetto della fattispecie concreta mediante accertamento tecnico delle sue caratteristiche. Sul problema se anche gli strumenti lanciarazzi debbano essere iscritti nel catalogo nazionale delle armi comuni

da sparo, la Cassazione (Cass. se. I 9 nov. 1995 Grimaldi in Cass. pen. 1996 n. 1939 p. 3444) ha affermato che, a seguito della modifica introdotta dall'art. 1 L. 21 febbraio 1990 n. 36 all'art. 2 comma 3 L. n. 110 del 1975, affinché gli strumenti lanciarazzi possano essere considerati armi comuni da sparo è richiesta la iscrizione del prototipo nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, fermo comunque il potere del giudice di merito di accertare in concreto l'offensività o meno dello strumento.

Vedi anche voce: Pareri.

Confisca

Angelo Vicari (1996) ha trattato il problema della distruzione delle armi confiscate.

Nella relazione sottolinea come un'arma, alla stregua di qualsiasi altro strumento, rappresenta "un interesse per lo sviluppo storico, politico, artistico del nostro Paese non solo nella sua individualità, ma anche quando componga un insieme coerente che permetta una migliore comprensione di un dato periodo storico o di un fenomeno culturale. È quindi chiaro, in questa ottica, che non solo le armi di nota produzione o aventi importanti legami con il coevo mondo artistico e storico possono essere considerate importanti, ma vanno comprese altresì quelle produzioni che seppure considerate industriali o preindustriali illuminino, non tanto nella loro singolarità ma nell'indotto, alcuni momenti sociali e politici non altrimenti comprensibili".

Con riferimento alla problematica relativa alla destinazione finale delle armi che vengono versate ai Reparti Rifornimento dell'esercito ricorda che le norme che disciplinano la destinazione finale di dette armi sono:

- l'art. 6 della legge 22 maggio 1975 n. 152, relativa alle "Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico", meglio conosciuta come legge "Reale";
- l'art. 32, commi nove e dieci della legge 18 aprile 1975 n. 110 relativa alle "Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi".

Nonostante siano trascorsi ormai venti anni e nonostante la legge "Reale" sia stata un prodotto della legislazione dell'emergenza degli anni di piombo del terrorismo, tuttavia su tale normativa non sono intervenute sostanziali modificazioni.

Infatti l'unica integrazione è stata introdotta con la legge 12

luglio 1991 n. 203 relativa alla “conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152, recante provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata”, la quale, con l’art. 10 bis (Aste pubbliche) ha sostituito l’art. 33 (Vigilanza sulle aste pubbliche di armi) della citata legge 18 aprile 1975 n. 110, disponendo il divieto assoluto di vendita nelle pubbliche aste delle armi da guerra, tipo guerra e comuni da sparo.

Da una prima lettura della normativa richiamata l’Autore trae l’impressione che il legislatore, stabilendo la confisca obbligatoria per tutti i reati concernenti le armi ed imponendo anche il divieto di vendita all’asta delle stesse, abbia voluto dimostrare una particolare sensibilità nel tentativo di reprimere i reati commessi con le armi, arrivando addirittura a disporre la distruzione.

Conclude che – a suo avviso – l’obbligatorietà della confisca prevista dall’art. 6, primo comma, della legge 152/75, per “tutti i reati concernenti le armi”, non deve essere interpretata anche come impossibilità da parte del giudice di derogare a tale obbligo, in presenza delle ipotesi particolari previste dagli ultimi capoversi dell’art. 240 del C.P.; anche nella giurisprudenza si è consolidata la interpretazione restrittiva dell’art. 6 primo comma, della legge 152/75, non riconoscendo ammissibile l’applicazione delle deroghe previste dall’art. 240 C.P.. Ricorda così l’Autore che per la Corte di Cassazione la confisca deve essere applicata a tutti i reati concernenti le armi e quindi anche per ipotesi di reato contravvenzionale, nonché nel caso di applicazione della pena concordata tra le parti ed anche nella ipotesi di estinzione del reato per amnistia; e che la Corte afferma persino che la misura di sicurezza patrimoniale della confisca delle armi comuni da sparo è obbligatoria anche nel caso di legittima detenzione delle stesse.

Infine, l’Autore ricorda che la legge 152/75 entrò in vigore dopo poco più di un mese dalla pubblicazione della legge 110/75 che aveva riordinato in gran parte la disciplina delle armi ed esplosivi. Quest’ultima normativa non aveva affrontato esplicitamente il problema della destinazione delle armi confiscate, ma solo incidentalmente, stabilendo nei commi nove e dieci dell’art. 32, (relativo alla vigilanza sulle armi e munizioni raccolte nei musei) che: “Le armi antiche e artistiche non potranno essere distrutte senza il preventivo consenso di un esperto nominato dal soprintendente per le gallerie competente per territorio.

Le armi riconosciute di interesse storico e artistico saranno destinate alle raccolte pubbliche indicate dalla soprintendenza delle gallerie competente per territorio”. Una tale previsione, anche se non dettagliata, si imponeva in ossequio a quanto disposto dall’art. 9 della Costituzione, con il quale si prevede la tutela del patrimonio storico e artistico della Nazione

**Consegna
coattiva delle
armi senza
indennizzo**

Rinvio alla relazione **Mainardi** (2006).

**Convenzione
ONU contro
la criminalità
organizzata**

Vedi voce: Criminalità organizzata.

**Criminalità e
impiego delle
armi prima
dell’unità
d’Italia**

Glauco Angeletti (1993) si chiede se il sapere che tipo di armi siano state utilizzate in un determinato periodo storico da formazioni criminali possa avere significato confrontandolo alla situazione attuale e fornisce una risposta positiva. Ad esempio: la balestra con cui il mitico Guglielmo Tell inizia la rivolta anti-asburgica è certamente un’arma da caccia tipica di quei luoghi caratterizzati da una fauna di taglia media o grande: la sua diffusione in ambienti differenti è dovuta ad altri fattori, mentre in Italia la balestra ha sempre avuto un utilizzo prettamente bellico tanto che la sua diffusione è legata a tipiche formazioni militari ed il suo arco di vita è condizionato dall’avvento delle armi da fuoco. Sarebbe stato quindi impensabile nel nostro Paese un suo utilizzo massivo per uso caccia. Venendo a tempi più vicini ai nostri, (con l’avvento delle armi da fuoco) l’esame delle singole attrezzature può dare degli interessanti parametri di

giudizio. Ad esempio: l'arma da caccia, in questo periodo, pur essendo tipologicamente non molto diversa da quelle belliche, ha un suo corredo di utilizzo tale da non dare adito a dubbi per cui il legislatore non ne limita l'uso o il possesso ma ne condiziona il porto (scariche e non indossate) solo all'interno della cerchia delle mura cittadine.

Nella Repubblica Veneta, lo Stato in cui forse il potere centrale era più presente per tutta l'ampiezza dei confini, anche agli ambasciatori di Stati esteri era vietato il porto di armi da fuoco, se non da caccia, pena la morte; superando quindi lo stesso diritto delle genti.

Analizzando la situazione italiana, due sono gli ambiti cronologici: il primo sino al Congresso di Vienna ed il secondo sino a tutto il 1880, e tre le fasce topografiche: Centro Nord, Stato della Chiesa, Regno di Napoli. Nel primo periodo non possiamo parlare di una vera e propria criminalità organizzata nel senso attuale del termine. Esistevano invece delle bande armate le quali, proprio per le loro caratteristiche squisitamente militari, avevano armamento omogeneo mutuato dalle analoghe strutture statali. Anzi, l'analisi approfondita di queste armi permette di comprendere alleanze e collusioni molto di più di quanto ci dicano le fonti storiche.

È quindi nel periodo storico successivo al Congresso di Vienna che vanno ricercate le origini di alcuni stereotipi che ancora oggi sembrano condizionare la mentalità giuridica.

La Restaurazione ha come scopo precipuo quello di emarginare i gruppi legati ai sentimenti napoleonici e prenazionalisti ed incanalare le aspirazioni della emergente borghesia in quelli che erano i bisogni dello Stato. In tutto questo c'è "in nuce" quel concetto che sarà alla base della strumentazione del potere centrale sulle fonti di informazione.

L'unità d'Italia avviene, con buona pace degli storici legati all'oleografia ottocentesca, con ben altre armi che la ferraglia attribuita alle varie formazioni volontarie.

Sarà proprio la situazione del Meridione negli anni 60-75 a dare un ulteriore impulso all'assioma brigante doppietta e coltello. La lotta è tra formazioni che si riconoscono nello scomparso Regno di Napoli ed il neonato Regio Esercito Italiano affiancato dalla Guardia Nazionale, apparato squisitamente politico in cui sono incanalati i "giusti" spiriti guerreschi della buona borghesia.

Gran parte di queste "bande" sono formate da militari, e non

**Criminalità:
lotta alla
criminalità e
sicurezza**

solo di bassa truppa, ed il loro inquadramento agli ordini di civili è un capitolo tutto da scrivere sulla disinformazione seguita alla repressione degli anni 1866-1870.

Le foto e i verbali di sequestro vanno inquadrati proprio nell'opera di disinformazione seguita alla repressione, necessità questa dettata dal voler trasformare una lotta di eserciti, quindi soggetta a regole internazionali, in una questione puramente interna italiana.

Già nel 1993 **Pierluigi Vigna** affrontava il problema relativo alle armi sportive, alle armi da caccia e alla criminalità organizzata. Nel ricordare Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, Vigna sottolineava che l'importanza di Giovanni Falcone e di Paolo Borsellino sta nel fatto che ci hanno aiutato a capire.

Se oggi noi siamo in possesso di un patrimonio conoscitivo quasi completo circa la struttura, la composizione e le dinamiche fondamentali di Cosa Nostra, lo dobbiamo a loro.

Quei magistrati hanno saputo liberarsi del tradizionale retaggio culturale e invece di guardare Cosa Nostra attraverso il filtro di ideologie che riconoscevano alla mafia una potenza ineluttabile, hanno fatto riferimento a strumenti culturali, giuridici e sociologici più aggiornati e razionali.

Le stragi avvenute in Sicilia nel 1992, il 23 maggio a Capaci ed il 13 luglio in via d'Amelio a Palermo, confermano che le organizzazioni criminali possono disporre di un alto potenziale offensivo e di raffinati strumenti tecnologici per il suo impiego.

Un'analisi condotta sullo scenario internazionale consente di individuare vari canali attraverso i quali i gruppi criminali si approvvigionano, direttamente o in via mediata, di armi. In tal senso vengono fatti alcuni esempi.

Se dallo scenario internazionale si passa a quello italiano, anche qui possono rilevarsi, sotto il profilo sia qualitativo che quantitativo, due livelli di approvvigionamento.

Quello più basso è rappresentato dall'approvvigionamento di armi per la micro e media criminalità che opera nei principali centri dell'Italia centrale e settentrionale.

Ben diversa è, ovviamente, la pericolosità che caratterizza il livello alto nel quale sono implicate le organizzazioni criminali e, in particolare, Cosa Nostra. Qui si assiste non a limitate forniture di armi leggere, ma ad un sistematico rifornimento di armamenti

sempre più sofisticati che provengono dai circuiti internazionali. Il quadro dei sequestri di armi effettuati sino a quell'anno appare significativo.

Gianmaria Fara, sempre nel 1993 affronta il tema dei mass media e della criminalità rispetto all'atteggiamento degli italiani.

Si è effettuata una indagine su un campione stratificato di 2003 persone rappresentativo della popolazione italiana, intervistato direttamente dall'equipe di intervistatori dell'EURISPES.

Nella composizione del campione sono stati utilizzati gli indicatori classici: sesso; età; ampiezza del comune; area geografica; professione; titolo di studio.

Sono stati poi formati dei quesiti sulle fonti di informazione, sulle cause della criminalità, sulla sua influenza sul processo di integrazione europea, sulla fiducia riposta nelle varie istituzioni, sulla affidabilità delle fonti di informazione stesse.

La conclusione è che il sistema della comunicazione mass mediale si pone come uno degli elementi fondamentali dell'attuale modello sociale. Difficilmente, oggi, si può prescindere dai flussi comunicatori e dalle loro potenziali capacità di "orientamento" della pubblica opinione.

Dal sondaggio risulta evidente uno "stato di consapevolezza" generalizzato, che sembra però esaurire la spinta "positiva" espressa dai mass media; se infatti ci si addentra in quelle che il cittadino considera essere le "caratteristiche" della comunicazione di massa, i giudizi divengono particolarmente critici.

I mass media sembrano risentire di una sorta di "identificazione" con lo "status quo", con quella classe dirigente politica travolta da una vera propria ondata di sfiducia.

Dall'analisi risulta in ogni caso indubbio come la comunicazione di massa abbia svolto in modo sufficiente il proprio ruolo di "campanello d'allarme", determinando in tutti gli italiani, e non solo nei cittadini del Meridione, un giustificato stato d'allarme riguardo la questione criminale. In questo senso si può affermare che i mass media contribuiscono fortemente alla lotta alla mafia.

Un intervento successivo si ha con lo studio di **Luca Tescaroli** (1998), sulla "Criminalità organizzata e le armi" dedicato in particolare alla analisi comparata delle risultanze investigative di carattere tecnico-esplosivistico concernenti gli attentati e i ritrovamenti di depositi clandestini di maggior rilievo riconducibili a "Cosa Nostra" a far data dal 1983.

Dopo avere analiticamente riportato gli attentati più drammatici dal 1983 al 1998, Tescaroli esprime alcune considerazioni:

a) Quanto agli esplosivi:

“Cosa Nostra” ha avuto, prevalentemente, la disponibilità di:

- 1) Esplosivi militari in dotazione alle forze armate dei paesi dell'Est, quali Tritolo in cariche prismatiche di produzione sovietica e l'esplosivo plastico SEMTEX-H di produzione cecoslovacca per usi minerari, ed ampiamente utilizzato da gruppi terroristici di varie nazionalità;
- 2) Esplosivi di uso civile quali: Gelatinati, Pulverulenti Nitroglicerinati, Pulverulenti non Nitroglicerinati e Nitrato di Ammonio, sia puro, sia miscelato artigianalmente con combustibile liquido (ANFO artigianale);
- 3) Tritolo ottenuto da scaricamento di ordigni navali, residuati bellici recuperati in mare e ridotti in polvere non omogenea per macinazione a mano;
- 4) Mine anticarro di produzione belga;
- 5) Bombe a mano e lanciarazzi, completi di munizionamento, fabbricati nei paesi dell'Est (questi materiali non risultano essere stati utilizzati in alcun attentato dinamitardo).

b) Quanto ai sistemi di innescamento:

“Cosa Nostra” ha avuto disponibilità di:

- 1) Detonatori ordinari (a miccia) di uso prevalentemente civile;
- 2) Detonatori elettrici istantanei e ritardati a bassa e ad alta intensità di corrente di uso civile;
- 3) Miccia a lenta combustione di uso prevalentemente civile;
- 4) Miccia detonante alla Pentrite di uso prevalentemente civile.

c) Quanto ai sistemi di attivazione, risultano utilizzati:

- 1) Sistemi di radiocomando a tre stazioni per invio di segnali di attivazione e di allarme, particolarmente complessi;
- 2) Semplici sistemi ricetrasmittenti, costituiti da due stazioni ricetrasmittenti, per il collegamento in fonia;
- 3) Radiocomandi per modellini di aerei;
- 4) Radiocomandi a due stazioni, ricevente e trasmettente, per la trasmissione di segnali di attivazione.

L'Autore poi offre un quadro dei presumibili canali di approvvigionamento dei materiali impiegati negli attentati.

La conclusione è che l'attività dinamitarda di "Cosa Nostra" è stata caratterizzata da canoni di praticità e di esperienza nell'impiego di materiali eterogenei di varia provenienza. D'altro canto, ciascun commando operativo, in fase esecutiva, ha agito, perlomeno per quanto attiene agli attentati posti in essere in Sicilia, sulla scorta delle regole della "territorialità delle competenze" e della "riservatezza", che costituiscono i tratti caratteristici del comportamento degli appartenenti a "Cosa Nostra" nella perpetrazione di delitti.

Nell'intervento del 2001 **Giusto Sciacchitano** parla del protocollo contro il traffico illecito di armi e della Convenzione O.N.U. contro la criminalità organizzata approvata a Vienna nel marzo 2001 dal Comitato delle Nazioni Unite come ultimo dei Protocolli annessi alla Convenzione contro la criminalità organizzata.

In questa ottica la Convenzione contro il C.O.T., firmata a Palermo nel dicembre 2000, e i tre Protocolli contro il traffico dei clandestini, di esseri umani e di armi, formano un Corpus unico offerto alla comunità internazionale per affrontare più efficacemente il fenomeno criminalità.

Nel 1994 quando l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite approvò la Dichiarazione della Conferenza Ministeriale di Napoli e stabilì di considerare in via prioritaria la questione di elaborare una convenzione internazionale contro la criminalità organizzata, prese atto che questo fenomeno non interessava più soltanto la politica interna degli Stati, ma era tale da mettere in pericolo la loro stessa sicurezza. Era quindi una rilevante questione politica internazionale che richiedeva una risposta internazionalmente concertata.

Il Protocollo sulle armi è stato il più difficile e complesso da negoziare, e quello per il quale si è rischiate più volte la rottura a causa dei vari interessi in gioco, legati a rilevanti problemi politici riguardanti il traffico lecito delle armi tra Stati, la sovranità, la sicurezza e la segretezza riguardo ai luoghi di produzione delle armi.

Il Protocollo, per quanto riguarda i Paesi dell'U.E., è stato negoziato in parte dalle Delegazioni dei Paesi, in parte dalla Commissione che ha avuto un mandato negoziale su alcuni articoli sulla base della Direttiva Comunitaria 91/477/EC sul controllo e l'acquisto di armi da fuoco.

Le parti più rilevanti del Protocollo sono certamente quelle riguardanti l'oggetto, il campo di applicazione, la criminalizzazione di determinate condotte, la marcatura, il regime delle licenze.

Oggetto del Protocollo è quello di promuovere e facilitare la cooperazione tra gli Stati per prevenire e combattere la fabbricazione e il traffico illecito delle armi da fuoco e loro parti. (art. 3).

Il Protocollo si applica alla prevenzione della fabbricazione e del traffico illecito delle armi da fuoco e alle inchieste relative alle infrazioni stabilite nell'art. 5, quando commesse da un gruppo criminale organizzato. (art. 4).

Con l'art. 5 gli Stati si obbligano a conferire il carattere di infrazione penale a determinate condotte e precisamente:

- il traffico illecito di armi da fuoco;
- la fabbricazione illecita di armi da fuoco;
- la falsificazione del marchio.

Quello della marcatura, è stato l'articolo con le maggiori difficoltà e che ha reso evidenti i diversi atteggiamenti dei Paesi nei confronti dell'intero Documento.

Alla previsione che voleva un marchio completo e trasparente che comprendesse quindi il nome del produttore, lo Stato di fabbricazione e un numero di serie, si è opposta la volontà di chi chiedeva una ampia clausola di esclusione tale cioè da escludere il marchio in tutte le armi militari (Cina, Pakistan, Paesi Arabi, Egitto e Iran).

Nello stesso anno 2001, **Stefano Dragone** interviene sulle nuove prospettive in ordine alla sicurezza del cittadino e alla sua difesa nei procedimenti relativi ai reati concernenti le armi. In tale intervento l'Autore esamina la più recente ed affannosa produzione legislativa.

A proposito delle nuove disposizioni sulle indagini difensive introdotte con la legge n. 397/2000 l'Autore si interroga sul nuovo atteggiarsi dei poteri spettanti alla P.G. e al P.M., anche con riferimento alla scelta del rito.

Lo scenario possibile è ad esempio che, in assenza del P.M., la P.G. debba fare i conti con la presenza del difensore, del suo C.T. e dell'investigatore privato.

Occorre inoltre porsi il problema dei rapporti fra investigazioni difensive e scelta del rito da parte del P.M..

Per i reati in materia di armi il legislatore aveva eccezionalmente previsto l'obbligo dell'adozione del rito direttissimo anche in as-

senza delle condizioni richieste dal C.P.P. per il ricorso a questa procedura. La prima previsione in questo senso era contenuta nell'art. 9 legge n. 895 del 1967. In seguito, l'obbligo di procedere con il giudizio direttissimo è stato esteso a tutti i reati in materia di armi e di esplosivi dall'art. 2 legge n. 497 del 1974, lasciando salva comunque la possibilità di procedere con il rito ordinario nel caso si fosse rilevata la necessità del compimento di speciali indagini.

L'art. 35 legge n. 110 del 1975 ha posto l'obbligo del rito direttissimo anche per tutti i reati previsti da quella legge, salvo il limite delle speciali indagini.

Con l'entrata in vigore del nuovo codice del 1988 il legislatore ha voluto salvare all'art. 233 delle disp. att. proprio l'obbligo del rito speciale per i reati in materia di armi.

Il legislatore, con l'art. 12 bis D.L. n. 306/92, ha ripristinato l'obbligo del rito direttissimo per tutti i reati in materia di armi ed esplosivi introducendo però nuovamente il limite delle speciali indagini, in presenza delle quali il P.M. ha facoltà di procedere nelle forme ordinarie.

Il quesito che si pone a questo punto è se lo svolgimento delle investigazioni difensive possa compromettere la scelta del rito da parte del P.M..

La soluzione negativa sembra scontata, ma non pacifica. Occorre, infatti, considerare che la citazione a giudizio da parte del P.M. non paralizza in alcun modo l'attività investigativa del difensore, con l'effetto paradossale che questi potrebbe addirittura chiedere al G.I.P., a mezzo di incidente probatorio, l'assunzione del teste non comparso nello studio professionale.

Dragone esamina anche il problema della richiesta di documenti e la assunzione di informazioni del difensore. Va rilevato che le facoltà comprese nel potere di investigazione spettano "fin dal momento dell'incarico professionale risultante da atto scritto". Pertanto, sarà sufficiente che il difensore si presenti e specifici, documentandolo, in quale veste e nell'interesse di chi intervenga.

Ad avviso dell'Autore la lettura dell'art. 391 quater C.P.P. non può avvenire restrittivamente nel senso che risulta dalla lettura della norma, (quanto alla richiesta dei documenti in possesso della P.A.), ma nel significato più ampio, che sia cioè legittimo chiedere anche notizie e giudizi, purché le prime siano "in possesso" della P.A., e purché i secondi siano inscindibili dai fatti documentati.

Vengono altresì affrontati ed illustrati i problemi interpretativi concernenti l'accesso del difensore, previsto dall'art. 391 sexies C.P.P..

Custodia

Nell'intervento del 1997 **Edoardo Mori** discute del problema della custodia delle armi. Le norme da cui deriva l'obbligo di diligente custodia delle armi sono le seguenti:

- L'art. 20 della legge 110/75 stabilisce genericamente che “la custodia delle armi e degli esplosivi deve essere assicurata con ogni diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica”.
- Con legge 12 luglio 1991 n. 203 è stato poi aggiunto l'articolo 20 bis che punisce chi trascura di adoperare nella custodia delle armi, munizioni ed esplosivi, le cautele necessarie per impedire che minori di diciotto anni, persone incapaci anche parzialmente, tossicodipendenti o persone imperite nel loro maneggio, giungano ad impossessarsene agevolmente.

Queste norme hanno abrogato l'art. 702 C.P. che puniva “chi trascura di adoperare nella custodia delle armi, le cautele necessarie ad impedire che alcuna delle persone indicate (cioè, all'epoca, minori di anni 14, incapaci, inesperti nel maneggio di armi) giunga ad impossessarsene agevolmente”.

L'Autore suggerisce una sorta di decalogo:

- non lasciare mai una cartuccia nell'arma che non debba essere conservata carica per ragioni di uso immediato.
- Non rivolgere mai la canna di un'arma verso se stessi o verso un'altra persona.
- Quando si aziona il grilletto di un'arma, anche se si è convinti che è scarica o innocua, rivolgere la canna verso il soffitto o il pavimento, purché fatti di materiali su cui il proiettile non può rimbalzare.
- Quando si deve maneggiare un'arma accertarsi più volte di aver tolto il caricatore e ogni altra cartuccia dalla canna.
- Quando si smonta un'arma accertarsi di essere capaci di rimontarla nel modo giusto.
- Non usare mai munizioni di cui non si sia sicuri che sono adatte.
- Non lasciare mai munizioni alla portata di bambini.
- Non sparare mai senza sapere dove il proiettile va a finire.
- Se l'arma è stata pulita, se è caduta a terra, se è lungo tempo

che non viene usata, controllare sempre che non siano entrati corpi solidi entro la canna.

- Quando si tiene un'arma pronta allo sparo in mano o in spalla e si deve compiere un movimento, mettere l'arma in sicura.
- Non affidare mai un'arma ad una persona se non si è sicuri che essa osserverà tutte le regole precedenti.

È naturale che queste regole non possono né debbono essere osservate da chi si trova in pericolo di vita o da chi sta eseguendo un'operazione di polizia.

Dopo un ampio esame delle pronunce più interessanti o curiose, viene evidenziato quali sono le situazioni tipo che i giudici si trovano a risolvere in materia di armi e cioè;

- a quali familiari occorre impedire di impossessarsi dell'arma;
- come custodire l'arma in albergo;
- come custodire l'arma in auto;
- quando si commette reato smarrendo l'arma.

L'osservazione conclusiva è che il giudizio del giudice sulla congruità delle precauzioni dovrà essere fatto in concreto e dovrà tener conto del fatto che l'arma deve essere comunque utilizzabile per la difesa, della congruità delle istruzioni impartite ai familiari, delle consuetudini di vita familiari, ecc...

In particolare:

- 1) La Cassazione ha giustamente evidenziato che il domicilio normalmente abitato, normalmente munito di porte e finestre, deve essere considerato luogo idoneo alla custodia di armi.
- 2) Come regola generale si deve affermare il principio che la camera d'albergo non è un luogo che dia sufficienti garanzie di sicurezza per la custodia di armi. Unica eccezione è quella in cui la camera disponga di apposita cassaforte per i clienti.
- 3) Un'auto parcheggiata all'aperto sulla pubblica via non può essere considerata, in via generale, un luogo sicuro.

Per quanto poi riguarda lo smarrimento di un'arma, occorre tener presente che se anche l'art. 20 non lo dice espressamente, appare ragionevole ritenere che il dovere di diligente custodia sia finalizzato sia ad evitare furti che smarrimenti dell'arma e non vi è dubbio che debba essere considerato poco diligente, ad esempio, il cacciatore che appoggi il fucile ad un albero e poi se ne vada dimenticandoselo.

In ogni caso lo smarrimento di un oggetto non è mai voluto e tanto meno previsto e di conseguenza un difetto di diligenza non può essere dedotto a posteriori dallo smarrimento, ma deve sussistere di per sé, in base ad un giudizio ex ante, come violazione di una precisa regola di condotta.

L'argomento viene ampiamente ripreso nel 2006 da **Claudio Lo Curto**, sottolineando come la necessità di rivisitare il tema discenda dal disegno di legge presentato al Senato dal Ministro dell'Interno di concerto con i Ministri della Giustizia, della Difesa e della Salute, comunicato alla Presidenza l'11/11/2005 (n.3650 della XIV Legislatura).

Non vi è dubbio che le ragioni dell'obbligo custodiale delle armi, delle munizioni e degli esplosivi risiedono nella intrinseca pericolosità posseduta da tali oggetti e che tale esigenza è condensata nella regola di condotta dettata nella prima parte del 1° comma dell'art. 20 della L. 110/75, secondo la quale la custodia di armi e di esplosivi (di munizioni, pur se non espressamente indicate) "deve essere assicurata con ogni diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica", disponendo di seguito, nella seconda parte dello stesso primo comma dell'art. 20 cit., che l'esercizio professionale di attività avente ad oggetto armi ed esplosivi (e munizioni), e le raccolte o le collezioni di armi devono essere garantite dai rispettivi titolari con l'adozione di efficienti difese antifurto prescritte dall'Autorità amministrativa di polizia.

Perciò, l'interesse protetto dall'obbligo di generica ed astratta custodia è la sicurezza pubblica. Per ben comprendere i contenuti del concetto di "sicurezza pubblica" cui è finalizzato l'astratto e generico dovere di custodia, è necessario prendere le mosse dall'individuazione dell'interesse protetto nella seconda parte del 1° comma della norma sottoposta a scrutinio. Al riguardo non si rilevano difficoltà di sorta in quanto è del tutto evidente che esso coincide con la necessità di evitare che le armi o gli esplosivi possano essere sottratti da chi voglia utilizzarli per il compimento di azioni delittuose o per immetterli in circuiti commerciali illegali.

Circa i destinatari tenuti a rispettare l'obbligo della custodia non sembrano sorgere particolari problemi circa lo loro individuazione: trattasi, in primis, di chiunque abbia la disponibilità immediata o mediata di armi, munizioni ed esplosivi; disponibilità che viene ad instaurarsi in conseguenza dell'esserne detentore

per la denuncia fattane a proprio nome, o per rivestire la qualità di locatario o comodatario con riguardo alla tipologia di armi consentite. Non vi è dubbio, poi, che il principio generale ed astratto consacrato nella prima parte dell'art. 20 cit., 1° comma, abbia come destinatari anche coloro che detengono illegalmente armi ed esplosivi. Per completare l'argomento viene esaminata la posizione dei privati titolari di licenza di collezione che ha ad oggetto soltanto le armi comuni da sparo.

A tal proposito l'Autore critica la poca puntualità con la quale il legislatore ha regolato il regime delle licenze di collezione e le discutibili e non uniformi prescrizioni date dalle diverse Autorità di P.S. l'Autore esamina poi alcune problematiche interpretative circa l'oggetto della custodia concludendo che non vi è dubbio che il legislatore abbia voluto disciplinare in seno all'art. 20, 1° comma, cit., quali oggetto di generico obbligo di custodia, unitamente alle armi, anche le munizioni, dato per certo che le stesse sono in grado, in particolari situazioni, di produrre effetti lesivi; prevedendo poi, come dipendente e coordinata figura di più grave reato, l'ipotesi del loro concreto impossessamento in conseguenza della violazione dell'obbligo custodiale.

L'Autore si sofferma sulle modalità esecutive del generico ed astratto obbligo custodiale con numerosi richiami alla giurisprudenza di legittimità.

Vengono infine illustrati gli aspetti problematici del concreto ed effettivo impossessamento delle armi, munizioni ed esplosivi in conseguenza della loro omessa custodia quale discrimine dell'operatività dell'art. 20 bis rispetto all'art. 20.

Nello stesso 2006 **Giovanni Bellagamba** interviene sull'argomento "denuncia di furto, smarrimento e rinvenimento di armi ed esplosivi nel progetto di legge di riforma del T.U.L.P.S.". Dopo avere richiamato i vari problemi correlati agli artt. 20 e 21 bis della legge 110/1975 con le modifiche aggiunte con la legge 203/1991, riafferma che il bene giuridico tutelato dalla normativa sulla custodia delle armi è l'interesse alla sicurezza pubblica, al cui fine si prevede che la custodia debba essere assicurata con ogni diligenza. Cosa significhi in concreto la "diligenza" lo dicono numerose decisioni della giurisprudenza, alcune corrette, altre francamente opinabili.

Circa il reato di cui all'art. 20 bis si nota che esso è integrato solo dall'effettivo impossessamento da parte del minore, incapa-

ce, tossicodipendente ecc... delle armi o esplosivi, non essendo sufficiente la probabilità dell'impossessamento, come pare chiaro dall'espressione "cautele necessarie ad impedire che una delle dette persone giunga ad impossessarsene".

Per l'ipotesi di omessa custodia da parte di soggetti qualsiasi la legge non indica le misure concrete da adottare rinviando alla comune diligenza, mentre per i collezionisti o coloro che esercitano professionalmente un'attività in materia di armi o di esplosivi si chiede che siano adottate e mantenute efficienti difese antifurto secondo le modalità prescritte dall'autorità di pubblica sicurezza (art. 20 comma 1).

Il progetto di modifica del T.U.L.P.S. prevede, invece, che all'art. 20 della legge n. 110/75, al posto della generica indicazione per cui, nella custodia delle armi ed esplosivi, si deve usare "ogni diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica", sia sostituita l'espressione "osservate, in ogni caso, le misure minime di sicurezza determinate dal Ministero dell'Interno".

Secondo **Bellagamba**, la modifica appare opportuna perché, stabilendo delle precise norme regolamentari, si evita la proliferazione di decisioni contrastanti in casi analoghi nonché di conclusioni che urtano contro il comune buon senso. La legge stabilisce che, in caso di furto o smarrimento di armi, parti di armi o esplosivi, il soggetto che li deteneva è obbligato a denunciare il fatto all'Ufficio locale di Pubblica sicurezza o, in mancanza, alla stazione dei Carabinieri più vicina. È stato, in tal modo, inserito nell'ordinamento un caso di denuncia obbligatoria ulteriore (art. 333 C.P.P.) in aggiunta a quelli già previsti in deroga al generale principio della facoltatività della denuncia.

I commi 5 e 6 dell'art. 20 prevedono, poi, altre due ipotesi contravvenzionali. L'una consiste nell'obbligo di depositare presso il locale ufficio di Pubblica sicurezza o presso la più vicina stazione dei Carabinieri le armi o parti di armi eventualmente rinvenute.

L'altra prevede che, in caso si siano rinvenuti esplosivi di ogni genere ovvero si sappia che in qualche luogo v'è un deposito di esplosivi o anche che taluno li abbia rinvenuti, è fatto obbligo al privato di darne immediata notizia agli uffici prima ricordati.

Il progetto di riforma del T.U.L.P.S. prevede che siano sostituiti i commi 5, 6 e 7 dell'art. 20 della attuale legge n. 110/75, quelli, cioè, che prevedono l'obbligo di consegna dell'arma e l'obbligo di immediata notizia se si tratta di esplosivi, in caso di rinvenimento o conoscenza di un deposito di essi.

La modifica comporta la unificazione delle due ipotesi, prima divise in rinvenimento di armi e rinvenimento di esplosivi, in un'unica figura. Lo scopo sembra duplice.

Da un lato v'è quello di evitare che la detenzione dell'arma possa risultare pericolosa. Dall'altro quello di evitare possibili problemi giudiziari allo stesso soggetto che rinviene l'arma, perché, se costui viene intercettato con l'arma mentre si reca a depositarla presso la Questura o il comando dei Carabinieri, v'è il concreto pericolo che non venga creduto, se dice di averla trovata poco prima. Si stabilisce cioè, sia per gli esplosivi e sia per le armi, l'obbligo di notificare l'ufficio e non più quello di deposito.

D

**Danni
cagionati
dalla fauna
selvatica**

Vedi voce: Fauna selvatica.

**Demilitariz-
zazione
e disattiva-
zione**

Sul problema della demilitarizzazione e disattivazione di armi vi è un primo intervento di **Edoardo Mori** nel 1996.

Il Ministero dell'Interno si è occupato con due circolari della demilitarizzazione e della disattivazione delle armi. La prima è dell'11 luglio 1994 (G.U. 27.09.1994 n. 226), la seconda, integrativa e correttiva della prima, è del 21 luglio 1995 (G.U. 03.08.1995 n. 180).

Le circolari iniziano regolando la demilitarizzazione di armi e cioè la trasformazione di armi da guerra o tipo guerra in armi comuni da sparo.

Mori esamina in dettaglio le varie prescrizioni rilevandone talune incongruenze.

La circolare stabilisce che alla demilitarizzazione di armi possono procedere solo i titolari di licenza per la fabbricazione di armi da guerra e, ovviamente, gli arsenali militari, i quali rilasceranno per ogni arma un certificato attestante l'avvenuta operazione. Dice inoltre che la Commissione dovrà esprimere parere sulla catalogazione o classificazione di "ciascuna arma" e che le armi dovranno essere inviate al Banco di Prova. Si evidenzia peraltro come manchi un ragionevole coordinamento con altre norme.

Quanto alla disattivazione di armi, Mori rileva che la parte meno condivisibile della circolare è quella relativa alle procedure per rendere inerte un'arma comune o da guerra perché tali procedure sono astrusamente sovrabbondanti, rivolte a trasformare un'arma non in un oggetto innocuo, bensì in un oggetto privo di contenuto e di interesse per un amatore.

Anche per quanto concerne questo argomento vengono poste in luce le varie previsioni e taluni difetti di ragionevolezza contenuti nella circolare.

L'Autore afferma che alcune disposizioni possono tranquillamente essere definite come deliranti, poiché l'errore principale commesso è stato quello di voler dettare un'unica ed impossibile normativa per armi di tipo diversissimo.

A questo proposito l'Autore enuncia dettagliate e specifiche critiche alle varie incongruenze riscontrabili nelle circolari e per i singoli punti è necessario rinviare al testo integrale dell'intervento.

Mori passa poi ad esaminare il problema del valore giuridico delle circolari ed in particolare nella parte in cui contengono disposizioni irragionevoli per quanto concerne la disattivazione di armi.

Secondo l'opinione di Mori una parte è resa inidonea all'uso quando essa è stata alterata in modo tale che il ripristino dell'originaria funzionalità comporterebbe operazioni di difficoltà o di impegno almeno pari alla produzione del pezzo ex novo.

In conclusione quindi le circolari dovranno essere osservate dai fabbricanti per la demilitarizzazione di armi; dovranno inoltre essere osservate dai fabbricanti e riparatori per la disattivazione, mentre non commetterà reato il riparatore che disattivi con altri metodi, altrettanto efficaci, l'arma di un cliente o il cittadino che provveda privatamente alla disattivazione. Allegato all'intervento vi è il testo delle circolari.

Daniele Diotallevi (2003) affronta il problema degli aspetti di rilevanza culturale delle disposizioni sulla demilitarizzazione e disattivazione delle armi da sparo. L'Autore prende in esame la "Circolare 20 settembre 2002 n. 557/B. 50106. D. 2002. Nuove disposizioni in materia di demilitarizzazione e disattivazione delle armi da sparo", tesa ad armonizzare le norme contenute nelle precedenti circolari e a dettare le modalità tecniche per la demilitarizzazione e inertizzazione delle armi da fuoco, rendendole più puntuali e rigorose, per avere la certezza assoluta che alla fine degli interventi un'arma da guerra demilitarizzata abbia effettivamente le caratteristiche di un'arma comune ed un'arma inertizzata non possa in alcun modo sparare.

È nel punto 3 della circolare "Disposizioni procedurali" che si trova l'innovazione più interessante, in quanto sia la demilitarizzazione sia la disattivazione delle armi vengono sottoposte al controllo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, che esprime un parere vincolante per ogni arma da sottoporre agli interventi.

È previsto infatti che le Questure, entro quindici giorni dal ricevimento da parte degli interessati della intenzione di sottoporre a demilitarizzazione o disattivazione le armi di cui tratta la cir-

colare, debbano informarne la Soprintendenza per il Patrimonio Storico Artistico e Demotnoantropologico competente per territorio, in adempimento del Decreto interministeriale 14 aprile 1982 e del testo unico approvato con Decreto Leg.vo 29 ottobre 1999, n. 490.

Solo dopo aver ricevuto il parere positivo della Soprintendenza, le Questure provvedono, entro novanta giorni dalla presentazione della comunicazione iniziale, a notificare all'interessato che può dar corso all'intervento richiesto, (in caso di parere positivo), o (in caso di parere negativo), l'impossibilità di effettuare la prevista operazione.

Se quindi le armi che un privato intende sottoporre a demilitarizzazione o a disattivazione vengono riconosciute interessanti dalla Soprintendenza per il Patrimonio Storico Artistico e Demotnoantropologico, l'unico modo per impedire gli interventi è procedere alla dichiarazione di interesse particolarmente importante, atteso che l'art. 10 del Decreto Leg.vo 490/99 recita che le disposizioni si applicano ai beni culturali di proprietà privata solo appunto in questo caso.

Ciò costituisce un'ulteriore riaffermazione del concetto che le armi sono, come altri oggetti, "strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica", beni culturali a pieno titolo, da salvaguardare, a vantaggio della collettività.

Allegato all'intervento vi è il testo della circolare.

Depenalizzazione

Il tema è trattato da **Edoardo Mori**, da **Stefano Dragone** (2000) e da **Domenico Carcano** (2001)

Secondo **Mori** si tratta di valutare quali ipotesi di reato in materia di armi o caccia siano trasformabili in sanzioni amministrative con un bilancio positivo per il cittadino. È affrontato subito il quesito se la depenalizzazione possa comportare un pericolo per la sicurezza pubblica e quindi se siano o meno fondati i timori che in passato hanno fatto propendere il legislatore per escludere la materia delle armi dalla depenalizzazione. Indubbiamente la materia delle armi richiede severità e un sistema che costringa i più ad una rigida osservanza delle norme. Però, secondo l'Autore, non tutte le norme sarebbero dirette a garantire la sicurezza pubblica; molte di esse servono a facilitare i compiti di controllo della PA, ma, anche se vengono violate, non hanno come conseguenza il formarsi di situazioni pericolose.

Si possono perciò individuare alcune linee guida:

- si può depenalizzare ogni condotta punita con la sola ammenda;
- deve trattarsi di condotte di facile e semplice accertamento che non lascino troppa discrezionalità di valutazione a chi le constata;
- deve trattarsi di condotte che non siano sicuramente dolose, indice di chiara volontà di violare la legge;
- devono essere condotte che, in linea di massima, si configurano come omissive, per inosservanza di formalità burocratiche e accertabili nell'ambito del controllo amministrativo;
- non devono creare impunità per il nullatenente.

Dragone ne ha sostenuto la tesi della opportunità di depenalizzare tutto il sistema sanzionatorio delle violazioni in materia di caccia (si rinvia alla voce Caccia). Ha rilevato inoltre che la necessità della depenalizzazione nasce dal fatto che la sanzione penale non viene effettivamente espiata, o per la mancata esecuzione, o per una esecuzione priva di afflittività e che non vi è pertanto ragione perché tutte le contravvenzioni per le quali la pena prevista è quella dell'ammenda in alternativa all'arresto, non vengano depenalizzate (con applicazione della sanzione base della pena pecuniaria corrispondente alla metà del massimo di quella ora prevista; aumentabile nei casi di maggiore gravità da contestare caso per caso).

Carcano a sua volta ha rammentato che il decreto legislativo in tema di depenalizzazione dei reati minori e di riforma del sistema sanzionatorio – adottato in attuazione della legge delega 25 gennaio 1999, n.205 – ha trasformato diversi reati minori in illeciti amministrativi. Si è trattato di un complesso di interventi collegati all'istituzione del giudice unico di primo grado ed intesi a restituire efficienza al “servizio giustizia”.

Nel rinunciare alla minaccia di pena criminale, il legislatore delegante ha voluto costruire in tutti i settori di intervento un sistema amministrativo dotato di reale efficacia dissuasiva, individuando una serie di sanzioni accessorie accanto alle sanzioni amministrative principali. Il significato di questa massiccia depenalizzazione trae origine, da un lato, dalla necessità di un intervento deflattivo per la giurisdizione penale e, dall'altro, dalla ricerca di rendere il sistema sanzionatorio al tempo stesso meno aggressivo (privandolo di quella connotazione che in ogni caso hanno le pene detentive pur di breve durata) e comunque effi-

cace. L'efficacia è collegata alla tempestività di applicazione di una sanzione amministrativa, accompagnata da una sanzione accessoria interdittiva, non soggetta a sospensione o misure che in ogni caso privino l'intervento punitivo di effettività.

I settori sui quali il legislatore è intervenuto non hanno però riguardato la materia che avrebbe potuto incidere sulla sicurezza dei cittadini come quella della disciplina sanzionatoria delle armi e degli esplosivi, rimasta interamente nell'ambito della repressione penale.

Conclude che, in materia di armi e materie esplodenti, la depenalizzazione avrebbe potuto avere contenuti simili, sebbene prudentemente limitati ad ipotesi di mere violazioni formali e del tutto distinti da fenomeni collegati alle forme di criminalità.

Vedi anche voce: Caccia, Depenalizzazione.

Detenzione di armi e munizioni, limiti

Secondo **Biagio Mazzeo** (1998) le questioni attinenti alla denuncia delle armi e delle munizioni (o degli esplosivi in genere) hanno trovato di solito scarso interesse nella dottrina e nella giurisprudenza. La materia sembra destinata piuttosto ai "pratici" della materia che non ai teorici, sia per la scarsa importanza che di solito si attribuisce agli adempimenti formali previsti dalla normativa sia anche perché in buona parte le relative violazioni sono punite con sanzioni solo di natura contravvenzionale. Per i cittadini invece le questioni e i problemi interpretativi risultano tutt'altro che di infimo ordine ed a volte assurgono ad una rilevanza di primo piano. Per il cittadino le conseguenze di un comportamento ritenuto non corretto dagli organi di polizia non si fermano alla sfera penale; infatti, è frequente il ricorso a provvedimenti di natura amministrativa, spesso assai più temuti della sanzione penale (revoca di licenze di polizia, divieto di detenzione armi ai sensi dell'art. 39 T.U.L.P.S.).

Quanto alla nozione di detenzione, come è noto, l'art. 38 del T.U.L.P.S. pone l'obbligo di denunciare armi e munizioni per chiunque ne detenga. Nella prassi amministrativa è frequente la sovrapposizione del momento della detenzione con quello dell'acquisto, forse in conseguenza del fatto che ogni acquisto viene comunicato dall'armiere (e spesso anche dal cedente privato) all'autorità di P.S. Si tratta per l'Autore di una sovrapposizione errata ed arbitraria. Infatti, il legislatore ha inteso prescrivere

l'obbligo di denuncia sia delle armi sia dei materiali esplosivi (cartucce comprese) affinché l'autorità preposta potesse conoscere in ogni momento il luogo in cui attualmente si trovano tali cose; esigenza evidentemente non fine a se stessa ma finalizzata al potere - dovere di vigilare a tutela dell'ordine pubblico e della pubblica incolumità. La denuncia di una cosa che, invece, fosse stata acquistata ma subito ceduta a terzi (ovvero, nel caso delle munizioni, utilizzata e quindi distrutta) non potrebbe essere di nessuna utilità per gli organi di pubblica sicurezza.

In ordine all'obbligo di denuncia, l'art. 38 citato elenca genericamente "armi, munizioni, materie esplosive di qualsiasi genere e in qualsiasi quantità". Sembra evidente che tra le armi da denunciare non rientrano quelle che sono "armi" solo in senso relativo: ad esempio le armi improprie e gli strumenti atti ad offendere; non vi rientrano neppure le armi giocattolo o le armi permanentemente disattivate; non vi rientrano neppure l'arco e la balestra, che ormai – come è noto – vengono assimilate agli strumenti atti ad offendere. Occorre invece denunciare tutte le armi da sparo, ivi comprese quelle ad aria compressa e quelle denominate "da bersaglio da sala", nonché tutte le armi bianche (quest'ultima categoria comprende solo gli strumenti da punta o da taglio destinati esclusivamente all'offesa alla persona, come spade, pugnali, stiletti e simili).

Venendo alle munizioni, esse costituiscono una "specie" del "genus" degli esplosivi, come confermato dalla enumerazione contenuta nell'art. 82 e negli allegati del Regolamento T.U.L.P.S. Quindi la disciplina di munizioni e di esplosivi presenta una sostanziale omogeneità almeno sotto il profilo degli adempimenti prescritti per l'acquisto e per la detenzione. Come è noto, esistono limiti quantitativi e qualitativi sia in tema di armi che in tema di esplosivi. Quanto ai limiti previsti per le armi, sono ben conosciuti e, comunque, sono contenuti nell'art. 1 della legge n. 110/75. Per ciò che riguarda munizioni e polveri, occorre fare riferimento alla disposizione contenuta nell'art. 97 del citato Regolamento:

“Possono tenersi in deposito o trasportarsi nel Regno senza licenza, esplosivi della prima categoria in quantità non superiore a cinque chilogrammi di peso netto, od artifici in quantità non superiore a chilogrammi venticinque di peso lordo, escluso l'imballaggio, ovvero un numero di millecinquecento cartucce da fucile da caccia caricate a polvere, nonché duecento cartucce

cariche per pistola o rivoltella. ed un numero illimitato di bossoli innescati e di micce di sicurezza“.

Secondo l'Autore una interpretazione elastica di questa disposizione risulta chiaramente vantaggiosa anche per gli uffici di pubblica sicurezza, che non possono sprecare le proprie – sempre purtroppo limitate – risorse di personale per effettuare controlli di pura forma e privi di sostanziale utilità. L'Autore conclude su questo aspetto che non vi è alternative nella elencazione delle materie esplodenti di cui all'art. 97 regolamento T.U.L.P.S., sicché è possibile detenere, nei limiti indicati, ogni specie di munizione, di polveri da sparo, di artifici e di altre materie esplodenti. L'affermazione trova conforto nella prassi della polizia amministrativa, atteso che non sembra che mai nessun ufficio abbia trovato a ridire su chi, ad esempio, facesse denuncia cumulativamente di polveri da sparo e di munizioni, pur nella misura massima per ciascuna specie. Trova altresì un implicito conforto nella giurisprudenza che – salvo errore – non sembra essersi mai occupata né tanto meno di aver sanzionato la detenzione cumulativa di materiali esplodenti. In ordine alle munizioni a pallini, come è noto, le cartucce da carabina sono normalmente tutte dotate di proiettile a palla singola (non parliamo di cartucce particolari composte da proiettile in grado di frammentarsi e simili). Per queste cartucce esiste evidentemente sempre l'obbligo di denuncia con la possibilità di detenerne sino a 1500. Per ciò che riguarda invece le munizioni per fucile da caccia con canna ad anima liscia, l'art. 26 della L. 18 aprile 1975 n. 110 prevede l'esenzione dalla denuncia di cui all'art. 38 T.U.L.P.S. a favore di chi ne detenga in misura non superiore a mille, nel caso si tratti di munizioni “a pallini”. Si ritiene che tale deroga valga per tutte le munizioni per fucile a canna liscia, con esclusione di quelle a palla singola, senza alcuna distinzione in relazione al tipo, numero e dimensione dei “pallini” (o “pallettoni”) che la compongono.

**Difesa
personale:
mezzi per
la difesa
personale**

Dieter Peter (1994), funzionario della Polizia Criminale di Brandeburgo che ha lavorato per 15 anni nel campo delle ricerche su fatti commessi con armi da sparo ed ha lavorato, fino alla riunificazione, nella DDR come consulente tecnico in questo campo, (dalla riunificazione lavora presso il Laboratorio di Analisi Criminalistico - Forensi della regione Brandeburgo: Land Brandenburg, Landeslamptstadt Potsdam, una delle 5 nuo-

ve regioni) si è occupato della ricerca ed esami su armi da fuoco nella relazione del 1994.

Ha riferito che nel commercio vengono offerti per la difesa personale mezzi e apparecchi diversi in molte varietà.

I mezzi di difesa oggi sul mercato, in Germania acquistabili da chiunque abbia 18 anni, si possono suddividere in 2 gruppi principali:

- 1) mezzi ed apparecchi che hanno bisogno del contatto fisico per difendersi da un attacco (p.es. manganelli; manganelli speciali da lotta asiatica, apparecchi da elettroshock);
- 2) mezzi e apparecchi da usarsi per difendersi da un attacco a distanza (p.es. armi a gas e da sparo a salve, spray con gas irritanti, lampade con forte effetto abbagliante).

L'uso con successo del primo gruppo come mezzo di difesa richiede capacità fisiche generali, un certo uso della forza e un training naturale nella tecnica di intervento. Gli apparecchi di difesa più usati tra la popolazione sono le armi a gas e da sparo a salve nelle loro varianti: (pistole, revolvers).

Queste armi possono essere portate anche cariche, e il loro possesso e porto non richiede un permesso da parte dell'autorità.

Ha anche indicato i pericoli che risultano dall'uso improprio di queste armi per chi le usa e per la vittima.

Allo sparo con queste armi sono da osservare le seguenti manifestazioni:

- vampata;
- vampata della pressione del gas come onda;
- particelle di polvere da sparo incombuste;
- parti del cappuccio chiusura che vengono gettate dalla canna in direzione di mira.

Queste manifestazioni comportano anche la possibilità di provocare lesioni più o meno gravi nell'ambito dello sparo a distanza ravvicinatissima.

Sparando da un metro di distanza sul viso di una persona, si possono manifestare bruciate della pelle, lesioni agli occhi fino alla perdita della vista.

Inoltre episodi documentati ed esperienze pratiche dimostrano che, con lo sparo a contatto, con questo tipo di armi, si possono provocare anche lesioni mortali. Nei casi esaminati i colpi erano rivolti alla zona della testa o anche alla zona del torace. Causa delle lesioni è l'alta pressione della bocca del gas che penetra, simile a un proiettile, all'interno del corpo.

L'Autore ha rilevato che le armi da sparo a salve e a gas con simile costruzione possono essere modificate, così che i proiettili possono essere spinti attraverso la canna, per esempio con l'eliminazione degli arresti nella canna; con ciò viene reso possibile lo sparo di cartucce ricaricate manualmente o di quelle che sono in commercio.

Infine, ha osservato che le armi da sparo a salve e a gas che sono oggi sul mercato sono state costruite in maniera molto simile alle "armi proprie". Una distinzione esteriore non è quasi possibile per cui queste armi vengono usate sempre di più in atti criminali.

Il delinquente può non riconoscere tale arma e rispondere facendo uso da parte sua della propria "arma propria".

Giovanni Bellagamba (1999), a proposito degli strumenti per la difesa personale ricorda quale è l'atteggiamento della legislazione e della giurisprudenza in Italia.

La giurisprudenza è severissima e, a suo avviso, spesso, erronea. Per quanto riguarda la pistola scacciacani, la Cassazione ha affermato che rientra tra le armi comuni da sparo ex art. 2 L. 110/1975 se c'è l'espulsione di proiettili o getti di liquidi o di materie gassose più o meno tossiche, sempreché sia inequivocabile l'offesa alla persona; punto, questo, che merita un approfondimento.

Proprio erronea pare la decisione della Cassazione che, a proposito di una bomboletta contenente un gas paralizzante, ha qualificato l'oggetto come "aggressivo chimico" e ritenuto applicabile la Legge n. 895/1967 sulle armi da guerra.

Se si legge la norma si vede che gli "aggressivi chimici" sono inseriti tra gli "esplosivi di ogni genere" e "altri congegni micidiali", il che dimostra che il legislatore, quando scrisse questa norma, pensava alla guerra chimica e non alla possibilità che si facesse la guerra con le bombolette.

L'Autore aggiunge che gli strumenti usati per la difesa potrebbero essere liberalizzati come, per fare un paragone sotto il profilo oggettivo, sono liberalizzati gli strumenti lanciarazzi o le armi destinate alla pesca.

Non si capisce, sotto il profilo proprio della attitudine a recare offesa, che differenza ci sia tra questi strumenti e i fucili per caccia subacquea o i lanciarazzi. Anzi, se c'è una differenza è a favore degli strumenti da difesa perché con una spruzzata di gas

si rimane intontiti ma non si muore. Esser colpiti dalla freccia di un fucile subacqueo può essere mortale.

Vedi anche voci: Licenza di porto d'armi, Uso per.....; Porto.

Dipendenza da alcool

L'argomento viene affrontato in un articolato intervento del 2000 elaborato da **G. Romano – N. Barbera – C. Fatuzzo – G. Gentile** dal titolo “Discrezionalità e requisiti psicofisici in materia di porto d'armi”.

Dopo alcune considerazioni preliminari circa la natura giuridica del porto d'armi, (definito come “licenza”), gli Autori affrontano il problema del certificato medico in materia di porto d'armi.

La comparsa del previo certificato medico in materia di licenze di polizia attinenti alle armi si ebbe con la formulazione dell'art. 35 T.U.L.P.S. in cui venne prevista la possibilità di subordinare il rilascio del nulla-osta all'acquisto di armi alla “*presentazione di certificato... dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere*”.

Con la Legge 18 aprile 1975, n. 10 “*la presentazione del certificato di cui al quarto comma dell'articolo 35 del predetto testo unico*” (art. 9) venne estesa alla licenza di fabbricazione, riparazione, commercio, importazione, esportazione, collezione, ecc. di armi.

La Legge 27 dicembre 1977, n. 968 contenente “Principi generali e disposizioni a tutela della fauna e la disciplina della caccia” estese alla licenza di porto di fucile il certificato *de quo* (artt. 21 – 22). Anche la licenza di trasporto di armi per uso sportivo veniva subordinata al possesso dell'idoneità psicofisica. L'intera materia è stata ridisciplinata dalla Legge 6 marzo 1987, n. 89 contenente “*Norme per l'accertamento medico all'idoneità al porto delle armi.....*”.

Con un primo decreto 4 dicembre 1991 (G.U. del 30.12.1991 n. 304) – il Ministro della Sanità fissò alcuni requisiti minimi e stabili “anche” quale fosse l'Autorità sanitaria deputata al rilascio del certificato, ma non ne chiari il lasso temporale di validità e non precisò se esso fosse necessario anche per successivi rinnovi del titolo.

Vennero fissati i seguenti requisiti: a) acutezza visiva non inferiore a 12/10 complessivi; b) percezione della voce sussurrata a

sei metri per ciascun orecchio; c) assenza di mutilazioni o malformazioni degli arti; d) assenza di alterazioni neurologiche.

Seguirono due decreti del Ministero della Sanità (D.M. 16 marzo 1992, G.U. 22.05.1992 n. 94 e il D.M. 5 febbraio 1993, G.U. 15.02.1993) prima di giungere alla emanazione del più recente decreto del Ministero della Sanità del 14 settembre 1994 (G.U. del 19.11.1994, n. 273).

Il D.M. del 14 settembre 1994 concernente: “*requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell’autorizzazione al porto di fucile per uso caccia e al porto d’armi per difesa personale*” è quello in atto disciplinante la materia.

Gli Autori passano poi a dibattere il problema della natura della discrezionalità che presiede al rilascio della licenza connessa al requisito della “idoneità”.

Circa gli accertamenti delle alterazioni derivanti da alcool e sostanze stupefacenti, gli Autori evidenziano la problematica del testo normativo degli artt. 1 e 2 ult. comma D.M. del 1994 ove si richiede, ai fini del rilascio del porto d’armi, la assenza di “*dipendenza da sostanze psicotrope, alcool e stupefacenti*”.

In particolare, l’introduzione – nel citato D.M. del 1994 – del termine “*dipendenza*” in luogo della dizione “dedito all’uso” utilizzata nei precedenti D.D.M.M. pone seri problemi concernenti la tempestività e le metodiche degli accertamenti nonché il valore da attribuire ai responsi clinici. Tali problemi vengono perciò compiutamente discussi nell’intervento.

Un discorso a parte merita la questione dell’uso dell’alcool, ampiamente diffuso e socialmente accettato, in relazione al quale l’esatta discriminazione del sottile limite con l’abuso è vieppiù complessa rispetto agli stupefacenti o alle sostanze psicotrope. Di qui la necessità della concreta applicazione di adeguati protocolli d’indagine atti a fornire elementi valutativi rappresentativi, affidabili, specifici e riproducibili, per l’ottenimento dei quali si impone la duplice e congiunta indagine *chimico – tossicologica* e *chimico – farmacologica*.

Concludendo, sarebbe auspicabile il varo di un provvedimento legislativo che demandi ad un’unica Commissione composta da medici e da esperti del settore la valutazione globale (e periodica) della concreta ed attuale capacità di ciascun soggetto all’uso di quel tipo di arma (arma corta per difesa personale, arma lunga per uso venatorio, armi per usi sportivi) per cui è stata presentata istanza.

Diritto comunitario:

- a) armi da caccia;
- b) esigenza di armonizzazione;
- c) direttiva 18.6.1991 n. 477 e D.Lvo 30.XII.1992 nr. 527;
- d) la Carta Europea
- e) Normativa Europea in genere

Claudio Chiola (1993) affronta alcuni problemi che nascono dall'attuazione della Direttiva 91/447/CEE sulle armi affidata dall'art. 9 della legge comunitaria 489/92 alla delega legislativa. L'Autore osserva che si tratta di legge delega che ha posto un limite "ulteriore" al Governo, quello del parere della Commissione consultiva centrale delle armi del Ministero dell'Interno. Il decreto legislativo 30.12.1992 n. 527, non ha dichiarato di aver rispettato anche tale limite (art. 14, c. 1, L. nr. 400/88) con possibili censure di legittimità per eccesso della delega.

La legge comunitaria 489/92 si fa espressamente carico dell'esigenza di circoscrivere le modifiche delle Direttive allorché prevede, tra i principi e i criteri direttivi generali, l'obbligo di adottare una disciplina che sia pienamente conforme alle Direttive. Alla luce di tale premessa, la Direttiva sulle armi, adottata ai sensi dell'art. 100 A del Trattato, allorché prevede all'art. 3 la possibilità per gli Stati membri di adottare nelle rispettive legislazioni "disposizioni più rigorose di quelle previste dalla presente direttiva", va interpretata alla stregua del fine dell'armonizzazione cui la stessa tende. Pertanto, consentire l'adozione di disposizioni "più rigorose", non può legittimare addirittura lo sconvolgimento del sistema disegnato in ambito comunitario, perché in tal caso la disciplina interna non presenterebbe differenze soltanto quantitative, in quanto tali ammissibili, ma costituirebbe un vero e proprio regime derogatorio. In questi termini, però l'art. 100 A del Trattato, prevede soltanto due ipotesi:

- a) la disapplicazione della direttiva da parte di uno Stato membro per uno dei motivi elencati nell'art. 36 (moralità, sicurezza, etc.), la cui validità dev'essere oltretutto confermata dalla Commissione europea.
- b) l'adozione di misure derogatorie "provvisorie", per gli stessi motivi elencati nell'art. 36, e soggette anch'esse a procedura comunitaria di controllo.

In nessuna delle due ipotesi può farsi rientrare la legge comunitaria 489/92. Non soltanto è legge fermamente attuativa delle Direttive 91/477, ma non contiene nemmeno misure "provvisorie" giustificate con i motivi elencati nell'art. 36 del Trattato.

Volendo applicare al regime italiano delle armi i parametri comunitari, delle quattro categorie previste dalla Direttiva rimarrebbero in piedi due categorie soltanto: quella delle armi vietate e quella delle armi autorizzate. In quest'ultima categoria rientrano infatti tutte le armi che non siano quelle da guerra,

siano esse comuni, da caccia o sportive, giacché l'acquisto e la detenzione di ognuna di queste, presuppone "l'autorizzazione" di polizia per il porto d'armi.

La sottoposizione in Italia di tutte le armi non vietate ad un regime autorizzatorio potrebbe implicare gravi conseguenze in chiave comunitaria.

Il regime diffusamente autorizzatorio della legislazione italiana si ripercuote, ovviamente, sull'attuazione degli altri impegni comunitari.

Così l'acquisto di un'arma da parte di persona residente in altro Stato membro della Comunità europea per qualunque tipo di arma, è necessariamente assoggettato in Italia al regime dell'autorizzazione, individuato dall'art. 6 n. 2 del D.L.vo 527/92 nel nulla-osta del Questore di cui all'art. 35, 3° comma del T.U.L.P.S..

Ma anche il cittadino italiano che volesse acquistare all'estero un'arma di qualunque tipo, dovrà passare per un apposito nulla-osta del Questore (art. 7). Con questo si realizza, infatti, quel preventivo accordo con l'Autorità italiana richiesto dalla normativa comunitaria nel caso lo Stato di appartenenza dell'acquirente sottoponga ad autorizzazione l'acquisto dell'arma. In tal modo la posizione dell'acquirente comunitario appare comunque aggravata, giacché lo stesso non può fruire dell'alternativa alla licenza del Questore, consistente nel possesso di porto d'armi come requisito sufficiente all'acquisto, che viene invece offerta all'acquirente italiano, giacché al porto d'armi straniero non è riconosciuta validità in Italia.

Né ciò viene compensato dal possesso della carta europea d'arma da fuoco. D'altro canto, per giustificare la discriminazione non varrebbe sostenere che è stato mantenuto il principio della *par condicio* tra l'acquirente straniero e quello italiano all'estero, entrambi assoggettati comunque ad autorizzazione di polizia giacché, in chiave comunitaria, tale "parità" in realtà si risolve nella negazione dell'esigenza di armonizzazione tra le legislazioni dei vari Paesi.

Il criterio dettato dall'art. 9, lett. b della legge di delega con il quale si impone che il rilascio delle autorizzazioni, nulla-osta, licenze per i cittadini comunitari avvenga alle "condizioni" previste per i cittadini italiani, se non vuole costituire una misura anticomunitaria deve comportare l'adozione di un nuovo regime comune che tenga conto della necessità di amalgamarsi con

realtà diverse da quelle italiane e non la cristallizzazione di una visione rigidamente italiana.

Concludendo: se sulla base della stessa Direttiva è concesso agli Stati membri di modificare l'elenco delle armi da sottoporre a regime autorizzatorio e quindi di effettuare soltanto lo spostamento all'interno delle varie categorie dalla stessa individuate, come deve contestarsi la legittimità dell'adozione di una diversa classificazione, così non può accettarsi la sopravvivenza di un'irragionevole condizione restrittiva che incida, a monte, sulla circolazione delle armi, qual è quella dell'obbligo di "catalogazione", a pena della "clandestinità" delle stesse.

È questa, infatti, una misura italiana restrittiva della circolazione delle merci comunitarie, che contrasta con l'art. 30 del Trattato di Roma il quale vieta l'adozione di misure restrittive "equivalenti" a quelle quantitative, e contrasta quindi, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, con il principio derivato del mutuo riconoscimento dei controlli e delle certificazioni tecniche, che la Corte di giustizia fonda sul valore fondamentale della reciproca fiducia tra i vari Stati membri.

Massimo Panebianco (1994) riprende l'argomento osservando che bisogna attendere l'Atto Unico Europeo (17.02.1987) e prima ancora il cd. Accordo di Shengen (14.06.1985) – con la pedissequa convenzione di applicazione 19.06.1990 – resa esecutiva con Legge 30.09.1993, n. 388 – per assistere alla nascita di un diritto comunitario delle armi.

L'Autore fornisce una dettagliata rassegna delle tappe che hanno portato allo spazio europeo senza frontiere fino alla adesione italiana a Shengen (Legge 30.09.1993 n. 388).

L'Autore prende poi in esame le norme del trattato di Roma sulla competenza esclusiva delle legislazioni nazionali (artt. 36 e 223 – 225) evidenziando che l'art. 36 del Trattato di Roma contiene una clausola di esclusione o di eccezione per una lista di competenze riservate *ratione materiae* e derogatrici al regime della libera circolazione merci (fra cui la clausola di ordine pubblico e di pubblica sicurezza) includente il commercio delle armi.

In materia di sicurezza europea (art. 30 par. 6), l'Atto Unico Europeo (AUE in vigore dal 10 luglio 1987) ha inteso superare lo stato di divisione e frammentazione del mercato europeo delle armi e degli armamenti derivante dal predetto regime di riserva di una pluralità di mercati nazionali legittimati dal Trattato di

Roma. La nuova disciplina opera nel quadro delle disposizioni sulla cooperazione europea in materia di politica estera (titolo III - art. 30). Al par. 6 si procede in una quadruplica direzione concernente il regime della sicurezza europea nei suoi profili politici, economici, tecnologici e industriali.

Ulteriori approfondimenti l'Autore svolge sul mercato interno della difesa e l'armonizzazione delle norme tecniche sulle armi (artt. 18 – 19 A.U.E.).

La creazione di un mercato unico delle armi da fuoco e degli armamenti ha un posto a sé nella disciplina dell'A.U.E. nel senso che si inquadra nella più generale disciplina del mercato unico (artt. 18 – 19). L'armonizzazione legislativa salvaguarda la competenza nazionale nel quadro dell'abolizione delle cd. barriere tecniche e della fissazione di standard comuni.

Oltre che sotto il profilo della soppressione delle cd. barriere tecniche (artt. 18 – 19 A.U.E.) l'instaurazione di un mercato unico interessa la legislazione sulle armi anche sotto altro profilo. Trattasi, invero, della soppressione delle cd. "barriere fisiche" (ex art. 13 A.U.E.) alla libera circolazione delle merci, persone, servizi e capitali nello spazio unificato del cd. mercato interno (o intracomunitario).

L'Autore esamina poi le proposte di direttiva 6 agosto 1987 e 13 novembre 1989 e la Direttiva 91/477 dell'8 giugno 1991, che affrontano il problema del controllo sull'acquisizione e detenzione di armi nel commercio comunitario.

Resta in ogni caso la difficoltà della armonizzazione delle legislazioni nazionali. Infatti i dodici Stati membri hanno tutti una legislazione sulla detenzione di armi da parte dei privati. Oltre alle differenze tecniche, tali legislazioni presentano notevoli disparità di contenuto.

L'armonizzazione completa di queste legislazioni sembra estremamente difficile e politicamente irrealistica, anche se questa constatazione non esclude un'armonizzazione parziale. Quest'approccio è stato seguito nella Raccomandazione n. R (84) 23, adottata dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, il 7 dicembre 1984, sull'armonizzazione delle legislazioni nazionali concernenti le armi da fuoco e nella Convenzione in materia di armi e di munizioni firmata dai tre paesi del Benelux il 9 dicembre 1970.

A riprova di questi sforzi di armonizzazione in sede di dibattito al Parlamento europeo, si è lanciata l'idea di creare un docu-

mento uniforme destinato a facilitare la circolazione dei viaggiatori, in particolare dei cacciatori e tiratori sportivi.

Domenico Carcano (1996) sviluppa analoghe considerazioni sull'attuazione della Direttiva europea e sulle prime applicazioni pratiche osservando che la disciplina delle armi in Italia è costituita da una serie di leggi speciali che si sono succedute negli anni ed è una delle più severe e rigorose rispetto e quella degli altri Paesi membri e che la Direttiva ha cercato di porre le basi per un'armonizzazione delle norme nazionali di ciascuno Stato.

L'Autore osserva che il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 527, mediante il quale è stata attuata la direttiva CEE n. 477 del 1991, ha introdotto rilevanti modifiche della disciplina della movimentazione delle armi da fuoco.

Senonché il nuovo regime è stato solo in parte reso operativo nel senso che è stata data attuazione ad una nuova e diversa procedura per la circolazione delle armi da fuoco, ma non è stato affatto modificato il regime concernente le armi da caccia e da tiro sportivo per le quali, sino a quando non sarà definito il modello della "Carta europea di arma da fuoco", continuerà ad applicarsi la precedente disciplina.

A diverso e più semplificato regime è dunque sottoposto il titolare della "Carta europea di arma da fuoco" che costituisce il documento abilitativo alla circolazione dell'arma comune da sparo, e specificatamente di quella da caccia e per uso sportivo, nel territorio comunitario.

L'Autore esamina infine in maniera specifica le caratteristiche della c.d. "Carta europea d'arma da fuoco" istituita con il D.L.vo 30.12.1992 n. 527, pur osservando che le immancabili difficoltà burocratiche impediscono l'operatività di una disciplina di settore più "snella" ed adeguata all'attività venatoria e sportiva come era nelle intenzioni originarie.

Giorgio Fidelbo (1998) riprende il tema relativo alla esigenza di armonizzazione delle legislazioni precisando che gli strumenti che vengono solitamente utilizzati sono rappresentati dalle convenzioni e dalle direttive. Numerose sono ormai le convenzioni europee aventi per oggetto la creazione di norme uniformi in settori giuridici, come la cittadinanza, la legalizzazione di atti, la privacy, la cooperazione giudiziaria.

Attraverso la direttiva, invece, gli organi europei vincolano lo Stato membro per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva la competenza degli organi nazionali in merito alla forma ed ai mezzi.

L'Autore pone peraltro in luce alcune differenze definitorie ed applicative tra le disposizioni relative alle armi da fuoco contenute nella Convenzione del 19 giugno 1990, relativa all'applicazione di Schengen, e la stessa Direttiva 477 CEE, in particolare tra le disposizioni contenute negli articoli da 77 a 91 della Convenzione e la Direttiva menzionata.

In alcuni settori il campo di applicazione della Convenzione risulta più ampio rispetto a quello della Direttiva e vengono in tal senso forniti alcuni esempi specifici per i quali occorre rifarsi al testo dell'intervento.

Osserva ancora l'Autore che la Convenzione va poi al di là della Direttiva in quanto contiene specifiche disposizioni sui seguenti punti:

- a) Marcatura delle armi da fuoco;
- b) Cessione di armi da fuoco.

La conclusione è che il confronto tra le disposizioni della Convenzione e la Direttiva mostra che le differenze tra i due strumenti condurranno probabilmente a predisporre un'ulteriore normativa nel quadro del trattato CEE. Può dirsi che la Convenzione ha un campo di applicazione più ampio della Direttiva per quanto concerne i trasferimenti commerciali di armi e munizioni per uso militare, i collezionisti, gli organismi a carattere culturale, gli oggetti di salvataggio, macellazione, pesca o destinati a impieghi industriali, le armi da segnalazione, le armi antiche e le loro riproduzioni, le parti essenziali di armi, le armi da fuoco per uso militare proibite, i proiettili a espansione proibiti e lo scambio di informazioni.

La Convenzione va oltre la Direttiva anche in materia di marcatura e cessione delle armi da fuoco.

La Convenzione risulta invece omogenea alla Direttiva per quanto concerne le condizioni per il rilascio o il ritiro di un'autorizzazione e l'inosservanza delle rispettive disposizioni.

Giovanni Melillo (2003) offre a sua volta interessanti spunti di riflessione sulla normativa comunitaria e sul faticoso cammino della armonizzazione. L'Autore evidenzia come, apparendo poco realistico sul piano politico procedere sulla strada di

una completa armonizzazione delle legislazioni nazionali, si sia scelto di dare in generale alla Direttiva un profilo basso che ne favorisse la “digestione” nei vari ambiti domestici, ciò che è avvenuto fissando nella Direttiva una disciplina comune minima, e lasciando ai singoli Stati la possibilità di mantenere o adottare norme più severe.

Ma, in generale, l’approccio minimalista della Direttiva ha fatto sì che i suoi effetti fossero complessivamente di scarso rilievo ai fini della disciplina delle condizioni di acquisto e detenzione delle armi (poiché già molte legislazioni nazionali soddisfacevano in gran parte i requisiti minimi di uniformità dei controlli richiesti dalla Direttiva sì che su questo terreno nessuna funzione di effettivo indirizzo delle politiche di controllo nazionale si è di fatto esercitata).

In questo limitato ambito di osservazione, i pochi obiettivi reali avuti di mira dalla Direttiva sono ben lontani dal potersi dire raggiunti.

L’esempio più significativo riguarda l’effettivo valore di quella “Carta europea d’arma da fuoco” che, nelle intenzioni comunitarie, avrebbe dovuto documentare e consentire l’agevole rivendicazione di quella particolare libertà di circolazione riservata ai cacciatori e ai tiratori.

Molti altri ostacoli sembrano tuttavia derivare da una sorta di vischiosità burocratica che impedisce ai singoli apparati di controllo di riconoscere l’effettivo peso delle differenze di disciplina nazionali e di assicurare una flessibilità applicativa coerente con lo spirito della Direttiva.

L’Autore osserva che la revisione della Direttiva 47/91 si presenta necessaria, poiché imposta dall’evoluzione del diritto internazionale convenzionale.

L’adesione, peraltro ancora parziale, degli Stati europei al Protocollo ONU contro la fabbricazione illecita ed il traffico di armi da fuoco già consente di individuare significativi fronti di necessario adattamento della Direttiva 47/91.

Già nelle negoziazioni che hanno condotto al varo del Protocollo ONU l’Unione Europea ha svolto un attivo e diretto ruolo esponenziale degli interessi comunitari, avendo ricevuto la Commissione un vero e proprio mandato degli Stati membri a negoziare alcune specifiche materie, come quelle della conservazione delle registrazioni, della marchiatura delle armi da fuoco, della neutralizzazione delle medesime, delle licenze di

esportazione ed importazione, dell'intermediazione e della prevenzione.

Il punto cruciale attiene comunque al delicato tema della rintracciabilità delle armi da fuoco che, per quanto riguarda l'Italia, imporrà delle modifiche alla legge 110/1975.

Altro terreno cruciale che impone modifiche legislative è quello relativo all'esportazione delle armi attesa la necessità di ratificare l'Accordo quadro fatto a Farnborough. Tuttavia l'Accordo quadro sembra non sciogliere i nodi fra dimensione prettamente economica e dimensione politica dello sforzo di integrazione industriale e conserva una obiettiva vaghezza di formule giuridiche.

La novità positiva attiene peraltro all'introduzione di un meccanismo decisionale comune finalizzato ad individuare preventivamente i Paesi verso i quali è lecito esportare armi prodotte congiuntamente dalle industrie dei singoli Stati firmatari.

Le concrete tendenze applicative dipenderanno dalla prudenza e dal senso di responsabilità con i quali gli Stati parteciperanno al processo decisionale comune.

L'Autore, infine, richiama i rischi assai elevati derivanti dalla eliminazione del certificato di uso finale (richiesta dall'Accordo quadro soltanto per i trasferimenti di pezzi e di componenti fra i sei Stati firmatari) e che riguarda anche i sistemi d'arma finiti coprodotti, in base ad accordi intergovernativi o industriali, con paesi della NATO o dell'U.E., anche se destinati a paesi extra NATO o U.E., nel caso il contratto d'esportazione ricada nella giurisdizione del paese *partner*.

Non pochi degli Stati già aderenti alla NATO o futuri membri della NATO o dell'Unione Europea (il pensiero va innanzitutto ad alcuni degli Stati dell'Europa centrale ed orientale) hanno legislazioni che eufemisticamente potremmo definire poco rigorose o sistemi di controllo dall'effettività assai dubbia.

Giovanni Bellagamba (2008) fa il punto sull'aggiornamento delle Direttive europee che sono intervenute e che sono in preparazione in materia di armi. Si tratta, in particolare, di una Direttiva e di un Progetto di Direttiva. La prima è stata approvata dal Parlamento europeo e modifica in parte la precedente Direttiva 91/477 del Consiglio relativa al controllo della acquisizione e della detenzione delle armi. La seconda è un Progetto di Direttiva del Parlamento e del Consiglio europeo in tema di

trasferimento di materiale di armamento all'interno dei Paesi della Comunità.

La prima Direttiva è stata approvata dal Parlamento europeo il 29 novembre 2007 ed è previsto un periodo di due anni da tale data perché possa essere recepita dai singoli Stati.

Le novità più importanti rispetto alla Direttiva del 1991 che ha trovato attuazione in Italia col D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 527, sembrano essere le seguenti:

- 1) La nuova direttiva dà una definizione delle armi molto ampia e dettagliata rispetto a prima. La nuova Direttiva infatti afferma che “si intende per arma da fuoco qualsiasi arma portatile a canna, che espelle, è progettata per espellere e può essere trasformata al fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l'azione di un esplosivo. Ha l'aspetto di un'arma da fuoco e a causa delle sue caratteristiche di fabbricazione o del materiale utilizzato può essere trasformata in un'arma”.
- 2) L'introduzione del concetto di “fabbricazione illecita”, che indica il fabbricare e l'assemblare armi da fuoco senza licenza o autorizzazione, utilizzando loro parti essenziali. Mentre il concetto di “fabbricare” è presente nella nostra normativa (T.U.L.P.S. e legge n. 895/1967) senza spiegazioni, quello di “assemblare” è del tutto assente e, quando sarà introdotto, risulterà del tutto nuovo.
- 3) Si parla di “traffico illecito”, concetto inesistente nella nostra normativa, che viene definito come l'acquisizione, la vendita, la consegna, il trasporto o il trasferimento di armi da fuoco, loro parti e munizioni a partire dal territorio di uno Stato membro e attraverso quest'ultimo verso il territorio di un altro Stato membro, se uno degli Stati membri coinvolti non lo autorizza in conformità alle disposizioni della Direttiva o se le armi da fuoco assemblate non sono provviste di marcatura. A proposito del traffico di armi, l'Autore osserva che una sola volta la nostra legge nomina il mediatore ed è nell'art. 11, lett. c) della legge n. 185/1990. Secondo la nostra legge, dunque, attualmente la figura del mediatore di armi non ha alcun rilievo concreto, mentre l'art. 4 ter. della Direttiva invita gli Stati membri ad istituire un sistema volto a regolamentare l'attività degli intermediari attraverso l'obbligo di possedere una licenza di intermediazione o, comunque, di essere iscritti in un apposito Registro degli intermediari di armi.

- 4) Del tutto nuova è la previsione di cui al capitolo 2, art. 4 della Direttiva concernente l'obbligo, per gli Stati membri, di predisporre un sistema tale da consentire la identificazione ed il rintraccio di qualsiasi *arma da fuoco*.
- 5) Un'altra disposizione stabilisce che gli Stati membri della Comunità devono garantire che entro il 31 dicembre 2014 essi avranno istituito un archivio computerizzato.

Diritto del cittadino ad armarsi

Angelo Vicari (1999) svolge ampie considerazioni sul controverso quesito se esista nel nostro ordinamento un diritto del cittadino ad armarsi.

L'Autore osserva che il diritto riconosciuto ad ogni individuo di fornirsi degli strumenti adatti ad aumentare la sua potenzialità e forza fisica, come ogni altro diritto, è sempre stato soggetto, nei vari periodi storici, ad una maggiore o minore limitazione.

Premessi alcuni cenni sulla disciplina delle armi nei vari periodi storici dall'epoca romana sino ai tempi moderni, l'Autore ribadisce il fatto che la normativa che disciplina la materia delle armi nel nostro Paese sottopone allo stretto controllo dello Stato qualsiasi attività, subordinandone l'esplicazione al preventivo rilascio di "autorizzazioni" e "licenze", termini spesso usati promiscuamente dal legislatore.

"L'autorizzazione rimuove un limite, non assoluto, dalla legge imposto all'esercizio di un potere individuale".

Analogamente le "licenze" sono quei provvedimenti amministrativi che "incidono sui diritti fondamentali di libertà o sull'esercizio del diritto di proprietà su determinati oggetti (ad es. porto d'armi)".

L'Autore prende in esame le varie posizioni dottrinali a proposito della qualità e della ampiezza del "diritto alle armi" e conclude che se risulta pacifica l'opinione dottrinale che riconosce un diritto alla detenzione delle armi, non altrettanto pacifico è l'atteggiamento della dottrina nei confronti del porto, prevalendo la considerazione che quest'ultimo non sia assolutamente una manifestazione di diritti fondamentali dell'individuo, poiché la licenza di porto di armi riconosce al soggetto delle facoltà estranee a posizioni giuridiche preesistenti.

Deve dunque ritenersi giuridicamente errato inquadrare il porto d'armi nelle licenze, non preesistendo un diritto soggettivo condizionato, ma solo un interesse legittimo, anche in considera-

zione degli ampi poteri discrezionali di cui è investita l'autorità amministrativa.

È, dunque, giuridicamente corretto inquadrare il porto d'armi nelle "dispense", che "presuppongono una sfera istituzionalmente preclusa al soggetto interessato, in seno alla quale peraltro l'ordinamento ammette che l'autorità consenta in via derogatoria l'azione di cui trattasi".

Anche l'orientamento della Corte Costituzionale è quello di considerare la licenza di porto d'armi una "dispensa", come una eccezione al divieto generale di circolare armati.

Innocenzo Gorlani (2006) esamina il Disegno di legge n. 3650 il quale, benché decaduto per compiuta legislatura, fornisce alcuni spunti di riflessione sui programmi di riforma della disciplina delle armi.

L'Autore rileva come l'iniziativa, scaturita da contingenti fatti criminali, non sembra idonea a prevenirli.

Premessa una breve cronistoria dei titoli di polizia, l'Autore affronta il tema relativo alle aspettative del cittadino in tema di sicurezza e i poteri dell'Amministrazione ponendo il seguente aforisma: il cittadino ha diritto ad armarsi per la tutela della propria incolumità e dei propri beni, quando lo Stato non è in grado di garantirglieli. In fondo è questa la prospettiva in cui si colloca la riforma dell'art. 52 C.P. (che sarà oggetto della tavola rotonda, dello stesso convegno 2006).

La giurisprudenza amministrativa è pacifica nell'affermare che la esigenza di tutela della collettività, cui tendono le autorizzazioni di polizia, e l'ampio potere discrezionale che le caratterizza, fanno sorgere soltanto *interessi legittimi* e *non diritti soggettivi*. (vedi Corte Costituzionale sentenza n. 440 del 16.12.1993).

La discrezionalità che connota l'attività amministrativa finalizzata al rilascio dei titoli di polizia concernenti le armi è particolarmente ampia: ben più ampia di quella dispiegata nella valutazione delle situazioni concernenti altri provvedimenti autorizzativi o permissivi. *Ergo*: ragionare di un diritto di difesa, *rectius*, del diritto di armarsi, nel contesto italiano (a differenza, ad esempio, del contesto statunitense), è improprio.

Concludendo sul punto, l'aspettativa del cittadino per la propria sicurezza deve contemperarsi con l'esigenza collettiva della sicurezza e dell'ordine pubblico, con l'effetto di degradarla a interesse legittimo.

L'Autore sviluppa alcuni cenni sulle novità del disegno di legge e che sono: *l'introduzione del nulla osta alla detenzione* (accanto al vigente nulla osta all'acquisto dell'arma) e la richiesta *dimostrazione di possedere l'idoneità psicofisica e la capacità tecnica al maneggio dell'arma anche a chi voglia semplicemente detenerla*.

Il Ddl, però, sgancia la denuncia della detenzione e separa il nulla osta per l'acquisto dal nulla osta per la detenzione. Ma, benché distinti, la disciplina li unifica.

L'Autore, dopo aver evidenziato alcune problematiche circa la detenzione di armi nel regime proposto, si sofferma sul tema dei requisiti psicofisici e della delega in bianco al Ministro della salute.

Si demanda al Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, di stabilire con decreto le certificazioni sanitarie e le verifiche diagnostiche e tecniche occorrenti per l'accertamento dell'idoneità psicofisica al porto e alla detenzione delle armi e gli organi sanitari pubblici abilitati al rilascio, nonché le certificazioni occorrenti per confermarne la permanenza e la relativa periodicità.

La delega "in bianco" al Ministro solleva questioni delicate, anche perché il Ddl non detta alcun principio o criterio per contenere in un ambito circoscritto l'ampiezza (e, quindi, la legittimità) della delega.

Vero è che si tratta di profili tecnici, ma l'art. 5 del Ddl non stabilisce la periodicità, vale a dire la cadenza temporale dei controlli, né indica le circostanze che potrebbero giustificare un controllo estemporaneo, sì che lascia all'autorità di pubblica sicurezza un amplissimo margine di discrezionalità.

Inoltre: se il nulla osta per la detenzione implica il monitoraggio periodico dei requisiti soggettivi ed in particolare di quelli psicofisici, sull'amministrazione della pubblica sicurezza grava un impegno titanico, che non è in grado di espletare, anche in considerazione della riserva dei riscontri sanitari alle strutture pubbliche.

Come suggerimento pratico l'Autore propone dei controlli incrociati nei confronti di soggetti a rischio di deviazione o di turbe psichiche. A questo riguardo la collaborazione delle strutture sanitarie, pubbliche o private, anche attraverso i dati anamnestici (e con buona pace della *privacy*) può essere utile.

L'unica riforma attuata risulta comunque quella contenuta nel-

l'articolo 1 ter, comma 3 lett. a), della legge 21 febbraio 2006, n. 49 (conversione del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 272 (sulle Olimpiadi invernali) ove ha trovato posto la riforma parziale dell'art. 28 T.U.L.P.S.. Al primo comma è stato aggiunto il seguente periodo: "con la licenza di fabbricazione sono consentite le attività commerciali connesse e la riparazione delle armi prodotte" il che costituisce una sorta di interpretazione autentica.

Diritto Europeo

Franco Tomei (1993) addetto al "Metropolitan Police Forensic Science Laboratory" di Londra affronta il tema della normativa Inglese in materia di caccia e attività sportiva. L'Autore, dopo avere illustrato il ruolo del Laboratorio, osserva come nella maggior parte degli altri Paesi europei l'uso delle armi da fuoco per la caccia e per il tiro al bersaglio è accettato e riconosciuto come passatempo per migliaia di persone così come in Inghilterra, Scozia e Galles. I tragici avvenimenti di Hungerford nel 1987 e il tentativo fallito di rapina armata a Londra subito dopo, nel corso dei quali i delinquenti furono colpiti dalla polizia, ha dato il pretesto, qualcuno direbbe la scusa, per importanti cambiamenti nella legge inglese sulle armi da fuoco. Furono anche proibite nello stesso modo le armi corte. Armi sportive di lunghezza standard potevano ancora essere detenute con possesso del porto d'armi, purché la capacità del serbatoio fosse irreversibilmente limitata a due cartucce.

Questo certificato, contrapposto al certificato per le armi da fuoco vere e proprie, veniva rilasciato quasi automaticamente.

La nuova legislazione ha introdotto alcune condizioni più rigide per entrambi i certificati.

L'Autore nel suo intervento ha cercato di stabilire con dati ufficiali la frequenza dell'uso dei vari tipi di arma da fuoco nei delitti compiuti a mano armata.

Ciò che appare evidente, da tutti questi dati, è che i fucili vengono usati soltanto raramente per commettere gravi delitti a mano armata. La situazione è decisamente diversa nell'Irlanda del Nord, dove fucili ad anima liscia, fucili ad anima rigata, fucili d'assalto, ed armi a raffica leggera vengono comunemente usati per attacchi a civili e al personale delle forze di sicurezza.

Negli ultimi 20 anni l'Autore ricorda soltanto tre casi in cui sono

stati usati fucili a canna rigata lunga per quello che può essere definito un atto di criminalità organizzata.

L'intervento fornisce poi indicazioni statistiche sul tipo di arma da fuoco impiegato nelle azioni criminali.

Claude Perret (1994) affronta il problema delle armi in Svizzera e del loro commercio.

In Svizzera i fondamenti normativi sono:

- 1) Legge federale sul materiale da guerra del 30 giugno 1972.
Regolamento sul materiale da guerra del 10 giugno 1973.
- 2) Concordato sul commercio delle armi e delle munizioni del 27 marzo 1969.
- 3) Le diverse leggi cantonali (25 cantoni e semi-cantoni).

Alcune operazioni illecite d'esportazione di materiali da guerra, ma soprattutto una iniziativa popolare, che domanda un controllo rinforzato sulle industrie d'armamento, hanno portato le Autorità ad approvare una Legge federale e il suo regolamento d'applicazione. Essi sono entrati in vigore il primo febbraio 1973.

Questo testo tratta principalmente del commercio tra gli Stati ma, sotto certi aspetti, concerne anche il commercio del materiale da guerra praticato dai privati.

L'Autore illustra i contenuti e le varie definizioni della legge del 1972 soffermandosi poi sulla disciplina delle autorizzazioni e delle sanzioni previste per le violazioni.

Per quanto riguarda il concordato del 1969 esso ha sostituito il precedente datato 20 luglio 1944. Questo testo disciplina il commercio professionale delle armi su tutto il territorio svizzero, impone al commerciante del settore di possedere un'autorizzazione cantonale (porto d'armi) e precisa che esso deve mantenere un controllo di tutte le transazioni d'armi da fuoco che effettua.

Per quanto riguarda le legislazioni cantonali esse non sono in concorrenza con la regolamentazione federale e perseguono uno scopo differente. Queste disposizioni di polizia cantonali servono ad assicurare il mantenimento dell'ordine pubblico e la sicurezza delle persone nel rispettivo territorio.

Infine l'Autore si sofferma in particolare sulla legislazione del cantone di Vaud.

Distruzione di armi

Daniele Diotallevi (2005) affronta lo specifico argomento.

Cosa fare delle armi inservibili, inutilizzabili, non detenibili da parte dei comuni cittadini, o provento di reato, o come mezzo per compierli, è sempre stato un aspetto seriamente considerato, sia dal punto di vista legislativo, sia da quello comportamentale e pratico.

Gli Enti del Ministero della Difesa ed alcuni corpi armati dello Stato distruggevano in proprio le armi non più utilizzate, o che non si riuscivano a cedere ad altri Stati, mentre i corpi di reato, conclusi i procedimenti giudiziari, sono risultati in gran numero, specie dopo l'emanazione della legge 1991.

In questo modo però, prima dell'emanazione della Legge n. 110 del 18/04/1975, (norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), veniva distrutto senza controllo un gran numero di armi che potevano avere importanza culturale, e comunque essere storicamente interessanti.

Nell'art. 32 si ha una innovazione epocale con i commi 9 e 10 dove si legge: "Le armi antiche e artistiche comunque versate all'autorità di pubblica sicurezza o alle direzioni di artiglieria non potranno essere distrutte senza il preventivo consenso di un esperto nominato dal Soprintendente per le Gallerie competente per territorio".

Tale disciplina non si applica alle armi in dotazione ai Corpi armati dello Stato eventualmente destinate alla distruzione. Ciò ha tuttavia permesso di salvare, da quella data in poi, tutte le armi "interessanti" inviate alla distruzione e destinarle a raccolte museali pubbliche.

Oltre all'aspetto pratico di aver salvato beni importanti, garantendone la fruizione pubblica vi è stato un altro importante riflesso consistito nell'aver per la prima volta riconosciuto la identificazione delle armi come beni culturali, concetto che è stato approfondito e integrato da ulteriori disposizioni legislative, come il D.M 14/04/1982, il D.M. 09/08/1977 la L. 21/02/1990 nr.36.

Nell'intervento **Diotallevi** prende anche in esame tutte le problematiche di carattere legislativo che riguardano le armi di interesse culturale. Infatti, la legislazione di tutela dei beni culturali succedutasi nel tempo (prima la Legge 1089/39, ancora vigente nel 1985, poi il D.Leg.vo 490/99) hanno confortato le disposizioni dell'art. 32 L. 110/75 estendendo quanto previsto per le armi

antiche o artistiche anche a quelle con meno di cinquant'anni o di esecutore non più vivente.

In tal senso hanno fornito supporto le circolari di attuazione delle operazioni di esame emanate dal Ministero della difesa e da quello B.C.A. già nello stesso 1975, e anche successivamente. In esse si chiariva che l'esame da compiere sulle armi destinate alla distruzione doveva essere effettuato anche su quelle comuni e da guerra.

L'uscita del codice dei Beni culturali (D.Leg.vo 22 gennaio 2004 n. 42) rafforza indubbiamente questo orientamento, perché allargando il ventaglio delle tipologie dei beni culturali sottoposti a tutela, aumenta anche il numero dei beni culturali speciali, come le armi.

Viene effettuata un'ampia discussione su quali siano i beni costituenti il patrimonio culturale del Paese, secondo il D.Leg.vo 42/2004.

Riassumendo: le cose mobili e immobili appartenenti ad Enti pubblici (e a persone giuridiche private senza scopo di lucro) che rivestono interesse culturale vengono sottoposte al procedimento di verifica volto ad accertare la sussistenza o meno di detto interesse. In più sono in ogni caso inalienabili (art. 54 comma 2, lett. a) e art. 55 comma 1).

L'esito della verifica, che è promossa d'ufficio o su richiesta dell'ente proprietario se risulta positivo, comporta la definitiva sottoposizione del bene alla disciplina di tutela; se negativo comporta la fuoriuscita da detta disciplina, (la sdemanializzazione nel caso di bene demaniale), e la libera alienabilità, sempre che non ostino ragioni di regime giuridico diverso da quello che riguarda i beni culturali.

Le armi "comunque versate all'autorità di pubblica sicurezza o alle direzioni d'artiglieria (ora CE.RI.MANT.)" purché con più di cinquant'anni o realizzate da autori (artefici) non più viventi, dal momento stesso del versamento, ricadono in proprietà, possesso o detenzione di un ente pubblico, espressione del Ministero dell'Interno o del Ministero della Difesa,, e sono assoggettate a tutte le disposizioni previste dal D.Leg.vo 42/04 in attesa della verifica dell'interesse culturale di cui all'art. 12.

Ogni e qualsiasi intervento sui beni (sia pure il semplice spostamento) deve essere preventivamente autorizzato dal Ministero (art. 12) per il tramite degli Uffici periferici (Soprintendenze) competenti per territorio di provenienza dei beni.

Qualunque violazione delle norme di tutela è punita con arresto

e pena pecuniaria, a seconda della gravità, anche in base all'art. 650 del C.P.

A maggior ragione “i beni culturali non possono essere distrutti o danneggiati” (art. 20), e quindi l'eventuale distruzione delle armi versate all'autorità di Pubblica Sicurezza o i CE.RI.MANT., effettuata senza il preventivo esame dell'Esperto della Soprintendenza competente per territorio, è vietata non solo dall'art. 32 L. 110/75, anche quanto non si tratti di armi artistiche, ma anche e soprattutto, in base all'art. 12 D.Leg.vo 42/04.

Infatti la scelta delle armi per la successiva destinazione a pubbliche raccolte rappresenta una esplicita verifica positiva di interesse culturale. Solo le armi non scelte, per le quali la verifica è da intendersi di esito negativo, possono essere liberamente distrutte, non perché non sono antiche o artistiche, ma perché dall'ente di tutela, (il solo autorizzato a decidere), ne è stato esplicitamente escluso ogni valore culturale.

E

Embargo

Massimo Panebianco (1995) si pone in termini problematici a fronte di quelli che egli definisce “conflitti vecchi e nuovi nell’area mediterranea con particolare riguardo all’embargo ONU sulle armi”. L’Autore si interroga sui rapporti tra le fonti del diritto interno e internazionale osservando come sia stato possibile assistere ad alcuni fenomeni totalmente nuovi, i quali hanno portato a sviluppare la legislazione internazionale sui conflitti armati e a mettere sul campo singolari esperienze di funzioni della politica internazionale, già istituite e all’opera, per il giudizio sulle violazioni di diritto umanitario (ad esempio compiute nel territorio della ex Jugoslavia).

Le particolari situazioni politiche e sociali sviluppatesi nelle aree di crisi mediterranea e mediorientale hanno determinato, secondo l’Autore, una sorta di cammino di avvicinamento tra l’ordinamento interno e l’ordinamento internazionale.

In tali situazioni, abbiamo assistito all’affermarsi del ruolo delle Nazioni Unite, tipica organizzazione che, nel mezzo secolo precedente, era stata assente in tutti i teatri, e abbiamo assistito, cosa ancor più importante, all’affermazione di una assunzione in proprio di funzioni di polizia internazionale e di creazione di giurisdizioni penali ad hoc. Il problema inquieta anche perché la rappresentatività dell’organo supremo, il Consiglio di Sicurezza, legislatore e giudice, è, come sappiamo, una rappresentatività molto limitata, tant’è che forte è la tendenza a contrastare la richiesta di rafforzamento dei poteri del Consiglio di Sicurezza. La tipologia degli interventi di polizia internazionale era del tutto nuova. Quando si creò la situazione del conflitto nel Golfo, l’interrogativo era: aderire alle attività sollecitate dal Consiglio di Sicurezza, significava compiere attività militari o di guerra in violazione dell’art. 11 della Costituzione, o viceversa era possibile una diversa qualificazione in forza di una diversa norma dell’art. 11 della stessa Carta Costituzionale? Avere scelto la seconda strada, e cioè la via delle funzioni organizzate dalla comunità internazionale, e grazie alle quali si possono compiere interventi di polizia in operazioni cosiddette di pace, ha consentito di scartare l’altra alternativa, e cioè che si trattasse di attività militari di tipo bellico, superando la necessità di richiedere un’autorizzazione parlamentare al Capo dello Stato.

Ma le Nazioni Unite sono andate oltre: hanno creato il Tribunale e niente è più lontano dalla Comunità internazionale se non l’idea di una giurisdizione internazionale. La giurisdizione

internazionale è qualcosa che, se ammissibile nei rapporti fra Stati, meno che mai è ammissibile nei rapporti tra un Tribunale e i soggetti sottoposti all'autorità dei singoli Stati.

In particolare e per quanto riguarda gli armamenti, la violazione delle norme sull'embargo, e quindi l'alluvione di armi che ha invaso la ex Jugoslavia, come si pone rispetto alla lista dei reati oggetto della competenza del Tribunale dell'Aia?

Come si svolgeranno le operazioni di polizia giudiziaria interna ed internazionale?

Chi garantirà la vera imparzialità delle operazioni e la migliore cooperazione fra i soggetti istituzionali preposti in ciascuno degli Stati che hanno il dovere di sottostare alla risoluzione del Consiglio di Sicurezza?

L'Autore conclude affermando che si tratta di prospettive in parte seducenti e in parte inquietanti.

**Eredità, armi
in eredità**

Vedi voce: Rinvenimento.

**Esercitazioni
di tiro
a segno**

Tiberio Moro (2000) con riferimento alle esercitazioni di tiro da parte del cittadino legittimo possessore di un'arma, tratta della normativa che disciplina l'attività istituzionale dell'U.I.T.S. (Unione Italiana Tiro a Segno).

Questa normativa, consta di otto articoli.

La materia (poligoni, costituzione e scioglimento di una sezione ecc.) era già presente nella vecchia normativa oltre ad essere trattata dalle leggi sul Tiro a Segno Nazionale ed è stata accolta sotto la voce "istituzionale" quasi a garantire che l'U.I.T.S. ha la tutela di tale attività.

Di notevole interesse risulta l'art. 5 che regola la Commissione Gestione Sezioni.

Tale Commissione, disposta con una delibera del Consiglio Direttivo dell'U.I.T.S., non risulta ratificata dal Ministero della Difesa; non è compresa tra gli organi centrali, tuttavia è permanente. È composta da 2 a 10 membri (e non si capisce il motivo di tale discrezionalità) nominati dal Consiglio Direttivo.

Non sono prescritti requisiti particolari ma i membri devono essere *"in possesso di specifica esperienza"*.

La durata della carica non è specificata: si può presumere che sia in parallelo con quella del Consiglio Direttivo. D'altra parte, considerato che i membri sono "creature" del CD ovvero dei suoi consiglieri, appare logico che gli uni siano legati agli altri, se non altro per debito di riconoscenza.

L'Autore osserva che il cittadino italiano legittimo possessore di un'arma la cui detenzione (ed eventualmente il porto) è autorizzata dall'Autorità di PS, e che voglia esercitarsi al tiro, si trova oggi in una situazione piuttosto sconcertante. Se non ha problemi per il porto e/o trasporto può andare nella solita cava e/o in un poligono privato, rispettando la legge.

In mancanza di tali autorizzazioni è logico che si iscriva presso la locale sezione del Tiro a Segno Nazionale e che chieda il rilascio della "*Carta Verde*" per poter trasportare la sua arma al poligono e qui esercitarsi.

Non sempre è così facile, in quanto non è detto che la sezione abbia impianti adeguati. Vi sono sezioni che hanno solo impianti a 10 metri e nessuna linea di tiro.

Ciò non dovrebbe verificarsi in quanto, per poter costituirsi in Sezioni del T.S.N., dovrebbero essere soddisfatte le disposizioni normative (vedasi, ad esempio, la legge 286/81 e le disposizioni per la concessione del Certificato di idoneità al maneggio).

Se il cittadino si iscrive alla sezione, qui spesso è trattato come un socio da spremere senza contropartita.

Oltre alla quota sociale deve tesserarsi per una federazione sportiva (l'U.I.T.S.) che gestisce le gare federali (che a lui non interessano); deve pagare linea di tiro, bersagli e cartucce, anche se un altro socio interessato alle gare federali non paga niente di tutto ciò ed infine, con grande rammarico, deve constatare che dispone di un solo voto contro i quattro del socio accanto, pur avendo pagato la stessa quota sociale.

Conclude l'Autore che dal punto di vista generale, le sezioni del T.S.N. eredi e continuatrici delle "Società di tiro" sono libere associazioni che permettono la riunione di cittadini animati dalla volontà comune nell'ambito delle armi e del tiro. A tali sezioni quindi possono associarsi, versando la relativa quota, cittadini che possono esercitarsi o meno con le armi, liberi di accettare le norme vincolanti del tesseramento sportivo federale, qualora

intendano svolgere attività agonistica, ma altrettanto liberi di non accettarle qualora disinteressati.

Vedi anche voce: Tiro a segno.

Esportazione di armi:

- a) circolari
- b) codice di condotta Europeo

Claudio Chiola (2002) nell'ambito delle esportazioni di armi, affronta lo specifico tema della segretezza e pubblicità delle circolari ministeriali. La prima questione da affrontare è l'individuazione dell'Amministrazione competente ad emettere le circolari. L'art. 6 della L. 09.07.1990, n. 185, che ha per oggetto la disciplina sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, istituiva presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD).

La legge 24.12.1993, n. 537, all'art. 1, comma 21, ha soppresso il CISD. Con D.P.R. 20.4.1994, n. 373, le funzioni di indirizzo spettanti al soppresso Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD), di cui all'art. 6 della L. 09.07.1990, n. 185, sono state attribuite al CIPE su proposta del Ministero degli Affari Esteri.

Successivamente, la L. 17.05.1999, n. 1441, ha provveduto a trasferire i compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria alle Amministrazioni competenti per materia affidando ad una delibera CIPE l'individuazione delle tipologie dei provvedimenti oggetto del trasferimento.

Con delibera CIPE 06.08.1999 (G.U. 02.11.1999, n. 257), è stata attribuita al Ministero degli Affari Esteri, d'intesa con i Ministeri della Difesa, dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato, del Commercio con l'Estero e con il competente Ufficio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la competenza a dettare direttive generali per l'esportazione e l'importazione di materiali di armamento ai sensi dell'art. 6 della L. 185/90.

Difatti: o si afferma che anche quest'ultima attribuzione viene ricompresa nella funzione d'indirizzo, oppure la stessa dovrebbe rifluire nella competenza generale dei Ministeri degli Esteri e della Difesa che istituzionalmente sovrintendono all'esportazione del materiale d'armamento (art. 1 L. 185/90).

L'art. 1, comma 11, esclude dalla disciplina dettata le armi sportive e da caccia, "le armi comuni", le armi corte purché non automatiche.

Pertanto, a seconda del tipo di arma, la gestione dell'esportazione è affidata o al Ministero degli Esteri di concerto con il Ministero delle Finanze per il materiale d'armamento di prevalente uso militare, così come quello dei corpi armati o di polizia (art. 2 L. 185/90), oppure, per le armi comuni, ai Questori.

L'azione di questi ultimi, in virtù del rapporto organico che li lega al Ministero dell'Interno, può essere indirizzata da quest'ultimo anche attraverso circolari.

Queste, peraltro, come tutti gli atti di livello amministrativo, anche se generali, non possono certamente incidere sulle competenze e sulla disciplina dettata dal legislatore.

Sulla base di tale premessa, in primo luogo non può certamente essere menomato il potere autorizzatorio dei singoli Questori, agli stessi conferito dall'art. 28, comma 4 della legge 185/90.

Tali circolari ministeriali esistono ma sono inaccessibili secondo quanto viene dichiarato dallo stesso Ministero dell'Interno.

Questo, infatti, con lettera 10.12.2001 ha dichiarato che, sentito il Ministero degli Affari Esteri, non risulta possibile aderire alla richiesta d'accesso ai documenti amministrativi relativi all'autorizzazione all'esportazione di armi comuni da sparo.

I motivi addotti per giustificare il rifiuto sono due:

- a) esistenza di un impegno tra i Paesi dell'Unione europea a mantenere riservate le decisioni di rifiuto all'esportazione di armi che siano portate a rispettiva conoscenza nel quadro di impegni (reciprocamente) assunti.
- c) inaccessibilità per motivi attinenti alla sicurezza, alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranità nazionale, alla continuità ed alla correttezza delle relazioni internazionali individuati dal D.M. 7 settembre 1994, n. 604 e pertanto "sottratte alla disciplina di cui alla legge 241/90".

Per tale sistema l'Autore esprime le proprie critiche.

Il regolamento richiamato dal Ministero dell'Interno, il D.M. 604/94, è però quello del Ministero degli Affari Esteri e non può quindi essere invocato per vietare l'accesso ai documenti appartenenti ad altra Amministrazione.

L'assoluta genericità, che peraltro inquina tale previsione di una segretezza rimessa alla piena discrezionalità della amministrazione, potrebbe consentire l'occultamento di un numero indeterminato di documenti.

Sembra doveroso notare che alle industrie produttrici di armi comuni, non può opporsi a posteriori, e cioè quando i contratti

sono conclusi, il diniego dell'autorizzazione all'esportazione per motivi "segreti".

Giovanni Bellagamba (2002) affronta l'argomento del Codice di condotta dell'unione europea per le esportazioni di armi (del 6 giugno 1998) e la sua valenza nell'ordinamento nazionale.

Ad esso si fa esplicito riferimento da parte del Ministero dell'Interno laddove si negano le autorizzazioni ad esportare in certi Paesi armi comuni da sparo, ivi comprese, talora, anche quelle da caccia e quelle sportive.

È, allora, particolarmente importante per le aziende armiere, sapere:

- 1) quale sia la natura giuridica di tale atto, come emanazione di attività del Consiglio dell'Unione europea e,
- 2) se il supporto che tale atto fornisce alle motivazioni ministeriali di diniego delle autorizzazioni sia o meno valido, dato che essenzialmente su detto codice sono fondati i dinieghi.

Esaminando molto succintamente il Codice di condotta si possono enucleare i seguenti criteri;

1° CRITERIO

Rispetto degli impegni nazionali degli Stati membri, in particolare delle sanzioni decretate dalle Organizzazioni internazionali (ONU, UE, OSCE), degli altri accordi sulla non proliferazione e di altri obblighi internazionali.

2° CRITERIO

Rispetto dei diritti umani nel Paese di destinazione finale.

3° CRITERIO

Va considerata la situazione interna del Paese di destinazione finale così da non consentire esportazioni laddove esistano situazioni di tensione o conflitti armati.

4° CRITERIO

Mantenimento della pace, sicurezza e stabilità regionale. Gli Stati membri non esporteranno armamenti qualora vi sia rischio evidente che il destinatario li utilizzi per aggredire un altro Paese o per rivendicazioni territoriali.

5° CRITERIO

Si dovrà valutare la sicurezza nazionale degli Stati membri e

dei territori la cui politica estera dipenda dalla responsabilità di uno stato membro, tenendo presenti anche gli interessi di difesa propri e degli Stati amici e alleati.

6° CRITERIO

Il Paese esportatore deve anche valutare l'atteggiamento del Paese che ha chiesto i materiali nei confronti del terrorismo, delle sue alleanze e se rispetta il diritto internazionale.

7° CRITERIO

Il Paese esportatore deve valutare il rischio che il materiale venga deviato all'interno del Paese stesso o verso destinazioni indesiderate (triangolazioni) considerando anche la capacità del Paese ricevente di esercitare effettivi controlli sul materiale esportato.

8° CRITERIO

Si dovrà valutare, nell'esportare armi, anche la compatibilità economica dello Stato ricevente, dovendosi tener presente che gli Stati acquirenti dovrebbero comprare in relazione alla necessità di soddisfare altri e più elementari bisogni di convivenza civile. Per quanto concerne la natura giuridica del Codice di condotta l'Autore afferma che lo stesso non solo non si riferisce direttamente ai cittadini dei singoli Stati ma non è neppure uno dei cosiddetti atti tipici.

Esso rientra in quella vasta categoria di *atti atipici* tra cui figurano atti chiaramente non vincolanti, perché esauriscono i loro effetti all'interno dei procedimenti previsti per la emanazione di atti tipici, come le proposte, le richieste, gli inviti ecc.

Esso è vincolante solo per gli Stati membri e necessita di un ulteriore atto di trasformazione o adattamento per potersi applicare all'interno del singolo Stato.

Il Codice di condotta non può costituire, di per sé, norma direttamente applicabile alle singole aziende in Italia. È lo Stato italiano che deve, prima, trasfondere i criteri contenuti nel Codice in eventuali norme interne. Al momento queste norme non ci sono.

Dallo stesso Codice si deduce inoltre che non si riferisce alle armi comuni da sparo ma agli armamenti ed alle attrezzature militari.

Secondo l'Autore la conclusione finale è che, sia sotto il profilo ermeneutico del Codice di condotta, sia sotto il profilo della natura giuridica dello stesso Codice, il riferimento che a tale documento si fa nelle circolari ministeriali per negare la licenza di esportazione per armi comuni da sparo in certi Paesi, è del tutto inconferente.

All'intervento è allegato il testo del Codice.

Giovanni Bellagamba (2003) interviene ancora sull'accordo internazionale del 27 luglio 2000 e sulle modifiche alla legge n. 185/90.

Nella realizzazione di una politica comune di difesa e di sicurezza, due sono i principali documenti che si segnalano in questo settore:

- 1) il Codice di condotta europeo sulle esportazioni di armi;
- 2) l'Accordo - quadro del 27 luglio 2000 per la ristrutturazione dell'industria europea degli armamenti.

Del Codice di condotta europeo l'Autore aveva parlato nell'anno precedente (2002).

L'altro documento importante – e che costituisce fonte di impegno giuridico per gli Stati aderenti – è l'Accordo –quadro sottoscritto a Farnborough il 27 luglio 2000 da Italia, Francia, Gran Bretagna, Germania, Spagna e Svezia, al fine di stabilire un comune quadro giuridico – normativo per accelerare il processo di razionalizzazione e concentrazione dell'industria per la difesa e, contemporaneamente, per concorrere ad avviare la costituzione di una comune base europea in materia di sicurezza.

L'accordo di cui sopra è stato già ratificato da tutti gli altri cinque Paesi. In Italia la legge di ratifica è stata abbinata ad alcune modifiche della legge n. 185/1990 sull'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento.

La parte più importante è quella che concerne le procedure di trasferimento e di esportazione relative al materiale di difesa, che vengono facilitate ove si tratti di un programma di armamento in cooperazione, realizzato congiuntamente tra Paesi firmatari in base ad un accordo tra due o più parti.

Il mezzo per facilitare questo tipo di esportazioni tra Paesi firmatari è la c.d. LICENZA GLOBALE DI PROGETTO, che elimina la necessità di tante autorizzazioni specifiche nazionali.

I punti più importanti dell'accordo internazionale del luglio 2000 e che hanno un riflesso sulla nostra legge n. 185/90, che è stato necessario modificare, sono:

- 1) si introduce la figura della c.d. “licenza globale di progetto”, che sostituisce le singole licenze nazionali;
- 2) si prevede, poi, che nel caso di coproduzione di materiale di armamento da parte di alcuni dei Paesi firmatari dell'accordo e nel caso in cui il materiale sia destinato a Paesi terzi, si dia corso ad una procedura comune per stabilire i destinatari verso cui è lecito esportare.

L'essere titolari di una licenza globale di progetto permette di superare alcune imposizioni contenute nella legge n. 185/90 al fine di controllare, passo per passo, la produzione a fini di esportazione dei materiali di armamento.

Il complesso di facilitazioni per la circolazione del materiale di armamento all'interno dei Paesi firmatari dell'accordo del luglio 2000 risulta molto importante ove si tenga presente che questi Paesi (Italia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Spagna e Svezia) rappresentano il 90% della produzione globale di armi in ambito europeo.

I titolari di licenze globali devono fornire al Ministero degli Esteri, ogni anno, una relazione analitica sulle attività svolte sulla base della licenza ottenuta, corredata da tutti i dati sulle operazioni effettuate.

L'accordo prevede anche che i materiali di armamento possano venire prodotti in comune da alcuni dei detti Paesi ed esportati a Paesi terzi, cioè fuori dell'accordo di Farnborough del luglio 2000. Il problema è esaminato dall'art. 13 e ss. dell'accordo che prevede, per ogni specifico programma di coproduzione, che gli Stati produttori (tra quelli firmatari del documento) si accordino preventivamente (c.d. procedura del consensus) sui Paesi cui destinare la produzione, tenendo presenti i vari Paesi verso cui è in atto un embargo internazionale.

All'intervento è allegato materiale legislativo.

Vedi anche voce: Circolari.

**Esportazione
di materiale
di armamento**

Giovanni Bellagamba (1998) nell'affrontare il problema della esportazione di armi nella prospettiva di un'armonizzazione europea svolge una puntuale analisi della legge 185/1990. Secondo l'Autore la legge ha sicuramente notevoli pregi perché ha portato un po' di ordine in una materia delicata come quella della importazione ed esportazione di materiali di armamento

ma al contempo presenta anche notevoli difetti perché la materia della esportazione, in particolare, coinvolge notevoli interessi delle più grosse industrie armiere e perché è anche quella che è venuta in rilievo in alcuni processi penali. La legge infatti:

- a) non prevede alcuna procedura agevolata per la temporanea reimportazione di materiali in Italia e successiva riesportazione dopo la manutenzione effettuata nel nostro Paese. È un punto importante perché occorre assicurare alla clientela estera una pronta manutenzione delle armi esportate;
- b) non prevede la possibilità per le nostre aziende di costituire all'estero "magazzini di ricambio" destinati a fare sollecitamente fronte a richieste provenienti da una determinata area;
- c) non consente alle imprese di fare a meno della autorizzazione allo svolgimento di trattative contrattuali anche per le ipotesi di temporanea esportazione di materiali da esibire in mostre o esposizioni internazionali;
- d) a differenza anche di quanto previsto in precedenza dall'art. 7 del D.M. 4 dicembre 1986 (che regolava la materia dell'esportazione di armi da guerra prima della attuale legge) ora la documentazione attestante l'arrivo a destinazione del materiale di armamento non dev'essere autenticata dalle autorità diplomatico-consolari italiane territorialmente competenti e ciò comporta il concreto pericolo che, avvalendosi di documentazione falsa, si realizzino le temute e vietate "triangolazioni" di armi.

Secondo l'Autore la legge n. 185/1990, inoltre, pone anche notevoli dubbi interpretativi che vengono specificatamente illustrati anche con vasti richiami giurisprudenziali per quanto riguarda le possibili fattispecie penali. L'Autore osserva anche che la materia delle trattative in questo tipo di transazioni internazionali presenta ulteriori aspetti problematici in ragione della attività di mediatori e consulenti vari. La legge n.185/1990 non li contempla espressamente perché quando disciplina l'autorizzazione all'esportazione (art.9) prevede solo che il rappresentante della azienda armiera indichi "l'ammontare di eventuali compensi di intermediazione" e niente altro.

Il presente argomento deve peraltro essere esaminato alla luce delle successive modifiche legislative. In proposito vedi **Bellagamba** alla voce "Esportazione di armi-Codice di condotta europeo".

Vedi anche voci: Esportazione di armi e Materiale di armamento.

**Esportazione
di materiale
di
armamento:
garanzie
sulla
destinazione
finale**

Guglielmo Ascione (1995) illustra alcuni profili applicativi della legge n. 185/1990 sulla esportazione delle armi.

Dopo aver premesso alcune osservazioni sulle caratteristiche del mercato di armamenti attuale e nel futuro a breve-medio termine e dopo avere messo in rilievo l'eccesso di formalismo burocratico che caratterizza l'intervento degli organi competenti del nostro Paese, l'Autore passa a trattare le novità più interessanti della legge 185/1990.

Risulta positivo il fatto di aver regolato "per legge" la materia delle forniture all'estero di materiali militari, a differenza di quanto avveniva in precedenza, dove la "fonte normativa" era costituita da "decreto ministeriale".

Le esportazioni di materiali militari debbono essere "conformi alla nostra politica estera e non rappresentare un pericolo per la nostra sicurezza militare". Conseguenza di quanto sopra è che la nuova normativa ha trasferito la competenza primaria autorizzatoria dal Ministero del Commercio con l'Estero a quello degli Affari Esteri.

I nostri operatori, per poter esercitare l'attività nello specifico settore, debbono essere iscritti al Registro Nazionale delle Imprese.

È stata giustamente attribuita rilevanza al terrorismo internazionale quale motivo ostativo.

È stato espressamente stabilito che l'Italia, nella vendita di materiale di armamento, deve rigorosamente attenersi agli impegni internazionali assunti.

Sono stati poi espressamente individuati dalla Legge i casi in cui l'esportazione od il transito di materiali di armamento sono altresì vietati.

Concludendo si può affermare che la nostra Legge pone vincoli numerosi e ben definiti che limitano in molti casi la possibilità di esportare verso determinate aree, in quanto – a differenza di altre legislazioni – impone dei divieti assoluti, laddove per altri Paesi trattasi invece di direttive etiche e non di obblighi giuridici.

L'Autore di seguito illustra la funzione degli organi collegiali previsti osservando peraltro che la Legge n. 185/90 presenta alcune lacune o distorsioni di carattere logico e tecnico che dovrebbero essere colmate o corrette.

Tra le principali ricorda che:

– Non esistono procedure semplificate per la movimentazione

di materiali nell'ambito dei programmi di coproduzione internazionale di cui l'Italia è parte e che sono alimentati anche con i nostri stanziamenti.

- Non sono previste procedure agevolate per la temporanea importazione e la successiva riesportazione per la riparazione di materiali già esportati.
- Vengono definiti di “armamento” i materiali progettati e costruiti per “prevalente uso militare”. Ciò ha condotto all'inclusione, nella lista dei materiali soggetti a procedure autorizzatorie ex Legge n. 185/90, di tipologie di armamento che i nostri partners occidentali considerano invece a “doppio uso”.
- La norma (art. 1 comma 6, lettera d, L. 185/90) che vieta l'esportazione di armamento verso Paesi responsabili di violazioni dei diritti dell'uomo, è formulata in modo da non lasciare alcun margine di discrezionalità all'Amministrazione.
- La gestione della Legge n. 185/90 è troppo complessa e troppe Amministrazioni appaiono coinvolte, in contrasto con il principio di semplificazione amministrativa ormai recepito nel nostro ordinamento.

L'Autore conclude enunciando alcune proposte migliorative della legge 185/1990 che consentirebbero di renderne più efficace e semplificata l'applicazione.

Al testo dell'intervento vengono allegati alcuni provvedimenti legislativi e regolamentari.

Esportazione di armi comuni

Giovanni Bellagamba (1997) a due convegni di distanza ritorna sulle problematiche in tema di esportazione di armi con riguardo anche al fatto che il commercio delle armi è affollato di personaggi assai ambigui che fungono da mediatori, più o meno autorizzati, e che operano più o meno apertamente.

L'Autore affronta innanzitutto la questione se l'esportazione di armi, al di fuori dell'ambito di operatività della legge n. 185/90, sia delitto o contravvenzione.

La soluzione che all'Autore pare più aderente ad una interpretazione corretta e non forzata delle norme di legge è quella meno punitiva per le aziende armiere. A tale proposito l'Autore sviluppa ampie considerazioni di carattere dottrinale e giurisprudenziale.

Sulla controversa questione se i reati previsti dalla legge 185/1990

costituiscono reati “propri”, l'Autore prende posizione affermando che si tratta di reati commissibili da chiunque e non solo dai legali rappresentanti di aziende armiere.

Trattandosi infatti di attività illegale cioè senza l'autorizzazione prevista dalla legge, può essere commessa anche da soggetti che, molto semplicemente, non si sono preoccupati neppure di chiedere preventivamente l'iscrizione nel Registro nazionale delle aziende operanti nel settore degli armamenti.

L'Autore discute anche della particolare posizione degli intermediari, quali soggetti frequenti e forse indispensabili, nella vendita di armi all'estero.

Di fronte all'iniziativa di alcune Procure, l'Autore contesta l'applicabilità agli intermediari della ipotesi di reato prevista dall'art. 23 della legge.

La legge infatti impone di indicare solo “l'ammontare di eventuali compensi di intermediazione”. L'indicazione dei nominativi è prevista solo dal regolamento di esecuzione della legge approvato con Decreto del Pres. del Cons. dei Ministri 23 febbraio 1991 n. 94.

Dunque non si può contestare l'ipotesi criminosa di cui all'art. 23 legge n. 185/90 perché la fonte dell'incriminazione non può essere rintracciata in un regolamento esecutivo.

All'intervento di cui sopra sono allegati i testi legislativi e regolamentari.

Vedi anche voce: Materiale di armamento.

Vedi voce: Minuta vendita.

**Esercizi
di minuta
vendita**



**Fauna
selvatica:
danni
cagionati
dalla fauna
selvatica e
dall'alleva-
mento**

Quanto ai riferimenti storici, **Paolo Vitucci** (2004) ricorda che nelle Istituzioni di Gaio non si trovano riferimenti alla caccia. Vi si trova però, tracciata sotto un profilo esclusivamente giuridico (la diversa disciplina delle cose *mancipi e non mancipi*), la distinzione fra animali domestici (buoi, cavalli, muli, asini) e *ferae bestiae*. Fra queste ultime, il giurista annovera non solo gli orsi e i leoni, ma anche animali che – al pari di quelli domestici – *collo dorsove domari solent*: gli elefanti e i cammelli. L'iscrizione degli elefanti e dei cammelli in una categoria giuridica diversa da quella degli animali di origine italica ed europea deriva (se al profano è dato esprimere un giudizio) dall'indole conservatrice di Gaio. Questi si rifiuta di introdurre criteri teleologici o evolutivi, che sarebbero stati utili ad ampliare l'ambito della categoria delle *res mancipi*, quale delineato dagli antichi con riferimento agli animali della tradizione italica, e si trincerava dietro ad un argomento di impacciata rigidità storiografica: all'epoca in cui fu tracciata la distinzione, neppure si sapeva che esistessero gli elefanti e i cammelli.

Il riferimento alla caccia si trova invece già nell'apertura del passo che le Istituzioni di Giustiniano dedicano alle *ferae bestiae*, inclusi gli uccelli e i pesci che, non appena catturati, appartengono *naturali ratione* all'occupante, in quanto, per l'innanzi, erano *nullius*.

Nei passi appena accennati si radicano le disposizioni contenute nei vigenti articoli 924, 925 e 926 Cod. Civ.

Vi si radica anche l'art. 923, nell'indicare fra le “cose suscettibili di occupazione” (così la rubrica) gli “animali che formano oggetto di caccia”.

Ma la disposizione appena trascritta si collega inscindibilmente con il principio plurimillenario che gli animali selvatici fossero *res nullius*. Venuto meno il principio, cade per incompatibilità anche la disposizione del codice civile.

Secondo **Claudio Chiola** (2001) l'argomento è di attualità “atteso che il presente momento storico è caratterizzato da una massiccia immissione di animali selvatici, specie nei parchi naturali, con forte incremento di incidenti stradali e danni a terzi”, (come recita una recente ordinanza della Corte costituzionale, la n. 581/2000).

Secondo l'Autore due sono gli approcci: quello che accentua la naturale incontrollabilità degli animali selvatici con conseguente impossibilità di rintracciare un soggetto che risponda dei danni dagli

stessi arrecati, e quello che invece accentua la trasformazione della fauna selvatica da *res nullius* a bene del patrimonio indisponibile dello Stato operata dall'art. 1 della legge 968/77, e confermata dall'art. 1 della l. 157/92; questo, per rintracciare nel codice civile una figura generale di responsabilità nella quale far rifluire anche quella relativa ai danni arrecati dalla fauna selvatica.

In questa prospettiva, due sono le figure che possono essere utilmente invocate: quella dell'art. 2051 C.C. che prevede la responsabilità del danno cagionato dalle cose in custodia, salvo il caso fortuito, e quella dell'art. 2052 C.C. che prevede la responsabilità del proprietario di un animale o di chi se ne serve per i danni cagionati dall'animale, anche se smarrito o fuggito, e quindi non più sotto custodia, salvo che provi il caso fortuito.

Il disposto dell'art. 2051 C.C., a prima vista, sembra estraneo al nostro problema in quanto, in ipotesi di danni da fauna selvatica, è coinvolta non già una qualsiasi *res*, bensì un animale. Pertanto, sembra più appropriato richiamare il disposto dell'art. 2052 C.C. in quanto prevede appunto la responsabilità del proprietario di animali per i danni causati da questi ultimi.

L'Autore aggiunge che nei confronti della fauna selvatica la risposta della giurisprudenza è negativa, giacché si sostiene che il disposto dell'art. 2052 C.C. subordina la responsabilità del proprietario o di chi usa l'animale all'esistenza di un rapporto di effettiva custodia e quindi alla possibilità di un'adeguata vigilanza dell'uomo sull'animale, impossibile nei confronti della fauna selvatica.

L'esimente dell'impossibilità di esercitare in concreto il potere di vigilanza, trova ampio credito nella giurisprudenza, tant'è che la stessa Corte costituzionale, pur non mancando di sottolineare l'esistenza di alcune brecce, assume la "notevole estensione del bene" e "l'uso generale e diretto da parte dei terzi" quali indici dell'impossibilità di un concreto esercizio del potere di controllo e vigilanza con conseguente inapplicabilità alla P.A. della responsabilità ex art. 2051 C.C. (Cosi Corte costituzionale, sent.n° 156/99).

L'Autore afferma che, se è giuridicamente insostenibile l'esistenza di un dovere di custodia del bene fauna selvatica a carico dello Stato, per escludere la risarcibilità dei danni arrecati a terzi da singoli animali, occorre verificare se non sia ipotizzabile la responsabilità del medesimo ai sensi del principio generale del *neminem laedere*.

In questa diversa prospettiva, poiché il parametro si allarga fino

a comprendere le regole di comune prudenza e di diligenza poste a tutela dell'integrità personale e patrimoniale dei terzi, anche al di fuori di uno specifico obbligo di vigilanza, potrebbe ipotizzarsi a carico della P.A. un dovere d'intervenire.

Il problema, piuttosto, è quello di individuare il soggetto obbligato.

Concludendo, secondo Chiola, il principio del *neminem laedere* grava sull'Autorità che ha il compito di tutelare i soggetti e le cose che possono entrare in contatto con la fauna selvatica.

Sulla base di tale premessa, afferma che sia l'ente cui spetta la tutela dell'ambiente a dover adottare le misure che, caso per caso, appaiono le più idonee a garantire, da un lato lo stato di assoluta libertà alla fauna selvatica e, dall'altro, la sicurezza dei beni e delle persone che entrano in contatto con la fauna stessa.

La soluzione non è univoca, ove si consideri che la tutela della fauna selvatica, quanto meno quella contemplata dall'art. 2, Legge 157/92, oggetto di convenzioni internazionali, poiché costituisce valore di rilievo nazionale (art. 69, comma 1, lett. b, D. L.vo 31.3.98, n. 112), dovrebbe essere riservata allo Stato: sicché, alla luce della normativa è difficile mantenere la competenza regionale. Questa è stata però sostenuta (Cass. sez. III, 13.12.99, n. 13956), in virtù dell'affidamento alle Regioni, ad opera della L. 157/92, dei poteri di gestione, tutela e controllo della fauna selvatica (la delega alle Province è stata ritenuta irrilevante ai fini risarcitori. Così, Cass. 1.8.91, n. 8470).

Il principio dell'imputabilità, mentre non può essere contraddetto da leggi regionali, potrebbe però subire deroghe ad opera di disposizioni di leggi statali speciali qual'è l'art. 3, comma 5 della L. 14.8.91, n. 281, che accolla alle Regioni l'indennizzo a favore degli imprenditori agricoli per le perdite dei capi di bestiame causate da cani randagi o inselvaticati o l'art. 15, n. 3, L. 6.12.91, n. 394, che individua nell'Ente Parco il soggetto passivo dell'obbligo d'indennizzare i danni provocati dalla fauna selvatica del Parco.

Alessandro Mangia (1997) ha commentato la sentenza della Corte Costituzionale n. 272 del 1996, affermando che sembra offrire, al di là del caso di specie, alcuni spunti di riflessione in merito alla sistemazione dei rapporti tra Stato e Regione.

Il caso si è verificato con riferimento al rapporto intercorrente tra la disciplina comunitaria in materia di protezione della fauna

selvatica e la L. 157/1992, dettante i principi fondamentali in materia di caccia. La legge n. 86/89, infatti, pur dichiarando all'art. 1 di costituire atto di formale recepimento della disciplina comunitaria di cui alle Direttive 79/409, 85/411 e 91/244, omette di disciplinare (o disciplina in modo ambiguo), il procedimento attraverso il quale alle autorità nazionali è garantita la possibilità di introdurre deroghe al regime di protezione per le specie animali indicate negli allegati della Dir. 79/409 e recepiti dal legislatore italiano con l'art. 18 della L. 157/1992. Di qui la pretesa della Regione di avvalersi dei poteri attribuiti dagli artt. 6 e 99 D.P.R. 06.06.1977 per dettare essa stessa, con atto di portata generale, una serie di deroghe all'elenco delle specie cacciabili disposto dall'art. 18 L. 157/1992, al fine di consentire la cattura sul territorio regionale di specie diverse da quelle indicate nell'art. 18 citato.

La motivazione attraverso cui la Corte Costituzionale ha rigettato l'impugnativa regionale avverso l'atto di controllo statale solleva secondo l'Autore alcune perplessità. Secondo la Corte, infatti, il senso dell'art. 9 Dir. 79/409 sarebbe quello di "legittimare le autorità nazionali ad adottare, ove lo ritengano, provvedimenti di deroga alle norme protettive della specie", laddove per "autorità nazionale" dovrebbe evidentemente intendersi, nel ragionamento della Corte, l'amministrazione statale. Il che, par di capire, varrebbe a risolvere in radice, secondo il giudice costituzionale, il problema della diretta applicabilità (se non del recepimento) dello stesso articolo. Non solo ma, allo stesso modo, secondo la Corte, i divieti posti dalla Direttiva in tema di specie cacciabili sarebbero "suscettibili di modifica solo nei limiti di variazione degli elenchi delle specie medesime, riservato allo Stato dall'art. 18 terzo comma, della legge 157 del 1992"; con il che diviene agevole escludere ogni possibilità per le Regioni di adottare direttamente, e in via amministrativa, misure di attuazione della direttiva comunitaria. In particolare, secondo la Corte, la individuazione delle specie cacciabili sul territorio nazionale non potrebbe soggiacere ad interessi particolari, localizzati sul territorio e dunque essere suscettibile di scomposizione da parte delle autorità regionali; piuttosto la determinazione dell'elenco costituirebbe un "interesse unitario" dello Stato, a fronte del quale la sfera di intervento delle Regioni sarebbe circoscritta alla facoltà di "limitare e non ampliare il numero delle eccezioni al divieto generale di caccia".

Secondo l'Autore, avendo riguardo alla situazione in cui è maturata la decisione, sembra più ragionevole sostenere che, nella motivazione della Corte, la omessa considerazione dei problemi attinenti al carattere "auto applicativo" dell'art. 9 Dir. 79/409 sia dovuta più all'esigenza di mantenere una linea di continuità con la propria precedente giurisprudenza (C. Cost. 1002/1988) che all'intento di introdurre (nuovi) limiti all'applicabilità del diritto comunitario da parte dell'amministrazione. In altre parole, posta di fronte ad una disciplina di fatto ambigua come è quella contenuta nell'art. 18 L. 157/1992, la Corte Costituzionale si è trovata nella difficile situazione o di riconoscere il sostanziale inadempimento del legislatore statale nell'attuazione del diritto comunitario ovvero di ricondurre, per quanto possibile, il procedimento di deroga previsto dalla Dir. 79/409 al diritto interno. Ed è probabilmente in ragione di questa alternativa che la Corte, nella sentenza indicata, ha forzato la lettera dell'art. 18 cit., fino a ricomprendere in questo anche il potere di deroga dell'elenco delle specie cacciabili che era previsto dal diritto comunitario; e tuttavia con il risultato, non troppo consolante, di far venire comunque meno, nell'interpretazione della L. 157/1992, quella differenza di ordine concettuale tra "regola" e "deroga" che, se non imposta dai principi pare imposta, quantomeno, dalla Direttiva.

Fonti

Rinvio alla relazione di **Pier Luigi Vigna** (2005).

Fucile da guerra

Rinvio alla relazione di **Corrado Fatuzzo** (2006).

Furto e smarrimento di armi

Giovanni Bellagamba (2006) correttamente premette che non si può parlare della denuncia di furto o smarrimento dell'arma senza parlare dell'obbligo di custodia che la legge impone ai detentori di armi da guerra o comuni da sparo, perchè proprio una corretta custodia è il presupposto perchè siano evitati il furto o lo smarrimento delle stesse.

Del resto sia la legge attualmente in vigore (art. 20 legge n. 110/75) che la norma che, secondo il progetto di legge di riforma del T.U.L.P.S., dovrebbe modificarla sul punto, fanno riferimento alla custodia delle armi, unitamente agli obblighi che nascono in caso di furto, smarrimento o rinvenimento.

Per valutare le progettate modifiche occorre, dice l'Autore, dare uno sguardo alla situazione attuale.

L'art. 20, comma 1 della legge n. 110/75 impone l'obbligo di custodia delle armi e tale obbligo ha una portata diversa a seconda che si tratti di un comune detentore ovvero di un detentore qualificato dal fatto di esercitare professionalmente attività in materia di armi (esempio, fabbricanti, commercianti, riparatori) o di essere autorizzato alla loro collezione. Nel primo caso la custodia deve essere assicurata "con ogni diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica" mentre, nel secondo, il soggetto deve adottare e mantenere efficienti difese antifurto secondo le modalità prescritte dalla Autorità di P.S.

L'Autore ricorda, preliminarmente, che oggetto della custodia e, dunque, delle conseguenze di una custodia non diligente, sono solo le armi di cui agli artt. 1 e 2 della legge n. 110/75 e, cioè, le armi da guerra, tipo guerra e quelle comuni da sparo; restano fuori dall'obbligo le armi bianche perchè è stato abrogato l'art.702 C.P. che faceva riferimento ad ogni tipo di arma propria. Con la legge n. 203/1991 è stato poi aggiunto un art. 20 bis, che punisce chi trascura di adoperare nella custodia delle armi, munizioni ed esplosivi le cautele necessarie ad impedire che alcuna delle persone indicate (minori di diciotto anni, incapaci, inesperti nel maneggio delle armi, tossicodipendenti) giungano ad impossessarsene agevolmente.

Le due disposizioni (art. 20 e 20bis) presentano qualche incoerenza perchè, mentre l'art. 20 si riferisce solo alle armi ed esplosivi, l'art. 20bis indica anche le munizioni come oggetto di particolare custodia.

Sembra, poi, che le parti di armi, di cui non si dice nulla, siano pure escluse dalla custodia.

Ancora, l'art. 20 bis indica, tra i soggetti che rappresentano un pericolo se si impossessano di armi o esplosivi, solo i tossicodipendenti mentre, di pari pericolosità sembrano gli alcoolisti abituali. Inoltre, l'art. 20 bis fa riferimento solo alle armi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 2 legge n. 110/75, per cui restano escluse dall'obbligo di custodia le armi ad aria compressa, quelle ad

emissione di gas, o da bersaglio da sala e gli strumenti lancia-razzi.

L'Autore rileva anche che vi sono compresi gli esplosivi che, però, devono essere diversi da quelli indicati nell'art. 1 della legge 110/75, perchè, altrimenti, invece della ipotesi contravvenzionale di cui al comma 1 dell'art. 20 bis, si configura quella delittuosa di cui all'ultimo comma stesso articolo. Poiché l'art. 20 bis, comma 1 afferma che il fatto deve concernere esplosivi diversi dai giocattoli pirici e, come detto, diversi da quelli considerati parificati alle armi da guerra, resta difficile capire a quale categoria si sia riferito il legislatore. Infatti dal sistema si deduce chiaramente che gli esplosivi micidiali sono equiparati alle armi da guerra e gli si applicano le norme relative. Le materie esplosive, tra cui i giocattoli pirici, sono regolati, invece, dal punto di vista sanzionatorio, dalle contravvenzioni di cui agli artt. 678 e 679 C.P..

Singolare anche, sempre nell'art. 20 bis, il riferimento alle persone "imperite nel maneggio delle armi" perchè la nostra legge non prevede nulla su come si debba "maneggiare" un'arma rinviando, si presume, a nozioni di comune prudenza.

Il bene giuridico tutelato dalla normativa sulla custodia delle armi è l'interesse alla sicurezza pubblica, al cui fine si prevede che la custodia debba essere assicurata con ogni diligenza. Il reato che si contesta a chi ometta di usare la diligenza dovuta è, chiaramente, un reato omissivo proprio, che si configura nel mancato compimento dell'azione che si attendeva dal soggetto, in base a quanto prescritto dalla norma.

Ai fini della realizzazione del reato non rileva che vi sia stato l'effettivo impossessamento dell'arma da parte dei soggetti indicati o che sia effettivamente avvenuto il furto o lo smarrimento. Basta una condotta non diligente per integrare il reato.

Cosa significhi in concreto la "diligenza" lo spiegano numerose decisioni della giurisprudenza, alcune corrette, altre opinabili.

Si trova, così, qualche giudice che ha ritenuto imprudente tenere un'arma in casa non smontata senza rendersi conto che se, in caso di bisogno per difendersi da un pericolo attuale e grave, il possessore dell'arma deve mettersi a rimontarla, si vanifica ogni possibilità di uso efficace.

Sono state ritenute rispettate le regole di diligenza in caso di detenzione di un fucile da caccia in una casa di campagna chiusa, di una pistola in una azienda commerciale all'interno di una

scrivania in ambiente vigilato e chiuso di notte e non accessibile con facilità di giorno.

Si è detto, invece, negligente il comportamento di chi tenga l'arma in casa in un cassetto non chiuso a chiave, se esiste la possibilità di facile accesso specie da parte di minori, oppure di chi la detenga in macchina, considerata la facilità di poter subire un furto.

In sostanza l'Autore avverte che si deve usare, come al solito, il buon senso, per cui si deve valutare il tipo di arma e le circostanze di fatto.

In questo ordine di idee va valutata più severamente la condotta di chi esercita professionalmente un'attività in materia di armi ed esplosivi perchè a costui la legge impone non solo la comune diligenza, ma anche di operare in concreto approntando difese antifurto onde evitare che estranei se ne impossessino.

Circa il reato di cui all'art. 20 bis esso, ad avviso di Bellagamba, è integrato solo dall'effettivo impossessamento da parte del minore, incapace, tossicodipendente ecc., delle armi o esplosivi, non essendo sufficiente la probabilità dell'impossessamento, come pare chiaro dall'espressione "cautele necessarie ad impedire che una delle dette persone giunga ad impossessarsene".

Del reato risponde non solo chi detiene legittimamente le armi o gli esplosivi ma anche chi li detenga illegittimamente perchè la norma non opera distinzioni sul punto.

Per i collezionisti e coloro che esercitano professionalmente un'attività in materia di armi o esplosivi la legge chiede che siano adottate e mantenute efficienti difese antifurto secondo le modalità prescritte dall'autorità di pubblica sicurezza (art. 20, comma 1).

Il progetto di modifica del T.U.L.P.S. prevede, invece, che all'art. 20 della legge n. 110/75, sia sostituita l'espressione "osservate, in ogni caso, le misure minime di sicurezza determinate dal Ministero dell'Interno".

La modifica riguarda solo il comma 1 dell'art. 20, quello che impone l'obbligo di diligenza a carico di chiunque posseda armi ed esplosivi, mentre resta immutato il comma 2, che concerne coloro che operano professionalmente nel settore delle armi ed esplosivi ovvero sono collezionisti autorizzati. Per costoro nulla è cambiato e permane l'obbligo di dotare e mantenere gli ambienti, ove vengono detenute le armi e gli esplosivi, di efficienti difese antifurto.

Una diligente custodia delle armi e degli esplosivi è il necessario presupposto per evitare furti o smarrimenti. Non è, però, detto che ciò sia sufficiente ad evitare gli uni e gli altri perchè, specialmente in caso di furto, è noto che i malintenzionati riescono, spesso, a superare anche ostacoli alquanto, teoricamente, difficili.

Dunque, la legge stabilisce che, in caso di furto o smarrimento di armi, parti di armi o esplosivi, il soggetto che li deteneva è obbligato a denunciare il fatto all'Ufficio locale di Pubblica sicurezza o, in mancanza, alla stazione dei Carabinieri più vicina; è stato, in tal modo, inserito nell'ordinamento un caso di denuncia obbligatoria ulteriore (art. 333 C.P.P.) in aggiunta a quelli già previsti e in deroga al generale principio della facoltatività della denuncia.

La violazione del precetto costituito dall'obbligo di denuncia del furto o dello smarrimento è sanzionata come contravvenzione con l'ammenda fino ad euro 516,40.

Altre ipotesi contravvenzionali sono le seguenti:

Una consiste nell'obbligo di depositare presso il locale Ufficio di Pubblica sicurezza o presso la più vicina stazione dei Carabinieri le armi o parti di armi eventualmente rinvenute.

L'altra prevede che, in caso siano rinvenuti esplosivi di ogni genere ovvero si sappia che in qualche luogo v'è un deposito di esplosivi o anche che taluno li abbia rinvenuti, è fatto obbligo al privato di darne immediata notizia agli uffici prima ricordati.

Viene, anche qui, prevista una ulteriore ipotesi di denuncia obbligatoria a carico del privato, sicuramente per la intrinseca pericolosità delle armi e degli esplosivi, onde si vuole averne il controllo il più possibile, obbligando anche i privati ad una condotta di collaborazione con l'autorità.

Anche l'omessa consegna dell'arma rinvenuta o l'omesso avviso alla pubblica autorità del rinvenimento (proprio o di altri) di esplosivi sono sanzionati come contravvenzione con pena, però, più grave e, cioè, l'arresto fino a sei mesi congiuntamente all'ammenda fino ad euro 206,58.

La prima parte dell'ultimo comma dell'art. 20 fa salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge per la detenzione o il porto abusivi delle armi ed esplosivi e costituisce un richiamo alla applicazione del principio di specialità di cui all'art. 15 C.P. e la conferma del carattere residuale della norma precettiva e sanzionatoria in oggetto.

Se, infatti, il soggetto non ottempera ai doveri di consegna o informazione prima indicati e acquisisce la disponibilità dell'arma o dell'esplosivo, si configurano le ipotesi delittuose previste nella legge n. 895/67 (detenzione e porto illegali di armi da guerra, esplosivi o armi comuni da sparo).

**Furto
venatorio**

Vedi voci: Caccia, Mezzi di caccia.

G

Giocattoli

L'argomento è stato trattato da **Giovanni Bellagamba** (1995). Vi sono degli strumenti che non integrano il concetto di arma da sparo, perchè ritenuti di scarsissimo pericolo per la persona, pur applicando i rigidi parametri che vigono in Italia; si apre pertanto il problema della loro individuazione.

L'attuale legislazione consente incertezze perchè non è indicato alcun criterio predeterminato, sulla base di principi di ordine balistico o medico-legale, a cui la Commissione centrale dovrebbe attenersi per esprimere il parere sulla (esclusione della) attitudine a recare offesa alla persona. In Italia, di fatto, si adottano criteri molto più rigidi di quelli applicati in altri Paesi ove (per esempio in Germania) il limite di offensività o pericolosità dello strumento è quello di 134 metri al secondo di velocità iniziale, cioè 7,5 Joule.

Ad avviso dell'Autore al riguardo c'è un evidente vuoto legislativo che non è possibile coprire col ricorso, surrettizio, ad altre disposizioni, come quella di cui all'art. 5 della stessa Legge n. 110/75, avente ad oggetto i giocattoli.

Questi strumenti non-armi sono, secondo Bellagamba, un nulla giuridico, né un'arma vera né un giocattolo, ma un genus a parte. Finché il legislatore non colmerà il vuoto, è del tutto non corretto farli rientrare, per forza, nella categoria dei "giocattoli", di cui non hanno affatto le caratteristiche.

Infatti i giocattoli, in primo luogo, devono riprodurre armi, cioè nascono come imitazione di armi vere, mentre le non-armi nascono con l'aspirazione di esserlo. In secondo luogo i giocattoli, per definizione, non possono espellere alcun proiettile, tanto è vero che debbono portare un tappo rosso incorporato. Le non-armi, invece, nascono appositamente costruite per espellere piccoli proiettili, anche se non tali da arrecare danni alla persona. Come si sa il problema si è posto per quelle armi molto usate all'estero ed importate in Italia che, pur avendo l'aspetto esteriore di armi vere, espellono palline colorate (le c.d. Paint balls).

Hanno deciso nel senso che all'Autore pare più corretto il Trib. Bologna (15.12.1993) e il Trib. Verona.

In senso contrario, ritenendo, cioè, che gli strumenti siano dei giocattoli ed imponendo, dunque, ai commercianti e importatori il tappo rosso, il Trib. Grosseto e la Cassazione 28 aprile 1994.

La Corte, dopo aver premesso che era pacifico in atti che quegli strumenti erano stati esclusi dalla categoria delle armi dalla Commissione consultiva centrale perchè ritenuti privi di attitudi-

ne ad arrecare offesa alla persona, ha, però, dato risposta positiva al successivo quesito se si potessero qualificare “giocattoli” secondo la normativa dell’art. 5 Legge n. 110/75. Senza porsi il problema del raffronto tra la fattispecie legale e quella reale se, cioè, fossero imitazioni di armi oppure no, se fossero nati per non espellere proiettili (come sono i giocattoli) ovvero proprio per espellerli, se si possa ritenere logico imporre il tappo ad uno strumento nato per espellere qualcosa, fa delle considerazioni marginali e che non centrano il problema. Afferma, infatti, la Corte che il termine “giocattolo” non si riferisce solo agli oggetti prodotti per l’infanzia ma a tutti quelli che abbiano, come funzione naturale, quella di essere destinati al divertimento anche degli adulti che non sono esclusi dalle attività ludiche.

L’Autore si sofferma, poi, su una disposizione del decreto legislativo n. 313 del 1991, che recepisce la direttiva CEE, osservando come, in tale testo, si dica chiaramente che non possono essere considerati giocattoli le “armi ad aria compressa”. Ebbene, la Corte afferma che ciò non significa che questi strumenti non siano anche loro giocattoli, ma solo che sono giocattoli “per adulti” dal momento che tutta la normativa è volta a tutelare i bambini perchè non subiscano danni dai giocattoli che usano. Quanto, infine, alla circostanza che gli oggetti in questione possano sparare proiettili di plastica, secondo la Corte non contraddice la necessità del tappo rosso imposto solo per la fabbricazione e la commercializzazione, ma non per l’utente. Quindi la Corte pretende che questi attrezzi escano dal negozio col tappo e poi sembra invitare gli utenti a toglierlo.

Il vuoto legislativo secondo l’Autore affiora, anche, dalla stessa definizione ora ricordata di giocattolo e di cui all’art. 5 L. n. 110/75, perchè per giocattolo è indicato quello che riproduce, cioè imita nella forma, un’arma. Ebbene, se un oggetto ha struttura di arma da sparo, ma un aspetto esteriore che non lo rende confondibile con un’arma e non ha la attitudine all’offesa, si deve logicamente convenire che si esce dalla categoria “giocattolo” e che non c’è bisogno del tappo rosso neppure per i fabbricanti e commercianti.

Vedi anche voce: Paint balls.

**Giochi ludico
sportivi**

Stefano Dragone (1997) osserva che l'atteggiamento del Ministero, che pretende di applicare alle attività ricreative delle regole che presiedono al promovimento delle riunioni in luogo pubblico (art. 18 T.U.L.P.S.) e alla repressione delle manifestazioni sediziose, è sicuramente troppo rigoroso.

Alcune delle preoccupazioni che sono a fondamento della circolare 28/11/95 (di cui in prosieguo) non possono però essere trascurate, ed una nuova regolamentazione dell'attività ludico sportiva pare opportuna secondo i seguenti criteri che l'Autore suggerisce:

- A) Abrogazione dell'art. 5 L. n. 110, comma 3 e segg.
Il trasferimento della disciplina concernente tutti i simulacri di armi potrebbe avvenire nell'art. 38 T.U.L.P.S.
- B) Il principio della equiparazione fra arma vera e simulacro di arma nel caso di commissione di un reato dovrebbe essere collocato nell'art. 585 C.P.
- C) Fermo il divieto della trasformabilità del giocattolo, o del simulacro, quale che sia, in arma, andrebbe liberalizzato il commercio dei simulacri, senza obbligo di contrassegno alcuno, al limitato fine della detenzione. Chi vuole, ne può fare collezione, o uso per decorazione.
- D) Il porto del simulacro senza visibile contrassegno e senza giustificato motivo dovrebbe costituire semplice illecito amministrativo, al fine di permettere la confisca in sede amministrativa. Un giustificato motivo potrebbe essere appunto l'impiego come mezzo di segnalazione acustica.

L'Autore ricorda che si occupa di giochi ludico sportivi di simulazione di guerriglia la circolare 28/11/1995, almeno nella parte in cui dispone che i Prefetti "si avvarranno delle rispettive attribuzioni, non esclusa quella prevista dall'art. 2 T.U.L.P.S.". Bisogna ricordare che per l'art. 2 "il Prefetto, nel caso di urgenza o per grave necessità pubblica, ha facoltà di adottare i provvedimenti indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica" (contro i provvedimenti del Prefetto, chi vi ha interesse, può presentare ricorso al Ministro dell'Interno) affinché non siano consentiti i giochi in parola in circostanze di tempo e di luogo tali da porre in pericolo la sicurezza e l'incolumità pubblica o di comportare turbative per l'ordine pubblico.

Giudice amministrativo, sindacato del..

Vedi voci: Porto d'arma, Procedimento e sindacato del Giudice Amministrativo.

Giustificato motivo all'acquisto di arma


Stefano Dragone (2006), quanto al N.O. all'acquisto, premette che una certa discrezionalità è scontata nel giudizio sulla insussistenza (di indizi) della capacità di abusare delle armi (v. art. 39 T.U.L.P.S.) e nell'apprezzamento del motivo dell'acquisto (art. 8 L. n. 110), essendo sufficiente la mera allegazione del motivo (collezione, investimento, caccia, sport, difesa, affettivo, trattandosi di un ricordo), purché non manifestamente incongruo o infondato; mentre è innegabile che la valutazione di maggiore importanza è quella sulla buona condotta.

Una volta che la P.A. ha riscontrato la esistenza delle condizioni obiettive (e, pertanto: che non è in grado di fornire elementi specifici e sintomatici idonei a giustificare una prognosi di abuso) il cittadino esercita un vero e proprio diritto all'acquisto e alla detenzione, senza che gli sia richiesto di indicare quali armi intenda acquistare, dove e da chi; senza che gli sia richiesto di conservarle nello stesso luogo, salvo l'obbligo di denuncia della variazione.

Secondo l'Autore il cittadino di buona condotta che allega ragioni di difesa personale ha diritto alla detenzione dell'arma. La ragione, in questa situazione di fatto, del particolare riconoscimento dell'interesse individuale, è perché esso "attiene" ai diritti di libertà, è "strumentale" al diritto di incolumità individuale, pertanto si presenta come distinto e autonomo rispetto all'interesse generale. Ricorda come MANZINI, al quale, come è a tutti noto, si deve una interpretazione del Codice Rocco semmai sbilanciata a favore dell'Autorità, non dubitava che la detenzione dell'arma fosse libera e quindi corrispondente ad un diritto. Ricorda anche che sulla convenienza della liberalizzazione dell'acquisto e della detenzione delle armi già si era espresso Beccaria in un'ottica generale preventiva. Osserva, però, l'Autore che ben diversa è la situazione per il rilascio della licenza di porto d'armi (vedi la voce Porto). Infatti, (Corte Cost., sent.

n. 440 del 1993) la facoltà conferita al Prefetto dall'art. 42, terzo comma T.U.L.P.S. (unico comma rimasto in vigore, dopo che il primo ed il secondo comma sono stati abrogati dall'art. 4, nono comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110), di concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole costituisce una deroga al divieto sancito dall'art. 699 del codice penale e dall'art. 4, primo comma, della legge 110 del 1975. Tutto ciò, del resto, in una linea pressoché conforme alla giurisprudenza del Consiglio di Stato, attenta a rimarcare come il porto d'armi non costituisce un diritto assoluto, rappresentando, invece, eccezione al normale divieto di portare le armi e che può divenire operante soltanto nei confronti di persone riguardo alle quali esista la perfetta e completa sicurezza circa il "buon uso" delle armi stesse; in modo tale – così è testualmente detto in alcune decisioni – da scongiurare dubbi o perplessità sotto il profilo dell'ordine pubblico e della tranquilla convivenza della collettività, dovendo essere garantita anche l'intera restante massa dei consociati sull'assenza di pregiudizi (di qualsiasi genere) per la loro incolumità.

Dalla eccezionale permissività del porto d'armi e dai rigidi criteri restrittivi regolatori della materia deriva che il controllo dell'autorità amministrativa deve essere più penetrante rispetto al controllo che la stessa autorità è tenuta ad effettuare con riguardo a provvedimenti permissivi di tipo diverso, talora volti a rimuovere ostacoli a situazioni giuridiche soggettive di cui sono titolari i richiedenti.



Identificazione dell'arma

Antonio Girlando (2005) svolge articolate considerazioni sul problema delle identificazioni dell'arma osservando che molti prodotti, per i più svariati motivi, devono poter essere tracciabili, ovvero deve poter essere ricostruita la loro storia dall'istante della fabbricazione, alla messa in servizio, a seguire fino alla distruzione.

La tracciabilità presuppone l'identificazione del prodotto.

I prodotti devono essere identificati con un sistema che ne garantisca l'univocità di individuazione nel modo più semplice possibile. Il metodo di identificazione tradizionalmente usato per le armi consiste nell'attribuire una sigla alfanumerica impressa con opportuna marcatura sull'arma stessa unitamente al marchio del fabbricante. La sigla alfanumerica idonea a individuare le armi è attualmente senza alcun dubbio la cosiddetta matricola.

Dopo aver tracciato alcuni cenni storici sulla normativa italiana in materia di immatricolazione, l'Autore rileva come si debba alla legge 18 aprile 1975 n. 110 "Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi" un vero passo avanti verso un sistema di identificazione delle armi più completo.

Per completare l'elencazione delle norme relative all'immatricolazione delle armi, si deve citare il "Regolamento tipo per la condotta delle prove individuali delle armi a retrocarica" emanato dalla Commissione Internazionale Permanente (CIP) organo tecnico previsto dalla Convenzione Internazionale firmata a Bruxelles il 1° luglio 1969 ratificata con legge 12 dicembre 1973 n. 993. Questo regolamento prevede anche il controllo dei marchi distintivi fra cui il marchio del fabbricante e la matricola, e dice che devono essere apposti in modo ben visibile e durevole su almeno uno dei pezzi fortemente sollecitati.

L'Autore espone poi alcune considerazioni su casi riscontrati nella pratica che offrono ragioni di problematicità.

L'Autore sottolinea che un elemento identificativo irrinunciabile è anche il marchio del fabbricante. Per questo assume una rilevanza fondamentale il marchio di identificazione che il fabbricante deposita al BNP come previsto all'art. 5 della legge n°186/60 che riprende l'art. 9 del regolamento del 1914.

Questa è l'unica norma che permette di associare il fabbricante che tiene i registri delle armi da lui prodotte con l'arma stessa. Questo è di estrema importanza per quelle armi fabbricate da

Ditte non più esistenti e poco conosciute. Grazie al marchio depositato al BNP si riesce a risalire alla Ditta ed alla provincia in cui operava, la cui Questura conserva i registri.

Peraltro, la maggiore incertezza del sistema di tracciabilità è relativo alle armi fabbricate all'estero ed importate.

Per ovviare a questi e altri inconvenienti si potrebbe imporre la deposizione di un marchio che identifichi anche l'importatore e che tale marchio venga apposto sull'arma. In tal modo l'arma verrebbe "nazionalizzata".

Fortunatamente dal 2000 in poi, oltre all'archivio cartaceo, il BNP ha un archivio elettronico che consente con la sola matricola di tracciare le armi che evidentemente sono transitate dal BNP.

A fronte dei tanti problemi di identificazione l'ONU per combattere la fabbricazione e il traffico illecito delle armi piccole e leggere (Small Arms and Light Weapons) ha due progetti:

- 1) La Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine internazionale organizzato che in materia di controllo delle armi ha emesso il cosiddetto Protocollo di Vienna che all'art. 8 definisce i parametri che le armi devono avere per la loro tracciabilità e identificabilità:
 - a) il marchio che identifica il fabbricante, lo Stato o il luogo di fabbricazione e il numero di serie dell'arma;
 - b) per le armi importate deve essere possibile con appositi marchi identificare la nazione di importazione e possibilmente l'anno.
- 2) Conferenza delle Nazioni Unite sull'illecito commercio delle piccole armi e armi leggere (SALW) ove si propongono i seguenti criteri:
 - a) l'imprimere sulle armi SALW un codice di identificazione dello Stato dove sono state fabbricate, utilizzando per questo la sigla di identificazione delle Nazioni definite dalla ISO 3166-1;
 - b) sulle armi devono essere apposti il nome del fabbricante e il numero di serie;
 - c) sulle armi importate deve essere impresso il codice di identificazione secondo le ISO3166-1 del Paese di provenienza e l'anno di importazione.

A conclusione l'Autore osserva che il sistema di immatricolazione delle armi adottato in Italia è valido e rispondente anche alle esigenze prospettate dall'ONU.

Tuttavia il sistema è perfettibile e infatti necessita di qualche ritocco per chiarire i dubbi e le perplessità che vengono da alcune genericità della normativa stando ai casi realmente riscontrati nella pratica quotidiana.

Vedi voci: Segni distintivi; Rintracciabilità dell'arma.

Immatricolazione

Antonio Girlando (2005) affronta le varie questioni relative alla immatricolazione dell'arma.

Essendo peraltro tale attività del tutto funzionale allo scopo della identificazione dell'arma, si rinvia senz'altro alla voce "Identificazione dell'arma" trattata dallo stesso Autore.

Intermediazione alla trattativa

Giovanni Bellagamba (1997) ha già esposto sul tema esaurienti considerazioni nell'intervento sintetizzato e riportato sotto la voce "Esportazione di materiali di armamento" al quale è opportuno fare integrale riferimento.

Lo stesso **Bellagamba** (2000) riprende l'argomento soffermandosi sul progetto di riforma della legge 185/1990 evidenziando come gli eventi politici e militari sviluppatasi dopo la caduta del muro di Berlino rendessero necessario un ripensamento della stessa legge sulla esportazione di armi.

L'Autore accenna al "Codice di condotta europeo" sul quale peraltro si soffermerà diffusamente nell'intervento del 2002 al quale si rinvia (vedi sotto la voce "esportazione di armi sub b: codice di condotta europeo").

In questo intervento del 2000 l'Autore ricorda che in Italia è stato emanato (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 settembre 1999, n. 448) il nuovo Regolamento di esecuzione della legge n. 185/90, che ha introdotto alcune modifiche al precedente, con particolare riferimento ad uno dei punti più difficili e spesso oscuri di questo commercio: la intermediazione.

L'Autore osserva anche che, rispetto a prima, si stabilisce che nella domanda di autorizzazione alla esportazione, tra le altre indicazioni, deve esserci anche quella dei soggetti intermediari commerciali citati nei contratti.

Questi soggetti, ma specialmente gli intermediari, non ci tengono affatto a figurare ufficialmente negli atti relativi alla trattativa perché, in genere, sono soggetti che operano nell'anonimato.

La nuova norma sembra costituire uno sforzo per illuminare un mondo che agisce alquanto silenziosamente.

Dell'intermediazione Bellagamba aveva già parlato nell'intervento del 1998 vedi voce: "esportazione di materiale di armamento".

La richiesta di indicazione delle imprese di destinazione intermedia e finale rientra nella necessità, che è fondamentale nel commercio degli armamenti, di controllare dove questi vadano a finire, evitando la c.d. triangolazione.

L'Autore rileva che per quanto concerne il disegno di legge governativo di modifica in alcuni punti della legge n. 185/90 (che reca il n. 4431 ed è stato comunicato al Senato il 19 gennaio 2000) si possono fare alcune osservazioni.

Uno degli scopi è quello di consentire alle nostre industrie nazionali di potersi confrontare al meglio nel processo di integrazione strutturale europea dell'industria degli armamenti e di poter partecipare su base paritetica ai programmi di coproduzione intergovernativa.

Si sono seguiti, dunque, due criteri principali: il primo è quello di apportare solo modifiche ritenute indispensabili, il secondo è quello di adeguare la legge al contesto europeo in cui il nostro settore industriale è chiamato ad operare.

Secondo l'Autore nel progetto ci sono alcuni aspetti positivi e altri profili assai inquietanti.

I profili positivi sono:

- 1) l'aver corretto l'anomalia per cui alle pene previste in precedenza della reclusione o della multa si è sostituita la pena congiunta della reclusione e della multa.
- 2) si evitano le esportazioni verso Paesi nei cui confronti sia stato dichiarato l'embargo delle forniture belliche dall'ONU o dall'Unione Europea.
- 3) sono, infine, facilitati i nulla osta ministeriali per l'esportazione dei ricambi.

Molto inquietanti sono, invece, ad avviso dell'Autore, alcune modifiche proposte che introducono, attraverso il meccanismo della collaborazione con altri Paesi dell'Unione Europea, la possibilità di eludere le disposizioni più rigorose della L. n. 185/90.


Dall'esame delle modifiche proposte nel disegno di legge appare evidente che questo complesso sistema di controlli può essere aggirato semplicemente ove l'industria italiana concluda

accordi di collaborazione con altre industrie europee. In questi casi, in pratica si delega ogni controllo al Paese col quale si è raggiunto l'accordo. Se la normativa dell'altro Paese è più permissiva della nostra (e, in genere, è così) con il sistema della collaborazione europea si evitano i controlli assai rigidi previsti dalla nostra legislazione. L'Autore sviluppa alcuni specifici giudizi critici sul piano tecnico, sottolineando che non si formulano giudizi né morali né politici, ma si cerca solo di interpretare le norme di legge. Da un esame del progetto di modifica della n. 185/90 si deduce che le rigorose disposizioni della stessa saranno applicabili al solo imprenditore che operi singolarmente. Chi, invece, avrà l'accortezza di stringere un accordo qualsiasi con un'azienda di un altro Paese europeo con legislazione più permissiva, potrà eludere la nostra normativa in tutta tranquillità. All'intervento è allegato il testo del disegno di legge.

Vedi voce: Esportazione di materiale di armamento.

**Introduzione
di armi nei
parchi**

Vedi Voce: Parchi e riserve.



Lanciarazzi

Vedi voce: Strumenti lanciarazzi.

Legittima difesa

Si sono occupati della materia **Mario Chiavario** (2006), **Carlo Nordio** (2006) **Stefano Dragone** (2002 e 2004) e **Enrico Fisschetti** (2008).

Chiavario svolge opportune premesse.

La prima è relativa al quadro descritto dalla normativa preesistente alla riforma dell'art. 52 C.P., che si affidava largamente al senso di responsabilità del magistrato, quanto alla valutazione della proporzione tra offesa e difesa; È innegabile – dice – che vi sia stata una diffusa sensazione, certamente amplificata e in qualche misura strumentalizzata, di cedimenti a un atteggiamento di benevolenza più verso l'aggressore che verso l'agredito. Di fronte a ciò, – è la seconda premessa – la nuova norma vuole reagire, guardando invece più alla esigenza di tutela dell'agredito che a quella dell'aggressore.

Secondo Chiavario il discorso, a questo punto, può sintetizzarsi, in termini ancorché approssimativi, nell'affermare che a una esigenza reale, quella appunto di tutela dell'agredito e non soltanto dell'aggressore, si rischia di dare una risposta demagogica: infatti l'intenzione dichiarata e tradotta nel messaggio dato molto clamorosamente è una sorta di dire: state tranquilli, ché, comunque, quando avrete il ladro in casa potrete fare quello che vorrete.

In effetti la nuova norma è costruita nei termini di una presunzione, almeno apparentemente assoluta, di proporzionalità. E, quantomeno, non può farsi a meno di notare che, come strumento tecnico, c'è qui una buona dose di grossolanità. Come si fa, infatti, a dire a priori che in certe situazioni sussiste sempre una proporzione, quando una proporzione richiede sempre una valutazione in concreto?

In Inghilterra, ricorda l'Autore, non c'è un codice penale come da noi, e non c'è uno specifico testo normativo organico sulla legittima difesa. Ci si affida, in radice, al Common Law, ma una legge del 1967 riguarda l'uso della forza per prevenire il crimine. Nella sostanza è assai simile al nostro uso legittimo delle

armi, ma si estende anche al privato. Il fulcro di questa disciplina sta nella necessità che l'uso della forza sia ragionevole, e l'insistenza sul concetto di ragionevolezza è tipico del modo di pensare anglosassone, anche nel campo penale.

C'è un caso molto clamoroso che può illuminare su come si applica questa normativa: è il caso Tony Martin del 2000. Questo signore aveva sparato a un rapinatore che si era introdotto a mano armata nella sua proprietà, ma il colpo era partito quando il rapinatore stava già scappando. In primo grado Tony Martin venne condannato, dopodiché (tutto il mondo è paese) ci fu una sollevazione ad opera di una parte dell'opinione pubblica, di una parte degli schieramenti politici e il leader del partito conservatore chiese espressamente una modifica della normativa. Intanto Martin aveva fatto appello e la Corte d'appello aveva derubricato il reato, l'aveva fatto passare da "murder", che era uno di quei reati che implicavano la pena di morte, a "manslaughter". Va tenuto presente che il "murder" si configura non solo quando c'è l'intenzione di uccidere, ma anche in casi che, sempre ragionando un po' grossolanamente, da noi sarebbero probabilmente qualificati come omicidio preterintenzionale. Qui, invece, vi fu una derubricazione a "manslaughter", cioè a una sorta di omicidio meno grave e punito meno gravemente, ritenendosi che la responsabilità dovesse considerarsi diminuita per la situazione psicologica in cui si era trovato il soggetto. Neppure il giudice di secondo grado, dunque, affermò la presenza di una situazione di legittima difesa, continuando a riconoscere una colpevolezza dello sparatore, benché con una responsabilità attenuata. La proposta di modifica normativa, in un senso non troppo dissimile dalla nostra legge attuale, fu coltivata ma non ebbe la sanzione parlamentare.

Nel frattempo però (e questo è forse un dato ancora più interessante), il Crown Prosecution Service, che è quell'Istituto che possiamo un po' paragonare al nostro Pubblico Ministero, ma che ha preso corpo soltanto dall'85, ha emanato insieme all'Associazione dei Chief Police Officers una serie di linee guida pubblicate come statements, cioè come dichiarazioni rivolte al pubblico che sono tutte formulate con lo schema a domanda e risposta, affinché il tutto sia il più possibile capito dal comune cittadino. In questi statements ad un certo punto si dice: come la legge mi protegge? Cosa è la forza ragionevole che io (evidentemente, come cittadino comune) posso usare? E la risposta

è: tutti possono usare una ragionevole forza per proteggere sé stessi o altri o per far in modo che si abbia un arresto o per prevenire il crimine. E poi si aggiunge: non vi si chiede di fare dei complicati ragionamenti sul livello di forza che voi potete usare in quel momento, quindi si dà una direttiva rassicurante: non pensate che vi si chieda l'impossibile; ma un limite c'è pur sempre, e molto netto: insomma non è una licenza di uccidere. Si fa, infatti, appunto il caso della persona – ladro o rapinatore – che scappa, di fronte al quale non si chiede di rinunciare del tutto a cercare di recuperare dei beni e tantomeno di fare in modo che la persona possa essere arrestata dalla polizia, ma si dà un'indicazione significativa sull'opportunità di trovare strade alternative all'omicidio. Tra i modi che si suggeriscono c'è, testualmente, un placcaggio da rugby (certo, bisognerà esserne capaci e averne la forza), oppure un pugno ben assestato. Insomma, si capisce che non vanno molto per il sottile, però è chiaro che non si suggerisce di infliggere una punizione, non si dà l'idea che qualunque cosa sia accettabile come reazione.

In Francia, ricorda ancora Chiavario, invece un Codice penale esiste da due secoli: fino al 1994 era ancora in vigore, sul punto, il Codice Napoleone. In quell'anno quella normativa è però stata sostituita con innovazioni di un certo spessore.

Il Codice penale napoleonico stabiliva anzitutto che non costituivano né crimine né delitto l'omicidio, le ferite o le lesioni costrette dalla necessità attuale della legittima difesa di sé stessi o di altri, aggiungendo che la legittima difesa c'era sempre nei due casi seguenti: vale a dire, anzitutto quando l'omicidio o le lesioni fossero state inferte per respingere durante la notte la scalata o l'effrazione di porte muri o ingressi di una casa o di un appartamento abitato o delle loro dipendenze (disposizione ripetuta quasi pari pari nel Codice Zanardelli), e poi se il fatto avesse avuto luogo nel difendersi contro gli autori di furti o di saccheggi esercitati con violenza. Pure qui, dunque, una presunzione di legittimità. Tuttavia, la giurisprudenza aveva detto che comunque questa presunzione non era irrefragabile, quindi non era assoluta e poteva cedere davanti alla prova contraria.

Quanto al Nouveau Code Pénal, dopo aver dato una descrizione di base della legittima difesa, dice: si presume che agisca in stato di legittima difesa colui che compie l'atto per respingere in tempo di notte l'ingresso mediante effrazione violenza o inganno in un luogo abitato oppure per difendersi contro gli autori di furti o saccheggi eseguiti con violenza. E ancor più si sottolinea,

tra gli interpreti, che si tratta di una presunzione non assoluta, bensì relativa.

L'Autore non dimentica poi l'art. 2 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che, nel riconoscere il diritto alla vita come il primo tra tutti i diritti della persona umana, fa carico alle leggi interne di proteggere efficacemente tale diritto. Nell'ammettere poi che una morte provocata non si considera cagionata in violazione dell'articolo stesso quando si tratti di legittima difesa (dunque, nel configurare la legittima difesa come scriminante) ci dà però una definizione abbastanza stretta della legittima difesa: deve trattarsi infatti di un ricorso alla forza resosi assolutamente necessario per garantire la difesa di ogni persona contro la violenza illegale. Di difesa dei beni qui non si parla proprio, a proposito dell'omicidio, e il rilievo non è di poco conto poiché si tratta di una norma internazionale che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha detto più volte che può essere addotta per chiamare in causa la responsabilità di uno Stato in relazione a comportamenti omicidi dei suoi agenti.

Conclude con un monito contro il rischio che un'esigenza sacrosanta, quella di tutela dell'agredito, si trasformi in una perversa rincorsa – tra potenziale agredito e potenziale aggressore – a chi riesce a munirsi dell'arma più efficiente e a sparare per primo.

Nordio a sua volta mette in evidenza la possibilità variegata della casistica; ad esempio vi è una illegittima detenzione dell'arma, però sicuramente è possibile la difesa legittima nei confronti del rapinatore armato che sta per ammazzarti. Questo è uno dei tanti casi: può esservi una presenza illegittima e una detenzione legittima. Ed ancora, la presenza può essere legittima, ad esempio un ospite (vengo invitato dal mio amico a casa sua, la mia presenza è legittima), però porto con me un'arma che non ho denunciato, quindi la detenzione è illegittima, cioè non ho il porto d'armi. In quel momento entrano i rapinatori in casa, e viene fatto uso di quell'arma che è illegittimamente detenuta. C'è o non c'è legittima difesa? Ovviamente c'è, però il secondo comma dell'art. 52 C.P. non lo lascia presumere. Allora bisogna tornare al primo comma. In tal caso, osserva Nordio, che bisogno c'era di fare questa aggiunta?

Venendo alla difesa dei beni, questo è il caso che ha determinato la maggior parte delle polemiche, in cui per difendere un bene patrimoniale si va a vulnerare un bene di natura eterogenea, cioè la vita o l'incolumità fisica dell'aggressore. Con la legge antica nessuno dubitava che non si potesse sparare alle spalle

al ladro di galline che stava scappando; però si riconosceva che si potesse sparare, anche vulnerando beni eterogenei, al ladro del Rembrandt nel museo o addirittura al ladro che entrava nel caveau della Banca d'Italia e stava per portarsi via il tesoro della corona. Con questa riforma, osserva Nordio, questa conclusione non è più sicura. Ecco perché tante volte la cosiddetta eterogeneità dei fini o astuzia della ragione conduce l'Autore di una legge verso conclusioni impreviste e imprevedibili che vanno al di là delle sue intenzioni. L'art. 52 C.P. infatti presume questa proporzionalità tra offesa e difesa quando si tratta di difendere i beni propri e altrui, se vi sono (attenzione: devono essere cumulative) le due condizioni: la mancata desistenza e il pericolo di aggressione. Occorre che via sia mancata desistenza, ma non è sufficiente, occorre che vi sia un pericolo di aggressione, cioè che il ladro tenga un atteggiamento univocamente aggressivo, cioè minaccioso dell'incolumità o della libertà di chi intima al ladro di desistere, e ciò nonostante il ladro non desiste. In mancanza, questa legge non scatta. Non per nulla l'articolo sulla legittima difesa afferma la legittimità di difendere un diritto proprio o altrui, non di difendere se stessi od altri. È per questa ragione che è meglio avere una legge imperfetta ed un giudice bravo piuttosto che il contrario.

Dragone, a sua volta, ma prima della modifica dell'art. 52 C.P., ha riferito sulla non uniformità della giurisprudenza in tema dell'uso delle armi per contrastare la fuga.

L'Autore rinvia alla cadenza argomentativa di una decisione della S.C. (Cass. 13.03.86 Rigano) a proposito della illiceità dell'uso delle armi di fronte ad una resistenza passiva. "La problematica (dice la Cassazione) è stata espressamente e puntualmente esaminata dalla C.A., che richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Suprema Corte, ha precisato che l'uso delle armi contro chi si sottrae con la fuga ad una intimazione o all'arresto non è legittimo (salvo alcune eccezioni) richiedendo la legge che sia posta in essere una resistenza attiva".

Ebbene, l'Autore osserva che questo orientamento "consolidato" è stato contraddetto dalla sentenza 7/06/2000 (Brancatelli), secondo la quale "la fuga di chi si sottrae alla intimazione non può essere ritenuto requisito generale impedente l'uso consentito delle armi, la legittimità del quale deve essere misurata piuttosto sul requisito della necessità, il quale di per sé evoca un giudizio di proporzionalità tra interessi in conflitto (fra i quali: un rischio di danno al fuggitivo o a terzi)".

Quanto alla proporzionalità la giurisprudenza pacificamente pone l'accento sia sulla doverosa congruità dei mezzi difensivi rispetto a quelli offensivi, sia sul rapporto, di valore maggiore o minore, tra i beni o interessi in conflitto, dell'agredito e dell'aggressore.

L'Autore ricorda che quando i beni sono eterogenei, parte della dottrina suggerisce di fare riferimento alle dominanti concezioni etiche (così, per respingere una violenza sessuale è lecita anche una difesa che comprometta la incolumità dell'aggressore); però altra parte sostiene, invece, che il punto di avvio non può che essere offerto dalla valutazione degli interessi così come è stata operata dallo stesso legislatore, indice della quale è il sistema di pene restrittive adottato dall'ordinamento vigente per la lesione del bene protetto.

Muovendo da questa considerazione Dragone ricorda che non è consentito considerare lecita la difesa della – sola – proprietà con modalità idonee a compromettere in misura rilevante (in concreto, la discrezionalità del giudice apprezzerà se sia consentita una lesione lieve) la incolumità individuale. – Ma sia ben chiaro aggiunge: nessun bilancino da farmacista potrà misurare al grammo la consistenza in concreto dei valori in conflitto: in *dubio pro reo*.

E però, l'affermazione che il principio di reazione proporzionata all'offesa (quale vigente ante riforma) mette la vittima in condizione di soggezione (deve prima subire per poter valutare come reagire in modo proporzionato) ha una sua suggestione popolare, e occorre farsene carico. È vero che l'art. 52 C.P. legittima la difesa quando vi è l'attualità del pericolo, per cui non è necessaria l'attesa che il pericolo sia trasmodato in danno per poter reagire; ma, se si esclude l'ipotesi del gruppo di criminali che si presenti palesemente armato, molte volte, per la vittima, sarà estremamente difficile calibrare la progressione futura della condotta criminosa per il caso di un intervento difensivo della vittima stessa.

Escluso che il "cittadino che reagisce" debba attendere che la situazione di pericolo si sia consumata nella realizzazione di un danno, per esprimere la regola di liceità della sua condotta sembra inevitabile porsi nella situazione ex ante, e il requisito della proporzione fra offesa (probabile) e difesa (attuale) andrà valutato mettendo a confronto le offese che l'agredito poteva ragionevolmente temere con quelle che quest'ultimo ha conseguentemente prodotto (così anche Cass. Sez. 1, 10/12/2001 n. 44777). La riflessione conclusiva è che la persona che si è

introdotta *vi aut clam* nella casa di abitazione ha già "attentato" alla sicurezza; il suo comportamento ha già determinato allarme nel cittadino; è già idoneo ex lege a determinare la reazione difensiva; sussiste il diritto di indurlo a vuotare le tasche prima di fuggire. Il cittadino ha, dunque, il diritto di intervenire subito. Non è da dimenticare che la Costituzione dichiara inviolabile il domicilio, e che la inviolabilità è una garanzia primordiale del diritto di libertà personale. - La tutela della inviolabilità della casa di abitazione non è tutela di un bene patrimoniale: il domicilio è infatti garantito in quanto proiezione spaziale della persona, in quanto cioè "ambito primario e imprescindibile alla libera estrinsecazione della personalità individuale".

Ulteriori approfondimenti vengono offerti da **Enrico Fischetti** (2008) soprattutto alla luce della recente modifica dell'art. 52 C.P. che porta l'Autore ad affermare che la norma, al di là della finalità del legislatore e dei proclami di taluni esponenti politici, non sembra destinata a produrre risultati sconvolgenti. Anzi, una volta che si sia dato ai requisiti dell'attualità del pericolo e della necessità la loro rigorosa estensione, in sintonia con i principi costituzionali, pare difficile attribuire alla novella legislativa un rilievo di qualche importanza.

Licenza:

- buona condotta;
- di porto d'arma (vedi anche voce: porto d'arma);
- di porto d'arma per difesa personale;
- per il tiro a volo (vedi anche voce: armi sportive);
- presupposti;
- di collezione (vedi anche voce: collezione, ritiro del porto d'arma);

Hanno trattato dell'argomento in varie relazioni: **Gladio Chiola**, **Salvatore Cacace**, **Innocenzo Gorlani** e **Girolamo Guerrisi**.

Chiola (1995) inizia rilevando che l'art. 35 del T.U.L.P.S. subordina il commercio delle armi al possesso da parte dell'acquirente del permesso di porto d'armi. È questo l'atto della P.A. che serve a garantire il bene della sicurezza.

A tale proposito occorre distinguere il diverso ruolo che gioca il titolo autorizzatorio nei confronti della circolazione delle armi rispetto all'acquisto. In primo luogo deve notarsi come il porto delle armi e cioè la circolazione delle stesse fuori dal domicilio del detentore costituisca attività estranea non soltanto all'articolo 41 Cost., ma anche ad altre libertà costituzionali.

Ci si chiede se la variazione delle condizioni personali in presenza delle quali l'autorizzazione è stata concessa, possa determinare, legittimamente, la rimozione di un provvedimento autorizzatorio a carattere permanente. In relazione ai limiti successivi imposti dalla pubblica amministrazione, se debbono ritenersi immuni le mere autorizzazioni, non altrettanto può dirsi per le vere e proprie licenze in quanto le licenze, (sottraendo le

relative attività dal limbo dell'indifferente giuridico, previa valutazione di non conflittualità con l'interesse pubblico ad opera della stessa legge che ha attribuito alla P.A. il relativo potere abilitativo), possono essere subordinate a prescrizioni ulteriori che venissero dettate dalla stessa autorità.

Diversamente, ove si pretendesse di utilizzare lo strumento della circolare anche per imporre una nuova interpretazione della legge, dopo un lungo periodo in cui è stata adottata una diversa interpretazione, bisogna ammettere che la disposizione legislativa oggetto della circolare, a causa della sua ambiguità, legittimamente consentiva il sorgere di più interpretazioni, nel qual caso la prassi che si è consolidata attorno ad una delle soluzioni possibili, pur non avendo valenza normativa in quanto sguarnita sia delle *voluntas populi* che dell'*opinio iuris*, non può essere impunemente disattesa dall'amministrazione senza incorrere in un eccesso di potere.

Se la finalità comune è quella di evitare il pericolo per l'ordine pubblico, si potrebbe sostenere che siffatto obiettivo può essere raggiunto percorrendo vie diverse a seconda del diverso uso dell'arma riconoscendo il diverso peso costituzionale delle attività che prevedono l'uso delle armi. La caccia, il tiro, lo sport e la difesa personale costituiscono valori che trovano puntuali riscontri costituzionali. Le relative attività non possono quindi ritenersi giuridicamente indifferenti, con conseguente potere per la P.A. di vietarle *ad libitum*.

Nei confronti del conflitto tra interessi pari-ordinati anche se di livello costituzionale, il legislatore recupera un'ampia discrezionalità nelle soluzioni da adottare e quindi nella prevalenza da assegnare all'uno o all'altro interesse.

Il bilanciamento degli interessi, costituzionalmente rilevante, tra quelli dell'ordine pubblico e quello individuale all'uso delle armi, è già stato compiuto dal legislatore allorché ne ha consentito l'uso per la caccia lo sport, se non anche per la difesa personale.

In presenza del diritto di svolgere attività di caccia e di sport, il divieto di porto d'armi dovrebbe intendersi come limite preclusivo soltanto del porto, cioè della circolazione dell'arma montata fuori di casa e non di utilizzazioni diverse.

Se gli interessi individuali riconosciuti come diritti debbono ritenersi astrattamente idonei ad ottenere il porto d'armi, soltanto sul versante soggettivo la P.A. può recuperare uno spazio di di-

screzionalità al fine di acquisire idonee garanzie circa l'affidabilità per l'ordine e la sicurezza di ciascun richiedente la licenza. In realtà, ad avviso di Chiola, nonostante la colpevole indeterminatezza sul punto, il legislatore ha indicato nella disposizione del T.U.L.P.S. la prevalenza dell'interesse pubblico su quello individuale, il quale, pertanto, si atteggia come deroga affidata ai poteri concessori della P.A..

In tale prospettiva, per ottenere la licenza-concessione, non sarà sufficiente invocare un pericolo generico per la propria incolumità, probabilmente comune a tutti, bensì una particolare situazione di pericolo che grava sul singolo richiedente la licenza, in ragione della sua attività o di peculiari condizioni personali.

Per **Cacace** (2005) si tratta, invero, di licenze, di cui si prevede la concedibilità in via eccezionale, in presenza di determinate condizioni, tali da giustificare la deroga al principio generale dell'ordinamento, secondo cui, al fine di evitare anche il solo pericolo di danni all'interesse superiore dell'incolumità pubblica, la tutela dell'incolumità personale (e dei beni) contro i delitti è istituzionalmente affidata alle forze di polizia, mentre l'autotutela non può essere consentita se non nei casi di estrema necessità, quando ogni altra via sia preclusa.

Del resto, anche la Corte Costituzionale ha aderito alla tesi dell'esistenza, nel nostro ordinamento, di un generale divieto di portare armi, sancito dall'art. 699 del codice penale e dall'art. 4, primo comma, della legge n. 110 del 1975, rispetto al quale la licenza di porto d'armi costituisce una deroga. In definitiva, secondo la stessa Consulta, il porto d'armi non costituisce un diritto assoluto, rappresentando, invece, un'eccezione al normale divieto di portare le armi.

Se l'autorità competente gode in proposito di un potere discrezionale molto ampio, è sul richiedente che grava l'onere di provare la presenza dei presupposti per l'adozione del titolo abilitativo derogatorio rispetto alla regola generale.

Per poter conseguire la licenza di porto d'armi è quindi necessario, oltre al presupposto del dimostrato bisogno (di cui si vedrà più avanti), che il soggetto non versi in una delle circostanze espressamente indicate dalla legge come ostative (connesse al fatto di non aver riportato determinate condanne penali) e che non sia considerato dall'amministrazione capace di abusare delle armi o persona non di buona condotta.

La inaffidabilità del richiedente ben può, a tal fine, essere ac-

clarata sulla base della sua condotta pregressa, senza che sia necessario che la stessa si sia tradotta in un abuso delle armi. Un interessante orientamento giurisprudenziale formatosi sul tema ritiene che, ai fini del rilascio delle licenze in parola, l'affidabilità della persona richieda il concorso di un triplice ordine di fattori convergenti:

- a) una condotta assolutamente irreprensibile;
- b) l'assoluto equilibrio psico-fisico del soggetto, tale da garantirgli il dominio, in qualsiasi situazione, di impulsi ed emozioni;
- c) la piena tranquillità e trasparenza dell'ambiente familiare e sociale.

Devono altresì sussistere, quali presupposti oggettivi dell'atto "autorizzatorio", motivi atti a giustificare la necessità per l'interessato di andare armato e cioè, in altri termini, quel requisito del "dimostrato bisogno", di cui al citato art. 42, comma 3, del R.D. n.773/1931; condizione, questa, che deve ovviamente sussistere solo per il porto d'armi per difesa personale.

Ciò porta ad escludere che lo stesso possa considerarsi sussistente quando l'esigenza rappresentata a fondamento della domanda di rilascio o di rinnovo della licenza, per essere comune ad una categoria indefinita di soggetti (identificata ad esempio in base all'attività esercitata), si caratterizzi per la sua intrinseca astrattezza, come tale distonica rispetto all'ottica pragmatica voluta dalla norma.

Gorlani (1996) tratta della licenza di collezione il cui obbligo scaturisce dal possesso di un numero di armi superiore al massimo detenibile con semplice licenza di detenzione. Essa è legata allo stimolo culturale della ricerca e della raccolta "mirata" di armi per scopi documentari, il cui valore intrinseco può essere elevato nel caso di armi artistiche, antiche o rare e modesto nel caso di armi comuni da sparo.

La raccolta evoca di per sé una esigenza di durata che è ben lontana dalla precarietà di una licenza annuale: basti pensare al costo delle armi e degli apprestamenti che il detentore deve realizzare per ragioni di custodia e di sicurezza e l'idea di un titolo di polizia di breve durata si confuta da sé. La comunanza dell'interesse giustifica l'identità del trattamento giuridico nel senso che, individuata la categoria della "collezione di armi" come categoria generale, alla collezione ex art. 10, comma 6, L. 110/75 si applicano per analogia le disposizioni concernenti la collezione di armi artistiche, antiche o rare.


L'esigenza, inoltre, di un controllo del "permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti che dettero luogo al rilascio della medesima", è pienamente soddisfatta dall'art. 11 T.U.L.P.S. a proposito della revoca delle licenze di polizia.

Dal canto suo **Guerrisi** (2001), per quanto attiene alla licenza di porto per "difesa personale", inizia ricordando che nel nostro ordinamento giuridico essa è prevista dall'articolo 52 del Codice Penale ed è considerata "causa oggettiva di esclusione del reato, quando colui che ha commesso il fatto è stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta". Pertanto lo Stato concede al cittadino (fatti salvi gli obblighi di legge sulle autorizzazioni di polizia) la facoltà di detenere e portare armi per difesa personale.

Guerrisi parla poi della documentazione e dell'iter burocratico per ottenere la licenza osservando che la sola documentazione non è sufficiente per ottenere l'autorizzazione di polizia. Occorre anche, sotto l'aspetto dei requisiti soggettivi di cui agli artt. 11 e 43 del T.U.L.P.S., essere immuni da precedenti e non avere pendenti procedimenti penali e, a giudizio insindacabile di chi esamina il carteggio, il richiedente non deve risultare persona capace di abusare delle armi, pena la revoca o la sospensione dell'autorizzazione stessa.

Il fondamento di tale autorizzazione si trova in una sorta di esercizio, da parte del privato, di una funzione pubblica; cioè quando lo Stato si trova nell'impossibilità di intervenire tempestivamente, vi sarebbe una delega di potestà di polizia al privato per ragioni di necessità. Pertanto l'istituto della legittima difesa è una delega che lo Stato conferisce al privato per ragioni di necessità, quando riconosce di non poter efficacemente prestare a lui od ad altri la sua protezione tempestiva.

Vedi anche voci: Porto d'arma, Armi sportive, Collezione, Ritiro del porto d'arma.



**Maltratta-
mento
di animali**

Innocenzo Gorlani (1998) ha commentato la legge 22 novembre 1993 n. 473, che ha riscritto l'art. 727 C.P. (maltrattamento di animali), con alcune riflessioni sulle linee giurisprudenziali (ancora attuali) adottate dalla Terza Sezione della Suprema Corte, concernenti la prassi venatoria e quella sua forma speciale che va sotto il nome di "caccia da appostamento", per l'esercizio della quale si usano uccelli vivi da richiamo, custoditi in gabbie. Il reato è stato contestato a chi, nell'attività venatoria, aveva usato richiami in modi ritenuti impropri, ovvero li aveva detenuti in gabbie giudicate troppo strette.

Il dibattito parlamentare, nonostante la confusione delle voci, ha registrato una generica volontà di intensificare la tutela degli animali, che si desume, innanzi tutto, dall'aumento delle pene, (benché, non sia passata la proposta che reclamava l'arresto), e in secondo luogo dalle nuove fattispecie incriminatorie.

Non si comprende, tuttavia, perché l'incrudelimento sia stato associato alla necessità, nel senso che diventa punibile soltanto se consumato "senza necessità". Si è trattato di un vero infortunio (consapevole, a giudicare dal dibattito parlamentare, subito segnalato da T. PADOVANI): non tanto perché rappresenta un peggioramento della fattispecie, quanto per la sua illogicità. Invero la crudeltà è espressione di ferocia e postula una condotta dolosa che non è mai necessaria, cioè giustificata.

La specificazione della insopportabilità delle fatiche "per le loro caratteristiche" non è superflua, mentre la specificazione dei maltrattamenti nell'impiego degli animali "in giuochi, spettacoli o lavori insostenibili per la loro natura, valutata secondo le loro caratteristiche anche etologiche" rappresenta una migliore tipizzazione delle fattispecie, che prima associava i maltrattamenti semplicemente alla età o alla malattia. Il risultato però non è coerente con la linea di cui si è detto al punto da dubitare che, oggi, per la punibilità dei comportamenti, sia richiesta una maggior fatica inflitta all'animale.

Un'altra fattispecie, osserva l'Autore, è costituita dalla detenzione di animali "in condizioni incompatibili con la loro natura" in cui più marcato è l'indirizzo riformatore.

Gli è che la costrizione degli animali in spazi angusti non era passata inosservata anche prima della riforma, se è vero che il Supremo Collegio aveva confermato la pena a carico dell'allevatore colpevole di aver ristretto i suoi vitelli in gabbie tanto anguste da non consentirgli il decubito e da costringerli a rimanere permanentemente in piedi (Cass. IV, 6 luglio 1966).

D'altro canto il momento giurisprudenziale rifletteva una nuova attenzione culturale, specialmente ambientalista, che contestava la impostazione antropocentrica del discorso sugli animali: rimproverava, cioè, una visione sbilanciata del rapporto uomo/animali nel senso che il discorso sugli animali si riduceva, a ben vedere, al discorso sull'uomo..

Di ciò – e della problematica applicazione della novella – è testimone la giurisprudenza che ha affrontato la tematica del maltrattamento: una giurisprudenza, afferma Gorlani, che, posta davanti al problema degli uccelli detenuti in gabbie ed usati come richiami vivi nella caccia da appostamento, ha avvertito la difficoltà di applicare alla lettera la fattispecie della “detenzione in condizioni incompatibili con la loro natura”. Se è innato negli uccelli l'istinto del volo, la lettura più severa della novella avrebbe messo in dubbio la stessa legittimità della detenzione, in quanto incompatibile con la loro natura.

È da qui che prende le mosse un indirizzo che, risalendo alla linea giurisprudenziale che configurava il maltrattamento nei comportamenti suscettibili di recare un dolore o una sofferenza fisica, riteneva la detenzione insufficiente di per sé a configurare il reato se disgiunta da sofferenze inflitte (in vario modo) ai volatili.

Così Cass. III[^] 21 novembre 1997, n. 10570, Capelli e altri, riconosciuta l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale nei termini appena evidenziati, aderisce al primo orientamento osservando che ai fini del maltrattamento rilevano le modalità con le quali l'animale viene tenuto, nel senso che “la norma non richiede l'inflizione di sofferenze poiché questo requisito non è stabilito dalla norma”. Osserva l'Autore che così si ritorna in alto mare, perché la sentenza demanda al giudice di merito di stabilire se, per le concrete modalità di attuazione, la detenzione avvenga in condizioni compatibili con le caratteristiche dell'animale, e non è chiaro quale sia il parametro per giudicare la compatibilità o incompatibilità della cattività.

L'indirizzo però non sembra consolidato. La 3a Sezione, infatti, con sentenze 19 gennaio 1998 e 6 febbraio 1998, ha annullato una condanna del Pretore di Caprino Veronese (senza rinvio) e del Pretore di Bassano del Grappa (con rinvio).

La partita è ancora aperta: a patto di riconoscere che la legge 473/93 non ha attribuito agli animali uno statuto nuovo, che già si profilava nella tendenza giurisprudenziale pre-riforma. Il sen-

timento di pietà suscitato nell'uomo comune dalle efferatezze, dagli assurdi sfruttamenti, dagli strazi e sevizie inflitti per puro divertimento, dalle detenzioni gravemente afflittive perpetrate ai danni degli animali, resta il parametro di giudizio del maltrattamento di cui all'art. 727 C.P.

Ma non si tratta, conclude Gorlani, di un arretramento della tutela: tutto sta a vedere se, caduto il tentativo di soggettivizzare gli animali, essa possa suscitare più avanzate sensibilità sociali, senza indulgere alla radicalizzazione del problema che l'animalismo moderno ha assunto a dogma non tanto del rapporto uomo/animale, quanto di un'etica che ha il suo caposaldo nel riconoscimento dei "diritti degli animali" e dei corrispondenti "doveri degli uomini" verso di loro.

Marcatura

Vedi voce: Rintracciabilità.

Marchio

Vedi voce: Segni distintivi.

Materiale di
armamento:
esportazione,
importazione,
transito

Giovanni Bellagamba (1994) illustra la legge 27.2.1992 n. 222 a proposito della cosiddetta "tecnologia a doppio uso".

L'Autore ricorda che con la legge n. 185/1990 il nostro legislatore regolò più severamente la materia della importazione, esportazione e transito dei materiali di armamento prevedendo una complessa procedura volta ad ottenere l'autorizzazione ad esportare o importare, da parte di un ristretto numero di aziende preselezionate mediante l'iscrizione in apposito "registro nazionale", iscrizione riservata solo alle aziende che presentino determinati requisiti.

È stato, poi, emanato un primo decreto del Ministro della difesa (23 settembre 1991 in G.U. 9 ottobre 1991, n. 237) con una lunga elencazione cosicché non vi siano più dubbi sulle cose che formano oggetto della speciale normativa.

Ciò che distingue gli oggetti di uso comune da quelli di uso militare e, dunque, dai materiali di armamento, è il fatto che questi ultimi debbono essere costruiti appositamente per uso militare. La materia, in alcuni casi, può essere di assai ambigua interpretazione poiché quando si tratti di oggetti di uso non esclusivamente militare non è sempre agevole classificarli esattamente.

D'altra parte per le aziende è assai importante sapere se un oggetto è chiaramente di uso militare e dunque assoggettabile alla complessa procedura prevista dalla legge n. 185/90, oppure se si tratti, invece, di oggetti a doppio uso e, come tali, assoggettabili a procedura assai più semplice.

Proprio per ovviare agli inconvenienti, cui non poteva sopperire la legge n. 185/1990 sulla esportazione del materiale di armamento, è intervenuto, molto opportunamente di nuovo il legislatore.

La materia, infatti, pur così regolata, lasciava uno spazio eccessivo entro cui potevano facilmente inserirsi operazioni di illecito commercio di mezzi a scopo bellico.

Specialmente nel settore dell'alta tecnologia, non è per niente agevole distinguere gli elementi ed i prodotti che sono sicuramente ed esclusivamente ad uso civile da quelli che possono essere, magari con semplicissime modifiche, usati per scopi militari.

Per coprire questi spazi non coperti dalla legge n. 185/1990, che si occupa solo dei "materiali di armamento", è stata emanata la legge 27 febbraio 1992, n. 222, recante "norme sul controllo dell'esportazione e del transito dei prodotti ad alta tecnologia".

Lo scopo evidente di questa normativa è quello di controllare l'esportazione ed il transito nel territorio dello Stato di prodotti e tecnologie "a doppio uso", sia civile che militare.

Con decreto ministeriale (del Ministro del commercio estero) del 24 giugno 1993 è stato, poi, stilato un lunghissimo elenco di prodotti che sono considerati degni di controllo perché suscettibili di doppia utilizzazione.

L'importanza della legge n. 222/1992 risiede proprio nel fatto che impone un attento controllo e l'espletamento di una procedura volta ad ottenere l'autorizzazione ad esportare ad una vasta schiera di aziende che producono tecnologia avanzata.

Quanto al contenuto della nuova normativa, l'Autore svolge le seguenti osservazioni:

- 1) La legge n. 185/1990 disciplina in modo assai diverso, da un lato l'esportazione e, dall'altro, l'importazione di materiali di

armamento nel senso che le esportazioni sono favorite. Così anche la legge n. 222/1992 opera una netta discriminazione tra le due attività. Infatti l'importazione di prodotti ad alta tecnologia non è sottoposta ad alcuna forma di autorizzazione perché la normativa si riferisce solo alle ipotesi di esportazione e transito.

- 2) L'esportazione dei prodotti ad alta tecnologia va inquadrata in quello stesso ordine di idee che portò all'emanazione della legge n. 185/1990, che ha sottoposto a controllo l'esportazione e importazione dei materiali di armamento per cui valgono, sostanzialmente, i medesimi principi ispiratori.
- 3) Per quanto concerne il controllo da parte dello Stato è opportuno notare che il Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (C.I.S.D.), di cui alla legge n. 185/90 è competente anche per la materia di cui si tratta, il che significa che il legislatore considera con particolare sospetto l'esportazione di certi prodotti e tecnologie verso Paesi diversi da quelli considerati "amici".
- 4) Per quanto concerne la procedura essa è molto più semplice rispetto a quella prevista dalla legge n. 185/1990 per esportare materiali di armamento perché, innanzi tutto, non c'è un elenco o registro speciale dove debbono essere previamente iscritte le aziende esportatrici. Va sottolineato che ciò che rileva è la "finalità" dell'operazione, che deve essere in linea con le norme di legge e con le direttive e gli atti del CISD (Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento). In sostanza si vuole evitare che passino per normali atti di commercio operazioni di rifornimento di materiale bellico. L'autorizzazione viene revocata o sospesa qualora si riscontrino inadempimenti relativi a quanto disposto dalla legge ovvero per gravi motivi di sicurezza nazionale.
- 5) Sono, fondamentalmente, due le circostanze che l'esportatore deve provare:
 - a) innanzi tutto chi esporta deve fornire al Ministero del commercio estero la prova dell'effettivo arrivo nel Paese di destinazione di quanto autorizzato e spedito.
 - b) In secondo luogo si deve, altresì, dare prova che l'uso finale dei prodotti e delle tecnologie esportati sia civile e non militare.
- 6) L'applicazione delle disposizioni della legge n. 222/1992 è assistita anche dalla previsione di severe sanzioni penali.

Sono, così, contemplate le seguenti figure criminose:

- a) Esportazione di prodotti ad alta tecnologia senza autorizzazione;
- b) Presentazione di documentazione falsa per l'autorizzazione ad esportare;
- c) Violazione delle condizioni di consegna.

L'Autore conclude rilevando che appare indubbiamente gravoso per le aziende che esportano armi o materiali ad alta tecnologia, sottostare a tutte le disposizioni previste dalla legge n. 185/90 e 222/92. Ciò, tuttavia, è una conseguenza inevitabile del progresso tecnologico.

Bellagamba (1998) interviene successivamente sullo stesso tema relativo alla esportazione di armi nella prospettiva di una armonizzazione europea. Tale intervento risulta sintetizzato sotto la voce "Esportazione di materiale di armamento" e pertanto a detta voce conviene fare integrale riferimento.

Bellagamba (2000) interviene ancora sullo stesso tema discutendo il progetto di riforma della legge 185/1990 nella crisi della legalità che ha interessato soprattutto l'Europa. La relazione risulta sintetizzata sotto la voce "Intermediazione alla trattativa" alla quale si fa pure integrale riferimento.

Bellagamba (2005) al compimento dei 30 anni della legge 110/75 riprende alcune considerazioni sul tema: importazione, transito ed esportazione di armi e si sofferma, in una visione storica, ad analizzare quale era la situazione in materia di esportazione e importazione di armi da guerra prima della entrata in vigore della legge n. 185/90.

Secondo l'avviso dell'Autore la legge n. 185/1990 evidenzia la diversa considerazione che il legislatore ha da sempre avuto, da un lato, per la importazione di armi da guerra e, dall'altro, per l'esportazione delle stesse.

Infatti nella legge n. 185/90, nella stessa affermazione dei principi generali, si nota che per l'importazione è stabilito un generale divieto, salvo eccezioni. Al contrario per l'esportazione vige il principio opposto di generale liceità, salvi i divieti e pur considerando che l'attività predetta è sottoposta ad autorizzazioni e controlli.

Questa impostazione viene da lontano perché, secondo la tesi

dell'Autore, il legislatore ha manifestato la sua volontà di vietare, salvo eccezioni, l'importazione di armi da guerra e di favorire, invece, per chiare ragioni commerciali, l'esportazione delle medesime.

L'Autore ravvisa la prova di quanto afferma nella analisi delle previsioni dell'art. 28 del T.U.L.P.S. e dell'art. 1 della legge 895/1967.

Dopo una analisi delle norme e del loro raffronto, l'Autore conclude affermando che, secondo la tesi da lui sostenuta, prima della legge n. 185/1990 il fatto di esportare sarebbe stato punito solo come contravvenzione ex art. 28 T.U.L.P.S..

Dopo l'entrata in vigore della legge n. 185/90 il fatto di esportare armi da guerra illegalmente configura il reato di cui all'art. 25 che punisce "chiunque senza autorizzazione effettua esportazione (importazione o transito)" del materiale di armamento di cui all'art. 2 della stessa legge.

Osserva l'Autore che la tesi contraria ritiene ancora applicabile la legge n. 895/1967.

Si ritiene, cioè, che l'art. 25 della legge n. 185/90 preveda un reato proprio, che possa essere commesso solo dai soggetti iscritti nell'albo nazionale degli operatori del settore armiero, per cui il fatto della esportazione illegale, senza autorizzazione, se commesso da soggetti non iscritti in detto albo, sarebbe riconducibile all'art. 1 L. n. 895/1967.

In ogni caso la questione appare di centrale importanza perché si deve sapere quale reato si configura per chi illegalmente, cioè senza autorizzazione, esporta armi. È l'art. 25 L. n. 185/90 applicabile a tutti o solo a coloro che sono iscritti nel registro nazionale degli operatori del settore? Sta di fatto che la situazione rimane non chiaramente regolata ed il giudice non dovrebbe supplire ad un vuoto legislativo con interpretazioni estensive delle norme esistenti.

L'Autore, come in altre precedenti relazioni (1998, 2002, 2003) richiama i contenuti essenziali della legge n. 185/90 al fine di illustrare quali risultino le più significative modifiche apportate dalla legge 17 giugno 2003 n. 148.

Occorre tener presente che la legge 148/2003 costituisce la ratifica dell'accordo intervenuto il 27 luglio 2000 a Farnborough tra Italia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Spagna e Svezia.

La parte più importante dell'accordo – e che ha condotto alle modifiche della legge n. 185/90 – è quella che concerne le pro-

cedure di trasferimento e di esportazione relative al materiale di difesa, che vengono facilitate ove si tratti di un programma di armamento in cooperazione realizzato tra i Paesi firmatari.

Il mezzo per facilitare questo tipo di esportazione tra i Paesi firmatari è la c.d. licenza globale di progetto che elimina la necessità di tante autorizzazioni specifiche nazionali.

La procedura, detta “*consensus*”, tende a corresponsabilizzare i vari Stati coproduttori al fine di evitare che il materiale finisca a Stati che possono usarlo per guerre di aggressione o per finalità di terrorismo.

Le principali modifiche sono:

- 1) L'art. 9, che impone alle imprese iscritte nel registro nazionale dei produttori ed esportatori di materiale di armamento, di comunicare al Ministero degli Esteri e a quello della Difesa l'inizio delle trattative, è stato modificato aggiungendo il comma 7 bis, con cui si escludono da questo incombente i titolari di licenza globale di progetto.
- 2) L'art. 13, che prevede l'autorizzazione ministeriale alla esportazione dopo l'esame della domanda e il controllo dell'inizio delle trattative, è stato modificato inserendovi la forma autorizzativa della licenza globale di progetto e, in sostanza, tutte le facilitazioni procedurali recepite nell'accordo di Farnborough.
- 3) L'art. 14, che impone alle imprese termini per la utilizzazione delle autorizzazioni ad esportare, è stato modificato ampliando i termini stessi per l'ipotesi di licenza globale, che viene rilasciata fino a tre anni ed è prorogabile.
- 4) L'art. 20, che prevede il controllo della destinazione finale del materiale di armamento, è stato modificato esentando da questi adempimenti le imprese in possesso della licenza globale di progetto.

Queste facilitazioni valgono nell'ambito dei sei Paesi firmatari dell'accordo del luglio 2000. Quella di questi Paesi costituisce il 90% della produzione globale europea, e perciò le rigide disposizioni originarie della nostra legge n. 185/90 hanno perso, ormai, gran parte della loro efficacia.

L'Autore osserva che la procedura presenta dei pericoli perché v'è la tendenza, da parte di talune industrie, ad assemblare gli armamenti nel Paese che ha la legislazione più permissiva.

Per questo Bellagamba ritiene assai pericolosa la modifica apportata dalla legge n. 148/2003 all'art. 13 legge n. 185/90, laddo-

ve estende la possibilità di usufruire delle agevolazioni derivanti dall'ottenimento della licenza globale di progetto non solo alle esportazioni tra i Paesi firmatari dell'accordo di Farnborough, ma anche alle coproduzioni con tutti gli altri Paesi dell'Unione europea e della NATO.

Le modifiche della legge n. 185/90 sembrano quindi rientrare in una prospettiva generale di favorire la produzione e la vendita di armi.

Vedi voce: Esportazione di materiale di armamento
Intermediazione alla trattativa.

Matricola

Vedi voce: Segni distintivi.

Micidialità

Vedi voce: Aggressivi biologici.

Minute vendite di prodotti esplosivi

Romano Schiavi (1996) affronta la specifica tematica degli esercizi di minuta vendita e l'adeguatezza del Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S. alle esigenze odierne. Dopo aver premesso alcuni cenni storici sulla evoluzione della normativa, l'Autore rileva che pur tuttavia permangono molte difficoltà di interpretazione e che, per azzardarsi a dire qualcosa su di esse, occorre possedere, oltre a quelle tecniche specifiche, delle conoscenze persino storiche sugli esplosivi e sulle consuetudini che regolano il loro impiego e che dunque occorre avere anche una lunga esperienza e, in una parola, tanta "pratica". Dopo aver osservato che il T.U.L.P.S. ed il relativo Regolamento restano ancora la base della normativa, l'Autore puntualizza che l'unico capitolo dell'allegato B al Regolamento di P.S. che ha subito radicali e totali cambiamenti è il VI riguardante specificatamente le minute vendite. Fino alla data del 18.10.'73 e all'uscita del relativo decreto n. 273, le minute vendite, oltre a 25

Kg. di polvere di IV categoria ed ad un quantitativo illimitato di V, potevano detenere 25 Kg di polveri in cartucce che, secondo le equivalenze in auge, diventavano solamente 7500.

La modifica sostanziale delle prescrizioni sulle vendite è scaturita dal concetto di considerare i carichi di esplosivi detenibili in base ai volumi degli ambienti destinati a contenerli ed alla resistenza meccanica ed al fuoco di ben specificate strutture, calcolate, evidentemente, per garantire la permanenza degli effetti di una eventuale esplosione all'interno di esse. Il Decreto sanciva implicitamente due sacrosante verità:

che le cartucce erano assai meno pericolose ai fini infortunistici delle polveri e che gli artifici per quanto riguarda le possibilità di innesco, erano più pericolosi delle cartucce.

Qualche tempo dopo l'uscita del Decreto, il Ministero inviò alle Prefetture un modulo che fissava i quantitativi di cartucce detenibili per numero. L'Autore sottolinea alcune incongruenze del Decreto del 1973 il quale, se da un lato ha dato un certo respiro agli armieri, non ha né poteva tener conto dello sviluppo di alcuni prodotti esplodenti e di quelli di V e di IV in particolare. Per i giocattoli pirici classificati di V categoria, la Legge 110 ha tolto l'obbligo di registrazione ma non gli adempimenti previsti dagli altri due commi dell'art. 55 del T.U. Per quelli di IV, il discorso è molto più difficile in quanto non esistendo sottocategorie o gruppi come per la V, tutti i prodotti diventavano e sono parificati ai fuochi artificiali veri e propri e soggetti alle relative leggi anche per quanto riguarda il loro impiego. L'Autore, fornendo peraltro numerosi esempi tratti dalla pratica, e facendo riferimento alle singole previsioni normative, conclude che la incertezza interpretativa dà luogo a un contenzioso che non finisce più e che si traduce in grane che coinvolgono esercenti il più delle volte ignari.

Schiavi (2000) ritorna sull'argomento a commento delle modifiche principali al regolamento di P.S. apportate col D.M. del 23.9.99.

L'Autore osserva che per quanto riguarda le minute vendite, le modifiche all'allegato A che interessano sono le seguenti:

- 1) tutte le cartucce da fucile sono di V categoria gruppo A indipendentemente dal numero. Tali cartucce sono pertanto "munizioni di sicurezza" anche quando sono in quantità superiore a 1500;

- 2) le munizioni per uso tecnico non rientrano più fra i prodotti esplosivi;
- 3) le munizioni a salve rientrano fra i prodotti esplosivi quando destinate ad armi comuni e da guerra.

Le differenze sostanziali apportate dal nuovo Decreto al capitolo VI del Regolamento riguardano, invece, il fatto che la sostituzione delle polveri da mina e/o da lancio con polveri in cartucce, è possibile con qualsiasi tipo di cartuccia e non solo con quelle per armi ad anima liscia e che le polveri possono essere sostituite anche con prodotti di IV e V categoria considerati non più al lordo, ma al netto dei prodotti “attivi”.

L'Autore esamina poi in maniera analitica le modifiche intervenute sui seguenti punti:

- 1) tipo di prodotti detenibili nelle minute vendite;
- 2) quantità di prodotti detenibili;
- 3) sostituzione dei prodotti con altri di categoria diversa;
- 4) condizioni di ubicazione dei locali di minuta vendita;
- 5) condizioni di luoghi di custodia;
- 6) dimensione dei locali;
- 7) strutture dei locali;
- 8) conservazione delle munizioni;
- 9) impianto elettrico;
- 10) impianto di riscaldamento;
- 11) mezzi antincendio.

L'Autore sviluppa un altrettanto analitico esame sul caricamento di cartucce da caccia annesso a minuta vendita, sulle caratteristiche strutturali del locale caricamento e sulle minute vendite in località isolata.

L'Autore chiude il suo esteso intervento con alcune considerazioni sui pregi e sui limiti del D.M. 23.9.1999.

È indubbio che il recente decreto abbia favorito molto di più i prodotti di V categoria gruppo C. Questi, rinunciando ad altri prodotti, possono essere detenuti in quantità che possono arrivare a 90 Kg. (180 se blisterati) che sono un bel quantitativo. Molti prodotti di IV, inoltre sono stati declassati e sono aumentati, quindi, i prodotti di V richiesti dal pubblico che una volta dava la preferenza principalmente ai “raudi” o simili.

In definitiva le modifiche apportate al capitolo VI del vigente Regolamento di P.S., appaiono adeguate alle necessità degli esercizi e compatibili con le misure di sicurezza necessarie per la detenzione di prodotti esplosivi nell'abitato, per quanto riguarda prodotti di prima categoria.

Schiavi (2002) riprende lo stesso tema puntualizzando quanto segue: le minute vendite di prodotti esplodenti sono quegli esercizi, ubicati anche in pieno centro città, in cui è possibile detenere e vendere esclusivamente prodotti esplodenti di IV e V categoria che comprendono, in pratica, polveri, cartucce ed artifici pirotecnici. Le minute vendite non possono trattare, prodotti di II e III categoria, dinamiti e prodotti affini negli effetti esplodenti, esplosivi e manufatti detonanti, che, per la loro capacità di detonare, più facilmente e più propriamente sono associabili al termine “esplosivo”.

Questi esercizi sono in genere abbinati alla vendita al minuto di armi e sono pertanto più conosciuti come “armerie”.

Richiamando il T.U.L.P.S., il successivo D.M. 18 ottobre 1973 n. 273 e l'ultimo D.M. 23.09.1999, l'Autore osserva che le modifiche apportate alla Legge hanno creato in alcuni casi notevoli aggravii per la conduzione dell'esercizio in quanto sono stati richiesti, da parte degli organi periferici, nuovi disegni, relazioni e sopralluoghi, laddove sarebbe stato sufficiente una semplice trascrizione in licenza dei quantitativi secondo le nuove norme, almeno quando non fosse stato richiesto un aumento dei quantitativi già concessi.

L'Autore rileva in particolare che le commissioni tecniche provinciali, che poi sono quelle che sono chiamate ad applicare le Leggi riguardanti gli esplosivi in genere e minute vendite e fabbriche di fuochi artificiali in particolare, non sempre hanno la conoscenza sufficiente ad interpretarle nella maniera giusta e, pertanto, (magari solo per timore di sbagliare), appesantiscono le richieste di legge con altre richieste che rendono alle volte impossibile il proseguimento di un'attività. Per paradosso, è molto più sicuro avere come vicino di casa un armiere che vende cartucce piuttosto che uno che adoperi una cucina a gas!. Per le specifiche norme e disposizioni prese in considerazione è necessario rinviare alle corrispondenti parti dell'intervento.

Munizioni a palla:

- esenzione dalla denuncia;
- limiti all'acquisto

Innocenzo Gorlani (1993) espone una serie di considerazioni critiche sull'art. 12 del D.L. 306/92 convertito nella L.356/92 e sulla incongruità della sua collocazione in un testo di legge dichiaratamente diretto a contrastare la criminalità mafiosa dopo il tragico attentato di Capaci.

L'Autore riassume le fasi del dibattito parlamentare in sede di conversione del D.L. 306/1992 evidenziando la natura ideologica delle diverse posizioni in materia di armi.

L'art. 12 del D.L. 306/92 è intitolato “disposizioni in materia di armi” e si segnala per il suo problematico impatto applicativo. Quando si affronta il tema della criminalità organizzata, specialmente mafiosa, scatta automaticamente lo stimolo della limitazione o restrizione delle disposizioni concernenti le armi comuni da sparo, da caccia e sportive. Il collegamento, osserva l'Autore è arbitrario e men che meno spiegabile.

Ma una pubblica opinione matura distingue il fenomeno della violenza mafiosa, che si avvale di ordigni e armi pericolosissime, dall'attività esercitata con le armi da caccia o sportive. Prova ne sia il fatto che il referendum sull'abolizione del porto d'armi (art. 42 comma 2, T.U.L.P.S.) ha dato un esito negativo schiacciante (poco meno del 90% dei votanti ha risposto NO). Secondo l'Autore comunque, la norma in questione contiene una chiara penalizzazione per le armi sportive e da caccia e le prove sono le successive circolari dei Prefetti e dei Questori, non omogenee tra loro, e per di più spesso ingiustificatamente più restrittive della stessa legge.

L'Autore sviluppa un serie di osservazioni sulle incongruenze delle varie disposizioni contenute nell'art. 12 del D.L. richiamando altresì la singolarità del dibattito parlamentare in sede di conversione del D.L.

L'Autore pone poi in evidenza il tormentato cammino interpretativo, che punta a svuotare il senso delle modifiche portate dal Parlamento al D.L. 306. La circolare 25 agosto 1992 a firma “Pariisi” sull'oggetto: Disposizioni in “materia di armi e esplosivi”, mentre annuncia la “predisposizione di una richiesta di parere al Consiglio di Stato finalizzata ad ottenere chiarimenti circa la riferibilità di detto limite anche alle armi da caccia individuate dall'art. 13 della L. 157/92”, non mostra alcun dubbio che le armi riconosciute sportive ex lege 85/1986 unitamente alle altre armi comuni da sparo, rientrano inequivocabilmente nel suddetto limite numerico di detenzione. Sennonché l'equivoco non resiste al vaglio del Consiglio di Stato che, nel parere della I^a Sezione in data 21 ottobre 1992 n. 2518, ribadisce la netta distinzione fra armi comuni da sparo, il cui limite è stato confermato in tre, e le armi da caccia, perché – si legge nel parere – “la legge di conversione ha inteso sopprimere il limite di otto per le armi da caccia senza introdurre qualsiasi altro limite”.

L'Autore conclude pertanto che la situazione torna al punto di partenza, a quella cioè da cui aveva preso le mosse il D.L. n. 306:

nessun limite per le armi da caccia (art. 37 comma 2, L. 157/92); tre armi comuni (pistole e revolver) (art. 4 L. 21 febbraio 1990 n. 36) e sei armi sportive (art.1 L. 25 marzo 1986 n. 85).

Claudio Bertoli (1996) affronta il problema del “ limite all’acquisto di munizioni sul porto d’armi e sue conseguenze” osservando che in tema di interpretazione ed applicazione di norme che disciplinano il settore delle armi, la materia del limite all’acquisto di munizioni è trattata, anche dagli stessi addetti ai lavori, come enigma da sciogliere di volta in volta. Se ciò, sotto un profilo, può essere giustificato dalla difficoltà, soprattutto per i non addetti ai lavori, di districarsi tra la “giungla” normativa esistente, sotto altro profilo si devono censurare i comportamenti di coloro che approfittano dell’incertezza interpretativa regnante per far dire alle disposizioni di legge ciò che la legge assolutamente non dice.

L’Autore evidenzia che alcune autorità di P.S. pretendono addirittura dai cittadini una dichiarazione giustificativa dell’utilizzo delle munizioni, attuando così un potere non legittimo non esistendo in tal senso alcun obbligo previsto dalla legge.

Altro problema è quello della limitazione del numero massimo di munizioni acquistabili durante il periodo di validità della licenza; in particolare della limitazione a 25-50-75 unità per i titolari di porto d’armi per difesa personale e 1500 per i titolari di porto di fucile per uso caccia, che corrispondono a 250 cartucce all’anno. Le autorità di P.S., infatti, dopo l’entrata in vigore dell’art. 12 della legge 7.8.1992 n. 356, con sorprendente celerità hanno imposto tale limitazione apponendo un timbro stampigliato sul titolo autorizzativo, senza alcuna motivazione.

L’Autore svolge una serie di argomenti per dimostrare come sia illegittima tale pretesa della Autorità di P.S. La limitazione, quindi, oltre che risultare priva di giustificazione per coloro che optano per l’uso delle munizioni in poligoni privati o in altri luoghi in cui è legittimo l’uso delle armi, diviene assai gravemente limitativa per gli appassionati di tiro a segno, i quali ben possono avere bisogno di esercitarsi anche fuori dai poligoni ed acquistare a tali fini il munizionamento necessario, fermo restando il divieto di trasportare fuori poligono le cartucce ivi acquistate e non utilizzate. Sul complesso problema della detenzione l’Autore ritiene poi opportuno spendere alcune parole.

L’art. 97 del Regolamento del T.U.L.P.S. prevede precisi limiti di

detenzione di cartucce ed in particolare limita la detenzione di cartucce da caccia caricate a polvere a 1500 unità e di cartucce cariche per pistola o rivoltella a 200 unità.

A fronte della rigorosa interpretazione adottata dalle autorità di P.S. secondo la quale ogni acquisto dovrebbe essere denunciato, l'Autore ricorda che la Cassazione, investita del problema, con un'interessante decisione dell'1.12.1993, ha statuito che "l'obbligo di denuncia ex art. 58 Reg. T.U.L.P.S. è posto a carico del legittimo detentore di munizioni nella sola ipotesi di modificazione in aumento del quantitativo delle medesime rispetto a quello per il quale è autorizzato dalla competente autorità, mentre è esentato da detto obbligo nel caso che le munizioni legittimamente detenute subiscano una modifica in decremento". Perciò, ogni diversa imposizione dell'Autorità di P.S. risulta priva di giustificazione.

L'Autore dedica un ultimo commento alle circolari ministeriali, divenute ormai l'ossessione dei cittadini, armieri, tiravolisti, cacciatori, collezionisti, appassionati.

Succede, infatti, che nel tentativo di elevarsi dal marasma legislativo esistente oppure allo scopo di raggiungere l'encomiabile fine della lotta alla criminalità, vengano inviate alle autorità periferiche circolari contenenti tesi prive di valide basi giuridiche. In conclusione, sottolinea l'Autore, i cittadini devono essere trattati dalle autorità con tutto il rispetto loro dovuto, e non come soggetti che, se amanti delle armi, sono tutti potenziali delinquenti ai quali imporre qualunque limitazione con l'esonero da qualsiasi motivazione.

Biagio Mazzeo (1998) interviene sui limiti alla detenzione di munizioni ed altri prodotti esplosivi e sugli obblighi di denuncia, osservando che le relative questioni hanno trovato di solito scarso interesse nella dottrina e nella giurisprudenza.

L'Autore svolge opportuni chiarimenti sulla nozione di "detenzione" osservando che, in base all'art. 38 T.U.L.P.S. l'acquirente potrebbe essere considerato detentore solo se, recatosi al proprio domicilio, egli vi custodisse dette munizioni per un tempo apprezzabile. Una diversa interpretazione porterebbe a conseguenze ingiuste e sicuramente inaccettabili, oltre che di nessuna utilità nell'ottica della prevenzione. L'Autore passa poi a esaminare la questione relativa all'obbligo di denuncia sempre alla luce dell'art. 38 T.U.L.P.S.. Sulla nozione di arma occorre dare

per presupposti i concetti essenziali, sembrando evidente che tra le armi da denunciare non rientrano quelle che sono “armi” solo in senso relativo: le armi giocattolo, armi permanentemente disattivate, l’arco e la balestra, che ormai vengono assimilate agli strumenti atti ad offendere.

Quanto alle munizioni e alle materie esplosive, va detto che le munizioni costituiscono una “*species*” del “*genus*” degli esplosivi, come confermato dalla enumerazione contenuta nell’art. 82 e negli allegati del Regolamento T.U.L.P.S..

Dopo aver illustrato le varie e talora contrastanti tesi interpretative a proposito dell’art. 38 T.U.L.P.S., l’Autore osserva che è molto più facile convincersi che la disposizione di cui ci occupiamo è frutto di una imperfetta tecnica legislativa. Una interpretazione più elastica della disposizione in discussione risulta vantaggiosa anche per gli uffici di pubblica sicurezza, che non possono certo sprecare le proprie risorse di personale per effettuare controlli di pura forma e privi di sostanziale utilità.

L’Autore conclude che non vi è alternatività nella elencazione di materie esplosive di cui all’art. 97 Regolamento T.U.L.P.S.. È perciò possibile detenere, nei limiti indicati, ogni specie di munizioni, di polvere da sparo, di artifici e di altre materie esplosive.

De jure condendo, è doveroso osservare che i limiti attuali sono anacronistici e del tutto inadeguati alle necessità, soprattutto con riguardo alle munizioni per pistola o rivoltella.

Quanto alle munizioni a “pallini” l’Autore rileva che le cartucce da carabina sono normalmente tutte dotate di proiettile a palla singola. Per queste cartucce esiste evidentemente sempre l’obbligo di denuncia con la possibilità di detenerne sino a 1500.

Per ciò che riguarda invece le munizioni per fucile da caccia con canna ad anima liscia, l’art. 26 della L.18 aprile 1975 n. 110 prevede l’esenzione dalla denuncia di cui all’art. 38 T.U.L.P.S. a favore di chi ne detenga in misura non superiore a mille, nel caso si tratti di munizioni a pallini. Si ritiene che tale deroga valga per tutte le munizioni per fucile ad anima liscia, con esclusione di quelle a palla singola, senza alcuna distinzione in relazione al tipo, numero e dimensione dei “pallini” o “pallettoni” che la compongono.

L’Autore illustra quindi alcune questioni di carattere “spicciolo” per le quali occorre consultare il testo dell’intervento. La conclusione è che appare chiaro che la materia oggetto di interesse è

regolata da disposizioni che mostrano i segni del tempo, essendo entrate in vigore settanta anni fa.

**Museo delle
armi in
Gardone Val
Trompia**

Glauco Angeletti (2004) si è specificatamente occupato del Museo delle Armi di Gardone Val Trompia.

Gardone Val Trompia è, ormai da secoli, un centro a vocazione armiera. Eppure solo negli ultimi tempi si è sentito il bisogno di dare a questa comunità uno spazio espositivo che possa valorizzare la produzione locale, specialmente dal punto di vista strettamente storico. All'interno della comunità gardonese, comunque, già esistevano da tempo raccolte private o assimilabili, ma queste peccavano per il loro orizzonte alquanto limitato, oltre che per il taglio dato assimilabile più ad una raccolta collezionistica che di tipo storico – cronologico.

Così, con l'acquisto di un immobile idoneo (Villa Mutti – Bernardelli) si è cercato di colmare la profonda lacuna in tal senso, allestendo una struttura non di semplice concorrenza ad altre strutture museali simili site in territorio nazionale ed europeo, ma di diverso respiro e di spiccata innovazione.

Si tratta di una struttura potenzialmente autosufficiente economicamente e già questo elemento le conferisce unicità, almeno nel panorama museale nazionale. Questo perché si è cercato di sfruttare non solo l'afflato turistico che indubbiamente accompagna questo genere di iniziative, ma si è voluti andare oltre. Non sarà, infatti, solo il semplice turista o l'appassionato del settore a varcare la soglia di Villa Mutti – Bernardelli. Come?

L'istituzione Museo può garantire (a chiunque – privato od Ente pubblico –) servizi di consulenza e peritali (ad oggi appannaggio di soggetti privati) in materia di riconoscimento e datazione degli oggetti, indirizzi di restauro, ricognizione storica di brevetti (in questo avvalendosi della contemporanea presenza della struttura dell'Archivio Storico), di materiali antichi e moderni, possibilità di studio e confronto sui pezzi posseduti dall'istituzione e creazione di mostre da allestire anche per conto terzi.

Il risvolto economico di tali servizi è probabilmente non quantificabile nel dettaglio ma, è chiaro, si tratta di cifre tali da poter destare persino l'interesse (concreto) di partner privati.

Quello di Gardone Val Trompia non è un museo, o meglio non lo è se lo si analizza secondo i criteri canonici. Non è una mera struttura espositiva, è un'istituzione culturale; non è una struttu-

ra statica, ma un centro raccolta dati e documenti (di ogni tipo) di tipo dinamico.

È chiaro, comunque, che la struttura espositiva c'è ed anche di notevole spessore quantitativo e qualitativo. L'arco cronologico che si è voluto prendere in esame va dal XVI al XIX secolo (con tre grandi aree tematiche) ovviamente utilizzando come dimensione spaziale la comunità gardonese.


Anche qui l'elemento innovativo consiste nella diversificazione dell'approccio che i singoli visitatori possono avere alla struttura espositiva. Si va dal semplice visitatore – turista, per il quale è sufficiente una descrizione semplicistica, fino all'appassionato del settore, per il quale sono previsti approfondimenti successivi (fisici o multimediali) su tutto ciò che può, o potrebbe, riguardare l'oggetto in questione.

Per quanto riguarda le aree tematiche sopra citate, esse dividono più o meno equamente il lasso di tempo preso in considerazione. Si tratta, nella fattispecie di:

1. ***XVI e XVII secolo***: circa 100 pezzi con prevalenza numerica delle armi bianche ed una particolarissima attenzione alla comprensione di quegli elementi ormai perduti a causa del tempo (si tratta soprattutto di materiali quali cuoiami o imbotiture). Per sottolineare l'evoluzione delle tecniche costruttive e del sistema di combattimento si è scelto di inserire pezzi di grande valore storico (quali possono essere le armature complete) o tecnico – costruttivo (come le armi a ruota).
2. ***XVIII secolo***: trattandosi del momento centrale della produzione gardonese si è scelto di dare rilevanza sia alle nuove tecniche costruttive, sia (e forse soprattutto) alla trasformazione semi – industriale che il polo armiero gardonese dovette affrontare (200 pezzi complessivi previsti).
3. ***XIX secolo***: si tratta di 300 pezzi nei quali emerge, per la prima volta, la vocazione alla produzione di armi civili che ancora oggi è presente a fianco di quella, canonica, di produzione di armi militari. Importante è soprattutto la riscoperta e la presenza di quelle sub – lavorazioni e decorazioni che hanno caratterizzato Gardone Val Trompia nel secolo preso in esame.

Come prima si è accennato, il Museo non ha solo una parte espositiva. Si tratta, infatti di una struttura multifunzionale, all'interno della quale operano, in stretta sinergia, diverse entità.

- ***Percorso espositivo*** che consta di 600 pezzi esposti in maniera continuativa nei locali del Museo.
- ***Archivio storico***, diviso nelle sue sottosezioni di Archivio storico vero e proprio (con microfilm ed originali di documenti provenienti da diverse sezioni dell'Archivio di Stato nonché da tutti gli altri archivi pubblici e privati), Archivio brevetti (con microfilm e documenti originali di tutti i brevetti di pezzi d'arma o macchine utensili armiere utilizzate a Gardone) ed Archivio decorazioni (con la documentazione su tecniche decorative ed apparati decorativi apparsi su armi gardonesi del periodo preso in esame)
- ***Laboratorio di restauro***, con attrezzature specifiche di altissimo livello tecnologico ed una dotazione iniziale di un migliaio di pezzi finalizzati al restauro ed allo studio.
- ***Laboratorio di perizie*** che si avvarrà delle già importanti attrezzature del laboratorio di restauro nonché di altre dotazioni più specifiche dovute al peculiare compito demandatogli.



**Normativa
Europea**


Vedi voce: Diritto comunitario sub D.

**Nulla Osta
all'acquisto**

Vedi voce: Giustificato motivo.

**Numero di
catalogo**

Vedi voce: Segni distintivi.



Giovanni Bellagamba (1993) affronta il tema relativo all'imposizione fiscale sui cacciatori e sulle aziende armiere.

L'Autore premette che, indipendentemente dal merito dei provvedimenti, il primo motivo di preoccupazione in materia fiscale è costituito dal numero eccessivo di essi. Tra leggi, decreti-legge, decreti-delegati, decreti-ministeriali e altro sono stati emanati nel 1992 in Italia circa 700 provvedimenti mentre nel corrispondente periodo negli Stati Uniti non si è arrivati a 30.

In conseguenza di questa produzione alluvionale il povero contribuente, specialmente se svolge un'attività imprenditoriale, è oppresso da una serie di adempimenti che non sempre può delegare.

Non basta, cioè, affidarsi ad un buon commercialista perché ciò non esenta il contribuente da eventuali responsabilità penali. Sotto questo profilo, mentre i Giudici di merito sono sempre stati più comprensivi, la giurisprudenza della Cassazione non ha ancora ammesso la validità giuridica della c.d. delega di funzioni.

Bisogna ricordare, infatti, che nonostante la lettera usata dal legislatore, in realtà siamo in presenza di c.d. reati "propri" che possono, cioè, esser commessi solo dal soggetto contribuente o che si trovi a rivestire una determinata posizione giuridica.

L'Autore ricorda che la giurisprudenza della Cassazione aveva escluso la possibilità della delega di funzioni in materia tributaria perché gli adempimenti richiesti sarebbero del tutto personali. Sempre secondo l'Autore, dal momento che gli adempimenti fiscali non sono tutti dello stesso genere, corrisponde a chiarezza ed equità, per una migliore individuazione delle responsabilità individuali, distinguere gli obblighi tributari nell'ambito dell'impresa in tre categorie:

- 1) obblighi di documentazione;
- 2) obblighi di versamento;
- 3) obblighi di dichiarazione o ad essa inerenti.

L'Autore conclude che per le prime due categorie non vi è difficoltà ad ammettere la delega di funzioni.

La distinzione risulta utile per poter individuare la responsabilità dei singoli soggetti aventi qualifica di amministratore all'interno di una società.

La Cassazione peraltro negli ultimi tempi aveva avuto notevoli aperture sotto il profilo della delegabilità di funzioni in materia tributaria, (Cass. 15 luglio 1991, n. 7167 in Corr. Trib. 1991, n. 38, 2630).

L'Autore accenna poi criticamente alla tendenza del legislatore ad operare l'imposizione fiscale in base a presunzioni.

Bellagamba ricorda che quello che ha sempre fatto più paura ai contribuenti è il pericolo di sottoposizione a processo penale in relazione ad episodi di violazioni fiscali. Il nostro legislatore lo sa bene ed ha, dunque, provveduto a corredare di idonee sanzioni penali, comprendenti anche la reclusione, alcune ipotesi più gravi.

Sotto questo profilo la legge fondamentale in materia penale-tributaria era la legge n. 516/1982, riformata con la legge n. 154/1991. In essa sono stati delineati alcuni reati tributari tra i quali il più importante, anche per le sanzioni previste, è quello di frode fiscale, che si articola in varie forme.

L'Autore rileva che la figura più preoccupante era appunto quella di frode fiscale di cui all'art. 4 lett. f della legge n. 154/1991. Seguono alcune considerazioni problematiche sulla interpretazione e la applicazione della legge 154/1991 anche relativamente al settore armiero.

L'Autore evidenzia come unica nota positiva il fatto che da ottobre 1993 entrerà in vigore il nuovo contenzioso tributario che sarà un vero e proprio processo come quello civile ordinario, sia pure semplificato.

Lo stesso **Bellagamba** (2007) riprende il tema alla luce della successiva normativa poiché il problema fiscale è uno di quelli che più interessa l'imprenditore e conoscere l'evoluzione delle leggi ed i rischi, anche di carattere penale, cui questi va incontro può sinceramente interessare il settore armiero.

La materia dei reati tributari è tornata di attualità con la legge 30 dicembre 2004, n. 311, in vigore dal 1° gennaio 2005, che ha reintrodotto il reato di omesso versamento di ritenute da parte del sostituto di imposta, reato che era stato eliminato dal panorama legislativo penale-tributario dalla riforma del 2000.

Poi con l'art. 35, comma 7 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248 sono state introdotte due ulteriori nuove figure di reato: l'omesso versamento IVA e la indebita compensazione di crediti inesistenti e non spettanti, operata in sede di versamento unitario di cui all'art. 17 della legge n. 241/1997.

Come percorso storico abbiamo perciò la riforma del 1982, che era improntata a sanzionare comportamenti prodromici alla evasione.

La riforma del 2000 ha, invece, focalizzato l'intervento sul momento della dichiarazione annuale, prevedendo solo ipotesi delittuose e per fatti di un certo rilievo. L'ultimo intervento in parte riprende un reato già abrogato e ne introduce due del tutto nuovi.

L'Autore propone un esame dettagliato dei nuovi reati, partendo dall'art. 10 bis "OMESSO VERSAMENTO DI RITENUTE CERTIFICATE" il cui testo recita: "è punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituti, per un ammontare superiore a cinquantamila euro per ciascun periodo di imposta".

I soggetti indicati dagli artt. 23 e 25 del D.P.R. n. 600/1973 effettuano, all'atto del pagamento o della maturazione di determinati compensi, una trattenuta (la c.d. ritenuta) sull'importo lordo spettante a chi riceve i compensi stessi. Essa può essere a titolo di acconto o a titolo definitivo.

Nel primo caso chi riceve la somma deve indicare nella propria dichiarazione dei redditi sia i compensi che le ritenute, detraendo queste ultime dall'imposta globale dovuta.

Nel secondo caso, invece, nella dichiarazione dei redditi non vanno indicati né i compensi né le ritenute perché, appunto, le ritenute sono state già definitivamente considerate.

Tutti questi soggetti sono obbligati a presentare una dichiarazione annuale (modello 770) riguardante tutti i redditi assoggettati a ritenuta alla fonte.

L'Autore, dopo aver ricordato il contenuto della precedente normativa, svolge alcune considerazioni ricordando che la lacuna verificatasi con la riforma del 2000, che aveva abrogato il reato di omesso versamento delle ritenute da parte del sostituto di imposta, risultava, per la verità, assai grave anche perché la Cassazione aveva respinto il tentativo di rubricare il fatto suddetto sotto specie di appropriazione indebita di cui all'art. 646 C.P..

La questione risulta superata dalla reintroduzione del reato già previsto dall'art. 2 della legge n. 516/1982 e abrogato dal D. Lgs. N. 74/2000, cosicché la conclusione della Cassazione, circa la non configurabilità del reato di appropriazione indebita a carico del datore di lavoro, appare assai discutibile.

Secondo Bellagamba quindi le somme trattenute non sono più del datore di lavoro bensì del lavoratore per cui, secondo la sua opinione, sarebbe ben configurabile l'ipotesi di cui all'art. 646 C.P..

L'Autore approfondisce il problema della natura omissiva del reato nonché della condotta e del momento consumativo del reato medesimo.

Quanto al presupposto delle "ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituti" l'Autore conclude che, rispetto alle precedenti interpretazioni, la lettera della norma attuale è mutata perché non si fa più riferimento alle ritenute effettivamente operate bensì a quelle "risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituti", per cui si potrebbe affermare che il reato si configuri solamente in presenza di questo presupposto necessariamente formale.

Va sottolineato, in ogni caso, che anche sotto l'attuale disciplina come sotto il vigore della precedente, sono sicuramente escluse dall'ambito della sanzionabilità penale le ipotesi in cui il percipiente abbia ricevuto somme "a nero" o "fuori busta".

L'Autore si interroga sul fatto che poiché la norma prevede la sanzione penale solo nell'ipotesi di omesso versamento di ritenute certificate sembrerebbe consequenziale ritenere che se certificazione non vi sia non v'è neppure reato. La interpretazione letterale della norma sembrerebbe questa ma, osserva Belagamba, simile conclusione non sarebbe conforme alla intenzione del legislatore poiché ritiene più aderente alla volontà del legislatore e costituzionalmente orientata una interpretazione che, invece, sanzioni penalmente non solo la omissione delle ritenute certificate ma anche la omissione del versamento delle ritenute che sarebbe stato corretto, dal punto di vista fiscale, certificare.

Altre considerazioni vengono svolte sul dolo e la soglia di punibilità.

Per la configurazione del dolo, risulta sufficiente la consapevolezza di non adeguarsi alla norma di legge.

Circa la natura giuridica della soglia di punibilità, l'Autore ritiene più accettabile la tesi che la ritiene una condizione oggettiva di punibilità, per cui, una volta accertato il superamento della soglia, si configura la sanzionabilità penale del fatto.

Anche per quanto riguarda l'art. 10 ter della legge relativo all'OMESSO VERSAMENTO IVA, l'Autore svolge ulteriori e analoghe considerazioni sulla struttura del reato, la condotta ed il momento consumativo del reato, il dolo e la soglia di punibilità.

L'Autore conclude il suo approfondito esame con l'analisi dell'art. 10 quater relativo all'INDEBITA COMPENSAZIONE osser-

vando, in contrapposizione ad altre tesi, che una interpretazione costituzionalmente orientata non può che ritenere applicabile la fattispecie criminosa in discussione al fatto di chi utilizza crediti inesistenti o non spettanti (e relativi sia ad imposte che a contributi previdenziali) solo se finalizzati al versamento dell’IVA o delle imposte dirette del periodo.

Obiezione di coscienza

Angelo Vicari (2007) affronta la questione dell’obiezione di coscienza e del diritto al lavoro dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 141/2006.

L’Autore premette che la presunta disparità di trattamento, sotto il profilo della limitazione del diritto al lavoro, tra coloro che si sono dichiarati obiettori di coscienza al servizio militare e coloro che hanno aderito alla chiamata del servizio di leva, non ha mai trovato una adeguata soluzione sia in dottrina che in giurisprudenza.

Tale presunta disparità è stata considerata ancor più evidente a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 331/2000 relativa alla istituzione del servizio militare professionale.

Tale premessa riveste la sua importanza, in considerazione delle difficoltà che incontrano, ancora oggi, gli obiettori di coscienza che cercano di entrare nel mondo del lavoro.

La trattazione del problema è da considerare utile perché prodromica alla individuazione di tutte le attività lavorative vietate all’obiettore di coscienza, per le quali l’arma è da considerare strumento di lavoro. L’art. 15, comma 6 della legge 230/98, stabilisce chiaramente che “a coloro che sono stati ammessi a prestare servizio civile è vietato detenere ed usare le armi di cui all’art. 2 comma 1 lettera a”.

In base all’esame analitico della normativa, l’Autore osserva che il legislatore non ha voluto escludere in maniera assoluta la possibilità che l’obiettore possa avere un rapporto con le armi, ritenendo non necessario penalizzarlo anche nelle attività ludico – sportive che si esercitano con tali strumenti, tuttavia limitandole all’uso delle armi ritenute di limitata capacità offensiva. In ogni caso e sotto diversi profili, le limitazioni imposte all’obiettore in merito alla detenzione e all’uso di armi, assumono, anche se indirettamente, una rilevanza determinante per il pieno esercizio del diritto al lavoro, come per esempio per l’attività di guardia giurata o di vigile urbano. Tuttavia il legislatore ha vo-

luto anche enucleare ed elencare espressamente tutte le attività lavorative precluse a coloro che sono stati ammessi a prestare servizio civile. Infatti, l'art. 15 della legge 230/98 stabilisce che a questi ultimi è vietato "assumere ruoli imprenditoriali o direttivi nella fabbricazione e commercializzazione, anche a mezzo di rappresentanti, delle predette armi, delle munizioni e dei materiali esplosivi", rafforzando questo divieto con l'impedimento per l'autorità di pubblica sicurezza "di rilasciare o di rinnovare ai medesimi qualsiasi autorizzazione" relativa all'esercizio di queste attività.

Tali divieti, inoltre, sono stati ulteriormente blindati per impedire che l'obiettoressa possa espletare, anche di fatto, le suddette attività lavorative facendo intestare le relative licenze a prestanomi, essendone stato impedito espressamente l'esercizio" anche a mezzo di rappresentanti".

Comunque, si è ritenuto opportuno lasciare fuori dal divieto "ogni tipo di lavoro meramente esecutivo", cioè quello "che non può considerarsi attività che lucra sulla fabbricazione o sulla vendita di armi".

Il legislatore, pertanto, ha esplicitamente limitato la sfera di applicazione della norma incriminatrice all'ipotesi di assunzione di ruoli imprenditoriali e direttivi. L'obiettoressa ad esempio può espletare la propria attività lavorativa come operaio in una ditta che fabbrica armi, anche se da guerra, come commesso presso una armeria o attività di "fochino" in una cava.

Questa scelta del legislatore "ha indubbiamente una sua ratio", che non esprime una volontà di punire colui che non ha voluto servire la Patria con le armi, ma, invece, "sta ad indicare che lo Stato prende sul serio i convincimenti dichiarati dall'obiettoressa e ritiene impraticabili comportamenti che siano incompatibili con quei convincimenti".

L'Autore ricorda peraltro che recentemente il diritto al lavoro per l'obiettoressa di coscienza al servizio militare è tornato alla ribalta con l'intervento della Corte Costituzionale.

Infatti, il TAR del Piemonte, con ordinanza del 3 settembre 2005, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 3, 4 e 35 della Costituzione, relativamente al combinato disposto dagli artt. 2, comma 1, lettera a e 15, comma 6, della legge 230/98.

Oltre a ciò, il giudice amministrativo ha evidenziato la disparità di trattamento, generata dall'entrata in vigore della legge

226/2004, tra coloro i quali, nati dopo il primo gennaio del 1985, non sono più obbligati al servizio di leva e coloro che, invece, essendo nati prima di tale data, sono stati costretti a fare una scelta che ha comportato limitazioni permanenti al diritto al lavoro.

La Corte Costituzionale, con la sentenza 141/2006, ha ritenuto che la questione sollevata dal TAR Piemonte “non è fondata”, perché la ratio dei divieti imposti agli obiettori trova il suo fondamento nella necessità che gli stessi “mantengano integra, almeno in foro esterno, quella coerenza morale, ideale e religiosa che ha motivato il loro rifiuto di prestare il servizio militare. Il divieto loro imposto, a carattere generalizzato e permanente, di usare o detenere armi, è volto a dare effettività e serietà ad una scelta di ripudio della violenza che, se contraddetta da comportamenti successivi incompatibili con le alte ragioni etiche e religiose addotte, perderebbe, in tutto o in parte, la sua natura ideale e rivelerebbe una probabile funzione strumentale”.

La Corte Costituzionale ha stabilito, quindi, che “restano esclusi da tale ambito gli esplosivi destinati inequivocabilmente ed esclusivamente a fini civili, quali quelli utilizzati, ad esempio, in cave, miniere, fuochi artificiali e simili, che, per le caratteristiche del loro confezionamento e le modalità del loro impiego, non sono destinati a recare offesa alle persone”.

L'interpretazione formulata dalla Corte Costituzionale sull'uso di materie esplodenti da parte degli obiettori dovrà essere considerata, per il futuro, un punto di riferimento sia per i giudici che per gli organi amministrativi.

L'Autore espone il lungo iter storico e normativo sulla obiezione di coscienza osservando che, anche se con tempi dilatati, il legislatore, la giurisprudenza e la dottrina hanno sentito l'esigenza di riconoscere all'obiettole pari dignità e diritti di colui che ha espletato il servizio militare.

Ordine pubblico

Elvio Fassone (1995) svolge un ampio esame sulla evoluzione della nozione di ORDINE PUBBLICO.

L'Autore premette che la normativa penale sulle armi, riguardata in sé, è una tipica disciplina a tutela anticipata, poiché i reati commessi con il mezzo delle armi sono già sanzionati autonomamente, e di regola con pena aggravata a causa dello strumento impiegato. Imporre divieti, o prevedere limiti, autorizzazioni

o condizioni nel possesso di un oggetto, a prescindere dall'uso che se ne faccia, equivale ad attribuire all'oggetto un connotato di pericolo nei confronti di un bene o valore che, nel caso in questione, è appunto l'ordine pubblico.

Secondo la dottrina tradizionale la nozione di ordine pubblico è connotata essenzialmente da una finalità di prevenzione, cioè mira ad impedire o controllare comportamenti che, pur non costituendo in sé reato, possono essere la premessa del compimento di altri reati.

L'Autore esamina le varie dottrine relative al concetto di ordine pubblico sino al codice penale del 1930 nel quale, secondo l'Autore, è agevole percepire come sotto la veste dommatica dell'ordine pubblico si celi una forte istanza di controllo sociale e di repressione ideologica, rivelata anche dall'uso che la giurisprudenza farà delle fattispecie previste dal codice del 1930.

È comunque sulla base di questa normativa che occorre elaborare la nozione di ordine pubblico, anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione: ma è la Corte Costituzionale, nella fase felice che segna il c.d. "disgelo costituzionale" a partire dalla seconda metà degli anni '60, a portare aria nuova e pulizia concettuale nella nozione di ordine pubblico ed a porre le basi per riflessioni che conservano valore anche oggi.

Va osservato, infatti, che la Costituzione non nomina mai l'ordine pubblico. Esso è ben presente nel codice civile come limite all'autonomia negoziale dei soggetti (art. 1343) e nelle disposizioni sulla legge in generale, come limite all'efficacia di ordinamenti stranieri (art. 31): ma la Costituzione si limita a fare menzione del buon costume (art. 21) e dell'incolumità pubblica (art. 14), senza mai dare spazio alla nozione qui in esame.

Con le prime sentenze, la Corte Costituzionale afferma che l'ordine pubblico non può più essere preso a pretesto per limitare, e tanto meno per sacrificare, l'esercizio di libertà costituzionali. Prende corpo, dunque, una realtà culturale nuova, che si appresta a diventare realtà normativa: quella di ordine pubblico costituzionale.

Tuttavia osserva l'Autore, il momento felice ha breve durata. Nella metà degli anni '70 l'ordine pubblico, quello vero, quello "materiale", viene duramente messo alla prova dalle pesanti manifestazioni della criminalità organizzata, soprattutto in tema di sequestri di persona, e dalle prime avvisaglie del terrorismo.

È una tenaglia nella quale è difficile muoversi. Il primo fenome-

no porta principalmente a rafforzare la risposta penale e processual-penale, nonché la disciplina speciale in materia di armi (per cui sono via via emanate le leggi 14.10.1974 n. 497; 23.12.1974 n. 694; 18.04.1975 n. 110; 08.08.1977 n. 533 sulle armi; la legge 22.05.1975 n. 152 – nota come legge Reale – espressamente intestata “disposizioni a tutela dell’ordine pubblico”; e ancora la citata legge n. 533 sullo stesso oggetto).

Il secondo fenomeno – l’apparire del terrorismo – dà vita a quella che sarà nota come la legislazione dell’emergenza, che abbina formalmente i due oggetti della “tutela dell’ordine democratico e della sicurezza pubblica” (legge 06.02.1980 n. 15, nota come legge Cossiga).

In questa cornice si iscrivono le leggi degli anni ’80, nelle quali il concetto di ordine pubblico viene tacitamente rimodellato. Soprattutto la legge n. 646 del 1982, riscrivendo l’art. 1 della legge 31.05.1965 n. 575, dilata la nozione di persona “pericolosa per la sicurezza pubblica”, ricomprendendo tutti gli indiziati di appartenenza ad associazioni “che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso”.

È quindi sempre più evidente che l’ordine pubblico non è più un’anticaglia reazionaria, ma un’esigenza costituzionale vera e propria, rimodellata dalla specialità delle aggressioni, che mettono a repentaglio non più la “tranquillità degli anni”, ma l’esercizio degli stessi diritti costituzionali.

L’assetto via via emerso non ha più subito grandi sconvolgimenti. Da un lato è proseguita l’opera di liberalizzazione giurisprudenziale, dall’altro lato è continuata, a livello normativo, la fuga del concetto puro di ordine pubblico e la sua sempre più nitida focalizzazione su quello di sicurezza o incolumità pubblica.

L’Autore rileva poi che il concetto di ordine pubblico tradizionale, letto come immanenza di un sistema ideologico-istituzionale da difendere contro ogni turbativa, appartiene al passato, e se ancora vuole essere utilizzato, deve essere letto come ordine pubblico illuminato dai valori della Costituzione.

Il concetto di ordine pubblico in senso materiale, invece, è stato sostituito da quelli di sicurezza ed incolumità pubblica.

Per quanto riguarda la giurisprudenza si può dire che l’orientamento di fondo è ispirato prevalentemente a rigore, e che questo rigore, quando non discende da equivoci tecnici, è per lo più giustificato.

A tal proposito vengono citati alcuni esempi giurisprudenziali. L'Autore conclude osservando che l'ordine pubblico non è più il paravento di un regime autoritario, ma rimane un valore primario di fronte alle aggressioni della violenza, soprattutto di quella organizzata: una severità attenta ma non cieca è l'atteggiamento corretto in una materia di grande delicatezza e pericolosità, quale quella delle armi.

**Organi di
polizia: di
sicurezza
e di polizia
giudiziaria**

Stefano Dragone (1996) premette che una volta che si affronti il tema della prevenzione, la tradizionale contrapposizione fra organi di "polizia di sicurezza" e organi di "polizia giudiziaria" sembra avere nella realtà interesse assai minore di quello che tradizionalmente le viene riservato.

Anzi, va tenuta presente la nozione di "prevenzione", nei termini ampi ai quali fa riferimento l'art. 1 T.U.L.P.S.: "l'Autorità di P.S. veglia al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà, cura l'osservanza delle leggi nonché delle ordinanze della Autorità; presta soccorso nel caso di pubblici e privati infortuni. Per mezzo dei suoi ufficiali ed a richiesta delle parti provvede alla bonaria composizione dei dissidi privati" (è appunto sull'art. 1 che può fondarsi la legittimità di tutte le misure di polizia di carattere reale). Una volta che si incentri sulla specifica attività di prevenzione la competenza funzionale degli organi della P.S., ci si deve convincere che quella contrapposizione (con gli organi della P.A., che ricercano i reati commessi nonostante l'impegno della Polizia Amministrativa) va sottoposta a revisione critica.

In effetti, dice Dragone, è agevole constatare la inevitabile commistione dei ruoli nel nostro Ordinamento: entrambi i compiti, di tutela dell'ordine pubblico e di repressione, spettano sia alla P.G. che a quella Amministrativa (vedasi in particolare la L. n. 689 del 1981 che ha attribuito alla P.G. compiti tipicamente amministrativi, mentre già con la L. 31.8.1907 n. 690 – T.U. della Legge sugli ufficiali ed agenti di P.S. – era attribuito agli Ufficiali e agli Agenti di P.S. il compito, oltre che della prevenzione, di raccogliere la prova dei reati e di scoprirne gli autori).

In realtà, come ormai è recepito in dottrina, l'unico valido criterio distintivo è costituito dalla circostanza che, essendo già stata acquisita una determinata e sufficientemente concreta notizia di reato, vengano svolte indagini con riferimento a quella. Prima di

quel momento, quale che sia l'organo che si attiva, la funzione svolta è di prevenzione.

Del resto, la interazione e la confusione dei ruoli di fatto è ineliminabile, perché se prevenire è diverso dal reprimere, non è men vero che reprimere è anche prevenire, come prevenire con efficacia serve certamente ad evitare di reprimere. La esperienza di direzione della attività della Polizia Giudiziaria insegna che, consumato un reato di cui sia ignoto l'autore, saranno assai spesso la conoscenza dei pregiudicati, le loro fotografie, i loro precedenti, la relazione con l'ambiente in cui il delitto è maturato ad indicare la strada giusta per la identificazione e l'assicurazione delle relative prove, e tale patrimonio di conoscenze è proprio della Polizia in senso lato e non dell'Autorità Giudiziaria e della sua organizzazione.

Dragone aggiunge che alcuni istituti di carattere generale a suo avviso dovrebbero trovare la loro disciplina espressa nel T.U.L.P.S.: come ad esempio il sequestro amministrativo, istituto del quale non c'è menzione alcuna nel T.U..

Conclude che, se fosse dettata una volta per tutte una disciplina generale, non si sarebbe probabilmente sentita la necessità di interventi settoriali come quelli per arginare le manifestazioni di violenza in occasione delle competizioni agonistiche, potendosi, al più, intervenire "precisando" meglio i presupposti di applicazione della L. n. 1456 del 56.

Organi di vigilanza venatoria

Stefano Dragone ha svolto (1993) alcune osservazioni che si riferiscono agli artt. 27 - 28 - 29 della Legge n. 157, sulla disciplina venatoria rispettivamente intitolati: vigilanza venatoria, poteri e compiti degli addetti alla vigilanza venatoria, agenti dipendenti degli enti locali.

Premette che sarebbe quanto mai incongruo trattare il tema delle garanzie procedurali senza avere preliminarmente fatto almeno un cenno alla necessità di risolvere alcuni punti nodali: quale sia l'oggetto degli illeciti, se il sistema repressivo appaia adeguato e razionale, quali siano le ragioni ontologiche, e non meramente formali, della discriminazione fra contravvenzioni e illeciti amministrativi.

Solo per esemplificare, costituisce certamente ancora il delitto di furto l'impossessamento della fauna selvatica (di tutta, anche di quella non protetta?) da parte di chi non sia debitamente au-

torizzato all'esercizio della caccia; mentre solo acrobaticamente si potrebbe far rientrare nelle previsioni dell'art. 31 l'esercizio della caccia (senza apprensione della preda) da parte di quel medesimo soggetto, giacché il legislatore ha "dimenticato" di prevedere il caso, che pure ogni giurista medioevale aveva ben presente.

Una lettura coordinata e sistematica degli articoli 27 - 28 - 29 della Legge n. 157, secondo l'Autore, induce agevolmente alla conclusione che ad alcuni organi di vigilanza non sono attribuite le funzioni di P.G., in altre parole le funzioni investigative e di acquisizione della prova, ma il solo potere pubblico di certificazione del fatto accertato, anche solo *de auditu*.

È sufficiente al riguardo leggere il 5° comma dell'art. 28: "gli organi di vigilanza che non esercitano funzioni di polizia giudiziaria, i quali accertino, anche a seguito di denuncia, violazioni delle disposizioni sull'attività venatoria, redigono verbali, conformi alla legislazione vigente, nei quali devono essere specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del contravventore, e li trasmettono all'ente da cui dipendono ed all'autorità competente ai sensi delle disposizioni vigenti".

Non è una novità: la contrapposizione era ben percepibile nell'art. 27 della legge n. 968 del 77, e l'attuale disciplina, sia pure con alcune precisazioni, costituisce la conferma di quello che il legislatore del '92 ritiene essere *jus receptum*.

Il legislatore, cioè, ha inteso attribuire il potere di vigilanza:

- a) a tutti i soggetti che, per altro titolo, già rivestono stabilmente la qualifica di ufficiali e agenti di P.G.;
- b) agli agenti dipendenti dagli enti locali delegati dalle Regioni (i dipendenti delle Province sono però titolari di competenze proprie!): a questi è stata espressamente attribuita la qualifica di agente di P.G. e di P.S.

Le ragioni dell'attribuzione della qualifica di agente di P.G. sono evidenti ove si consideri che la legge n. 157 prevede delle infrazioni costituenti reato, sicché sarebbe stato certamente incongruo creare una vigilanza "monca" di potere in capo agli organi deputati istituzionalmente; e ciò, a differenza della Legge n. 968 che non prevedeva ipotesi di reato.

- c) alle guardie private riconosciute ai sensi del T.U.L.P.S. che, siano esse volontarie o dipendenti da privati, sono evidentemente ritenute non essere agenti di P.G. Questo dato ermeneutico sembra ovvio, perché altrimenti non si spiegherebbe

la contrapposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 27, né si spiegherebbe l'attribuzione espressa delle qualità di agente di P.G. solo agli agenti dipendenti dagli enti locali, non si spiegherebbe, infine, quali agenti di vigilanza siano quelli a cui le funzioni non sono conferite.

Se questa è la *voluntas legis*, dice Dragone, essa tuttavia si scontra con il risultato di una interpretazione giurisprudenziale, secondo la quale anche le guardie giurate sono agenti di P.G.

Questa interpretazione va, peraltro, adeguatamente verificata: ma, secondo Dragone, alle guardie giurate (a tutte) compete la funzione di P.S. e, non quella di P.G..

Gli argomenti a sostegno della tesi, tenuto conto del necessario raccordo fra l'art. 57 C.P.P. e la legge n. 157, sono i seguenti:

- a) la attribuzione della qualità di agente di P.S. è irrilevante al fine che ne occupa.
- b) ai soggetti di cui sopra, esplicitamente non è attribuita la qualità di agenti di P.G. né vi sono argomenti per sostenere che, comunque, ex lege l'attribuzione sia implicita; a differenza che per gli agenti dipendenti dagli enti locali, dove invece la *voluntas legis* è inequivoca;
- c) la necessità di attribuire un senso al 5° comma dell'art. 28, che appunto si riferisce agli organi di vigilanza che non esercitano funzioni di P.G.: giacché, altrimenti, a tutti gli organi di vigilanza indicati nell'art. 27 sarebbe indiscriminatamente attribuita la funzione di cui si discute;
- d) la non riconducibilità del verbale di cui al 5° comma dell'art. 28 al verbale previsto dall'art. 255 Regolamento al T.U.L.P.S. e la non riconducibilità di questo atto agli atti di investigazione e di acquisizione della prova previsti dal C.P.P..

Secondo l'art. 255 del Regolamento "le guardie particolari adette alla custodia dei beni mobili ed immobili possono stendere verbali soltanto nei riguardi del servizio a cui sono destinate. Tali verbali fanno fede in giudizio fino a prova contraria". E secondo l'art. 28 - 5° comma nei verbali, conformi alla legislazione vigente, devono essere specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del contravventore. Tuttavia, nessun altro potere investigativo risulta essere conferito, sicché mentre il potere certificativo (la redazione del verbale) connesso alla funzione di prevenzione e repressione dei reati contro i beni affidati alla vigilanza disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autorizzativi giustifica certamente l'attribuzione della qualità

di P.U. la esplicita esclusione di ogni altro potere investigativo sulla notizia acquisita e la carenza di indicazioni nel testo normativo fanno escludere la qualità di agente di P.G..

Consegue dalle osservazioni che precedono che anche alle guardie zoofile volontarie che prestano servizio presso l'ENPA non compete la qualità di agenti di P.G. essendo esse in tutto e per tutto equiparate (art. 37 - 3° comma) alle guardie volontarie delle associazioni volontarie e protezionistiche.

Quanto ai poteri connessi alla acquisizione della notizia di reato da parte di un ufficiale o agente di P.G. l'Autore rimanda innanzitutto al potere di procedere a perquisizione personale, compresa quella del bagaglio della vettura, e domiciliare, potere spettante ai soli ufficiali di P.G..

Ovviamente, debbono ricorrere tutte le condizioni previste dall'art. 352 C.P.P..

Il secondo comma dell'art. 28 ribadisce che nei casi previsti dall'art. 30 (e, a fortiori, quando di debba ritenere consumato il delitto di furto venatorio) gli ufficiali e gli agenti che esercitano funzioni di P.G. procedono al sequestro delle armi, della fauna selvatica, dei mezzi di caccia, con esclusione del cane e dei richiami vivi autorizzati.

La norma ha un significato più per il divieto esplicitato, che per quello che potrebbe dedursi dalla elencazione, non tassativa, delle cose di cui è consentito il sequestro: in realtà non potrebbe escludersi la sequestrabilità di un appostamento fisso qualora sussistano esigenze probatorie o preventive in relazione al delitto di furto, o del veicolo corpo della contravvenzione di cui all'art. 30 lett. I.

Non vi è dubbio poi che competono gli altri poteri previsti dall'art. 354 C.P.P.

Per quanto riguarda infine i poteri connessi alla acquisizione della notizia di un illecito amministrativo, il primo problema, secondo Dragone, concerne la imputazione soggettiva del potere: infatti, dalla lettura del 5° comma dell'art. 28, può fondatamente dedursi che solo gli ufficiali e gli agenti di P.G. hanno il potere di acquisire le prove dell'illecito commesso, essendo d'altronde incongruo che gli altri organi della vigilanza recuperino un potere maggiore per una infrazione minore.

Va ricordato (art. 13, 1° comma Legge n. 689 del 81) che gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pa-

gamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica. Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.

Per l'art. 20 della stessa legge, l'Autorità amministrativa con ordinanza "può" disporre la confisca amministrativa delle cose (armi, strumenti per la caccia) che servirono o furono destinate a commettere la violazione; mentre "deve" disporre la confisca delle cose che ne sono il prodotto, in altre parole degli esemplari cacciati illegittimamente.

Il problema centrale è se la formulazione dell'art. 28 sia tale da escludere la legittimità del sequestro per ogni ipotesi di violazione dell'art. 31.

In dottrina lo si è escluso, traendo argomento dalle specificità della disposizione (contenuta nell'art. 28) e dal rilievo che la legge n. 689 è espressamente richiamata dall'art. 31 "per quanto non altrimenti previsto".

Ad avviso di Dragone, invece, l'unico dato normativo certo ed esplicito contenuto nell'art. 28 è quello costituito dal divieto di sequestro del cane e dei richiami vivi autorizzati, per il resto essendo implicito il riconoscimento (nonostante l'elencazione, non tassativa, delle cose sequestrabili) che tutto quanto è pertinente a reato è sequestrabile, ricorrendo esigenze probatorie o preventive e che tutto quanto è corpo di un illecito da investigare è pur esso sequestrabile.

Vero è che al sequestro può non seguire la confisca amministrativa, eccetto che per la fauna illegittimamente catturata.

Se si pone mente a quali sono le infrazioni amministrative (caccia senza avere stipulato la polizza di assicurazione; caccia non autorizzata all'interno di una azienda faunistico - venatoria) pare evidentemente incongruo che l'agente venatorio possa tollerare che l'attività illegittimamente esercitata continui, senza poter adottare alcun provvedimento coercitivo; e che il cacciatore abusivo possa acquisire l'esemplare cacciato nonostante il divieto.

P

Paint-balls

Sulla materia si è espresso **Giovanni Bellagamba** (1995) che le definisce “non armi”.

Un’analisi completa della problematica dell’uso delle paints-balls implica però l’analisi parallela della problematica relativa ai “giocattoli” (vedi voce relativa).

In primo luogo devono riprodurre armi, cioè nascono come imitazione di armi vere, mentre le “non-armi” nascono con l’aspirazione di esserlo. In secondo luogo i giocattoli, per definizione, non possono espellere alcun proiettile, tanto è vero che debbono portare il tappo rosso incorporato. Le non-armi, invece, nascono appositamente costruite per espellere piccoli proiettili anche se non tali da arrecare danni alla persona. Il problema si è posto per questi strumenti molto usati all’estero ed importati in Italia in quanto, pur avendo l’aspetto esteriore di armi vere, espellono palline colorate (le c.d. Paint-balls). Come l’Autore ha spiegato parlando dei giocattoli, le paints-balls non sono giocattoli, non costituendo riproduzioni munite di tappo rosso; non sono armi non avendo idoneità offensiva; sono, pertanto un *genus* legislativamente non definito, ma sicuramente detenibile legittimamente.

Vedi anche voci: Small-arms; Soft-air; Giocattoli.

Parchi e riserve

Secondo **Innocenzo Gorlani** (2001) non è difficile trarre dalla disposizione dell’art. 11, comma 3, lettera d, della legge 6 dicembre 1991, n.394 (legge quadro sulle aree protette), un chiaro pronunciamento del legislatore per le aree protette quali luoghi smilitarizzati.

“Armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura” non si conciliano con il parco inteso quale “assetto giuridico - amministrativo di un insieme territoriale, in virtù delle cui finalità globali e specifiche la salvaguardia e lo sviluppo degli elementi naturali ed umani che lo costituiscono sono promossi e disciplinati in un regime di reciproca compatibilità”.

È la stessa Suprema Corte a spiegarne le ragioni ispiratrici: il divieto non soddisfa tanto (o soltanto) “l’esigenza di protezione della fauna selvatica, ma è previsto a tutela di interessi ulteriori (pubblica incolumità, conservazione e valorizzazione degli equilibri ecologici, ripopolamento e riproduzione di particolari specie faunistiche, esigenze militari connesse alla difesa dello

Stato, salvaguardia di beni monumentali o di rilievo storico ed archeologico)”.

L'Autore passa quindi ad illustrare la nozione di introduzione di armi – vietata – nei parchi. Spiega che nella materia delle armi, introduzione è solitamente sinonimo di importazione. Di introduzione parlano l'art. 9 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 con riguardo alla importazione di armi da guerra, l'art.31 T.U.L.P.S. per le armi comuni da sparo, l'art.54 dello stesso T.U. a proposito di “prodotti esplosivi di qualsiasi specie”. Di introduzione di armi nello Stato senza licenza dell'autorità parla anche l'art.695 C.P.. In ogni caso è necessaria la licenza dell'autorità di P.S..

La dottrina non dubita che i due termini “introduzione” e “importazione” siano equivalenti, salvo a distinguere la fattispecie della introduzione dal transito.

Con riguardo alle armi, si dice introduzione (nei parchi nazionali) di “armi, esplosivi, e qualsiasi mezzo distruttivo e di cattura” ogni volta che il privato ve li porti per qualsiasi impiego lecito. Si tratta di una condotta che la giurisprudenza equipara alla detenzione e per la quale è necessaria l'autorizzazione dell'autorità preposta alla gestione dell'area protetta. Ma, sotto questo profilo, l'attraversamento è condotta diversa non finalizzata alla permanenza dell'arma nel territorio del parco in cui è entrata.

La precisazione, secondo Gorlani, è importante perché individua attività (diverse dalla caccia che, come è noto, è vietata) per le quali è necessaria l'autorizzazione; e legittima quindi il rilievo che il divieto di introduzione di armi, esplosivi e di strumenti di distruzione e di cattura riguarda mezzi e cose destinate ad impieghi incompatibili con la natura dell'area protetta quali sono l'abbattimento e la cattura di specie selvatiche, il brillamento di mine, la distruzione di risorse naturali, l'estrazione di minerali di cava, ecc.) per le quali occorre la previa autorizzazione del gestore, che la rilascerà a condizione che l'impiego di tali mezzi non contrasti con l'esigenza di salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat.

Senonché, osserva Gorlani, il Supremo Collegio si è spinto ben più in là: ha superato anche il dato testuale dell'introduzione (di armi) nei parchi, sanzionata dall'art. 11 lett. f) cit., equiparandola all'attraversamento di una riserva naturale.

A questo fine, ha fatto un ragionamento che non soltanto ignora il principio di precisione o di determinatezza della norma – un

conto è il parco, altro conto è la riserva – ma ha costruito un ardito teorema giuridico.

Vero è che parchi e riserve si ascrivono alla categoria generale delle aree protette, ma per aggirare l'ostacolo nominalistico la Corte ricorre al regime di salvaguardia cui sarebbero soggette tutte le aree protette “i divieti di cui all'art. 11, quali misure minime di salvaguardia generica, spiega, trovano applicazione dalla vigenza della legge quadro e fino all'approvazione del relativo regolamento”. E sarebbe vano eccepire l'inapplicabilità della norma in carenza di regolamento: che, anzi, proprio la carenza giustificerebbe l'applicazione del regime sanzionatorio. A giudizio della Corte, infatti, l'art. 30, primo comma, della L. n. 394/91, in ragione del richiamo del comma settimo, proibirebbe anche l'introduzione di armi (e altro) nelle riserve naturali.

Secondo Gorlani, la Legge 394/91 ha classificato le aree protette in parchi nazionali, parchi naturali regionali e riserve naturali (art. 2), ma il Comitato per le aree protette “può operare ulteriori classificazioni” (art. 3, comma 5) e appronta discipline specifiche per ciascuna di esse, estendendo – in casi determinati – il regime dei parchi alle altre aree. Ma non è il caso del divieto dell'art. 11, lett. f).

Le riserve conoscono modalità istitutive proprie mentre l'art. 6 disciplina le misure di salvaguardia per aree da proteggere e non ancora istituite; non si occupa di aree già istituite.

Ma a tali riserve, secondo Gorlani, non si applica il regime di salvaguardia proprio delle aree (ancora) da istituire. Il regolamento, oltretutto, non è uno strumento necessario delle riserve, quanto meno non di quelle esistenti. L'art. 2 del decreto istitutivo accenna ad un “disciplinare”, che è altra cosa dal regolamento (e che – sia detto per inciso – non è stato emanato).

Alle riserve è dedicato l'art. 17 (la cui rubrica recita “Riserve naturali statali”): il comma I, prima parte – nello stabilire che “il decreto istitutivo delle riserve naturali statali, oltre a determinare i confini della riserva ed il relativo organismo di gestione, ne precisa le caratteristiche principali, stabilendo altresì indicazioni e criteri specifici cui devono conformarsi il piano di gestione della riserva ed il relativo regolamento attuativo, emanato secondo i principi contenuti nell'art. 11 della presente legge” – non può che interessare le riserve di nuova istituzione. Infatti “Il piano di gestione della riserva ed il relativo regolamento attuativo sono adottati dal Ministro dell'ambiente entro i termini

stabiliti dal decreto istitutivo della riserva stessa” (seconda parte dello stesso comma 1).

Gorlani conclude che la riconduzione delle riserve naturali alla categoria delle aree protette – un passaggio chiave della sentenza – non ha quindi alcuna rilevanza perché non è elemento risolutivo della fattispecie, per quanto appena detto.

Né miglior sorte avrebbe l'argomento incentrato sul combinato disposto dei commi 1 e 7 dell'art. 30 della legge 394/91; ché, anzi, specialmente la seconda norma, esclude l'applicabilità del comma 1.

Pareri della Commissione consultiva

Stefano Dragone (1995) e **Alessandro Mangia** (1996) si sono specificamente occupati dei pareri della Commissione consultiva centrale in materia di classificazione delle armi e della rilevanza che tali pareri rivestono in seno al giudizio amministrativo ed al giudizio penale.

Dragone, rileva che, a norma dell'art. 7 comma 3 L. 18 aprile 1975 n. 110, la iscrizione dell'arma nel Catalogo sulla scorta del parere obbligatorio della Commissione costituisce “ accertamento definitivo” della qualità di arma comune da sparo posseduta dal prototipo, ma osserva altresì che tali pareri della Commissione non sono vincolanti né per la P.A. né per il giudice penale. Ricorda in proposito che la Corte Cost. (sent. N. 108 del 1982) ha dato per scontata la sindacabilità da parte del giudice penale dei pareri espressi dalla Commissione medesima. A proposito del sindacato del giudice, l'Autore sottolinea il disagio espresso da molti giudici di merito di fronte alla parte conclusiva dell'art. 2 comma 3 L. 110: “una norma in forza della quale un organo amministrativo, potendo escludere l'attitudine a recare offesa per singoli tipi di armi ad aria compressa, così da estrometterle dal novero delle armi da sparo cui altrimenti apparterebbero, verrebbe ad influire con interventi sporadici e occasionali sul contenuto dei precetti penali in materia di armi da sparo”.

L'Autore conclude pertanto che i pareri della Commissione, pur se espressi formalmente in funzione della catalogazione, non si sottraggono al generale sindacato di legittimità sull'atto amministrativo da parte del giudice penale.

Mangia a sua volta osserva che, se dai profili strettamente amministrativi si passa ad esaminare il ruolo che i pareri della Commissione giocano all'interno dei processi penali, soprattutto in

taluni giudizi in materia di porto abusivo d'armi, ci si rende conto con facilità di come questo organismo tecnico abbia esteso la sua area di influenza ben al di fuori della sfera per la quale era stato originariamente concepito, ed abbia progressivamente assunto un ruolo assai rilevante nella definizione (o ridefinizione) di taluni illeciti penali.

Puntualizza l'Autore che ciò che spiega effetto nel processo non è tanto il parere della Commissione, quanto l'atto dell'amministrazione che, recependo o meno il parere della Commissione, accerta la natura dell'arma (da guerra, tipo guerra o da sparo). Di qui la questione relativa alla possibilità di disapplicazione dell'atto amministrativo di accertamento all'interno del processo penale. Nella decisione del 1982 la Corte costituzionale ha affermato che in ogni caso il giudice penale avrebbe potuto sindacare, nel corso del giudizio, la legittimità dell'atto amministrativo sulla base dei principi generali disposti dalla L. 2248/1865 all. E, disapplicando, se del caso, l'atto dell'amministrazione. La situazione si complica però se si riflette sul fatto che, quando la Commissione si è espressa sulla inoffensività di un'arma ad aria compressa ex art. 2 L. 110, ovvero sulla natura di un'arma da fuoco, in senso favorevole all'imputato, viene implicitamente a crearsi un effetto di affidamento a favore del privato il quale, sulla base dell'atto amministrativo, legittimamente può ritenere di porre in essere una condotta del tutto lecita.

Secondo l'Autore, è in questa prospettiva che deve essere letto il mutamento di opinione del giudice costituzionale allorquando, con sent. 132/1986, ha accolto la tesi, già diffusa presso la giurisprudenza di merito, per cui il parere della Commissione avrebbe efficacia di accertamento costitutivo solo nel caso in cui escludesse l'offensività di un'arma ad aria compressa.

Vedi voce: Commissione consultiva.

Parti di arma

Domenico Carcano (2004) ha passato in rassegna la giurisprudenza della Suprema Corte in materia.

La Corte ha affermato, sul presupposto che si è in presenza di reati di pericolo, che la ragione giustificativa delle norme che incriminano le varie condotte afferenti alle "parti di armi" va colta nell'intento d'impedire che si possano eludere i divieti relativi all'arma completa, smontandone e ripartendone le varie parti fra più soggetti ovvero conducendole in più luoghi in guisa che

agevole possa riuscire, poi, la ricomposizione dell'intera arma. Se ne deve dedurre che per "parte di arma" non può intendersi un qualunque elemento costitutivo di essa ma soltanto quella componente che, di per sé considerata, abbia una rilevante importanza strutturale e una propria autonomia funzionale e si presti, inoltre, alla ricomposizione dell'intero, mediante un procedimento agevole e rapido.

Dunque, ai fini dell'attribuibilità della qualifica di "parte" di una singola arma, che consente la incriminazione della condotta che la concerne, è sufficiente l'autonomia funzionale di essa che ne renda possibile l'individuazione come elemento strutturale tipico dell'arma stessa e la facile ricomposizione dell'intero senza la necessità di speciali procedimenti.

In particolare, si è affermato in giurisprudenza che il calcio del fucile da caccia non è un accessorio o mero ornamento, ma è funzionale all'arma perché serve a imbracciarla e a prendere la mira per poter sparare: costituisce, pertanto, parte dell'arma, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2 e 4 L. 2 ottobre 1967 n. 895, perché la rende atta all'impiego.

Al pari, la giurisprudenza è costante nel senso che il caricatore costituisce parte essenziale dell'arma e non un accessorio e che pertanto il caricatore bifilare per pistola rientra tra le parti di arma che hanno una notevole importanza strutturale nonché una propria autonomia funzionale e che si prestano ad un'immediata, comunque agevole e rapida unione all'intero e che, pertanto, sono ipotizzabili i reati di cui agli artt. 2, 4, e. 7 L. 2 ottobre 1967 n.895.

Secondo Cass. Sez. I^a 23 maggio 1994, l'eliminazione del colpo in canna e del caricatore non priva l'arma delle qualità intrinseche di arma da fuoco, avendo la stessa – priva del solo munizionamento – conservato le funzioni essenziali delle percussioni, dell'esplosione e della volata del proiettile, con la conseguenza che ai fini della configurabilità del reato in esame non occorre che l'arma sia carica né comunque che il detentore sia in condizioni di caricarla con prontezza.

Inoltre, agli effetti della legge penale costituisce parte di arma non solo ogni parte strettamente necessaria a rendere l'arma stessa atta allo sparo, ma anche quella che contribuisce a rendere l'arma più pericolosa per volume di fuoco o rapidità di sparo, precisione di tiro e simili, ovvero più insidiosa, sempre che essa, pur avendo una sua autonomia funzionale, si presti a una ricomposizione con l'arma mediante un procedimento di facile

e veloce effettuazione, di guisa che risultano penalmente irrilevanti solo le parti di mera rifinitura od ornamento, non aventi cioè riflesso alcuno, né diretto, né indiretto, sul funzionamento e/o sulla pericolosità dell'arma al momento della sua utilizzazione (così è stata ritenuta parte di arma un silenziatore in quanto tale, indipendentemente dall'accertamento della sua riferibilità a un'arma specifica).

Le disposizioni che equiparano agli effetti penali le "parti" di arma da guerra alle armi medesime devono trovare applicazione soltanto quando si tratti di singoli pezzi di arma da guerra tali che, messi insieme, possono ricostruire l'arma stessa con tutte le sue caratteristiche di elevata lesività; laddove non può più parlarsi di vera e propria arma da guerra, bensì di arma comune, quando lo strumento lesivo, pur essendo costituito da parti di arma da guerra, abbia una sua diversa individualità.

L'Autore infine ricorda che le Sezioni Unite hanno escluso che possano essere considerati parti di arma "quegli oggetti che, nella loro autonomia strutturale, non incidono sulla meccanica dell'arma ma di questa costituiscono sostanzialmente degli accessori destinati a migliorarne l'utilizzazione operativa – come i cannocchiali, i visori notturni, i treppiedi, ovvero a consentirne un impiego diverso come le baionette, le quali non hanno alcuna incidenza sulle qualità balistiche e tipicamente operative dell'arma sulla quale sono instate".

Vedi anche voce: Armi in genere.

Vedi voce: Beni culturali.

**Patrimonio
oplologico**

**Patrimonio
storico della
1^a Guerra
mondiale**

Daniele Diotallevi (2006) intervenendo sull'argomento relativo ai ritrovamenti fortuiti di beni culturali, procede ad una approfondita analisi della normativa vigente che interessa in particolare quelle armi e quei materiali che rientrano nell'ampia categoria dei beni culturali.

Le norme fondamentali sono contenute nel T.U.L.P.S., nella leg-

ge 18 aprile 1975 n. 110 e nel D.L.vo 22 gennaio 2004 n. 42 noto come “Codice dei beni culturali”.

A tale riguardo l'Autore esamina anche il testo del disegno di legge 3650 rilevando come lo stesso non dica nulla sulle armi intese come beni culturali.

Esplicito richiamo viene fatto all'art. 11 del D.L.vo 42/2004, laddove include nella sfera dei beni culturali, in quanto oggetto di specifiche disposizioni del Titolo I° del D.L.vo 42/2004, anche le “vestigia individuate dalla normativa in materia di tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale, di cui all'art. 50 comma 2”.

Secondo l'Autore, la conclusione che ne deriva è che qualunque cosa venga rinvenuta nel sottosuolo deve essere segnalata *in primis* agli enti previsti in base alle norme di tutela dei beni culturali e, quando si tratti di armi, parti di armi munizioni ed esplosivi, anche in base alle leggi di P.S., e che, trattandosi comunque di patrimonio indisponibile dello Stato non se ne può effettuare nemmeno lo spostamento (men che meno l'immediata distruzione) senza che sia stata effettuata la verifica dell'interesse culturale di cui all'art. 12 del D.L.vo 42/2004.

Perizia (sulle armi antiche)

Daniele Diotallevi (1998) sostiene che la questione delle perizie nel campo delle armi antiche si inserisce a pieno titolo nel filone della tutela dei beni culturali.

Nel complesso delle perizie giudiziarie eseguite da consulenti tecnici o periti (con qualunque tipo di specializzazione si trovino ad operare), l'ambito delle armi antiche viene spesso dimenticato o “assorbito” nelle problematiche riguardanti le armi in generale perché alcune di tali problematiche possono sembrare comuni, quali la necessità di riferirsi ad ordini professionali, albi di categoria o ruoli che costituiscono il “serbatoio” a cui possono ricorrere sia il P.M. sia la difesa.

Nel suo intervento l'Autore esamina compiutamente le norme che regolamentano il sistema attualmente in vigore in materia di affidamento degli incarichi e cioè il capo VI, artt. 220 e 221 del Codice di Procedura Penale dove si parla degli appositi “Albi dei periti presso i Tribunali, “regolati dall'art. 67 delle disposizioni di attuazione. Il giudice peraltro può scegliere il perito anche “tra persone fornite di particolare competenza nelle specifiche

discipline, delegando se possibile una persona che svolge la propria attività professionale presso un ente pubblico”.

È dunque chiaro che non basta proporsi come “esperto” in un settore per assumere incarichi specie in funzioni pubbliche, ma è necessario essere un professionista qualificato dal lavoro effettivamente svolto, dai titoli e dalle specializzazioni posseduti.

C'è da dire che l'istituzione di un albo (o di più albi settoriali) proposta da molti operatori, non risulterebbe che un inutile doppione rispetto agli ordini cui alcune categorie di professionisti sono già iscritte o l'inutile attestazione di una capacità tecnica, già testimoniata dal lavoro e dalle relative documentazioni.

Proprio il valore esclusivo che si vorrebbe dare a questi nuovi albi o ordini verrebbe a diminuire la attuale autonomia della magistratura. Già il R.D. 18/12/1941 n. 1368, all'art. 23 prevedeva che fosse il Presidente del Tribunale a regolare la distribuzione degli incarichi peritali ripartendoli fra gli iscritti all'albo e a curare la tenuta del registro degli incarichi e dei relativi compensi.

L'altra osservazione che viene comunemente fatta concerne l'utilizzo (specie per quanto riguarda le perizie balistiche) di funzionari pubblici che, per motivi di opportunità o di supposta illecita concorrenza, si vorrebbe escludere del tutto dall'azione peritale.

L'argomento è facilmente controbattibile. Vediamo infatti che nel C.P.P. l'art. 220 parla di specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche e l'art. 221 prevede che il perito possa essere scelto, oltre che fra gli iscritti negli albi dei tribunali “... tra persone fornite di particolare competenza nella specifica disciplina...”. L'art. 67 disp. att. C.P.P. precisa che “quando il giudice nomina come perito un esperto non iscritto negli albi designa, se possibile, una persona che svolge la propria attività professionale presso un ente pubblico”.

Ne consegue automaticamente che non dovrebbero esserci problemi nella nomina di un perito nel settore delle armi antiche scelto fra i dipendenti della P.A. trattandosi di oggetti tutelati dallo Stato per il tramite del Ministero per i Beni e le Attività Culturali attraverso gli Uffici periferici delle Soprintendenze per i Beni Artistici e Storici.

C'è da considerare inoltre che l'art. 6 della Legge 110/75 prevede, nella Commissione Consultiva Centrale per il controllo delle armi, la presenza fra i componenti anche di un esperto in armi antiche, artistiche, rare e di importanza storica, da nominarsi dal

Ministero per i Beni Culturali e Ambientali scelto fra i funzionari oplitici del Ministero come tali forniti di esperienza e competenza specifiche.

L'esclusività dei compiti e la validità dei funzionari ministeriali è riconfermata dall'art. 32 della legge 110/75.

Le affermazioni più importanti, si trovano comunque negli artt. 6 e 7 del "Regolamento per la disciplina delle armi antiche, artistiche, rare o di importanza storica" del 14/04/1982.

Dunque, la tutela dei beni di interesse storico e artistico di qualunque livello ed entità di proprietà dello Stato e di Enti pubblici è compito precipuo del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, come recita la legge 01/06/1939 n. 1089, il D. Leg. vo 490/99 e l'attuale D. Leg. vo 42/2004.

Quale migliore possibilità, quando occorre periziare armi antiche o di interesse storico, dell'avvalersi degli esperti oplitici del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali che hanno adeguata esperienza e professionalità e possono produrre gli attestati e le documentazioni che le comprovano, anche se non hanno fatto richiesta di inserimento negli albi di cui all'art. 67 disp. att. C.P.P.?

Purtroppo questo non avviene se non raramente e di norma vengono nominati periti già iscritti a domanda negli albi (solitamente collezionisti, armieri, orecchianti del settore) con risultati talvolta davvero risibili.

Anche quando la scelta è effettuata al di fuori degli albi, per mancanza di iscritti oplitici, non ci si rivolge alle persone più qualificate per legge o per esperienza ma, dobbiamo pur dirlo, a chi capita.

Talvolta questo avviene anche nel settore dei beni culturali in genere dove i periti nominati sono restauratori, commercianti o esperti di antiquariato, molte volte addirittura responsabili di violazioni delle leggi che regolano il settore del commercio antiquario e quasi mai i funzionari del Ministero cui è affidata la tutela dei beni culturali.

Tutto questo non per voler escludere i professionisti privati che operano nel settore né per meri fini di lucro ché anzi la perizia ai funzionari del M.B.C.A. potrebbe essere richiesta come normale attività d'ufficio e risultare a titolo gratuito.

**Permesso di
Porto d'arma**

Vedi voce: Porto d'arma.

**Poligoni,
porto d'arma
nei poligoni**

Con riferimento alla possibilità dell'uso in poligono di un'arma in collezione, dopo averne effettuato il trasporto, si è affermato che l'operazione non comporta alcuna difficoltà, qualora si tratti di un poligono del Tiro a Segno Nazionale: qui, infatti, l'acquisto delle cartucce è legittimo e l'uso dell'arma comporta solo la trascrizione dei dati relativi sul Registro previsto dalle norme (art. 31 della legge 110/75). Unica precauzione è di consumare tutte le munizioni acquistate (così, **Tiberio Moro** 2007).

Anche **Edoardo Mori** (2006), osserva:

1. Nessuna norma vieta di impugnare un'arma in un luogo privato.
2. Chi è possessore di armi e le trasporta o fa trasportare legittimamente in un luogo privato diverso da quelle in cui sono custodite, le può impugnare ed usare.
3. Per la legge sulle armi sportive è consentito trasportare armi ad un poligono o ad un campo di tiro, anche se aperti al pubblico, e di sparare con esse.

Mori sottolinea un altro punto: è consentito a chiunque di impugnare un'arma e di sparare purché ciò avvenga sotto il diretto controllo di persona a ciò autorizzata o munita di adeguata licenza di porto d'armi.

Conclude affermando che, in base ad una corretta interpretazione della normativa vigente, è perfettamente lecito a chiunque sparare con armi di ogni genere consentito, in suo possesso o ricevute sul posto, in ogni luogo che non sia pubblico o aperto al pubblico. Quindi anche chi è privo di porto d'armi può:

- sparare in un campo di tiro dinamico;
- sparare in un campo di tiro a volo;
- sparare in un poligono privato;
- sparare in un luogo all'aperto che sia recintato in modo invalicabile e con chiaro divieto di accesso;
- può sparare in luogo pubblico o aperto la pubblico, se è sotto il diretto controllo di persona idonea al maneggio delle armi la quale funge da istruttore.

Vedi anche voce: Collezioni.

a) in genere

Roberto Chieppa (2004) ha svolto importanti considerazioni sulla natura della licenza di porto d'arma, sul sindacato del giudice amministrativo, sul provvedimento di rilascio.

La nozione di porto d'anni si ricava dall'art. 42, comma 3, del T.U.L.P.S., approvato con RD. 18 giugno 1931 n. 773: "Il Questore ha facoltà di dare licenza per porto d'armi lunghe da fuoco e il Prefetto ha facoltà di concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura o bastoni animati la cui lama non abbia una lunghezza inferiore a centimetri 65".

L'utilizzo da parte del legislatore del termine "permesso" in luogo di "licenza" di porto d'armi nella successiva legge 18 aprile 1975 n. 110 (art. 8, comma 3) non sembra consentire una risposta certa alla questione della natura di tale provvedimento, fermo restando che sul carattere provvedimentale dell'atto non sono mai stati avanzati dubbi.

La dottrina si è divisa tra chi ha inquadrato le licenze per porto d'armi nella categoria dei provvedimenti abilitativi e chi ha invece optato per i provvedimenti di licenza o di dispensa.

Non si tratta di una mera disquisizione teorica, ma di una questione di estrema rilevanza anche per le conseguenze dell'adesione all'una o all'altra tesi: nel primo caso si ipotizza l'esistenza di un astratto diritto al porto delle armi, il cui effettivo esercizio sarebbe subordinato ad un atto permissivo da parte dell'autorità amministrativa.

La seconda opzione interpretativa parte, invece, dal presupposto dell'esistenza nel nostro ordinamento di un divieto generale di portare con sé armi: divieto di carattere assoluto per quelle da guerra, e di carattere relativo per le armi da difesa personale o da caccia. Il provvedimento viene così inquadrato nella categoria delle dispense, in quanto la sua adozione rende lecito un comportamento che, in assenza del provvedimento, tale non sarebbe.

Va inoltre tenuto presente che il termine "licenza" utilizzato dal legislatore è sempre stato oggetto di ulteriori discussioni: talvolta è stato assimilato alla figura dell'autorizzazione, mentre alcuni hanno sottolineato come i provvedimenti di licenza in senso stretto non sono destinati a consentire l'esercizio di un preesistente diritto (benché condizionato al rilascio del provvedimento), ma sono atti attraverso cui la pubblica amministrazione

ne conferisce a determinati soggetti nuovi diritti che non preesistono al provvedimento con la conseguenza che alla licenza preesiste solo un interesse legittimo e non un diritto soggettivo condizionato.

Anche chi condivide la tesi della natura autorizzatoria della licenza di porto d'armi ritiene che la posizione soggettiva del privato sia qualificabile come interesse legittimo, in quanto il preesistente diritto viene sacrificato per ragioni di interesse pubblico e viene quindi "affievolito".

La giurisprudenza del giudice amministrativo, riferisce Chieppa, è pacifica nell'affermare che la esigenza di tutela della collettività, cui tendono le autorizzazioni di polizia e l'ampio potere discrezionale che le caratterizza, fanno sorgere soltanto interessi legittimi e non diritti soggettivi (vedi anche voce: Nulla Osta all'acquisto).

Anche la Corte Costituzionale (sent. n. 440 del 1993) ha avuto occasione di prendere posizione rispetto alla natura del provvedimento di rilascio del porto d'armi, con la decisione con cui è stata ritenuta fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 comma 2, ultima parte e dell'art. 43 comma 2 del r.d. 18 giugno 1931 n. 773 (T.U.L.P.S.), per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost., nella parte in cui poneva a carico dell'interessato l'onere di provare la sua buona condotta. Infatti la prova della buona condotta, quale requisito per il rilascio del porto d'armi, non può gravare sul privato, poiché l'onere probatorio volto a contestare una situazione non fondata su criteri prestabiliti impedisce sia un controllo effettivo sulla motivazione, assumendo i caratteri della "probatio diabolica", sia perché l'accesso alla via giurisdizionale rimarrebbe per l'interessato l'unica potenzialità per la realizzazione della sua pretesa.

Con tale decisione la Consulta ha aderito alla tesi dell'esistenza nel nostro ordinamento di un divieto di portare armi, ritenendo di conseguenza che la licenza di porto d'armi costituisce una deroga al divieto sancito dall'art. 699 del codice penale e dall'art. 4, primo comma, della legge n. 110 del 1975, a conferma del fatto che il porto d'armi non costituisce un diritto assoluto, rappresentando, invece, eccezione al normale divieto di portare le armi e che può divenire operante soltanto nei confronti di persone riguardo alle quali esista la perfetta e completa sicurezza circa il "buon uso" delle armi stesse, in modo tale da eliminare dubbi o perplessità sotto il profilo dell'ordine pubblico

e della tranquilla convivenza della collettività, dovendo essere garantita anche l'intera, restante massa dei consociati sull'assenza di pregiudizi (di qualsiasi genere) per la loro incolumità.

Dalla eccezionale permissività del porto d'armi e dai rigidi criteri restrittivi regolatori della materia deriva che il controllo dell'autorità amministrativa deve essere più penetrante rispetto al controllo che la stessa autorità è tenuta ad effettuare con riguardo a provvedimenti permissivi di tipo diverso, talora volti a rimuovere ostacoli a situazioni giuridiche soggettive di cui sono titolari i richiedenti.

Nonostante la riconosciuta ampia discrezionalità di cui gode l'amministrazione in tale fattispecie, il giudice delle leggi si è fatto carico, con riferimento al requisito della "buona condotta", di precisare che il diretto collegamento al pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica che l'uso delle armi di per sé comporta, non può determinare che nella sostanza la discrezionalità della amministrazione trasmodi in arbitrio per l'assoluta atipicità dei criteri che, per quanto "storicizzati", sorreggono la nozione di buona condotta. Ed invero, l'onere posto dalla norma dichiarata incostituzionale a carico del richiedente di provare la propria buona condotta avrebbe vanificato o avrebbe reso estremamente ardua la possibilità di contestazioni in sede giurisdizionale per l'eccessiva genericità del precetto censurato e per la necessità di indagini improprie rispetto al contenzioso giurisdizionale amministrativo.

Innocenzo Gorlani (2002), a sua volta, ha ricordato che la sostanziale fungibilità del porto d'armi – in particolare di armi lunghe – spiega l'orientamento giurisprudenziale che considera legittimo il porto anche se utilizzato per scopi illeciti e diversi da quello per il quale è stato richiesto ed ottenuto: secondo questa interpretazione il porto autorizzato è sempre legittimo.

Questo indirizzo è però approdato a conclusioni opposte per il porto d'armi lunghe (da caccia) perché "l'autorizzazione al porto di fucili anche per uso di caccia non rende di per sé legittimo il porto effettuato fuori dell'occasione di caccia e per scopi diversi dalla medesima". E così viene motivato: "Il fucile da caccia, invero, ha come specifica destinazione l'attività venatoria da effettuarsi nei luoghi e nei tempi stabiliti. Ciò comporta che la licenza per uso caccia non potrà mai consentire, salvo gli estremi dello stato di necessità o della legittima difesa, uso diverso da quello per cui è stato concessa, onde la liceità del porto di arma

lunga, in cui è estranea ogni utilizzazione per difesa personale, è circoscritta nei limiti della licenza e delle attività strumentali all'esercizio di quello autorizzato". La S.C. ha dunque negato senza mezzi termini il carattere difensivo del porto d'armi lunghe, in contrasto con il testo legislativo, che, come è precisato in una circolare ministeriale, non adduce una causa tipica per il porto. (Così Cass. I[^], 29 marzo 1990, Valtriani, – "la liceità del porto d'arma lunga in cui è estranea ogni utilizzazione per difesa personale, è circoscritta nei limiti della licenza e delle attività strumentali all'esercizio delle medesime").

Ma la Suprema Corte ha successivamente riconsiderato il problema, affermando che "l'autorizzazione al porto di fucile rilasciata per l'esercizio della caccia rende legittimo il porto di detta arma anche se l'esercizio venga attuato non per l'attività venatoria, ma per fini diversi compresi quelli non leciti. Invero, le finalità per le quali il titolare della licenza si avvalga dell'autorizzazione concessagli sono, in generale, penalmente irrilevanti, ferma restando la sanzionabilità amministrativa (e penale) dell'eventuale abuso accertato, che può essere colpito da provvedimenti sospensivi o ablativi".

Secondo Gorlani la disciplina del rilascio del nuovo tipo di porto d'armi è contenuta nell'art. 3, comma 1, lett. b), n. 2, DPR 28 maggio 2001, n. 311, **"Il rilascio del porto di arma lunga per difesa personale, è soggetto alle condizioni richieste per il porto di altre armi per il medesimo motivo, compresa la dimostrazione dell'effettivo bisogno di portare l'arma"**. Trattasi di una fonte secondaria, in particolare di un regolamento delegato: la disciplina di questa categoria di regolamenti governativi è, in via generale, dettata dall'art. 17, comma 2, della Legge n. 400/88.

Pertanto, secondo Gorlani, si ripropongono anche per il porto d'armi lunghe i problemi esaminati a proposito del porto d'armi corte, con speciale riguardo alle condizioni per ottenerlo e all'ampia discrezionalità dell'autorità di pubblica sicurezza di concederlo o di negarlo. Con un più di problematicità: infatti, non sarà agevole la dimostrazione del bisogno dell'arma lunga per la difesa personale, perché è difficile immaginare la congruità dell'arma lunga per questo scopo.

Né va sottaciuto il problema della competenza a rilasciare il (nuovo) titolo: resta del questore o passa al prefetto? La do-

manda è giustificata perché, se la distinzione di competenze sancita dall'art. 42 T.U.L.P.S. obbedisse a meri criteri strumentali o strutturali, vi sarebbero dubbi a mantenere la competenza al questore. Se, invece, si ha riguardo al profilo finalistico – cioè all'autorizzazione a girare armati fuori della propria abitazione – la risposta implica valutazioni *latu sensu* politiche in materia di sicurezza pubblica, che è un valore collettivo fondamentale. La giusta considerazione della politica della sicurezza – tanto più necessaria a seconda dei tempi in cui viviamo – potrebbe rendere necessaria l'attribuzione della materia al prefetto.

Angelo Melillo, a sua volta, si è occupato (2002) dei profili costituzionali del diritto del cittadino a portare armi, osservando che il riferimento all'esperienza statunitense rivela la siderale distanza fra quel sistema e quelli della grande maggioranza dei paesi europei, nei quali il monopolio della forza e quello correlativo del possesso delle armi sono stati da tempo rivendicati e gelosamente difesi dagli Stati nazionali nel rapporto con gli individui e con le formazioni sociali intermedie.

L'assenza di un diretto rilievo costituzionale del diritto del cittadino di portare armi è appunto l'immediato riflesso di quella storica rivendicazione di esclusività dell'esercizio delle forze e della amministrazione della giustizia che caratterizza la formazione degli Stati nazionali europei.

A differenziare la cultura europea non è estranea, poi, dice Melillo, una più antica e solida tradizione di rinuncia alla vendetta privata in favore di forme di giustizia nelle quali le ragioni della vittima si coniugano con quelle collettive protese al risanamento della lesione sociale che si realizza con la commissione di un delitto.

Non è un caso che, nelle parti del territorio italiano nelle quali è più intensa la presenza dilagante delle organizzazioni criminali mafiose e meno efficace e visibile la presenza dello Stato, si può ancora assistere a fenomeni di diffusa proliferazione illegale di armi da fuoco ovvero, come avviene in alcuni centri del casertano, al perpetrarsi di riti familiari nei quali il passaggio all'età pubere di un ragazzo è salutato dal dono di una pistola.

b) requisiti psico-fisici: vedi la voce relativa.

c) rilascio del porto d'arma a non residenti

Edoardo Mori (2001) ha ricordato che alla fine dell'anno 2000 era stata proposta una norma chiarificatrice per stabilire che le licenze in materia di armi non devono essere necessariamente richieste nel luogo di residenza ufficiale, ma possono essere rilasciate anche in quello di domicilio. Questo per venire incontro alle necessità di tutti gli italiani che ormai, in tempo di Europa unita, hanno residenza anche all'estero. Ma l'approvazione della norma si è arenata.

Roberto Chieppa (2004) ha segnalato un contrasto giurisprudenziale circa la possibilità di rilascio del porto d'armi a soggetto residente all'estero.

Secondo una tesi, l'art. 61 del r.d. 6 maggio 1940 n. 635 prescrive che la licenza di porto d'armi sia rilasciata, secondo le rispettive competenze, dal prefetto o dal questore della provincia in cui il richiedente ha la residenza e ciò al fine di rendere possibile un agevole e sicuro controllo delle persone in possesso di armi. Pertanto legittimamente viene negato il porto d'armi al cittadino che risiede all'estero e che, non avendo nello Stato un punto di stabile riferimento, sfugge ad ogni possibile controllo.

Con altra decisione, invece, è stato ritenuto illegittimo il diniego di licenza di porto d'armi per mancanza del requisito della residenza nel territorio dello Stato, in carenza di una espressa previsione normativa, dovendo farsi ricorso alla disciplina degli stranieri, in via analogica, per quanto concerne l'individuazione della competenza al rilascio.

In tale ultima pronuncia si osserva che la legge non contiene alcun riferimento alla residenza della persona nel territorio dello Stato, né tra i requisiti di concedibilità, né tra i motivi di denegabilità. Il riferimento alla residenza appare soltanto nell'art. 61 Reg. P.S., che è così formulato: "La licenza del porto d'armi è rilasciata, secondo la rispettiva competenza, dal Prefetto o dal Questore della provincia in cui il richiedente ha la sua residenza". La disposizione dell'art. 61 citato non pone un ulteriore requisito di concedibilità della licenza, ma è soltanto una norma sulla competenza amministrativa (eventuali lacune vanno colmate ricorrendo all'analogia: per la condizione del non residente soccorre, come criterio di determinazione della competenza, la nozione di dimora, che trova attualmente ampia applicazione nella materia analoga della condizione giuridica dello straniero).

c1) Rilascio: giurisprudenza amministrativa

Salvatore Cacace (2005) ha ricordato, in via generale, che il giudizio di affidabilità si rivela come del tutto complementare al requisito della buona condotta, cui del resto la stessa norma espressamente lo affianca, sì che la dubbia condotta morale del richiedente (in quanto, ad es., uso frequentare persone pregiudicate) viene in rilievo, in senso ostativo, sotto entrambi gli aspetti; si è detto, in proposito, che l'articolo 10 del T.U.L.P.S. introduce un concetto astratto di "abuso", che si configura come ipotesi residuale ed indeterminata rispetto alla "cattiva condotta".

Stante la finalità preventiva delle misure di polizia, la valutazione sulla capacità di abuso delle armi da parte dell'interessato può legittimamente basarsi su considerazioni probabilistiche, fondate su circostanze di fatto assistite da sufficiente *fumus*; ciò in quanto, nella materia che ne occupa, da un lato, le valutazioni dell'Autorità di polizia hanno carattere preventivo rispetto a fatti lesivi della sicurezza pubblica, dall'altro, l'espansione della sfera di libertà dell'individuo è destinata a recedere a fronte del bene della sicurezza collettiva.

Passando in rassegna la giurisprudenza amministrativa, è stato chiarito che, ai sensi degli articoli 11 e 43 del regio decreto n. 773/1931, risulta legittimo il provvedimento di *révoça*, sospensione o diniego di un'autorizzazione, adottato sulla base del convincimento motivato dell'Amministrazione, basato su circostanze oggettive, circa la prevedibilità dell'abuso dell'autorizzazione stessa, ancorché non vi sia stato un oggettivo ed accertato abuso di armi e non ricorra alcuna delle ipotesi descritte direttamente dalla legge. Il che comporta, in fin dei conti, l'accertamento, in concreto, del possibile abuso delle armi da parte del detentore e cioè l'espressione di un giudizio di merito sull'idoneità del titolare della licenza di porto d'armi a non abusare delle stesse e dunque a non impiegarle per fini impropri senza giuridica giustificazione.

Né è necessario, poi, che i fatti posti a base di detto convincimento abbiano dato luogo ad una condanna penale: e ciò sia perché ben potrebbe darsi il caso di circostanze che, irrilevanti ai fini penali, si traducano in una valutazione di scarsa affidabilità nell'uso delle armi, tali da far venir meno i requisiti necessari a garantire un grado sufficiente di affidabilità – sotto il profilo della corretta detenzione delle armi – nei confronti della collettività; sia perché, anche solo in pendenza di un procedimento pe-

nale, l'autorità amministrativa potrà adottare, ove ne sussistano le condizioni, un provvedimento amministrativo di sicurezza.

A siffatte valutazioni dell'Amministrazione, ricorda l'Autore, non sono stati del resto ritenuti d'ostacolo i due principi enucleabili dall'art. 27 della Costituzione:

- non quello della “presunzione di innocenza”, giacché, come s'è detto, le misure di polizia hanno carattere preventivo e perseguono la finalità di prevenire la commissione di reati e, in generale, di fatti lesivi della pubblica sicurezza, sì che agiscono su un livello assolutamente diverso da quello della responsabilità penale;
- non quello del “carattere personale della responsabilità”, sovente invocato in occasione di provvedimenti di diniego o di révoqa di una licenza di P.S. adottati nei confronti di un familiare convivente di un soggetto condannato o latitante in quanto indagato per gravi delitti, giacché tali provvedimenti, purché fondati su fatti specifici, ben possono basarsi su di una valutazione del rischio di abuso della licenza e sulla concreta possibilità, sulla base della considerazione della personalità complessiva dell'istante e delle sue relazioni con l'ambiente familiare, che l'attività o lo stato del congiunto possano costituire elementi di agevolazione della commissione di reati.

A sua volta, **Chieppa** (2004) ha osservato che secondo la giurisprudenza dovrà considerarsi illegittimo quel provvedimento negativo che ometta di indicare le circostanze di fatto ritenute preclusive ovvero si limiti ad indicare dette circostanze senza procedere alle dovute valutazioni o, ancora, non provveda a considerare il valore significativo di fatti sopravvenuti favorevoli all'interessato.

Proprio l'esigenza di garantire l'ordine e la sicurezza pubblica, nonché la tranquilla convivenza della collettività impone al titolare dell'autorizzazione di polizia di avere una condotta irrepressibile ed immune da rischi anche remoti.

Tuttavia, tale giudizio va compiuto non in termini generici, ma con espresso riferimento alla concreta situazione del richiedente; ad esempio, è stato ritenuto illegittimo il provvedimento di reiezione dell'istanza di rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale la cui motivazione si limiti ad un sintetico giudizio riferito alle funzioni espletate dall'istante; l'amministra-

zione deve, invece, esaminare se nella sfera extra-funzionale della vita privata del richiedente sussistano o meno ragioni effettive ed idonee a legittimare la detenzione dell'arma.

d) Procedimento e sindacato del Giudice Amministrativo

Chieppa (2004) ha osservato che il sindacato del giudice amministrativo sulla valutazione complessiva della P.A. è stato tradizionalmente ristretto entro ambiti molto limitati; ciò in considerazione:

- a) della difficoltà da parte del giudice di un pieno accesso al fatto, che in tali fattispecie assume rilevanza determinante ai fini della decisione amministrativa;
 - b) delle modalità del sindacato di legittimità, limitato ad un mero controllo estrinseco dell'operato della P.A.;
 - c) dell'orientamento giurisprudenziale che negava la possibilità di sindacare l'esercizio della c.d. discrezionalità tecnica, ritenuta rientrante nel concetto di merito dell'azione amministrativa.
- Oggi, però, ricorda l'Autore, le cause di un sindacato così limitato sono venute meno:

- a) i fatti posti a fondamento dei provvedimenti amministrativi possono senza dubbio essere pienamente verificati dal giudice amministrativo sotto il profilo della verità degli stessi e ciò presuppone la valutazione degli elementi di prova raccolti dall'autorità amministrativa e delle prove a difesa offerte dai ricorrenti senza che l'accesso al fatto del giudice possa subire alcuna limitazione, con il definitivo superamento di quell'orientamento che negava al giudice amministrativo l'accesso diretto al fatto, salvo che gli elementi di fatto risultassero esclusi o sussistenti in base alle risultanze procedurali;
- b) il principio di effettività della tutela giurisdizionale impone che il sindacato esercitato dal giudice amministrativo non possa più limitarsi ad un controllo meramente estrinseco, ma deve consentire al giudice un controllo intrinseco, avvalendosi eventualmente anche di regole e conoscenze tecniche appartenenti alla medesima scienza specialistica applicata dall'amministrazione ed utilizzando, ove necessario, lo strumento della consulenza tecnica o gli strumenti probatori del codice di procedura civile;
- c) l'estensione del sindacato del G.A. sulla discrezionalità tecnica della P.A. costituisce ormai regola consolidata a partire

dalla nota decisione del Consiglio di Stato, (Sez. IV, n. 601 del 9 aprile 1999) che ha aperto una breccia all'interno del consolidato principio fondato sull'equazione concettuale tra discrezionalità tecnica e merito amministrativo.

Tuttavia, proprio dopo l'apertura giurisprudenziale al sindacato sull'esercizio della c.d. discrezionalità tecnica, il Consiglio di Stato ha poi distinto tra un controllo di tipo "forte", che si traduce in un potere sostitutivo del giudice, il quale si spinge fino a sovrapporre la propria valutazione tecnica opinabile a quella dell'amministrazione ed un controllo di tipo "debole" (in cui) le eventuali cognizioni tecniche acquisite grazie al consulente vengono utilizzate solo allo scopo di effettuare un controllo di ragionevolezza e coerenza tecnica della decisione amministrativa. Così è stato sottolineato come la distinzione tra il carattere di opinabilità dei giudizi tecnici (attratti nella cognizione del giudice) e i profili della opportunità (sottratti al sindacato) non è così netta in presenza di valutazioni complesse dell'amministrazione e dell'applicazione dei c.d. "concetti giuridici indeterminati" e che in tali ipotesi deve escludersi il sindacato giurisdizionale di tipo forte (sostitutivo) ed ammettersi solo il sopra descritto controllo di tipo debole.

La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha infine chiarito che ciò che rileva non è la qualificazione del controllo come "forte" o "debole", ma l'esercizio di un sindacato tendente ad un modello in cui il principio di effettività della tutela giurisdizionale sia coniugato con la specificità di controversie, in cui è attribuito al giudice il compito non di esercitare un potere in luogo della P.A., ma di verificare – senza alcuna limitazione – se il potere a tal fine attribuito all'autorità amministrativa sia stato correttamente esercitato.

Chieppa conclude ricordando che il grado di effettività raggiunto dal processo amministrativo garantisce oggi un sindacato pieno sulla veridicità dei fatti valutati dall'amministrazione, sulle questioni tecniche esaminate, che può spingersi fino alla "sostituzione" del giudizio finale (in caso, ad esempio, di accertamento in sede giurisdizionale delle capacità tecniche del richiedente o dell'idoneità psico-fisica, negata dalla P.A.).

f) Rinnovo

Chieppa (2004) ricorda che in sede di rinnovo della licenza di porto d'armi, l'amministrazione deve ovviamente valutare la sussistenza dei requisiti richiesti per il rilascio, ma non può

ignorare il dato di fatto dell'esistenza di un valido titolo in precedenza concesso al privato.

Di conseguenza, nel caso in cui la P.A. intenda negare il rinnovo, la motivazione del provvedimento deve necessariamente indicare le ragioni della nuova valutazione contrastante con le precedenti che, viceversa, avevano dato luogo al rilascio dell'autorizzazione. Risulta così illegittimo, per insufficienza della motivazione, il provvedimento con il quale si nega il rinnovo di porto d'armi a soggetto in precedenza autorizzato, sulla sola e generica considerazione che lo stesso non versa allo stato nelle condizioni che giustificano la necessità di girare armato.

È quindi importante che emergano nuovi elementi in fatto che giustifichino una diversa valutazione, in quanto la giurisprudenza ha precisato che una medesima situazione di fatto non può aver consentito a suo tempo il rilascio della richiesta licenza di porto d'armi ed, a distanza di molti anni e senza modificazioni nei presupposti e nelle circostanze, il rigetto dell'istanza di rinnovo della citata licenza in capo alla stessa persona fisica.

In applicazione di tali principi, in una recente decisione il Consiglio di Stato ha affermato che la semplice constatazione dell'esistenza di una parentela (già esistente e non ostativa di un primo rilascio di analoga autorizzazione) con un noto pregiudicato, non può, da sola, bastare a sorreggere un diniego opposto alla richiesta di rinnovo dell'autorizzazione al porto d'armi.

In altra fattispecie, è stato invece dato rilievo alla sopravvenienza di un fatto nuovo, costituito da una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti e si è affermato che legittimamente è negato il rinnovo della licenza di porto d'arma per caccia, ove il richiedente sia stato condannato con sentenza "patteggiata" per il reato di uccellazione, in quanto se è vero che la sentenza patteggiata non può essere posta dal giudice civile e amministrativo a fondamento di pronunce che implicino l'accertamento del fatto e la responsabilità penale dell'imputato, la medesima sentenza deve ritenersi tuttavia equivalente alla condanna ordinaria rispetto a quegli effetti extra penali che l'ordinamento automaticamente ricollega al fatto giuridico della condanna, indipendentemente dai presupposti e dalle modalità procedurali con cui sia stata emessa.

g) Revoca

Sempre lo stesso relatore **Chieppa** (2004) ha rilevato che, mentre le decisioni sulle richieste di rilascio e rinnovo del porto

d'armi sono assunte previa iniziativa di parte, (e ciò esclude l'applicabilità delle disposizioni della legge n. 241/90, tendenti a garantire l'effettiva partecipazione al procedimento, quali la comunicazione di avvio del procedimento, l'adozione di provvedimenti di secondo grado), la revoca, essendo destinata ad incidere su una preesistente posizione soggettiva del privato titolare della licenza, deve essere preceduta da tutte le formalità che garantiscano la partecipazione al procedimento, prima fra tutte la comunicazione di avvio, salvo ovviamente che il provvedimento si fondi su fatti di tale gravità da integrare le ragioni di estrema urgenza, giustificative di un immediato atto di revoca. Ciò ovviamente non significa che l'atto di revoca sia giustificato solo in presenza di fatti gravi, ma che in questi casi si può prescindere dalla comunicazione dell'avvio del procedimento, fermo restando che negli altri casi la revoca può essere adottata sulla base di una valutazione della capacità di abuso fondata su considerazioni probabilistiche e su circostanze di fatto assistite da meri elementi di *fumus*; ciò in quanto, nella materia che ne occupa, l'espansione della sfera di libertà dell'individuo è destinata a recedere a fronte del bene della sicurezza collettiva.

Facendo applicazione di tali principi, il Consiglio di Stato ha ritenuto legittima la revoca della licenza di porto d'armi basata su un giudizio prognostico ampiamente discrezionale di circostanze afferenti l'interessato (nella specie, la frequentazione nel locale dell'interessato da parte di numerosi pregiudicati e la presenza nell'ambiente familiare di soggetti coinvolti in conflitti a fuoco) che non escludano la possibilità di abuso.

Costituisce, infatti, principio consolidato che la revoca della licenza di porto d'armi non richiede che vi sia stato un oggettivo ed accertato abuso delle armi, essendo sufficiente che il soggetto non dia affidamento di non abusarne, sulla base di circostanze oggettive.

L'ultimo comma del citato art. 43 del T.U.L.P.S. testualmente dispone che: "la licenza di porto d'armi può essere riusata a chi non dà affidamento di non abusare delle armi". E l'art. 10 del medesimo testo unico prevede che "le autorizzazioni possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata". Ciò sta a significare che le autorizzazioni di polizia *de quibus* possono essere revocate anche per cause diverse dalla sussistenza di una condanna penale e, in particolare, ogni qual volta il soggetto interessato sulla base di circostanze oggettive non dia più affidamento di non abusare

delle armi. E la ratio di tale principio appare evidente: le misure di polizia hanno carattere preventivo e perseguono la finalità di prevenire la commissione di reati e, in generale, di fatti lesivi della pubblica sicurezza; pertanto, per la revoca della licenza di porto d'armi non si richiede che ci sia stato un obiettivo ed accertato abuso delle armi, essendo sufficiente che il soggetto dimostri una scarsa affidabilità nell'uso delle armi ovvero una insufficiente capacità di dominio dei propri impulsi ed emozioni.

Il Consiglio di Stato ha affermato che, assodato che la prova del venir meno del requisito della buona condotta deve essere fornita dall'amministrazione (cfr. Corte costituzionale 16 dicembre 1993, n. 440; Cons. Stato, sez. IV, n. 4078 del 2000), la consistenza dell'onere di indicazione dei fatti ostativi al rilascio o alla permanenza della licenza, anche sotto il profilo della possibilità di abuso ex art. 10 T.U.L.P.S., può ritenersi assolto mercé il riferimento alla pendenza di procedimenti penali o di prevenzione, nonché alla presentazione di circostanziate denunce; parimenti possono assumere un rilievo determinante le informazioni sull'ingiustificato tenore di vita e sull'estimazione di cui gode il soggetto nella comunità in cui vive, raccolte dalle forze di polizia, purché incidenti funzionalmente sull'esercizio dell'attività autorizzata o da autorizzare, minandone la credibilità.

Vedi anche voce: Ritiro del porto d'armi.

**Porto d'arma
nei poligoni e
nei campi di
tiro**

Vedi voce: Poligoni.

**Porto di
fucile per
fini diversi
da quello
autorizzato**

Il tema è stato trattato da **Stefano Dragone** in due convegni (1994 e 1999), il quale ha riferito che a giustificate perplessità dà luogo il contrasto della giurisprudenza sulle condizioni di legittimità del porto dei fucili da caccia.

La prevalente giurisprudenza della Corte di cassazione, infatti, (per la verità avallata anche da gran parte della dottrina, in particolare Vigna, Bellagamba) afferma che la licenza ottenuta abilita

unicamente al porto del tipo di arma (fucile, arma corta) per cui è stata rilasciata, il che è sicuramente esatto; e, aggiunge “per lo scopo espressamente indicato”, Se ne trae la conclusione che non si può portare un fucile da caccia per un fine diverso da quello venatorio, come non si può portare un fucile ad es. cal. 22 con il quale la caccia non è consentita.

Fra le più recenti sentenze è citata: Cass. 29.3.1990 Valtriani. “Il porto di un fucile da caccia da parte di chi è munito della prescritta licenza, in cui è estranea ogni utilizzazione per difesa personale, è lecito nei limiti della licenza e delle attività strumentali all’esercizio della medesima, ma diviene illegittimo qualora venga effettuato per fini diversi”: fini che, potrebbero anche essere assolutamente leciti, ludici o sportivi. È vero che il caso di cui si è occupata la sentenza era quello di un imputato che si era servito di un fucile, in suo legittimo possesso e al cui porto era abilitato, per dissuadere gli autori di un tentativo di furto ai suoi danni esplodendo contro di loro alcuni colpi e provocando ad uno di essi lesioni personali. Tuttavia, secondo l’Autore, la suggestione del caso concreto, in particolare la sentita opportunità di sanzionare la carenza di giustificazione del porto per la illiceità dei motivi, non sembra di per se sola argomento sufficiente per affermare la illegittimità della condotta. Ed invero, nel caso omologo della guardia giurata che abbia utilizzato l’arma per commettere una rapina si è sempre sostenuto che il porto non diviene illegittimo per la illiceità dei motivi (“Quando sussiste la prescritta autorizzazione al porto dell’arma, il porto è sempre legittimo anche se posto in essere per uno scopo illecito o aggressivo: non è configurabile, pertanto, il reato di porto abusivo di arma, se il titolare della licenza, nella specie guardia giurata, usa l’arma non già per necessità di servizio, bensì per commettere rapine” Cass. 19.1.1987, Ippolito).

Il principio che la illiceità dei motivi determina la illegalità del porto è stato peraltro affermato anche da altra successiva decisione della Corte di Cassazione (Cass. Sez. Ia 8.3.1991 Chiappetta). «Il fucile da caccia ha come specifica destinazione l’attività venatoria da effettuarsi nei luoghi e tempi stabiliti. Ciò comporta che il titolare della licenza, nell’esercitare il porto dell’arma, deve sottostare a determinati limiti, nel senso che la licenza per uso caccia non potrà mai consentire, salvo gli estremi dello stato di necessità o della legittima difesa, un uso diverso da quello per cui è stata concessa. La licenza di porto di fucile “solo” e

non “anche” per uso di caccia abilita al porto per la sola caccia: pertanto il porto di fucile non destinato per uso caccia da parte di titolare di licenza di porto di fucile per uso caccia è illegale, e l’arma deve essere considerata corpo di reato, soggetto a confisca ai sensi dell’art. 240 C.P.».

L’argomento a sostegno della tesi più rigorosa si riduce a questo: che gli atti amministrativi che sono alla base della concessione del porto di pistola e del porto del fucile da caccia sono subordinati a presupposti e condizioni diverse, e più rigorosi nel caso della pistola, strumento tipico della difesa personale. Non sembra però, afferma il Relatore, che il dato normativo consenta questa illazione, in quanto è pacifico che l’autorizzazione al porto di fucile comprende, oltre che l’uso di caccia anche il fine della difesa personale o patrimoniale; e d’altronde l’art. 13 della Legge che disciplina la caccia recita espressamente: “il titolare della licenza di porto di fucile “anche” per uso di caccia”, riproponendo la formula dell’art. 23 della Legge n. 968/77, dove la espressione “anche” sta ad evidenziare la pluralità di usi a cui può essere destinato il fucile da caccia (fra questi, ad es. il tiro a volo).

È invece presupposto per la concessione di licenza per il porto di rivoltella o di pistola da parte del Prefetto il dimostrato bisogno: situazione questa certamente diversa per la sua maggiore specificità rispetto a tutte le situazioni che consentono l’uso di un’arma lunga.

Viene qui in gioco, da un lato la normale non idoneità dell’arma corta all’uso di caccia, dall’altro la sua “tipica” e normale destinazione alla difesa personale.

Conseguentemente è attribuito al Prefetto un maggior potere discrezionale che gli permette di apprezzare la allegata situazione di fatto, lambente lo stato di necessità.

E recentemente, in linea con questo dato normativo, è intervenuta una decisione di segno esattamente opposto a quelle sopra indicate. Così la Cass. 4.7.1991, Polizzi: “il porto di un fucile per uso di caccia da chi è munito della prescritta licenza è sempre legittimo anche se effettuato per scopi diversi o illeciti”. L’imputato era titolare di regolare licenza di porto di fucile per uso di caccia, che peraltro trasportava smontato in periodo di chiusura della caccia, ed in circostanze tali che facevano presumere che fosse compiuta una battuta di frodo. Il Tribunale aveva affermato la responsabilità dell’imputato per la contravvenzione di cui

all'art. 699 C.P., evidentemente argomentando che quello aveva derogato alle prescrizioni dell'autorizzazione pur esistente.

La Corte di Cassazione, andando di contrario avviso, ha invece ritenuto la liceità del fatto perché:

- a) non vi sarebbe ragione di discortarsi da una giurisprudenza costante, sia pure formatasi in tema di licenza di porto di arma comune corta da sparo, rilasciata, come è noto, per i soli fini della difesa personale; il porto della quale è stato sempre ritenuto legittimo (in presenza di autorizzazione) anche se posto in essere per uno scopo illecito o aggressivo;
- b) perché non sarebbe vero che i presupposti e le condizioni che sono alla base della concessione della licenza di porto d'arma comune da sparo (pistola) sono maggiormente rigorosi.

La cadenza argomentativa – osserva il Relatore – non pare però del tutto convincente, anche se il risultato ermeneutico sembra corretto. Ed infatti, nel caso di autorizzazione per fine di difesa dell'arma corta, se è vero che il provvedimento di polizia non risulta in alcun modo condizionante quanto ai tempi del porto e agli scopi in concreto avuti di mira, è anche pur vero che il provvedimento del Prefetto è ampiamente discrezionale quanto alla valutazione del pericolo di abuso delle armi (anche in relazione alla valutazione della buona condotta) e più ancora quanto alla valutazione della esistenza di un effettivo e dimostrato bisogno di portare l'arma corta. Invece, nel caso di licenza “anche” per uso di caccia dell'arma lunga, è la legge a non porre pregiudizialmente limitazioni all'uso, sicché non regge sul piano normativo la limitazione del tipo di arma autorizzata (con esclusione, ad esempio, di quei calibri con i quali la caccia non è consentita: tra gli altri il 22) e neppure si vede quale fondamento abbia il divieto del porto, da parte di chi sia abilitato per uso di caccia, al fine della difesa personale, ovvero al di fuori del tempo di caccia.

In effetti, sostiene Dragone, la validità dell'autorizzazione di polizia è limitata esclusivamente dalle condizioni che sono in essa espressamente disposte, ma non certamente dalle violazioni che il titolare dell'autorizzazione stessa commetta nell'esercizio delle attività (porto; guida di un mezzo) a cui sia stato legittimato.

Queste, in relazione alla loro gravità e reiterazione, dovranno essere oggetto di successiva valutazione da parte dell'Autorità all'effetto della revoca dell'autorizzazione. Sicché, non sembra-

no fondate le preoccupazioni di chi ritiene che una autorizzazione “anche per fini diversi dall’uso della caccia” possa generare abusi come l’esercizio dell’attività di cacciare o un servizio di guardiania: l’esercizio di queste attività non debitamente autorizzate potrà determinare la revoca dell’autorizzazione del porto dell’arma.

In conclusione, si tratta, a questo punto, di considerare se sia legittima la prassi – in osservanza di espressa circolare ministeriale – di apporre sulla autorizzazione di polizia la limitazione al “solo” uso di caccia. Solo apparentemente la limitazione è da ritenere legittima: in effetti, mentre il legislatore considera in via generale il provvedimento autorizzatorio del porto ampiamente espansivo delle facoltà attribuite, quanto ai tempi, i modi, i fini, la circolare ribalta la situazione con l’effetto di escludere in via generale la liceità di alcuni fini, di alcuni tempi, di alcune modalità dello svolgimento dell’attività autorizzata.

Il Relatore conclude che l’autorizzazione limitata al solo esercizio dell’attività di caccia, in rigetto della richiesta del cittadino, sia illegittima quanto meno per carenza di motivazione.

È all’insegna del più rigoroso rispetto del principio di legalità l’affermazione che “l’autorizzazione al porto di fucile rilasciata per l’esercizio della caccia rende legittimo il porto di detta arma anche se attuato non per l’attività venatoria, ma per fini diversi, anche se illeciti”: (così da ultimo Cass. 24.4.97 Roich).

Vedi anche voce: Porto d’arma in genere (relazione Gorlani).

**Potenzialità
offensiva**

Vedi voce: Alterazione di armi.

**Provvedi-
menti
amm/vi**

Salvatore Cacace (2005) parla dei provvedimenti amministrativi in tema di armi siccome inquadrabili nella categoria delle dispense o licenze e cioè di atti che rendono leciti comportamenti che, in assenza degli stessi, leciti non sarebbero. E ciò perché non esiste nel nostro ordinamento un astratto diritto all’uso delle armi.

Siffatto inquadramento è valido per tutta la materia delle armi, anche come conseguenza del movimento di revisione legislativa iniziato con la legge n. 110 del 1975. Del resto anche la Corte Costituzionale, con la decisione con cui è stata ritenuta fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 2, ultima parte e dell'art. 43, comma 2, del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) per contrasto con gli art. 3 e 97 Cost., ha aderito alla tesi dell'esistenza, nel nostro ordinamento, di un generale divieto di portare armi, sancito dall'art. 699 del codice penale e dall'art. 4, primo comma, della legge 110 del 1975, rispetto al quale la licenza di porto d'armi costituisce una deroga.

D'altronde, l'ordinamento è assolutamente coerente con tale ordine di principi, laddove, all'art. 39 del T.U.L.P.S. stabilisce che il "Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne", con la evidente finalità di prevenire la commissione di reati e in generale di fatti lesivi della pubblica sicurezza.

Quanto alla posizione soggettiva del privato, che aspiri a siffatti provvedimenti di ampliamento della propria sfera giuridica o che, invece, contrasti provvedimenti restrittivi della stessa, la giurisprudenza del giudice amministrativo ha ritenuto pacifica la sua configurazione come interesse legittimo.

L'Autore ricorda che i presupposti oggettivi e soggettivi della licenza sono:

- 1) accertamento della capacità tecnica (art. 8, commi 3 e 4, della legge n.110/75);
- 2) assenza di condanne per determinati reati indicati dall'art. 43 T.U.L.P.S. (comportanti divieto assoluto di rilascio);
- 3) accertamento della moralità e buona condotta del richiedente, donde un divieto relativo di rilascio, ex art. 43, comma 2 T.U.L.P.S.;
- 4) accertamento della idoneità psico-fisica;
- 5) maggiore età del richiedente.

Correlativamente, l'art. 10 del T.U.L.P.S. di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, conferisce al Questore la facoltà di sospendere o revocare il titolo di polizia già concesso in caso d'abuso della persona autorizzata.

L'Autore richiama un interessante orientamento giurisprudenziale formatosi sul tema, secondo cui, ai fini del rilascio delle licenze in parola, l'affidabilità della persona richieda il concorso

di un triplice ordine di fattori convergenti:

- 1) una condotta assolutamente irreprensibile;
- 2) l'assoluto equilibrio psico-fisico del soggetto, tale da garantirgli il dominio, in qualsiasi situazione, di impulsi ed emozioni;
- 3) la piena tranquillità e trasparenza dell'ambiente familiare e sociale.

A siffatte valutazioni dell'Amministrazione non sono stati, del resto, ritenuti d'ostacolo i due principi enucleabili dall'art. 27 della Costituzione:

- a) non quello della "presunzione di innocenza", giacché le misure di polizia hanno carattere preventivo;
- b) non quello del "carattere personale della responsabilità", giacché tali provvedimenti, purché fondati su fatti specifici, ben possono basarsi su di una valutazione del rischio di abuso della licenza e sulla concreta possibilità, sulla base della considerazione della personalità complessiva dell'istante e delle sue relazioni con l'ambiente familiare, che l'attività o lo stato del congiunto possano costituire elementi di agevolazione alla commissione di reati.

Quanto ai presupposti oggettivi devono sussistere, ai fini dell'atto "autorizzatorio", motivi atti a giustificare la necessità per l'interessato di andare armato e cioè, in altri termini, quel requisito del "dimostrato bisogno", di cui al citato art. 42, comma 3 del R.D. n. 773/1931; condizione, questa che deve ovviamente sussistere solo per il porto d'armi per difesa personale, ai fini del cui rilascio o rinnovo l'istante deve pacificamente addurre all'Amministrazione elementi sufficienti, che facciano temere l'insorgenza di gravi pericoli per la sua incolumità.

L'Autore svolge a tal proposito analitiche considerazioni.

La sussistenza del presupposto del "dimostrato bisogno" (ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 42 del R.D. n. 773 del 1931) ai fini del rilascio della licenza per il porto di rivoltelle o pistole deve essere poi sottoposta ad una rigorosa disamina, da parte dell'autorità competente, anche nelle fasi eventuali di richiesta di rinnovo.

L'Autore affronta quindi l'argomento del giusto procedimento in materia di porto d'armi e del sindacato del giudice amministrativo. Occorre partire dalla constatazione che la disciplina contenuta nel regio decreto n. 773/1931 attribuisce all'Autorità di Pubblica Sicurezza un'ampia sfera di discrezionalità in ordine al diniego (così come alla sospensione o alla revoca) delle licenze o autorizzazioni ivi contemplate.

L'Autore esamina innanzitutto le problematiche relative all'avvio ed allo svolgimento del procedimento amministrativo evidenziando gli effetti che sulla precedente giurisprudenza amministrativa hanno esercitato le modifiche ed integrazioni apportate alla legge n. 241 del 1990 dalla legge n. 15 del 2005.

A tal proposito l'Autore evidenzia le diversità spesso di impostazione che caratterizzano l'originaria legge 241/90 rispetto al nuovo art.10 bis introdotto con la modifica del 2005.

L'art. 10 bis della legge n. 241/90 modificata così dispone: "nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda". La norma valorizza al massimo l'interesse procedimentale del privato, la cui possibilità di partecipare concretamente ed utilmente al procedimento è così garantita non più solo dalla comunicazione di avvio, ma anche dalla ulteriore comunicazione de qua.

L'Autore conclude il proprio intervento con osservazioni relative all'esercizio del diritto di obiezione di coscienza al servizio militare e preclusioni conseguenti.

La materia, già regolata dall'art. 9 della legge n. 772/1972, è oggi regolata dall' articolo 15, 6° comma, della legge n. 230/1998.

In base a tale disposizione di legge, il rigetto di qualsiasi domanda di un soggetto che abbia esercitato la predetta opzione, volta ad ottenere la licenza al porto d'armi per qualsiasi uso di caccia, assume i connotati di atto dovuto, privo di qualsiasi ambito di discrezionalità nell'esercizio del relativo potere e, pertanto del tutto legittimo.

L'Autore ritiene che tale problematica non è destinata a venir meno per effetto delle disposizioni del D. Lgs 8 maggio 2001, n 215, (disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'art. 3, comma 1 della L. 14 novembre 2000, n. 331).

Quanto infine agli effetti permanenti di divieto di detenzione ed uso delle armi, nascenti dalle norme sull'obiezione di coscienza nei confronti dei soggetti che abbiano esercitato tale diritto, le stesse sono state ritenute dalla giurisprudenza non contrastanti con gli artt. 2, 3 e 18 della Costituzione. Sullo stesso tema dell'obiezione è successivamente intervenuto Vicari nel 2007.

Vedi voce: Obiezione di coscienza.

R

Reati
Tributari

Vedi voce: Obblighi tributari.

Regolamento
T.U.L.P.S.

Romano Schiavi (2004) ha illustrato le modifiche più recenti: La modifica più importante è stata, indubbiamente, quella apportata dal D.M. del 18.10.73 n. 173 che ha condotto alla possibilità di detenzione delle cartucce da fucile da 7500 a 100.200 pur con prescrizioni riguardanti le strutture dei locali che non tutte le vecchie armerie sono riuscite ad attuare. È seguito il D.M. del 23.9.99 che si ricorda soprattutto per l'attribuzione del "netto" ai prodotti di IV e V categoria e, da ultimo il D.M. 19.9.02 che ha portato variazioni non meno importanti delle precedenti: innanzi tutto l'abolizione degli artifici "di libera vendita" fatti rientrare fra i prodotti esplosivi e l'aggiunta di due gruppi della V categoria ai tre già esistenti. La quinta categoria è stata suddivisa, infatti, in cinque gruppi A, B, C, D, ed E che comprendono anche gli artifici di cui si è detto. Il guaio è che ancora non si sa bene in quale specifica categoria siano stati immessi in quanto non sono ancora state determinate le caratteristiche che devono avere per rientrarvi.

Un'altra importante novità è rappresentata dalla introduzione di cartucce a salve, per "armi" in libera vendita che ha fatto giustamente storcere il naso al dott. Mori. In effetti le armi di libera vendita sono soltanto quelle di modesta potenzialità offensiva e, cioè, quelle ad aria compressa il cui proiettile esprima una potenzialità offensiva sotto 7,5 Joule e quelle ad avancarica a colpo singolo che, tuttavia, non impiegano cartucce. Il Decreto, evidentemente, intendeva riferirsi a quei simulatori d'armi omologate anche quali attrezzi da "segnalazione acustica" o "starter". La necessità di tale introduzione era dovuta al fatto che le cartucce a salve destinate ad armi comuni e da guerra rientrano nella V categoria A e che tutte le cartucce a salve in produzione potevano essere camerate da armi comuni da sparo. Poteva succedere, quindi, che potesse essere richiesto, per esse, l'acquisto col porto d'armi e la denuncia, in contrasto col fatto che cartucce vere a pallini fino al numero di mille e quelle per uso tecnico possono essere detenute senza denuncia.

In breve, il nuovo decreto 19.9.02, creato per aderire alle normative CEE, ha interessato gli armieri principalmente per le variazioni, quasi sempre favorevoli, apportate agli articoli 82, 97 e 98 del Reg./T.U.L.P.S., all'allegato A, capitolo VI dell'allegato B ed all'allegato C del Regolamento. Tali modifiche si possono così compendiare:

- È stata abolita la nota a) dell'allegato A al Reg./T.U.L.P.S. che trattava i prodotti affrancati dalla legge armi. Non esistono più, pertanto, gli artifici in libera vendita.
- I gruppi della V categoria dei prodotti esplosivi previsti dall'art. 82 Reg./T.U.L.P.S. sono stati portati a 5 (gruppi A, B, C, D, E).
- Ai quantitativi di prodotti esplosivi detenibili e trasportabili senza licenza in base all'art. 97 Reg./T.U.L.P.S. sono stati aggiunti 5 kg di manufatti della V/D e una quantità illimitata di prodotti della V/E:
- L'obbligo dell'avviso di trasporto è stato esteso a tutte le munizioni di sicurezza per quantitativi, pare logico, superiori a quelli citati nell'art.97;
- Sono state applicate per il trasporto degli esplosivi, nuove disposizioni nazionali che recepiscono gli accordi internazionali per il trasporto delle merci pericolose che agevolano il trasporto (su mezzi normali e senza patente ADR) delle cartucce e di alcuni prodotti pirotecnici rispondenti alle classifiche ADR 1.4 S (senza limiti) e 1.4 G e 1.3 G (con limiti nel quantitativo trasportabile).
- È stato sostituito l'allegato A del regolamento ed introdotto il nuovo che contiene la classifica dei materiali esplosivi secondo l'ADR integrata dall'indicazione della categoria di classificazione prevista dall'art. 82 Reg./T.U.L.P.S. ai soli fini dell'applicazione delle norme tecniche inerenti alla sicurezza nell'attività di fabbricazione e di deposito di esplosivi.
- È stata resa possibile la vendita di manufatti della V/D fino a 25 kg e di prodotti della V/E fino a 10 kg senza licenza di minuta vendita

Glauco Angeletti è intervenuto sull'argomento nel 1995 e nel 1999 osservando che sono essenzialmente due le fonti legislative che definiscono l'arma antica e, come conseguenza, la sua replica. Si tratta della legge 110 del 1975 e il Decreto Ministeriale del 14 aprile 1982, (Regolamento per la disciplina delle armi

antiche, artistiche, rare e di importanza storica). Tuttavia si è scelto di allargare l'orizzonte non al solo territorio nazionale, bensì al più ampio panorama europeo, vista anche la presenza di una legislazione europea in materia che dovrebbe (ma non necessariamente questo è accaduto) attuare un'uniformazione dei parametri.

Analizzando la normativa italiana si comprende perfettamente come per arma antica il legislatore (secondo il dettato dell'art. 10 della succitata legge 110) intenda "le armi ad avancarica e quelle costruite anteriormente al 1890". Al fine di eliminare dei dubbi (legati soprattutto al concetto di replica, per il quale la legge sembra contraddirsi) interviene il Decreto Ministeriale. Esso prende in considerazione tre categorie di armi:

1. Armi da sparo antiche (cioè costruite anteriormente al 1890)
2. Armi da sparo artistiche o rare di modelli anteriori al 1890
3. Armi da sparo artistiche o rare di modelli anteriori al 1890 ma fabbricate dopo il 1920 le quali, venendo assimilate ad armi comuni, sono sottoposte all'obbligo di immatricolazione

Proprio quest'ultimo obbligo pone le repliche in una strana situazione legislativa. Questo perché, nei vari testi, il termine replica viene utilizzato con differenti significati, assimilandolo, in modo errato, ai termini copia e riproduzione (questi sì, sinonimi tra loro). Da qui deriva che esistono due precisi campi di applicazione della legge: le repliche di armi antiche in senso stretto e le riproduzioni di armi antiche.

Per le prime si tratta di oggetti con caratteristiche formali simili alle armi antiche con differenze di struttura, materiali, calibri e munizionamento. Le seconde invece altro non sono che la pedissequa riproduzione di armi antiche originali, di modello conosciuto, ben definite storicamente, con il munizionamento originale ma, soprattutto, con la presenza del marchio di fabbrica su ogni pezzo (al fine di escludere una potenziale contaminazione reciproca tra "originale" e "riproduzione").

La differenza sostanziale tra le due categorie consiste nell'elemento primario: nelle repliche è la forma (a discapito delle caratteristiche tecniche originali), nelle riproduzioni è l'aspetto tecnico che viene mantenuto identico all'originale. Questa differenza tuttavia, non viene rilevata dal punto di vista legislativo. Il legislatore, infatti, considera le due categorie come identiche, almeno dal punto di vista delle conseguenze pratiche. Si intuisce perfettamente come il problema principale consista nel

controllo della produzione di armi di questo tipo. Tale controllo potrebbe avvenire su due livelli (Banco Nazionale Prova per gli accertamenti tecnico – balistici e Commissione Consultiva Centrale per la specularità con armi precedenti al 1890 ma costruite dopo il 1920) e portare, presumibilmente, al superamento della attuale suddivisione tra armi vietate ed armi soggette ad autorizzazione.

Altri ulteriori profili da prendere in considerazione, sono il rapporto tra le cd. “armi da guerra” e le armi antiche, nonché la disciplina degli oggetti non funzionanti. Secondo il dettato del già citato Decreto Ministeriale, all’art. 2, si trova che le armi costruite prima del 1890, non possano (per via del semplice criterio cronologico) essere considerate “da guerra” o “tipo guerra” e questo nonostante all’epoca fossero state costruite a questo scopo o con tecniche di funzionamento (es. l’automatismo di fuoco) che le renderebbero vietate. Invece, secondo la legge N. 36/90 il difetto ineliminabile su un arma antica (verificabile tramite parametri oggettivi e soggettivi del detentore) porta conseguentemente ad una sua “liberalizzazione” permettendone la detenzione, la collezione ed il porto senza alcun tipo di denuncia né autorizzazione. Questo ha portato ad un notevole restringimento del numero di materiali sottoposti alla sorveglianza dell’Autorità di P.S. soprattutto se si pensa che la medesima normativa si applica alle parti di armi antiche.

Si è prima parlato di normativa europea. Andiamo ora ad analizzare questa nonché le normative interne dei principali stati del nostro continente.

- **Europa:** secondo l’allegato I della Direttiva del consiglio del 18 giugno 1991 non vanno considerate tra le armi da fuoco quegli oggetti che sono armi antiche e loro riproduzioni purché non rientrino in categorie precedentemente citate o non siano soggette alle legislazioni nazionali. Tale norma, di fatto, è molto controversa. Infatti, la citazione delle legislazioni nazionali certo non aiuta a uniformare i criteri; inoltre la presenza (all’interno della stessa legge) di articoli quanto mai ambigui sul concetto di arma proibita (ove non viene riconosciuto nessun criterio cronologico) porta alla conseguenza che armi certamente antiche vadano riconsiderate tra le proibite magari perché si tratta di armi pluricanna.
- **Germania:** il paese tedesco ha adottato come termine di demarcazione il 1870, limite prescelto secondo parametri tipi-

camente nazionali (adozione della cartuccia metallica a percussione centrale), quindi dimenticando completamente le contemporanee vicende estere. Per quanto riguarda le armi antiche o le repliche esse sono di libera vendita ai maggiorenti (e non soggette a denuncia) purché siano ad avancarica o a retrocarica con cartuccia cartacea. Unica eccezione è costituita dalla necessità di denuncia per le armi pluricanna.

- **Francia:** anche per la Francia il termine di demarcazione è costituito dal 1870. Per le repliche ci si affida ad un esperto del Ministero della Difesa Nazionale che, analizzato l'oggetto e riscontrati i parametri previsti per le armi "storiche e da collezione" (questa è la denominazione ufficiale), ne autorizza l'iscrizione nella VIII categoria (armi di libera vendita). In caso contrario l'arma viene inserita in altre categorie e quindi soggetta a diverse restrizioni.
- **Regno Unito:** in Inghilterra il termine cronologico è costituito dal 1939 per le armi ad avancarica che sono, quindi, di libera vendita. Per le altre armi si distingue tra "fucili da caccia ad anima liscia" per i quali è richiesta una licenza apposita, e le "Armi da fuoco" per le quali è prevista un'autorizzazione preventiva all'acquisto e successiva denuncia. Per le repliche, esse rientrano, a seconda delle caratteristiche tecniche, in una di queste categorie seguendone la normativa.
- **Spagna:** la legislazione spagnola in materia è molto simile a quella francese. Nella VI categoria sono infatti ricomprese tutte le armi antiche, storiche o le loro riproduzioni. La differenza tra le varie sottocategorie (distinzioni tra armi conservate nei musei pubblici o dai privati per esempio) consiste nel trattamento di sicurezza cui le repliche sono sottoposte, avendo l'obbligo di certificazione da parte del BNP spagnolo o riconosciuto. Per tutte le armi della VI categoria, comunque, è richiesta autorizzazione di polizia sia per l'acquisto che per la detenzione.

Resta ora da stabilire quale possa essere un criterio univoco per la definizione di arma antica (e quella susseguente di replica di arma antica). Sembra tuttavia giusta la posizione italiana sul 1890 quale data *post quem*, visto che è con tale data che la cartuccia metallica a percussione centrale con la presenza di polvere "nitro" (vero e proprio "spartiacque tecnologico") comincia ad essere universalmente adottata.

Vedi anche voce: Armi antiche, artistiche, rare.

**Requisiti
psico-fisici
(in materia di
porto d'arma)**

G. Romano e altri ricordano (2000) che la comparsa del previo certificato medico in materia di licenze di polizia attinenti alle armi si ebbe con la formulazione dell'art. 35 T.U.L.P.S. in cui venne prevista la possibilità di subordinare il rilascio del nulla-osta all'acquisto di armi alla "presentazione di certificato dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere".

Il D.L. 22 novembre 1956, n. 1274 all'art. 2 novellava l'art. 42 T.U.L.P.S. estendendo il certificato di cui al testé menzionato art. 35 anche alle licenze di porto di fucile e di pistola previste, appunto, in esso art. 42. In sede di conversione nella legge 22 dicembre 1956, n. 1452, l'art. 2 cit. venne – però – soppresso in quanto il legislatore del tempo non ritenne necessaria la produzione di tale certificazione per le due cennate licenze.

Con la L. 18 aprile 1975, n. 110 "la presentazione del certificato di cui al quarto comma dell'articolo 35 del predetto testo unico" (art. 9) venne estesa alla licenza di fabbricazione, riparazione, commercio, importazione, esportazione, collezione, etc. di armi.

La L. 27 dicembre 1977, n. 968 contenente "Principi generali e disposizioni a tutela della fauna e la disciplina della caccia" estese alla licenza di porto di fucile il certificato *de quo* (artt. 21-22); peraltro, anche la licenza di trasporto di armi per uso sportivo veniva subordinata al possesso dell'idoneità psicofisica.

Fatte salve le suddette previsioni ad hoc del T.U.L.P.S. e della L. 110/75, l'intera materia è stata ridisciplinata dalla L. 6 marzo 1987, n. 89 contenente "Norme per l'accertamento medico all'idoneità al porto delle armi". Tale legge ha introdotto il principio secondo cui "alla documentazione richiesta per ottenere la licenza di porto d'armi deve essere allegato apposito certificato medico di idoneità"; inoltre, ha demandato al ministro della Sanità la fissazione entro un anno dall'entrata in vigore della legge, con proprio decreto, di criteri tecnici generali per l'accertamento dei requisiti psicofisici minimi per ottenere esso certificato.

Con un primo decreto emanato ben oltre il limite cronologico statuito dalla legge del 1987 – e, precisamente, con il D.M. 4 dicembre 1991 (G.U. del 30.12.91 nr. 304) – il Ministro della Sanità fissò tali requisiti minimi; stabilì "anche" quale fosse l'Autorità sanitaria deputata al rilascio del certificato ma non ne chiarì il

lasso temporale di validità e non precisò se esso fosse necessario anche per successivi rinnovi del titolo.

Da una succinta analisi del decreto, si evince che il Ministro all'epoca preposto al dicastero sanitario ritenne indispensabili i seguenti requisiti:

- a) acutezza visiva non inferiore a 12/10 complessivi;
- b) percezione della voce sussurrata a sei metri per ciascun orecchio;
- c) assenza di mutilazioni o malformazioni degli arti;
- d) assenza di alterazioni neurologiche.

Certamente illegittima a fronte dei limiti della delega operata dal legislatore del 1989 nonché arbitraria a fronte del preciso disposto degli artt. 6 lett. "Z" e 14 lett "Q" legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del S.S.N. e 35 T.U.L.P.S. cit., fu la previsione della competenza esclusiva delle UU.SS.LL. di cui all'art. 2 del decreto in esame.

Prima di giungere alla emanazione del più recente decreto del Ministero della Sanità del 14 settembre 1994 (G.U. del 19.11.1994, n. 273), lo stesso emanò altri due decreti ministeriali che potrebbero essere definiti "interlocutori" o "di transizione".

Il D.M. 16 marzo 1992 (G.U. del 22.5.1992, n. 94) si limitò ad apportare modifiche pressoché irrilevanti a quello precedente, lasciando eguali gli effetti negativi per l'utenza.

Il D.M. 5 febbraio 1993 (G.U. del 15.2.1993, n. 37) stabilì che "Qualora il richiedente non sia pienamente in possesso dei requisiti psicofisici minimi ha facoltà di presentare un'ideale certificazione medica attestante che, in speciali circostanze, la non idoneità a soddisfare una delle condizioni richieste è tale che l'esercizio delle attività connesse al rilascio del porto d'armi non è compromettente per la sicurezza propria ed altrui" (art. 1); stabilì inoltre che "Avverso il diniego di rilascio del certificato è ammesso il ricorso davanti ad un collegio costituito da tre medici dell'unità sanitaria locale addetti ad attività medico-legale". De facto, la decretazione del Ministro all'epoca in carica (De Lorenzo) creò un *monstrum juris*: "trasferì" in capo al medico di famiglia la responsabilità di affermare che il proprio assistito, ancorché privo di uno qualunque dei rigorosi requisiti minimi, poteva comunque andare a caccia o difendersi recando seco un'arma corta; mantenne fermo il ruolo di centralità delle UU.SS.LL., dando – addirittura – vita ad una sorta di ricorso gerarchico improprio avente quale Organo giudicante il suddetto

Collegio medico-legale. Il supra cennato D.M. del 14 settembre 1994 concernente: “Requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell’autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia e al porto d’armi per difesa personale” è quello in atto disciplinante la materia del contendere.

Quanto all’accertamento della “dipendenza da sostanze psicotrope alcool e stupefacenti” la condizione necessaria (ancorché – per le ragioni esposte in altro paragrafo – non sufficiente) ai fini dell’accertamento dei requisiti psicofisici attinenti al porto d’armi, è quella della accertata assenza di uno stato di dipendenza da sostanze psicotrope alcool e stupefacenti. Fra i requisiti psicofisici, definiti dal legislatore minimi, per il rilascio della concessione è espressamente richiesto (cfr. ultimo comma dell’art. 1 e ultimo comma dell’art. 2) che “In particolare non deve essere presente dipendenza da sostanze psicotrope, alcool e stupefacenti”. Di qui l’esigenza di procedere a verifiche analitiche atte ad escludere che il soggetto richiedente versi in uno stato di dipendenza da una delle tre categorie di sostanze espressamente richiamate dal legislatore. Vero è che il cennato decreto non fa menzione alcuna – a differenza di quanto accade in altre situazioni di interesse medico-legale e tossicologico-forense – delle procedure analitiche atte a verificare l’eventuale stato di dipendenza. Da ciò la necessità di chiarire e – per quanto possibile – definire un protocollo che possa consentire alla Autorità concedente di procedere secondo criteri di uniformità. In particolare, l’introduzione – nel citato D.M. del 1994 – del termine “dipendenza” in luogo della dizione “dedito all’uso” utilizzata nei precedenti DD.M.M. offre non pochi spunti di riflessione. Assume, infatti, estrema rilevanza l’interpretazione del termine “dipendenza” introdotta dal legislatore nell’attuale decreto, in relazione agli impliciti risvolti applicativi che essa comporta.

È chiaro che un accurato e corretto accertamento dei requisiti psicofisici minimi non può prescindere da una valutazione clinica globale del soggetto richiedente; in altri termini, appare quanto mai necessaria una concreta attuazione di metodologie di accertamento multidisciplinari, in grado di fornire elementi valutativi sia clinici che laboratoristici, per l’ottenimento dei quali è auspicabile una rigorosa applicazione di protocolli procedurali standardizzati.

In particolare, per quanto attiene agli esami chimico-tossico-

logici, una corretta applicazione delle metodologie d'indagine dovrebbe quanto meno prevedere il contemporaneo prelievo di un campione di urine e di un campione di capelli.

A. Vicari (2004) osserva che sarebbe opportuno che il legislatore intervenisse con un ampliamento di quanto disposto dalla legge n.89/87, che limita l'obbligo di presentazione di "apposito certificato medico di idoneità" alla sola licenza di "porto d'armi". L'obbligo, quindi, e non più facoltà, dovrebbe riguardare tutte le autorizzazioni di polizia in materia di armi ed esplosivi.

L'intervento normativo dovrebbe anche stabilire espressamente "quando" debba essere presentato il certificato medico e "ogni quanto" quest'ultimo debba essere ripresentato, durante il periodo di validità del titolo di polizia. Infatti, anche su questo aspetto, la legge n.89/87 non è stata precisa, limitandosi a prevederne l'obbligo per la sola ipotesi della "richiesta per ottenere" la licenza di porto d'armi, omettendo di fare riferimento anche al rinnovo della stessa, a differenza della legge quadro sulla caccia n.157/92. Il Ministero della Sanità successivamente, oltrepassando i limiti di delega stabiliti dal legislatore con la suddetta legge, ha arbitrariamente esteso, con il proprio decreto del 1994, tale obbligo anche al rinnovo delle licenze di porto, effettuando una distinzione, ugualmente arbitraria, tra licenze di porto di fucile per caccia e per difesa, "ritenuta la conseguente necessità di modulare i relativi requisiti di idoneità in relazione ai diversi tipi di armi, ai diversi impieghi delle stesse ed al loro diverso grado di pericolosità".

R. Tigli (2005) a sua volta ha proceduto a commentare il Decreto del Ministero della Sanità 28 aprile 1998. – "Requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia e al porto d'armi per uso difesa personale" (Gazzetta Ufficiale 22 giugno 1998 n. 143).

Il Relatore rileva che il medico certificatore prescriverà tutti gli ulteriori specifici accertamenti che riterrà necessari, da effettuarsi presso strutture sanitarie pubbliche. Il certificato, da compilarsi secondo il modello di cui all'allegato 2), viene consegnato all'interessato.

Il giudizio di non idoneità deve essere comunicato entro cinque giorni all'autorità di pubblica sicurezza competente per territorio di residenza anagrafica dell'interessato.

Anche in presenza di un certificato anamnestico, attualmente necessario, il medico certificatore ha la sua responsabilità, e in caso di dubbio è tenuto ad accertarlo.

S. Dragone (2006) ha svolto alcune osservazioni sul rischio per la sicurezza derivante dalla mancanza di requisiti psicofisici minimi.

Allo stato della normativa vigente, l'art. 1 della L. nr. 89 del 1987, che disciplina il rilascio del certificato medico di idoneità, non si applica al nulla osta all'acquisto: infatti l'art. 35 T.U.L.P.S. non obbliga il Questore (anche se varie circolari ne prescrivono la opportunità) a richiedere l'accertamento sanitario; e tale obbligo neppure è prescritto dall'art. 9 della L. nr. 110/75.

Razionalmente, su di un piano di mera astrazione, non vi sono difficoltà a ritenere la opportunità che il legislatore estenda la applicazione della L. nr. 89 del 1987 anche al rilascio del nulla osta e che il Questore richieda per prassi all'aspirante acquirente il certificato di cui al 4° comma dell'art. 35 T.U.L.P.S..

Tuttavia è dubbio che l'accertamento dei requisiti psicofisici, così come è congegnato nell'art. 3 D.M. 28/04/1998 del Ministero della Sanità, sia sufficiente a garantire dal rischio di un disturbo della personalità che possa determinare un impiego improprio dell'arma. Per l'art. 3 l'accertamento dei requisiti psicofisici è effettuato dagli uffici medico-legali o dai distretti sanitari delle unità sanitarie locali o dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato. Il richiedente, sottoponendosi agli accertamenti, è tenuto a presentare un certificato anamnestico, da compilarsi secondo il modello di cui all'allegato 1), rilasciato dal medico di fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, di data non anteriore a tre mesi. Il medico certificatore prescriverà tutti gli ulteriori specifici accertamenti che riterrà necessari, da effettuarsi presso strutture sanitarie pubbliche. Il certificato, da compilarsi secondo il modello di cui all'allegato 2), viene consegnato all'interessato.

Si pensi ad una assunzione anche occasionale di sostanze stupefacenti che, ovviamente, non risulterà dal certificato anamnestico; o alla presenza di disturbi comportamentali che possono essere apprezzati e conosciuti solo da un cerchio ristretto di persone, che poi è quello in cui andrà – presumibilmente – a incidere la condotta reattiva di una persona apparentemente normale.

Sotto questo aspetto, sarebbe però inutile impostare l'art. 153 T.U.L.P.S. come suggerito in un precedente convegno.

Si dimentica che la infermità o il disturbo (al di là della problematicità della diagnosi) vanno giudicati in relazione ad una

variegata tipologia di comportamenti e situazioni, che integrano quella sintomatologia che “deve” essere conosciuta dal sanitario per poter giudicare della pericolosità; per cui sarà prima necessario acquisire questi elementi circostanziali (liti in famiglia; beghe di condominio) e poi sottoporli al sanitario per la sua valutazione.

In altre parole: gli accertamenti sulla condotta, sul modo di relazionarsi sono preliminari ed essenziali; e vanno comunicati al medico legale perché possa esprimere un giudizio ponderato.

Ma va fatta una seconda osservazione: il collegamento fra detenzione dell'arma e il soggetto che ne possa abusare, può anche essere casuale e non sempre le norme che disciplinano la custodia sono idonee a evitare il rischio di abusi.

Si pensi alla disponibilità ad accogliere nella propria abitazione, ove si detengono legittimamente armi, una persona in regime di detenzione domiciliare e vi sia la possibilità di un loro impossessamento: ebbene, questa è una situazione di rischio che può non emergere.

In conclusione: l'assenza di disturbi mentali, di personalità, comportamentali, eventualmente dipendenti da sostanze stupefacenti o da abuso di alcool e psicofarmaci, se non “già” conosciuti dal medico di fiducia, ben possono sfuggire all'accertamento previsto dal D.M. 28/04/1998, e la riforma che l'art. 5 del disegno di Legge che è stato esaminato intende introdurre non appare idonea a risolvere questa specifica problematicità.

Da qui il suggerimento: che la Banca Dati delle forze di Polizia prevista dall'art. 8 L. 01/04/1981 nr. 121 interagisca (con un apposito programma) con la sezione della Banca che permette di effettuare ricerche sui dati delle persone fisiche e sulle armi.

Anche **A. Clerici** (2008) rileva che una valutazione dell'idoneità psichica al maneggio di armi dovrebbe richiedere una “procedura amministrativa” che comprenda l'esame di molteplici aspetti (la cui valutazione è solo in parte legata a fattori clinici).

Sono in particolare da considerare:

- anamnesi psicopatologica
- funzioni psichiche (in particolare pensiero e tono dell'umore)
- personalità del soggetto
- rischio di suicidio
- pregressi episodi di violenza verso di sé o altri
- presenza di fattori disinibenti quali sostanze d'abuso o terapie farmacologiche e condizioni fisiche in grado d'influenzare le condizioni psichiche

- efficacia dei meccanismi di controllo degli impulsi
- preoccupazione espresse da familiari e amici.

L'Autore conclude che è auspicabile che sia attuato un modello di valutazione che tenga conto dei limiti delle risorse esistenti e che renda più efficace quanto già attuato.

Rispetto alla questione della valutazione clinica v'è da considerare che l'introduzione della procedura di ricorrere ad un collegio di tre valutatori (che non hanno una conoscenza diretta del paziente) non sia fondata su un'efficacia dimostrabile. Se ne intuisce invece il potenziale aggravio di spese sia per i cittadini sia per le strutture sanitarie psichiatriche pubbliche che attualmente a fatica riescono a fronteggiare alcuni bisogni di cura, fra i quali l'erogazione di prestazioni di psicoterapia.

Appare quindi ragionevole proporre che eventuali nuove procedure di valutazione prevedano:

- che la valutazione del medico di famiglia, che meglio conosce il paziente, non si limitino ad una certificazione anamnestica ma si basino anche su un colloquio clinico da svolgere nella stessa visita.
- che ogni medico abbia possibilità di conoscere se un suo paziente detenga armi e che abbia la possibilità di riferire informalmente in presenza di sospetti per turbe psichiche o comportamentali.
- che sia previsto il ricorso ad una valutazione psichiatrica da parte di una struttura pubblica nei casi dubbi o con evidenti pregresse condizioni psicopatologiche.

Sarebbe anche auspicabile che i medici di medicina generale siano aggiornati su queste tematiche e addestrati alla gestione di situazioni problematiche quali la richiesta di certificazioni d'idoneità per licenze in materia di armi da parte di pazienti con precedenti psicopatologici noti che possano costituire una condizione di pericolosità.

Vedi anche voce: Acquisti di armi.

Italo Fanton (2007) si occupa dell'argomento "Rete natura 2000 e misure di protezione speciali per le ZPS e le ZSC".

L'Autore parte dalla premessa che recenti interventi normativi (decreto ministeriale "Matteoli" 25.03.2005, art. 1 comma 1226 legge finanziaria 27.12.2006 n. 296) e giurisprudenziali (ordinanze 24.11.2005 del T.A.R. Lazio) hanno proposto all'attenzio-

ne del mondo venatorio, agricolo e ambientalista la questione “Rete Natura 2000”.

La questione è annosa posto che la previsione di questa “rete ecologica” europea si ricollega a Direttive comunitarie certamente non recenti quali la Direttiva “Habitat” 93/43/CEE e l’ancor più datata direttiva “Uccelli” 79/409/CEE.

Per inquadrare il problema l’Autore ripercorre la cronologia dei fatti occorsi a partire proprio dalle previsioni delle due direttive comunitarie e dagli obiettivi di tutela dalle stesse perseguiti.

Ancor prima del formale recepimento nel nostro ordinamento della Direttiva “Habitat” (avvenuto nel 1997), già in sede di recepimento della precedente Direttiva “Uccelli”, operato con legge 11 febbraio 1992, n. 157, il nostro Legislatore si era premurato di disporre sia norme prescrittive all’indirizzo delle Regioni e delle Province autonome, finalizzate all’attuazione degli obiettivi di tutela indicati dalla direttiva, sia norme di controllo di tale operato, prevedendo per i casi di omissione o di inerzia degli enti territoriali e su segnalazione dell’I.N.F.S., un potere di intervento sostitutivo avvocato alla competenza congiunta degli (allora) Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste e Ministero dell’Ambiente. In conformità, poi, alle previsioni della L. 09.03.1989 n. 86, era infine rimesso al Ministero per il coordinamento delle politiche comunitarie un potere-dovere di verifica dello stato di conformità della suddetta legge nonché delle leggi regionali e provinciali in materia, agli atti emanati dalle istituzioni delle Comunità europee volti alla conservazione della fauna selvatica.

A fronte di questa situazione normativa deve registrarsi, qualche anno più tardi, un intervento regolamentare del Comitato nazionale per le aree protette di cui alla legge n. 394/1991 che, con deliberazione assunta in data 02.12.1996, decideva l’adozione di una nuova classificazione delle aree protette, inserendo nella tipologia precedentemente disposta, due nuove previsioni. E precisamente:

- sub “g)” – le zone di protezione speciale (ZPS) ai sensi della Direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- sub “h)” – le zone speciali di conservazione (ZSC) ai sensi della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

Alla vigilia del recepimento nel nostro ordinamento giuridico

della Direttiva “Habitat”, lo status d’attuazione della Direttiva “Uccelli” veniva ad avere un duplice riferimento normativo: da un lato le previsioni della L. n. 157/1992, dall’altro, l’inserzione *ante litteram* delle designande zone di protezione speciale tra le aree protette italiane e la conseguente sottoposizione delle stesse alla disciplina di protezione dettata dalla legge-quadro n. 394/1991.

Una situazione normativa, osserva l’Autore, connotata da palese disarmonia apparendo evidente come la deliberazione assunta dal Comitato nazionale AA.PP. non avesse, in realtà, tenuto in nessun conto la disciplina già introdotta dalla L. n. 157/1992.

L’Autore esprime seri dubbi sulla possibilità che il Comitato pur previsto dalla legge 394/1991 avesse titolo per poter legittimamente determinare l’abrogazione delle previsioni di cui alla legge n. 157/1992.

L’Autore si sofferma poi sul D.P.R. 08.09.1997 n. 357 recante recepimento della direttiva “Habitat” 93/43/CEE osservando che lo Stato italiano ha provveduto, pur con ritardo rispetto al termine prefisso, al recepimento della Direttiva “Habitat”, disposto in via regolamentare con decreto del Presidente della Repubblica in data 08.09.1997, n. 357 successivamente modificato, anche a seguito dell’intervenuta riforma del titolo V della Costituzione, con successivo decreto in data 12.03.2003, n. 120.

La legge sopravvenuta ha compiutamente delineato l’iter attuativo delle misure di protezione (provvisorie e definitive) per tutti i siti di Rete Natura 2000, ricomprendendo nelle previsioni non solo le ZSC (designande proprio in forza della Direttiva “Habitat”), ma anche le ZPS (che trovano riferimento nella precedente Direttiva “Uccelli”).

Secondo l’Autore il sopravvenuto intervento regolamentare, con l’introduzione di un compiuto sistema normativo finalizzato alla tutela dei siti di Rete Natura 2000, confligge sia con le previsioni dettate dalla legge n. 157/1992 sia, e ancor più, con la richiamata deliberazione del Comitato nazionale AA.PP., realizzando una nuova, esaustiva regolamentazione della materia già regolata dalla legge anteriore e quindi sancendone la conseguente abrogazione (art. 15 Disp. sulla legge in generale).

L’Autore si sofferma poi con alcune osservazioni sul decreto “Matteoli” 25.03.2005 e sulle pronunce giurisdizionali del T.A.R. del Lazio e del Consiglio di Stato. Il Ministero dell’Ambiente ha dato corso ad una serie di riunioni tecniche ed in esito alle stes-

se e su parere favorevole espresso dalla Conferenza, ha provveduto – con decreto emesso in data 25 marzo 2005 – a dettare termini e modalità nel rispetto dei quali dar corso all'adozione delle misure (definitive) di conservazione dei siti, distinguendo – in conformità alle previsioni del D.P.R. 357/1997 – tra le ipotesi riguardanti le ZSC e quelle riguardanti le ZPS.

Il decreto ministeriale ha poi sancito l'annullamento del deliberato 02.12.1996 del Comitato nazionale AA.PP. imputato di aver ingenerato – attraverso il rinvio del sistema di tutela di cui alla L. n. 394/1991 – conflittualità interpretativa.

Peraltro, il decreto ministeriale 25.03.2005 è stato fatto oggetto di impugnativa giurisdizionale innanzi al T.A.R. per il Lazio.

Nei ricorsi proposti si è lamentato, come principale motivo di doglianza, il venir meno – di un regime di adeguata protezione dei siti di Rete Natura 2000 così come invece assicurato dall'applicazione della legge n. 394/1991.

Il T.A.R. del Lazio, con ordinanze pronunciate in data 24.11.2005, ha ritenuto di disporre, in sede incidentale, la sospensione del provvedimento impugnato, in quanto le misure di tutela introdotte nel provvedimento impugnato appaiono meno incisive di quelle conseguenti alla ricomprensione delle ZPS e ZSC nella categoria della riserve naturali protette di cui alla legge n. 394/1991.

Il Consiglio di Stato ha poi rilevato che l'accoglimento del ricorso in appello avrebbe determinato "l'immediato venire meno di misure di tutela ambientale più rigorose".

Quindi gli organismi giurisdizionali venivano a sancire l'applicazione ai siti di Rete Natura 2000 del regime di tutela disciplinato dalla legge-quadro sulle aree protette n. 394/1991 con un regime particolarmente rigoroso e vincolistico, basato sulla c.d. filosofia del divieto e non in sintonia con i principi di sostenibilità fondanti le direttive comunitarie.

Una stagione decisamente tormentata, avviata con l'approvazione quasi ferragostana di un decreto legge (n. 251/2006), sfociata nella mancata conversione in legge del decreto e nella sua conseguente caducazione, conclusa da una previsione apoditticamente inserita nella legge finanziaria e non scevra di conseguenze polemiche soprattutto da parte degli enti regionali ritenutisi ingiustamente esclusi da ogni e qualsiasi ruolo decisionale a favore dell'Autorità di Governo.

L'Autore conclude il suo intervento osservando che dopo le

ordinanze rese in sede cautelare, rimane l'attesa per la decisione di merito che risulterà forse vana stanti le iniziative regolamentari in corso a seguito della richiamata previsione introdotta dalla legge finanziaria 2007 che potrebbero portare – anzitempo – alla “cessazione della materia del contendere” e al venir meno dell'interesse alla decisione nel merito dei ricorsi proposti.

Sull'argomento interviene nello stesso anno 2007 **Claudio Chio-
la** osservando che la “calda estate” del 2006 è soltanto un episodio, e non il più acceso, di una lunga guerra contro la caccia su cui si scaricano tutte le pulsioni ecologiste delle formazioni politiche che militano sotto tale bandiera, ma non soltanto. Abbiamo assistito, infatti, ad interventi giudiziali schierati a tutela della fauna con le armi delle ordinanze cautelari, micidiali come effetti e di pronto impiego. L'Autore si riferisce alle ordinanze del TAR e del Consiglio di Stato che hanno sospeso il decreto Matteoli (25.03.2005).

La reviviscenza del regime disposto per tutte le aree naturali protette dalla L. n. 394/91 per tutte le Zone di protezione speciale (ZPS) quale conseguenza della “sospensione” del nuovo decreto “Matteoli” sembra all'Autore molto dubbia.

Il bilanciamento dei contrapposti interessi, quello della caccia, da un lato, e quello dell'ambiente, dall'altro, indipendentemente dal rispettivo livello gerarchico, rientra infatti nella sfera riservata al legislatore.

In questo quadro dagli incerti confini per il mondo venatorio, il Governo, invocando l'esistenza di procedure d'infrazione *in itinere* promosse dalla Commissione europea contro lo Stato italiano, fondate sul preteso incompleto e insufficiente recepimento ed errata attuazione della Direttiva 79/409/CE del 02.04.1979 da parte della normativa statale e regionale, nonché sul timore di azioni di ritorsione da parte della Commissione europea sull'approvazione dei programmi di sviluppo rurale, è intervenuto con il decreto-legge 16 agosto 2006, n. 251, con il quale sono state disposte misure speciali di conservazione per le Zone di Protezione Speciale.

Per le suddette zone di protezione, nonostante siano della più varia tipologia, viene quindi pre-fissato un unico calendario venatorio del tutto particolare.

Ma se è irragionevole l'adozione di una disciplina uniforme per realtà diverse, alcune prescrizioni sono ulteriormente viziate da intrinseca irragionevolezza.

L'uso del decreto-legge per prevedere l'adozione futura e incerta di una disciplina interministeriale contrasta in modo evidente sia con il requisito dell'urgenza richiesto dall'art. 77 Cost. sia con la riserva di legge statale che grava sulla disciplina di aree "miste" in cui s'intrecciano valori affidati allo Stato e valori affidati alle Regioni.

Il decreto-legge n. 251/2006, che aveva agitato il mondo venatorio in quanto si sentiva fatto oggetto di ripetuti attacchi, è però decaduto per la mancata conversione nel termine di 60 gg., né è stato riproposto. Né è derivata una situazione di calma apparente probabilmente determinata dalla opposta convinzione da parte delle due fazioni in lotta in merito alla reviviscenza o meno del sistema ante-decreto Matteoli.

Ma l'estate si surriscalda con la decisione di alcune Regioni di disporre la c.d. pre-apertura della stagione di caccia 2006/2007 anche se circoscritta a poche specie e per un numero limitato di giornate. La LAV apre le ostilità con una raffica di ricorsi che, pur essendo diretti contro le diverse Regioni che si erano macchiate della pretesa infrazione delle misure comunitarie di tutela della fauna, vengono proposti tutti davanti il TAR del Lazio. Il Presidente di una sezione, investito delle relative domande cautelari, *inaudita altera parte*, ha concesso la sospensione.

Sulla motivazione su cui si fonda il provvedimento sospensivo, l'Autore svolge specifiche critiche.

Ma il quadro delle turbolenze che hanno investito l'ambiente venatorio risulterebbe inadeguatamente raffigurato se non venissero raccontate le vicissitudini passate dalle leggi della Regione Liguria (n. 14 del 2005 e n. 36/2006) con le quali è stata data attivazione al regime delle deroghe disciplinato dall'art. 9 della Direttiva 79/409 CE e dall'art. 19 bis L. 157/92 (introdotto con la L. 03.10.2002, n. 221). La questione che è stata posta al TAR della Liguria riguardava la legittimità di un intervento legislativo regionale che faceva seguito al provvedimento di sospensione adottato dallo stesso TAR nei confronti di una delibera della G.R. che aveva lo stesso contenuto della successiva legge-provvedimento.

In tale difficile contesto il TAR Liguria ha comunque scelto la via apparentemente più piana e più immediata, cioè quella di disapplicare la legge regionale in quanto contrastante con le prescrizioni comunitarie.

Le peripezie delle leggi venatorie della Regione Liguria sono

però continuate. La Commissione europea, sulla base di un parere relativo alla inadeguata attuazione prestata dall'Italia, specialmente a livello regionale, della disciplina delle deroghe disposta dall'art. 9 della Direttiva 79/409 rimasto ineseguito, ha investito la Corte di Giustizia, ai sensi dell'art. 226 del Trattato CE, affinché ordinasse alla Repubblica Italiana di adottare i provvedimenti necessari per sospendere l'applicazione della L.R. Liguria n. 36/2006.

La stessa Commissione, ai sensi dell'art. 84 del Regolamento di procedura, ha chiesto alla Corte di Giustizia il provvisorio accoglimento della domanda *inaudita altera parte*. Il Presidente della Corte, con provvedimento del 19 dicembre 2006, urgente e senza contraddittorio, ha intimato alla Repubblica Italiana di sospendere l'applicazione della L.R. Liguria n. 36/2006 fino alla pronuncia dell'ordinanza di chiusura del procedimento sommario.

Lo Stato Italiano ha prestato immediata ottemperanza all'ordine del Giudice comunitario nonostante fosse contenuto in un'ordinanza cautelare e, addirittura, adottando un decreto-legge (D.L. 27.12.2006, n. 297, convertito in Legge 23.02.2007, n. 15), con il quale, in esecuzione dell'ordinanza del Presidente della Corte di Giustizia, è stata sospesa l'applicazione della legge della regione Liguria 31 ottobre 2006, n. 36.

Osserva sul punto l'Autore che nel caso di specie, anche a voler ritenere l'esistenza di una situazione di assoluta urgenza di provvedere, non soltanto la Regione interessata o la Conferenza Stato-Regioni non sono state in alcun modo coinvolte, nemmeno successivamente, ma è l'impiego dello strumento del decreto-legge statale, (soprattutto ove sia visto in posizione antagonista alla legge regionale che si assume non conforme alle prescrizioni comunitarie) a destare serie perplessità.

Dopo aver svolto articolate osservazioni di carattere tecnico giuridico, per le quali si rinvia al testo integrale, l'Autore conclude che l'intervento sostitutivo esercitato con il decreto-legge citato deve ritenersi illegittimo.

Rintracciabilità dell'arma

Secondo **Giovanni Melillo** (2003) un primo fronte di osservazione è inevitabilmente offerto dall'attuazione della Direttiva 47/91 CEE, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione delle armi, anche nella prospettiva evolutiva delle legislazioni nazionali connessa all'adesione al Protocollo ONU contro la fabbricazione ed il traffico illecito delle armi. L'Autore sotto-

linea l'importanza dello sforzo della Direttiva di fissare nozioni comuni di "arma" e di "arma da fuoco", anche attraverso una precisa indicazione descrittiva degli oggetti da definire come tali.

Antonio Girlando (2005) ha ricordato che è con la legge n. 186 del 23 febbraio 1960 che la Repubblica Italiana, modificando il Regio Decreto-legge n. 3152, definisce il Banco Nazionale di Prova di Gardone Valrompia. Il successivo DPR n. 1612 del 28 ottobre 1964 decreta il regolamento di applicazione della legge n. 186. Anche in questo regolamento all'art. 10 si impone che le armi presentate al Banco siano provviste del marchio di fabbrica e del numero di matricola.

Le norme fino ad ora citate non definiscono come e dove la matricola deve essere impressa ed inoltre sono finalizzate alla identificazione delle armi ai fini della tracciabilità delle prove di "bacatura" e non per i ben più ampi fini di Pubblica Sicurezza quali attualmente vengono intesi.

Si deve alla legge 18 aprile 1975 n. 110 "Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi" un passo avanti verso un sistema di identificazione delle armi più completo.

L'articolo 11 della legge n. 110 impone infatti che sulle armi comuni devono essere impressi in modo indelebile "... omissis... sigla e marchio... omissis, numero progressivo di matricola".

Sul dove incidere la matricola, la norma CIP (Comitato Internazionale Permanente previsto dalla Convenzione di Bruxelles del 1° luglio 1969 ratificata con L. 12.12.1973 n. 993) parla di almeno uno dei pezzi più sollecitati che generalmente sono il castello, il fusto dell'arma o la bascula, la canna e l'otturatore.

Un elemento identificativo irrinunciabile è anche il marchio del fabbricante. Infatti ogni fabbricante ha un proprio campo matricolare scelto autonomamente ed è frequente che fra diversi fabbricanti vi sia la sovrapposizione dei numeri del campo matricolare. Assume allora una rilevanza fondamentale il marchio di identificazione che il fabbricante deposita al BNP come previsto all'art. 5 della legge n. 186/60 che riprende l'art. 9 del regolamento del 1914.

Questa è l'unica norma che permette di associare il fabbricante che tiene i registri delle armi da lui prodotte con l'arma e ciò è di estrema importanza per quelle armi fabbricate da Ditte non

più esistenti e poco conosciute poiché, grazie al marchio depositato al BNP, si riesce a risalire alla Ditta ed alla provincia in cui operava, la cui Questura conserva i registri.

Un'ultima osservazione è necessaria per le armi importate da Paesi aventi un Banco riconosciuto. L'art. 11 le esenta dalla presentazione al Banco e questo è in armonia con le normative CIP sul reciproco riconoscimento delle prove di "Banco" delle armi.

Il dubbio nasce sulla frase "non sono assoggettate alla presentazione al Banco di Prova quando rechino i contrassegni di cui al primo comma".

I contrassegni di cui al primo comma sono: sigla o marchio, numero di iscrizione del prototipo o dell'esemplare nel Catalogo Nazionale, il numero progressivo di matricola.

L'esonero dall'obbligo di presentazione al Banco, a parere dell'Autore, è relativo alla presentazione per la prova di sparo, ma continua a sussistere l'obbligo di presentazione al Banco per la verifica della conformità dell'arma al Catalogo Nazionale delle armi comuni da sparo.

Questa verifica la legge 110 l'ha attribuita al BNP. Infatti il comma 2 dell'art.11 prescrive che il BNP imprima uno speciale contrassegno con l'emblema della Repubblica italiana, dopo l'avvenuta verifica.

Per effetto di una circolare della Agenzia della Dogana si è data facoltà all'importatore di autocertificare la conformità delle armi al Catalogo Nazionale.

Rinvenimento d'arma

Girolamo Guerrisi (2002) ha evidenziato sull'argomento due discipline: la previsione codicistica di cui all'art.697, comma 2 del Codice Penale e quella di cui all'art. 20, comma 5 della legge 18 aprile 1975, n. 110. La prima prevede l'obbligo della denuncia ai sensi dell'art. 38 del T.U.L.P.S. per chi viene a conoscenza che nel luogo da lui abitato si trovano armi o munizioni, mentre nel secondo caso l'obbligo consiste nell'immediato deposito presso gli uffici competenti (Commissariati della Polizia di Stato o Comandi Stazione Carabinieri) per chi rinviene un'arma o parte di essa, in qualunque posto essa venga rinvenuta.

La differenza, secondo l'Autore, sta nel fatto che l'art. 697 del C.P. usa due termini specifici: la conoscenza e il luogo abitato, mentre l'art. 20, comma 5 usa i termini di rinvenimento e im-

mediata consegna. La conoscenza, come è noto, è un termine generico che può significare: notizia, certezza, cognizione, percezione etc., mentre specifico è il luogo abitato che indica un edificio o un agglomerato di edifici dove vi sono abitazioni.

Nel primo caso, (art. 697, comma 2 del C.P.), la legge non prevede l'obbligo della consegna immediata delle armi di cui si è venuti a conoscenza, ma impone l'obbligo della denuncia mentre le armi rimangono sul posto. Nel caso invece contemplato dall'art.20 comma 5 legge 110/75, vi è l'obbligo della immediata consegna, ovunque le armi vengano rinvenute.

In entrambi i casi la denuncia deve essere immediata, altrimenti si incorre nel reato di detenzione illegale o abusiva di armi da guerra o tipo guerra (artt.2 legge m.895/67; 10 legge nr. 497/74; 10 legge 110/1975 e 28 T.U.L.P.S.) o di armi comuni da sparo (artt.10 e 14 legge nr. 497/74; 10 legge nr. 110/75, 38 T.U.L.P.S.). Trattasi di reato permanente.

Tornando all'art. 20, comma 5 della legge 110 del 1975 che impone l'obbligo dell'immediato deposito per chi rinviene un'arma, l'Autore si domanda perché il Legislatore ha usato il termine "deposito" e non quello di "consegna" che, a prima vista sembrerebbe più logico.

Guerrisi riporta uno stralcio di alcune risposte ai quesiti formulati dalle Questure di Napoli e Trento:

"Colui il quale eredita armi comuni da sparo, detenute legittimamente dal *"de cuius"* é tenuto solo a denunciare il possesso a suo nome, ai sensi dell'art.38 del T.U.L.P.S. L'erede, per detenere le armi ricevute in eredità, non deve necessariamente dimostrare l'idoneità al maneggio delle armi (art. 62 del Regolamento al T.U.L.P.S.) potendo l'autorità di P.S. autorizzare la detenzione delle stesse vietando, con apposita prescrizione ai sensi dell'art. 9 del T.U.L.P.S.. il relativo munizionamento". (Circolare n. 559/C. 16082.10179 dell'8 ottobre 1986, diretta alla Questura di Napoli).

La risposta alla Questura di Trento datata 21 luglio 1993, n. 500/C.12224/10100, recita "al riguardo, si è dell'avviso che il deposito delle armi, ai sensi dell'art. 20 della L. 18 aprile 1975 nr. 110, presso l'ufficio locale di pubblica sicurezza, da parte di soggetto che le ha rinvenute, comporti il controllo, sia sull'arma, che sulla persona che dovrà detenerla".

Qualora dai suddetti accertamenti si evincesse che non esistono cause ostative soggettive, l'autorità competente, nel momento

del ricevimento della denuncia, potrà autorizzare la detenzione dell'arma, ricorrendo, se ne ravvisa l'opportunità all'esercizio della potestà prescrittiva prevista dall'art. 9 del T.U.L.P.S.. Ad esempio, nel caso di soggetti che non posseggono l'idoneità al maneggio delle armi, (c.d. capacità tecniche, di cui all'art. 8 della legge 110/75), potrà prescrivere che l'arma stessa possa essere detenuta senza il relativo munizionamento.

Ritiro del porto d'armi

Sergio Conti (2008) ha riferito sull'aggiornamento della giurisprudenza amministrativa quanto alla applicazione dell'art. 39 T.U.L.P.S.. L'Autore premette che la disciplina dettata dall'art. 39 del T.U.L.P.S. è diretta al presidio dell'ordine e della sicurezza pubblica, alla prevenzione del danno che possa derivare a terzi da indebito uso ed inosservanza degli obblighi di custodia, nonché a prevenire la commissione di reati che possano essere agevolati dall'utilizzo del mezzo di offesa.

Il beneficiario del provvedimento concessorio dell'autorizzazione alla detenzione di armi deve quindi mantenere una condotta di vita improntata a puntuale osservanza delle norme penali e di tutela dell'ordine pubblico, nonché delle comuni regole di buona convivenza civile, sì che non possano emergere sintomi e sospetti di utilizzo improprio dell'arma in pregiudizio dei tranquilli ed ordinati rapporti con gli altri consociati (Cons. St Sez. VI, 13 luglio 2006, n. 4487, Sez. VI, 12 febbraio 2007 n. 535).

Con riferimento alla disposizione di cui all'art. 39, R.D. 18 giugno 1931, nr. 773 (T.U.L.P.S.) la giurisprudenza ha avuto modo di svolgere le seguenti considerazioni:

- ai fini dell'applicazione di detta misura preventiva non vi è necessità che vi sia stato un oggettivo e accertato abuso delle armi, essendo sufficiente che il soggetto, in base agli elementi conoscitivi acquisiti, non dia completo affidamento di non abusarne (Cons. St Sez. VI, sent. n. 63 del 18-01-2007);
- la motivazione del provvedimento inibitorio ex art. 39, R.D. 18 giugno 1931, n. 773, non richiede una particolare ostensione dell'apparato giustificativo, conformemente al potere ampiamente discrezionale attribuito all'Autorità prefettizia, dovendosi inoltre limitare il successivo vaglio giurisdizionale all'esame della sussistenza dei presupposti idonei a far ritenere che le valutazioni effettuate non siano irrazionali o arbitrarie (Cons. St Sez. VI, sent. n. 63 del 18-01-2007);

- ai fini della applicazione della misura interdittiva non occorre che vi sia stato un oggettivo e accertato abuso delle armi, essendo sufficiente che il soggetto abbia dato prova di non essere del tutto affidabile quanto al loro uso, anche per non avere posto in essere le cautele necessarie per la loro custodia (Cons. St. Sez. VI, sent. n. 1528 del 05-04-2007), in quanto volta a prevenire furti.

Secondo un condivisibile indirizzo, anche nell'ipotesi del ritiro del porto d'armi, sussiste l'obbligo, sancito dall'art. 7 L. n. 241/1990, di dare comunicazione dell'avvio del procedimento ai soggetti nei confronti dei quali è destinato ad esplicare i suoi effetti, in quanto a fronte di una determinazione restrittiva della sua sfera giuridica, l'interessato deve essere messo in grado di esprimere le proprie valutazioni, così riscontrando ed eventualmente integrando gli elementi di valutazione già raccolti (Cons. St. Sez. VI, 26 maggio 2006, n. 3150). Invero, attraverso tale partecipazione procedimentale si consente all'amministrazione di correttamente esercitare, attraverso una compiuta istruttoria, l'ampio potere discrezionale ad essa concesso in tale materia.

L'Autore ha anche segnalato che nello schema di disegno di legge recante "Revisione delle norme in materia di porto e detenzione di armi, di accertamento dei requisiti psico-fisici dei detentori, nonché in materia di custodia di armi, munizioni ed esplosivi" (approvato dal Consiglio dei Ministri del 23 novembre 2007) si prevedeva (all'art.4) che il secondo comma dell'articolo 43 del T.U.L.P.S. venisse sostituito dal seguente:

"La licenza può essere rifiutata ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi, in ragione della propria condotta o di altri concreti elementi, non dia sufficiente affidamento di non abusare delle armi";

e che dopo il secondo comma fossero aggiunti i seguenti:

"La licenza può essere rifiutata anche nel caso di sentenza adottata a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale".

"Le disposizioni del presente articolo si applicano anche relativamente alla licenza di trasporto ed al nulla osta all'acquisto e alla detenzione di armi."

Vedi anche voce: Porto d'arma, Revoca.

S

**Segni
distintivi**

Alcune osservazioni sono state svolte da **Edoardo Mori** (1999) quanto alla matricola, il marchio, il numero di catalogo.

Quanto alla matricola, l'art. 11 L. 110/1975 ha stabilito espressamente che su ogni arma comune da sparo prodotta in Italia deve essere impressa in modo indelebile ed ad a cura del produttore il numero progressivo di matricola; un numero progressivo deve essere, altresì impresso sulle canne intercambiabili.

Se l'arma presentata al Banco di Prova é, per qualche motivo priva di matricola, il Banco provvede ad attribuirle un proprio numero progressivo secondo l'ordine di iscrizione nel registro delle operazioni da esso tenuto.

In buona sostanza la L. 110/1975 ha introdotto queste innovazioni:

- ha esteso l'obbligo del numero di matricola anche alle armi non da fuoco, vale a dire alle armi ad aria o gas compressi, che non sono soggette a punzonatura del Banco di Prova;
- ha esteso l'obbligo della matricola sulle canne intercambiabili;
- ha stabilito che il numero deve essere progressivo;
- ha stabilito che il numero deve essere indelebile;
- ha stabilito l'obbligo di immatricolare quelle armi, prodotte dopo il 1920, che risultino prive di numero di matricola.

Alcune di queste novità sollevano qualche dubbio interpretativo che il legislatore non si è affatto posto.

L'Autore osserva che la matricola non è evidenziata come tale in modo particolare: accade quindi che su di un'arma possano apparire più numeri senza che si possa sapere, (a meno di eseguire accertamenti presso la fabbrica o presso il Banco di Prova) quale sia la matricola o quale, sia il numero di fabbricazione o il numero appostovi da un collezionista, o un numero inventato. Ovvio corollario di questo dato di fatto é che chiunque può imprimere legittimamente dei numeri su di un arma.

Si noti ancora che per le armi importate dall'estero sia pressoché impossibile sapere quale criterio ha seguito il fabbricante nell'assegnare il numero di matricola.

Una notevole incertezza deriva poi da una mancata definizione della nozione di canna intercambiabile.

Secondo la definizione corrente può dirsi canna intercambiabile quella canna, avente caratteristiche eguali o diverse per calibro, lunghezza, strozzatura, materiale, congegni di mira, ecc... che viene prodotta assieme all'arma o successivamente e che può essere montata su di essa in luogo di quella originaria senza opera alcuna di aggiustaggio.

Le canne intercambiabili prodotte od importate posteriormente al 1920 (art. 11 L. 110/1975) devono essere munite di un numero di matricola autonomo rispetto a quello dell'arma base nonché del punzone del Banco di Prova, se previsto dalle vigenti disposizioni. Non debbono recare né il marchio del produttore né il numero di catalogo. Esse possono essere prodotte da qualunque soggetto munito di licenza di fabbricazione di armi anche per essere montate su armi di altri produttori.

In base alla definizione data è evidente che il concetto di canna intercambiabile è relativo. Moltissime armi sono costruite in modo che la canna sia amovibile; questa canna però non deve recare alcun numero di matricola e non deve essere denunciata autonomamente. Solo nel momento in cui il possessore dell'arma si trova a detenere una seconda canna scambiabile con la prima, una delle due canne diventa intercambiabile e deve recare un numero di matricola autonomo rispetto a quello dell'arma e deve essere denunciata. Il numero di matricola delle armi e, a maggior ragione, delle canne intercambiabili è apposto dal produttore o dall'importatore secondo i criteri che egli più ritiene opportuni e quindi non ha alcun carattere di ufficialità fino al momento in cui non viene registrato in un registro ufficiale. Ciò significa, in pratica, che un'arma o una canna intercambiabile sono in regola purché rechino un qualsiasi numero che consenta di distinguerle da ogni altra arma o canna di identico modello.

Le canne intercambiabili non devono essere catalogate. È però vietato a norma dell'art. 3 L. 110/1975 di aumentare la potenzialità di un'arma; quindi nel caso in cui la canna intercambiabile comporti un aumento della potenzialità dell'arma o della sua occultabilità essa non potrà essere prodotta, ceduta o detenuta se non previa catalogazione dell'arma nel nuovo calibro o con le nuove caratteristiche. Secondo l'opinione più diffusa, non è vietato montare una canna intercambiabile che riduca la potenza dell'arma.

Le canne intercambiabili vanno assimilate alle parti di arma. Quanto al marchio l'art. 11 L. 110/1975 non ha fatto che codificare un uso già imposto da norme amministrative e già osservato, in pratica, riguardo alla stragrande maggioranza delle armi. La legge non ha indicato le caratteristiche che devono avere il marchio o la sigla del produttore o dell'importatore e il fatto che il legislatore nella legge del 1914 parlasse di "marchio di

fabbrica” e che ora la legge L. 110/1975 parli invece di sigla o marchio, non pare rivesta grande significato.

Venendo al numero di catalogo, attualmente il primo comma del citato art 10 prevede la catalogazione solo per le armi comuni da sparo, con esclusione dei fucili da caccia ad anima liscia e delle repliche di armi ad avancarica. Va tenuto presente che si parla di armi da caccia impropriamente, per il fatto che quando venne emanato il D.M. 16 agosto 1977 non esisteva ancora la categoria delle armi sportive e dei fucili a canna liscia sportivi e quindi ogni arma lunga veniva considerata idonea ad usi venatori. È però del tutto pacifico che l'esenzione opera anche per i fucili sportivi a canna liscia che, del resto, non è possibile distinguere da quelli da caccia in base a caratteristiche sostanziali. L'esenzione opera perciò per tutti i fucili a canna liscia.

Dalla pubblicazione del catalogo, formalmente fissata al 10 ottobre 1979, hanno iniziato a decorrere i termini per l'apposizione del numero di catalogo e degli altri segni distintivi alle armi (art. 37 L. 110/1975). Armi detenute legittimamente prima di tale data, anche a fine di farne commercio, sono prive del numero di catalogo (art. 37 L. 110/1975).

Infine, la L. 110/1975 non indica tra i segni distintivi da apporre su di un'arma il calibro, il che costituisce una dimenticanza un po' strana per il fatto che certi modelli di armi differiscono solo per il calibro e che è sempre opportuno che esso sia indicato al fine di prevenire l'uso di munizioni non idonee.

Va detto però che, anche se la mancanza dell'indicazione del calibro non comporta la clandestinità dell'arma, norme amministrative impongono che esso sia indicato sulle armi di nuova produzione.

I dati legislativi su cui si fonda questa affermazione sono i seguenti:

1. Il regolamento interno per il servizio del Banco di Prova approvato con D.M. Min. Industria e commercio 3.1.1914 n. 72, stabilisce all'art. 13 che “per le canne di fucile, oltre ai marchi stabiliti dalla Tabella annessa, si imprime anche sulla culatta il valore del calibro”. Quindi è certo che fin dal 1914 si è ritenuto necessario che, se già non era stato apposto dal fabbricante, il Banco apponesse il calibro. La norma riguardava solo i fucili e nel decreto non si fa cenno ad altre armi.
2. L'art. 7 del regolamento RD. 16 ottobre 1924 n. 2121 (che tratta solo dei “fucili da caccia”, che l'art. 9 poi distingue dalle

carabine a canna rigata) prevede egualmente che sulla canna venga apposto il calibro (ovviamente se già non vi sia).

L'art. 26 che parla dei certificati da rilasciarsi non fa menzione espressa del calibro, ma è ovvio che esso dovesse essere indicato perché non avrebbe senso una prova forzata in cui non si dice quale cartuccia (e quindi quale calibro) è stato impiegato.

3. Il DPR 28 ottobre 1964 n. 1612 all'art. 13, sempre per le canne di fucile a canna liscia, impone di imprimere sulle canne "la lunghezza e il diametro anteriore della camera" (Cioè i dati dimensionali del calibro).
4. L'art 19 dello stesso DPR prevede che nel certificato per le armi a canna liscia da rilasciare al fabbricante sia indicata l'arma (che deve ovviamente essere individuata anche in base al calibro), e l'art. 20 successivo prevede espressamente che il certificato collettivo per le armi corte deve indicare il calibro dell'arma.
5. L'art. 16 stabilisce che le pistole devono essere presentate alla prova "completamente ultimate".
6. Le norme sulla catalogazione fanno sempre espresso riferimento al calibro, che talvolta ha inciso proprio sulla qualificazione di un'arma come comune o da guerra; è chiaro che se il calibro non viene indicato sull'arma, è impossibile un agevole controllo della corrispondenza della singola arma al modello catalogato.

Si sottraggono a quest'obbligo le armi ad aria compressa per cui non vale il discorso del Banco, non vi sono pericoli di scambio di cartuccia e non vi sono pericoli per la sicurezza. La mancanza dell'indicazione del calibro su di un'arma non comporta alcuna sanzione amministrativa o penale.

Vedi anche voce: Rintracciabilità.

**Sentenza di
applicazione
della pena e
autorizzazio-
ne di polizia**

Angelo Vicari (2001) osserva che la Cassazione ha oramai stabilito che la sentenza di patteggiamento non può essere considerata condanna in senso tecnico poiché prescinde dall'accertamento giudiziale del reato e dall'affermazione della responsabilità dell'imputato. La giurisprudenza delle Sezioni Unite si è andata consolidando, sulla scia di quella costituzionale, stabilendo che la disposizione dell'art. 445, comma 1 C.P.P., si limita ad equiparare, ma non ad identificare, solo ed esclusivamente per

l'aspetto sanzionatorio, la sentenza di applicazione della pena a richiesta delle parti a quella di condanna.

Sia l'art. 11 che l'art. 43 del T.U.L.P.S. fanno esplicito divieto di rilascio e impongono la revoca delle autorizzazioni "a chi ha riportato condanna". Non vi è dubbio che con tale locuzione il legislatore del 1931 faceva esplicito riferimento alla condanna intervenuta a seguito di giudizio ordinario, non essendo previsto in quel tempo il rito del patteggiamento.

In mancanza, quindi, di esplicite previsioni di legge, non rimane che orientarsi secondo l'indirizzo giurisprudenziale della Corte Costituzionale e delle Sezioni Unite, che, come è stato evidenziato, hanno negato l'equiparazione del patteggiamento alla sentenza di condanna a seguito di giudizio ordinario, non contenendo un giudizio di colpevolezza dell'imputato, non prevedendo il rito de quo un accertamento pieno sulla fondatezza dell'accusa, né sulla valutazione dei fatti e delle prove. Se la sentenza di patteggiamento non contiene un accertamento della innocenza dell'imputato, tanto meno contiene quella della sua colpevolezza.

Conseguenza logico - giuridica di tale premessa è che la condanna a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti non può di per sé sola legittimare il rifiuto o la revoca di una licenza di polizia.

La conclusione per quanto riguarda il rapporto intercorrente tra "patteggiamento" e autorizzazioni di polizia, è che le Autorità di Pubblica Sicurezza non possono giustificare il diniego o la revoca trincerandosi solo ed esclusivamente dietro tale tipo di sentenza, ma hanno l'obbligo giuridico di provvedere ad una autonoma valutazione dei fatti, nell'ambito della propria discrezionalità, confortandoli con ulteriori eventuali elementi di cui siano già in possesso o acquisiti successivamente a seguito di accertamenti durante la relativa istruttoria della pratica.

Sequestro

Stefano Dragone (2005) ha ricordato i principi in materia di sequestro:

- a) Gli istituti – sequestro probatorio, preventivo, conservativo – hanno finalità diverse: rispettivamente quella di essere un mezzo strumentale di accertamento dei fatti; quella di essere diretto ad evitare che le conseguenze del reato siano aggravate o protrate, o che siano commessi altri reati; infine quel-

la di impedire la disponibilità giuridica della cosa a garanzia del credito.

- b) La motivazione delle esigenze cautelari. Poiché il sequestro probatorio in tanto è legittimo in quanto sussistano esigenze probatorie, anche quando ha per oggetto il corpo del reato (ad es. l'arma) l'Autorità che lo dispone deve indicare le finalità che con il provvedimento intende perseguire, così come il giudice del riesame deve farsi carico di controllare queste finalità per verificare la legittimità del provvedimento stesso. Non può, infatti, ritenersi che il corpo del reato sia sempre necessario per l'accertamento dei fatti e che quindi debba in ogni caso formare oggetto di un sequestro probatorio, sia perché nella realtà così non è, sia perché lo stesso legislatore mostra di ritenere imprescindibile il nesso tra la misura e le esigenze probatorie imponendo la restituzione delle cose quando non è necessario mantenere il sequestro a fini di prova (art. 262 comma 1 C.P.P.) di tutte le cose, anche di quelle che costituiscono corpo del reato, sempre che non ne sia disposto il sequestro a norma dell'art. 321 C.P.P.
- c) La connessione con la fattispecie di reato. Tanto per il sequestro probatorio quanto per quello preventivo il decreto che lo dispone deve essere giustificato mediante l'indicazione della fattispecie concreta nei suoi estremi essenziali di tempo, di luogo e di azione, nonché della normativa penale che si assume violata. In particolare, per il sequestro preventivo, posto che l'art. 321, comma primo, C.P.P., si limita a prescrivere che il relativo provvedimento abbia la forma del "decreto motivato", senza nulla aggiungere con riguardo al suo specifico contenuto, deve ritenersi che sia inquadrabile nell'ambito del vizio di motivazione anche la mancata indicazione del titolo del reato in relazione al quale esso è adottato come pure del tempo e del luogo in cui il reato medesimo si assume commesso. Ne consegue che a tale manchevolezza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 324, comma settimo, e 309, comma nono, C.P.P., ben può porre rimedio il Tribunale del riesame.
- d) La possibilità di concorso di più sequestri sulla medesima cosa.

Stante la diversa finalità dei due tipi di sequestro; gli stessi possono concorrere sulla stessa "res". Il vincolo di indisponibilità derivante dalla adozione di uno dei due provvedimenti non

esclude affatto che non possa essere rafforzato con l'emissione dell'altro, poiché in tal modo viene garantito che al venire meno dell'uno rimane intero l'effetto dell'altro. Il giudice del merito, però, deve accertare in concreto l'esistenza dei presupposti richiesti.

Sul punto l'Autore riporta una interessante giurisprudenza: quanto al potere di disporre il sequestro è da ricordare che le guardie zoofile dell'Ente Nazionale Protezione animali, che ha natura di persona giuridica di diritto privato, non possono in nessun caso assumere la qualifica di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria e non possono procedere al sequestro delle armi quando rilevano un'infrazione alla Legge sulla caccia in applicazione dei poteri di vigilanza e di accertamento indicati dall'art. 28 commi primo e quinto della Legge 11 novembre 1992 n. 157 (Cass, 06.05.1996 Martusciello).

Analogamente: l'art. 28 Legge 11 febbraio 1992, n. 157 attribuisce espressamente solo agli Ufficiali ed Agenti di P.G. il potere di sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia. Lo stesso articolo attribuisce agli organi di vigilanza che non esercitano funzioni di P.G. solo il potere di redigere il verbale di contravvenzione di cui al successivo art. 30: nella fattispecie, trattavasi di guardie dipendenti dall'Associazione Nazionale Rangers d'Italia (Cass. 24.08.1994, Battiato, C. pen. 96, 624).

Quanto alle formalità, è stato affermato che l'omesso o inesatto adempimento delle formalità relative al sequestro di polizia giudiziaria non incide sulla legittimità dell'atto. (Nella fattispecie La Suprema Corte ha ritenuto del tutto irrilevante la inesistenza del verbale di sequestro di armi, il cui contenuto era rifluito nel verbale di arresto degli imputati, ed ha enunciato il principio di cui in massima). (Cass. 05.02.1998, Pace).

Quanto alla obbligatoria confisca delle armi, ma solo per i reati concernenti le armi, va segnalato che: in tema di misure di sicurezza patrimoniali, l'art. 6 della legge 22 maggio 1975 n. 152 stabilisce che la confisca obbligatoria, prevista dal 2° comma dell'art. 240 C.P., "si applica a tutti i reati concernenti le armi". A tale regola generale non deroga il disposto dell'ultimo comma dell'art. 240 C.P. il quale sottrae alla disciplina dettata dai commi precedenti soltanto le cose appartenenti a persona estranea al reato e la cui detenzione può essere consentita mediante autorizzazione amministrativa. Per l'esenzione devono, dunque, concorrere entrambi le condizioni (Cass. 14.01.1998, Caracciolo).

Sempre in materia di reati concernenti le armi, in forza dell'art. 6 della legge sopra indicata deve essere obbligatoriamente disposta la confisca delle armi che hanno formato oggetto dell'imputazione, anche quando il reato contestato sia estinto. Nella specie, il Giudice aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine alla contravvenzione di cui all'art. 20 della legge 18 aprile 1975 n. 110 perché estinta per intervenuta oblazione, ed aveva disposto il dissequestro delle armi sequestrate, con loro restituzione all'avente diritto. La Suprema Corte, in applicazione del principio di cui in massima, ed in accoglimento del ricorso proposto dal P.M., ha annullato senza rinvio l'impugnata sentenza limitatamente alla omessa confisca delle armi in sequestro, disponendo nel contempo, ai sensi dell'art. 620 lett. 1) C.P.P. la confisca delle armi stesse). (Cass. 03.12.1997, Maesano).

Quanto alla destinazione dell'arma confiscata va segnalato: in tema di violazione delle leggi 497/74 e 110/75 (in materia di armi), così come più in generale in tema di confisca delle armi e delle munizioni in sequestro, la destinazione alla competente direzione di artiglieria delle armi confiscate é stabilita dalla legge come atto consequenziale alla confisca, e pertanto non occorre che sia espressamente disposta dal giudice di merito. Il precetto è infatti rivolto all'organo che deve provvedere all'esecuzione della disposta confisca. (Cass. 26.01.1998, Pannace).

Vedi anche voce: Organi di vigilanza venatoria.

**Serenissima:
le armi nella
Serenissima**

Rinvio al contenuto della relazione **Alvise Zorzi** (2004).

Sicurezza

Alcune osservazioni sui profili costituzionali sono state svolte da **Claudio Chiola** (2005).

Secondo questo Relatore l'attribuzione alla competenza esclusiva dello Stato delle materie della sicurezza e delle armi, munizioni ed esplosivi (art. 117, 2° comma, lett. "d" Cost.), non costituisce argomento decisivo per mantenere la competenza degli organi statali nell'esercizio delle relative funzioni amministrative.

Caduto il parallelismo tra competenze legislative statali o regionali e funzioni amministrative, l'art. 118 Cost. affida in generale tutte le funzioni amministrative ai Comuni, salvo che per assicurare l'esercizio unitario non debbano essere conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

Se la disciplina delle licenze per l'uso delle armi necessarie all'esercizio di attività costituzionalmente rilevanti, quali la caccia o la difesa, è frutto di un bilanciamento con la sicurezza già effettuato dal legislatore statale cui è riservata in via esclusiva la disciplina delle armi (art. 117, 2° comma, lett. "d"), la competenza all'adozione dei singoli provvedimenti amministrativi, ai sensi dell'art. 118 Cost., ben può essere attribuita, proprio in termini di sussidiarietà "discendente" al Comune, quale ente che è più vicino alle esigenze delle comunità locali.

Stefano Dragone (1996 e 2007) venendo alla sicurezza dei cittadini, afferma che in tutti i reati commessi con le armi il bene giuridico offeso dalla condotta è l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini.

Aggiunge che tutta la legislazione dell'emergenza (la L. 152 del 1975; la L. n. 533 del 1977; la L. n. 401 del 1989; la L. n. 128 del 2001) risulta, più o meno esplicitamente, dettata a tutela dell'ordine pubblico (anche se, talvolta, è intitolata a tutela di altri interessi: ad es. la correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive; la sicurezza dei cittadini).

Quanto alla nozione di ordine pubblico, bisogna intendersi: nelle leggi promulgate in Italia dal 1974 (a cominciare dalla L. 14/10/1974 n. 497, che ha introdotto il reato di trasgressione all'ordine di consegna delle armi; e quello di esplodere colpi di arma da fuoco al fine di incutere pubblico timore) non vi è alcun riferimento alle ipotesi tradizionali dei delitti contro l'ordine pubblico considerati dal C.P. (istigazione a delinquere, associazione a delinquere, devastazione). La tutela dell'ordine pubblico viene piuttosto concepita come salvaguardia delle condizioni generali della sicurezza collettiva rispetto ad attentati contro la vita, la incolumità, la libertà personale, in un quadro di inasprimento delle sanzioni e di progressivo ampliamento dei poteri della polizia (ad es. con perquisizioni sul posto).

È per questa ragione che la tipologia dell'arma e la sua classificazione sono ritenute irrilevanti: così per effetto dell'art. 7 D.L. n. 8 del 2007, che ha modificato l'aggravante di cui all'art. 339

C.P. il delitto di resistenza alla forza pubblica è punito con le medesime pene tanto se commesso con armi proprie quanto se commesso con un corpo contundente. Ciò non è irragionevole: offende l'ordine pubblico nello stesso modo tanto un fatto di minaccia o violenza "commesso con armi", quanto una condotta che non impieghi armi nel significato tradizionale di cui all'art. 585 C.P..

Il riconoscimento della diversità del bene giuridico comporta, secondo la giurisprudenza, l'applicazione della regola del concorso formale di reati, ciascuno corrispondente alla violazione di ogni norma giuridica. In particolare è stato affermato che "i reati previsti dagli artt. 10 e 12 legge 14 ottobre 1974, n. 497, relativi alla detenzione ed al porto illegale di armi da guerra o comuni da sparo, possono concorrere con i reati di detenzione e di porto di armi clandestine di cui all'art. 23 legge 18 aprile 1975, n. 110, trattandosi di norme che tutelano interessi giuridici diversi, rispettivamente la prevenzione dei delitti contro la vita e la sicurezza, e la fede pubblica, con l'effetto che va esclusa la possibilità di assorbimento tra di essi".

La Corte Costituzionale (sent. n. 207 del 1982) ha avallato la interpretazione della Corte di Cassazione affermando: "secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, le condotte criminose previste dalle norme impugnate e da quella posta a raffronto dell'art. 23 della L. n.110 sono diverse e compatibili, in quanta violatrici di due distinti precetti legislativi, ispirati da ragioni ed esigenze diverse; e le relative sanzioni possono irrogarsi anche congiuntamente. La normativa dettata per le armi clandestine soddisfa l'esigenza che tutte le armi comuni da sparo siano catalogate e munite di contrassegni di identificazione (allo scopo di rendere possibile il controllo sulla singola arma nell'ambito di iniziative adottate per corrispondere a precise istanze di difesa e sicurezza sociale). La illegalità della detenzione dell'arma comune da sparo deriva dalla violazione dell'obbligo di denuncia preordinato alla tempestiva conoscenza da parte dell'autorità di P.S. delle persone che detengono armi e dei luoghi dove queste sono custodite. È possibile, pertanto, che si detenga senza aver fatto denuncia un'arma regolarmente catalogata, o si detenga, avendo fatto denuncia, un'arma "clandestina", ovvero che l'omessa denuncia si riferisca ad un'arma clandestina, incorrendo in questa ultima ipotesi nella doppia sanzione (non operando il principio di specialità ex art. 15 C.P., in quanta la

tutela giuridica e l'oggettività dei fatti incriminati sono diverse ed autonome).

Vedi anche voce: Criminalità.

Silenziatore

Vedi voce: Parti di arma.

Simulacri di armi

Dei simulacri di armi si è occupato **Stefano Dragone** (1997).

La categoria è quanto mai variegata, ed è caratterizzata:

- a) dalla assoluta inidoneità all'offesa del manufatto;
- b) dalla confondibilità del manufatto con un'arma vera.

Può trattarsi:

- a) di armi, già idonee, divenute inidonee per cause naturali, ad es. per cattiva manutenzione;
- b) di armi già idonee comunque disattivate: se si tratta di armi antiche, è sufficiente il rispetto dell'art. 5 L. n. 36/1990. Il mancato rispetto delle circolari amministrative non influisce sul risultato della perdita della qualità giuridica;
- c) di simulacri di armi capaci, eventualmente, di espellere minuscoli ed inoffensivi proiettili destinati al gioco, alla collezione, all'ornamento;
- d) di simulacri destinati ad uso scenico;
- e) all'espletamento di servizi di utilità sociale.

Non pare dubbio che all'uso scenico possa essere destinato anche un simulacro, seppure idoneo a sparare a salve: è a questo simulacro che si riferisce appunto l'art. 5 ultimo comma L. 110/1975. Invece, la disciplina rigorosa del comodato e della locazione delle armi ad uso scenico si riferisce a quelle "a salve", come tali parzialmente idonee.

Al quesito, se tutti i simulacri di armi sopra elencati debbano ritenersi sottoposti alla medesima disciplina prevista dall'art. 5 L. n. 110/1975 l'Autore dà una risposta negativa.

Gli argomenti a sostegno della tesi sono i seguenti:

- 1) La ratio della uniformità è evidente. Secondo la Cassazione: "ai fini dell'effetto intimidatorio è sufficiente un'arma giocattolo, dato che questa, priva del dispositivo di identificazione,

è idonea al pari di un'arma vera". Una minaccia è "grave" ai fini del secondo comma dell'art. 612 C.P. tanto se realizzata con un'arma vera quanto con un'arma giocattolo.

- 2) La nozione di giocattolo é tendenzialmente elastica, in quanto il giocattolo può essere strumento dell'attività ricreativa sia dei bambini e sia degli adulti.
- 3) È argomento inconferente, agli effetti della tesi che si intende dimostrare, che il porto di un simulacro di arma senza tappo rosso sia penalmente irrilevante. Infatti, la non punibilità del detentore è compensata dal fatto che la manomissione del simulacro acquistato dal commerciante ben corredato dal segno di identificazione non solo comporta la equiparazione ad un'arma vera nel caso di commissione di un reato, ma anche la confiscabilità in ogni caso.

Nel senso della obbligatoria confiscabilità nei confronti del detentore per quanto non punibile si è espressa Cass. Sez. I^a 9.10.1992, argomentando che trattasi di cosa la cui fabbricazione non è comunque autorizzabile.

Nonostante il linguaggio del legislatore sia spesso impreciso ed equivoco (le armi ad uso scenico ben possono essere dei simulacri; le armi antiche assolutamente inidonee sono pur esse dei simulacri) la *volutas legis* è nel senso di riservare solo ai giocattoli un certo trattamento identificatorio, e un giocattolo nasce tale, come genere proprio e non potrà mai essere confuso con l'arma vera resa inidonea: è lo stesso legislatore, nell'ultimo comma dell'art. 5 L. 110/1975 a tenere distinti i giocattoli e le armi ad uso scenico dagli altri simulacri.

Il commercio delle armi disattivate sfugge dunque alle prescrizioni dell'art. 5 citato.

Dottrina e giurisprudenza si sono occupate delle circolari sulla materia in modo alquanto frammentario e non è agevole trarne una ricostruzione unitaria ed appagante.

In ogni caso, aiutano le interpretazioni "ortopediche" ricorrendo alla ratio della norma. Così si può ritenere che l'arma antica che manca del congegno di sparo, inquanto inefficiente, è un mero simulacro di arma; mentre nell'arma moderna, pur priva di quel congegno, conservano la loro rilevanza le parti atte all'impiego.

Vedi voce: Armi per uso scenico.

Small-arms

Giovanni Melillo (2004) rileva che, nonostante l'espressione "small arms" ricorra ormai in un numero impressionante di atti delle organizzazioni internazionali che si occupano del problema dell'accumulazione e della diffusione incontrollata delle armi piccole e leggere (e, dunque, dell'esigenza di organizzare attorno alle attività di produzione, commercio e mediazione finanziaria che a quelle merci si riferiscono, un sistema di limiti, controlli e sanzioni fondato su principi e criteri condivisi), si riscontra l'assenza di riferimenti unitari.

In generale, le premesse di ogni discorso in materia di small arms sono assai chiare e trovano rappresentazione concorde nei preamboli dei testi internazionali, in ambito ONU come in fori diversi (innanzitutto l'OSCE, oltre che l'Unione Europea).

Comune è la condivisione della delicatezza e complessità di un tema decisivo per il governo della sicurezza internazionale, come rivelano almeno tre elementi:

- 1) il ruolo delle small arms nei processi di destabilizzazione regionale (Asia centrale, Corno d'Africa, Regione dei grandi laghi, Africa occidentale e centrale): massacri che hanno assunto forme e dimensioni di veri e propri genocidi sono stati realizzati attraverso l'uso esclusivo di small arms. Inoltre la diffusione di queste armi nelle situazioni post-conflittuali è sovente il principale ostacolo agli sforzi di smobilitazione, disarmo e reintegrazione;
- 2) il ruolo che criminalità organizzata e terrorismo giocano nei processi di destabilizzazione, oltre che nella gestione dei traffici illeciti di armi; il legame fra traffici di small arms e l'azione di gruppi terroristici è già da tempo colto nei documenti internazionali (basti pensare alla risoluzione 1373 del Consiglio di Sicurezza NU), ma è non meno significativo quello con la criminalità organizzata. Recentemente l'OSCE è giunta ad inquadrare il fenomeno dei traffici di droga, di piccole armi e di esseri umani in una dimensione che parte dal presupposto che le rotte e i soggetti che muovono l'uno e gli altri tipi di traffico sono ormai in larga parte i medesimi. Giova ricordare come il Segretario generale delle Nazioni Unite Kofi Annan abbia recentemente sottolineato come "la proliferazione di small arms, munizioni ed esplosivi abbia aggravato nel mondo la violenza associata al terrorismo e al crimine organizzato";
- 3) la rilevanza delle small arms nei traffici illeciti; si calcola ge-

neralmente che quattro su cinque delle armi oggetto di traffico criminale siano prodotte lecitamente, più precisamente provenendo da Stati che hanno condotto regolari azioni di vendita, cessione e trasferimento.

Tanto premesso, non può non sorprendere la divaricazione esistente, da un lato fra il livello di analisi dei rischi e l'unanimità della loro enunciazione nei preamboli dei testi internazionali e, dall'altro l'inadeguatezza dei risultati raggiunti in sede di regolazione internazionale dei comportamenti degli Stati.

In particolare, l'Autore osserva che gli stessi strumenti normativi nati sotto l'egida delle Nazioni Unite negli ultimi anni recano impressa con chiarezza l'impronta della fatica dei processi di armonizzazione normativa e di convergenza politica necessari per intervenire con efficacia su di un versante, come quello della accumulazione e della diffusione incontrollate di armi piccole e leggere, assolutamente nevralgico per la sorte di intere aree geo-politiche.

Cronologicamente, il primo riferimento è dato dal Programma d'azione approvato a conclusione dei lavori della Conferenza SALW (small arms and light weapons) di New York del luglio 2001; si tratta, infatti, della prima cornice globale di cooperazione nella lotta al traffico illecito di small-arms, ma già durante le prime battute dei lavori, la difficoltà di raggiungere una definizione concordata della nozione di small arms si rese evidente.

Se rinunciare ad una definizione di small arms risolve il problema dei possibili contrasti sulle formule, è altresì vero che si tratta di una scelta che apre la strada a non poche incertezze.

Il problema ha una sua obiettiva consistenza dal punto di vista italiano, organizzato attorno all'applicazione di due diversi sistemi di disciplina, quello della legge 110/1975 e quello della legge 185/1990, il riparto dei quali è, come noto, fondato sulla distinzione fra arma comune da sparo e arma da guerra.

Il problema di soluzioni ed assetti dei sistemi di controllo unitari si pone anche con riferimento alle esportazioni.

Il dato di partenza non può non essere rappresentato dall'esigenza di controllare i flussi e le destinazioni di armi comunque in grado di alterare i teatri di azione politica dei paesi di destinazione, partendo dalla loro idoneità concreta a divenire strumento di azioni illecite dei gruppi terroristici e criminali e oggetto di destabilizzanti processi di accumulazione e diffusione incontrollata.

La consapevolezza della stretta connessione fra traffici illeciti di

armi ed azioni di gruppi criminali organizzati è alla base delle scelte di politica criminale adottate con il Protocollo sulle Armi da Fuoco allegato alla Convenzione di Palermo sul Crimine organizzato transnazionale. Forse, osserva l'Autore, è il momento di considerare l'urgenza di uno strumento internazionale unico, giuridicamente vincolante, che riunisca e definisca organicamente tutti gli obblighi che gli Stati hanno già sottoscritto nel settore delle esportazioni d'armi.

Il documento OSCE propone una definizione pratica, per cui sarebbe da intendersi SALW "l'arma prodotta con specifiche caratteristiche militari per essere utilizzata come strumento letale di guerra, utilizzata da forze armate e da forze di sicurezza interna". È espunto ogni riferimento alle "armi non militari". Una nozione del genere e il suo eventuale futuro tradursi in norme internazionali in tema di tracciabilità, non avrebbe conseguenze negative di sorta dal punto di vista italiano.

Al problema di definizione delle SALW si ricollega l'esigenza di dare soluzione uniforme anche alla disciplina della intermediazione nel commercio di questi tipi di armi.

Ciò, ad avviso del Relatore, può avvenire optando per un sistema di controllo che preveda:

- l'obbligo di preventiva licenza all'esercizio della funzione di broker/courtier;
- l'istituzione di appositi registri;
- l'introduzione di controlli e meccanismi autorizzatori sulle singole operazioni che impongano l'esatta e verificabile indicazione di tutti i soggetti finanziari coinvolti;
- l'adozione di parametri legali per il rilascio di licenze e singole autorizzazioni modellati sui criteri stabiliti dal Codice di Condotta UE per le esportazioni, onde evitare di riprodurre, attraverso le differenze di disciplina, i vuoti e le crisi dell'attuale sistema di controlli;
- l'introduzione di adeguati meccanismi sanzionatori ed inibitori, estesi alle persone giuridiche.

Soft-air

Su questi strumenti ha riferito **Stefano Dragone** (1997).

Per una definizione puntuale della fattispecie, occorre rifarsi alla Circolare 31/10/96 del Ministero dell'Interno. Ivi sono definite come strumenti, realizzati prevalentemente in materiale plastico, che in linea di massima costituiscono fedeli copie di armi

da guerra o comuni da sparo; funzionano ad aria compressa o a gas compresso, sono attivati da meccanismi a molla o elettrici e per costruzione sono in grado di espellere esclusivamente pallini di plastica.

Prima della loro immissione in commercio i prototipi degli strumenti in questione vengono sottoposti all'esame della Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, al fine di accertare – e se del caso escludere – ai sensi dell'art. 2, comma terzo, della legge n. 110/75 (così come sostituito dall'art. 11 della legge n. 36/90), la loro attitudine a recare offesa alla persona. Le soft-air sinora riconosciute come non idonee a recare offesa alla persona (energia alla volata non superiore a 1 Joule) sono state inserite in apposito elenco.

La Circolare esprime adesione al principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione sul punto della doverosa applicazione del tappo rosso ai soft-air dovendo gli stessi sottostare alla disciplina dettata per le cosiddette armi giocattolo dal 4° comma dell'art. 5 legge n. 110/75. (l'opinione è controversa: vedi la voce giocattoli).

Le circolari del Ministero dell'Interno in materia di soft-air sono due.

La prima ha come oggetto il regime autorizzatorio e le prescrizioni in materia di giochi ludico sportivi di simulazione di guerriglia ed è del 28.11.1995.

La seconda, emanata il 31.10.1996, ha il seguente oggetto: soft air e strumenti da segnalazione acustica; applicazione (si intende doverosa) delle prescrizioni di cui al comma 4° dell' art. 5 Legge 110/1975.

Quanto alla circolare sui giochi, l'Autore osserva che il Ministero ha perso una occasione per di usare un linguaggio preciso e corretto, non essendo dato di rinvenire nella normativa vigente l'obbligo per i partecipanti ai giochi di munirsi di licenza alcuna. Sicché, la potestà dell'Autorità di P.S. di dare prescrizioni preventive affinché non sia turbata la tranquillità dei cittadini sembra del tutto priva di fondamento, non potendosi, confondere con il detto potere quello di ordinare la cessazione di una attività costituente un reato che la circolare ipotizza puntigliosamente (invasione di terreni, molestia) ma che non ha nulla a che vedere con il gioco di per se stesso. Né potrebbe essere in-

vocato l'art. 18 T.U.L.P.S., che prevede l'obbligo per i promotori di una riunione in luogo pubblico di dare avviso al Questore, giacché si aprirebbe un contenzioso, tutto sommato più ridicolo che serio, sulla criminalizzazione di un gioco per il quale solo, a differenza delle riunioni per organizzare una semplice scampagnata, viene richiesta una specifica e onerosa formalità.

Secondo Dragone, non sembra vi sia spazio per un intervento del Prefetto a tutela della sicurezza pubblica, intervento peraltro ipotizzato nella circolare come doveroso, nel caso in cui cittadini allarmati, vedendo persone che “sembrano” armate, chiedano chiarimenti. L'art. 2 T.U.L.P.S. richiede una “grave necessità pubblica”, che nel caso di specie certamente non ricorre.

Anche se per l'Autore lo spirito repressivo si potrebbe al limite comprendere, in quanto finalizzato a garantire la pubblica tranquillità, debbono poter essere colte immediatamente le finalità meramente ludiche dell'evento. Resta il fatto che l'ordinamento non offre i mezzi per un intervento dell'Autorità di P.S. nei termini suggeriti, anche perché il legislatore ha ritenuto non lesivo dell'ordine pubblico il semplice porto del simulacro di arma o, comunque, ha rinunciato alla relativa repressione.

La seconda circolare fa proprio l'insegnamento della Cassazione: merita però di essere rilevato che il Ministero dà atto di un conforme parere della Commissione consultiva, che, evidentemente, ha revocato un proprio indirizzo, (riportato integralmente come allegato alla relazione).

La circolare conclude: “i predetti obblighi (quelli concernenti i giocattoli) dovranno essere estesi anche agli “strumenti da segnalazione acustica” (armi a salve) declassificati ai sensi dell'art. 2 L. 110/1975”. Per Dragone tuttavia la materia merita ulteriori riflessioni, giacché il Ministero dà per scontato che “le armi a salve” siano un *genus* unitario, mentre sembra ragionevole distinguere la sottospecie degli strumenti destinati ad essere detenuti e portati per essere impiegati come strumenti da segnalazione per soccorso.

Vedi anche voce: Paint-balls; Small-arms, Giochi ludico sportivi, Giocattoli.

Strumenti lanciarazzi

Trattano dell'argomento **Stefano Dragone** e **Domenico Carcano**.

Secondo **Dragone** (1999) parlare di evoluzione o di involuzione, a proposito della giurisprudenza in materia di armi, suppone l'avvenuto riconoscimento di un filo conduttore; suppone, in altre parole, che nella elaborazione delle fattispecie penali sia possibile ravvisare la tendenza a privilegiare, in chiave ragionata, il valore della sicurezza rispetto a quello della libertà.

Sulla questione incombe tuttora un pregiudizio: che l'uso dell'arma (qualsiasi uso, anche civile, lecito, legittimo) è comunque idoneo ad attentare al bene dell'ordine pubblico e della pacifica convivenza.

Ma è da chiedersi se al di là delle opinioni espresse nelle circolari emanate in materia, possa sempre essere ritenuta la destinazione naturale all'offesa della persona: ed invero non sembra per nulla convincente questa conclusione, una volta che si osservi, ad esempio, che l'impiego prevalente di certi strumenti è la difesa dei postini dall'aggressione dei cani e delle donne che escono sole.

Una volta esclusa la micidialità, dovrà distinguersi caso per caso, e ritenere che gli strumenti che producono effetti assolutamente temporanei e reversibili, pertanto utilizzabili in funzione difensiva più che offensiva, vanno fatti rientrare nella disciplina dell'art 4 L. n. 110/75.

Un autorevole spunto per privilegiate il diritto di libertà che si estrinseca nella liceità dell'uso dello strumento, o per lo meno dell'applicazione di un regime speciale e più favorevole rispetto ad una nozione formalistica di arma, è rinvenibile nella Sentenza n. 132 del 1986 della Corte Costituzionale. Vi si legge: "il Legislatore non ha da tenere conto soltanto della naturale destinazione dell'oggetto materiale del fatto che intende incriminare, bensì anche e soprattutto dell'uso concreto che dell'oggetto stesso l'esperienza dimostra. Non può certo essere precluso al legislatore penale il tener conto dell'uso distorto delle armi (in concreto si trattava di quelle ad aria compressa) già realizzato e prevedibilmente realizzabile in futuro".

Val la pena di sottolineare quello che giustifica, secondo la Corte, il trattamento differenziato: la pregressa esperienza positiva e la mancanza di prognosi di un pericolo in concreto per la incolumità, che fanno escludere la qualità di arma secondo la accezione comune. Pertanto, soltanto in base a sorpassate concezioni dottrinali può sostenersi che il Legislatore possa ignorare la realtà. Pertanto, se nella verifica dell'esperienza precedente, giudica che taluni fatti non destano rilevante pericolo, ben può non sottoporre gli stessi fatti a sanzioni penali.


È appunto questo il caso delle armi ad aria destinate alla pesca. In materia, dice la Corte, non risulta che si siano verificate per il passato rilevanti deviazioni o continui usi distorti. È possibile quindi, in base pregressa esperienza ed alla mancata verifica di prassi o casi frequenti di uso distorto, negare la qualità di arma ogni qual volta si possa fondatamente dire che ci si trova di fronte ad uno strumento di lavoro, di svago o di sport. Questo perché vien meno il requisito della destinazione naturale all'offesa.

È questo il caso della balestra, degli archi, delle pistole da macellazione. Quanto agli strumenti lanciarazzi, la loro detenzione e utilizzazione in concreto come strumenti di segnalazione per soccorso, salvataggio o attività di protezione civile, ne fa venire meno la qualità di arma.

La questione, pertanto, è quella della possibilità di attribuire un regime differenziato ad uno strumento al quale è riconosciuta capacità lesiva, ma non un uso distorto nella pregressa esperienza. Anche **Carcano** (1997, 1999) rileva che a norma dell'art. 2 L. 110/75 sono considerate armi comuni da sparo “gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca, ovvero di armi e strumenti per i quali la Commissione Consultiva di cui all'art. 6 escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona.”

La giurisprudenza, nota Carcano, prima della modifica introdotta dall'art. 1 L. 21 febbraio 1990, era orientata nel senso che le pistole lanciarazzi, indipendentemente dalla loro inclusione o meno nel Catalogo Nazionale, fossero da considerare armi comuni da sparo. Successivamente, invece, la Cassazione ha affermato che, affinché gli strumenti lanciarazzi possano essere considerati armi, è necessaria l'iscrizione del prototipo nel Catalogo. Non è richiesto, invece, il parere della Commissione Consultiva nel caso di omessa iscrizione perché allora, trattandosi di elemento integrante la fattispecie penale tipica, dovrebbe il giudice di merito accertare l'offensività dello strumento. Sotto il profilo amministrativo va ribadito che l'iscrizione non è disposta dal Ministero dell'Interno qualora il prototipo di arma ad aria compressa o lanciarazzi non abbia attitudine a recare offesa alla persona.

Essendo, poi, l'inidoneità a recare offesa alla persona “l'essenza qualificativa tipica”, nell'ipotesi di omessa iscrizione per mancata presentazione del prototipo, spetta al giudice verificare in concreto caso per caso ed autonomamente la inidoneità offensiva dello strumento oggetto della fattispecie concreta.



Tiro a segno

Edoardo Mori (2008) ricorda che la Legge Finanziaria 24 dicembre 2007 n. 244, (Finanziaria 2008) ha definitivamente abolito l'UITS quale ente inutile.

Recita il comma 636 dell'art. 2 "tutti gli enti, organismi e strutture compresi nell'elenco di cui all'allegato A, che non sono oggetto dei regolamenti di cui al comma 634, sono soppressi a far data dalla scadenza del termine di cui al medesimo comma 634. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con le procedure di cui ai commi 634 e 635, è stabilita l'attribuzione delle funzioni degli enti soppressi che devono essere mantenute all'amministrazione che riveste primaria competenza nella materia, ed è disciplinata la destinazione delle risorse finanziarie, strumentali e di personale degli enti soppressi".

Il citato articolo 17 stabilisce che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

Ciò significa che entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge finanziaria l'UITS è abolita ex lege e che prima o dopo il Governo dovrà emanare un regolamento con cui:

- 1) – abrogare la normativa vigente in materia di UITS (ciò la norma del 1934 e quella del 1944 poiché altre norme non vi sono);
- 2) – stabilire se vi sono delle funzioni dell'ente soppresso da mantenere in capo "all'amministrazione che riveste primaria competenza in materia". Al riguardo è facile affermare che:
 - a) l'UITS non ha alcuna competenza pubblicistica da trasferire ad una pubblica amministrazione poiché le sue uniche competenze, superata da tempo l'istruzione paramilitare dei giovani, sono di tipo sportivo, attualmente interamente di competenza di associazioni private.
 - b) l'amministrazione che ha competenza sulla materia fino ad ora gestita dall'UITS è il CONI, e sopra di esso il Ministero per le Attività Sportive; di certo non c'entrano nulla il Ministero della Difesa e quello dell'Interno, come vanno dicendo alcuni funzionari dell'UITS che continuano a ragionare come se ad essere stato abolito fosse il TSN e non l'UITS.
- 3) – stabilire che cosa fare dei beni dell'UITS (pare si tratti di

circa 30 milioni di euro) e del suo personale. Questo, se regolarmente assunto con concorso pubblico, potrà passare ad altre amministrazioni. Per il patrimonio sarebbe doveroso restituirlo alle Sezioni del TSN, che dal 1935 hanno mantenuto l'UITS versandole un quarto delle tasse di iscrizione riscosse; ma è probabile che venga incamerato dal CONI il quale dovrà assumersi i compiti dell'UITS. Il patrimonio non può passare ad una nuova UITTS che nasca come ente privato, perché la Finanziaria vieta ogni finanziamento di tal genere (attualmente si finanziano specifiche attività ritenute utili, non enti). Inoltre la nuova UITTS dovrà competere con altre associazioni che nascano con pari titoli e capacità e non potrà pretendere alcun trattamento privilegiato.

L'Autore non pretende di avere la soluzione per una situazione che si presenta estremamente complessa, e si limita ad esporre alcune ipotesi di lavoro.

- 1) – Il problema principale è che le Sezioni non sono collegate fra di loro, non hanno una organizzazione che le rappresenti e che sviluppi un programma operativo comune.
- 2) – Altro problema non da poco è che la Finanziaria non prevede alcun intervento normativo (in altre parole, non ha dato alcuna delega) per regolare il funzionamento delle Sezioni in futuro, così che rimangono solo due vie da percorrere:
 - a – provvedimenti amministrativi adottati nell'ambito dei suoi poteri dal Ministero della Difesa
 - b – iniziative parlamentari per una nuova legge sul TSN.
- 3) – Ulteriore problema è che le nuove norme fiscali e sulla assunzione di dipendenti rendono impossibile la gestione commerciale di una Sezione con i metodi paternalistici di un tempo.

L'UITTS formalmente continua ad esistere fino al 29 giugno 2008. I suoi rappresentanti nei consigli direttivi delle Sezioni del TSN rimangono in carica fino a tale data; poi decadono automaticamente perché non rappresentano più nessuno.

In teoria l'UITTS potrebbe dare ancora delle disposizioni, ma è di tutta evidenza che esse possono essere emanate solo per esigenze sportive.

Le quote sulle tessere associative da corrispondere all'UITTS vanno versate con cautela perché dopo giugno 2008 non saranno più dovute. Meglio accantonarle in attesa che poi decida il liquidatore nominato dal Governo. Se venissero versate indebitamente e non fosse possibile il loro recupero, la Sezione potrebbe essere chiamata a versarle nuovamente.

Tiro a volo

Vedi voce: Armi sportive.

Traffico
illecito di
armi

Giusto Schiacchitano (2001) parlando del protocollo contro il traffico illecito di armi e della convenzione ONU contro la criminalità organizzata osserva che la Convenzione contro il C.O.T (Criminalità Organizzata Transnazionale) firmata a Palermo nel dicembre 2000, e i tre Protocolli contro il traffico dei clandestini, di esseri umani e di armi, formano un Corpus unico offerto alla comunità internazionale per affrontare più efficacemente il fenomeno criminalità.

Peraltro il protocollo sulle armi è stato il più difficile e complesso da negoziare e quello per il quale si è rischiate più volte la rottura a causa dei vari interessi in gioco, legati a rilevanti problemi politici riguardanti il traffico lecito delle armi tra Stati, la sovranità e la sicurezza di essi, la segretezza riguardo ai luoghi di produzione delle armi ecc...

Il testo di tale Protocollo inizia con un Preambolo nel quale si afferma che il traffico illecito internazionale e l'uso a fini criminali delle armi da fuoco sono pregiudizievoli per la sicurezza di ciascuno Stato e si stabilisce una netta distinzione tra il traffico lecito internazionale e quello illecito che viene indicato come una delle cause che minano la civile convivenza.

L'art. 3 definisce l'oggetto del Protocollo consistente nel promuovere e facilitare la cooperazione tra gli Stati per prevenire e combattere la fabbricazione e il traffico illecito delle armi da fuoco e loro parti.

La cooperazione può essere sviluppata utilizzando in particolare le tecniche e gli strumenti operativi previsti negli articoli 27, 28 e 29.,quali:

- 1) gli agenti sotto copertura;
- 2) la consegna controllata;
- 3) la protezione dei testimoni;
- 4) le norme contro il riciclaggio;
- 5) le norme contro la corruzione.

Il ricorso a questi strumenti era prima del tutto impossibile.

L'art. 4 definisce il campo di applicazione che riguarda la prevenzione della fabbricazione e del traffico illecito delle armi da fuoco e le inchieste relative alle infrazioni stabilite nell'art. 5, quando commesse da un gruppo criminale organizzato.

In forza alla previsione dell'art. 5, gli Stati si obbligano a conferire il carattere di infrazione penale a determinate condotte quali: il traffico illecito di armi da fuoco, la fabbricazione illecita di armi da fuoco e la falsificazione del marchio.

Il problema della marcatura è stato l'articolo con le maggiori difficoltà che, in certa misura, ha reso evidenti i diversi atteggiamenti dei Paesi nei confronti dell'intero Documento. Alla posizione largamente omogenea assunta alla stragrande maggioranza dei Paesi partecipanti, si è contrapposta quella di Cina, Pakistan e taluni Paesi Arabi come Egitto ed Iran.

Capofila di questi Paesi è stata la Cina che intendeva salvaguardare in questa maniera i segreti di Stato legati alla produzione delle armi. L'Autore conclude osservando che, con tutti i limiti, il Protocollo costituisce certamente un risultato positivo avendo raggiunto quantomeno un largo consenso in una materia così complessa.

Trasporto

Tiberio Moro (2007) immagina e descrive le traversie di un tiratore divenuto collezionista nel momento in cui si imbatte nell'incertezza normativa ed interpretativa nonché nella discutibile applicazione data alle disposizioni di legge da parte di taluni funzionari della Pubblica Amministrazione.

L'Autore "spulciando tra i pareri dei curatori delle rubriche legali pubblicate sulle riviste di armi, relazioni di convegni, testi di norme varie e via elencando..." ha così modo di operare alcune puntualizzazioni sulla complicata materia.

a) Le armi in collezione.

È necessario fare una distinzione sulla tipologia della collezione in relazione alla sua definizione come configurata dalla normativa attualmente in vigore e precisare che questa non prevede la "collezione di armi da tiro" ma si limita in definitiva a tre opzioni:

- 1) La collezione di armi da guerra non è ammessa per i privati in base all'art. 10 della legge 110/75. Chi era stato a suo tempo autorizzato a detenere tale tipologia di armi (da guerra, tipo guerra o parti di esse) non poteva cederle se non ad istituti autorizzati o retrocederle ad enti deputati alla distruzione.
- 2) La collezione di armi antiche artistiche o rare di importanza storica è regolata dall'art. 32 del Testo Unico delle leggi di P.S. e dal D.M. 14 aprile 1982.

A questo proposito l'Autore ricorda quanto dispone la cir-

colare del Ministero dell'Interno 559/C – 3159 – 10100 del 14 febbraio 1998 (G.U. 48 del 27.2.1998) “ I titolari della licenza di collezione di cui all’art. 32 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza possono trasportare, acquistare o vendere le armi di cui all’art. 1 del decreto ministeriale 14 aprile 1982 (antiche, artistiche o rare d’importanza storica)”.

3) La collezione di armi comuni da sparo è ormai codificata nella sua struttura burocratica: la licenza è permanente e non annuale e non è tassata.

b) Trasporto.

Il trasporto di un’arma, a prescindere dal suo status, è regolato da norme ben delineate che si riferiscono al titolare del trasporto stesso o al mezzo utilizzato: vedasi per esempio, il DPR 11 luglio 1980 n. 753 (“*Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto*”) che all’art. 33 stabilisce la procedura e la modalità per il trasporto in treno di armi e cartucce.

Per quanto attiene alla normativa vigente, dunque, il testo di riferimento è la nota circolare del Ministero dell’interno del 14 febbraio 1998 (GU 48 del 27.2.1998) che elenca e riassume ogni tipologia del titolo abilitante (“carta verde”, licenza di porto, licenza armi sportive, eccetera) e, nella parte finale specifica altresì che:

“qualunque sia il titolo abilitativo il numero di armi comuni trasportabili per singola movimentazione non può essere superiore a 6 (sei)”.

c) Uso in poligono.

Per completare il ciclo logico relativo alla possibilità dell’uso in poligono di un’arma in collezione, dopo aver completato il trasporto, si può affermare che l’operazione non comporta alcuna difficoltà, qualora si tratti di un poligono del Tiro a Segno Nazionale.

Qui, infatti, l’acquisizione delle cartucce è legittimo e l’uso dell’arma comporta solo la trascrizione dei dati relativi sul Registro previsto dalle norme (art. 31 della legge 110/75). Unica precauzione è il consumare tutte le munizioni acquistate.

In conclusione osserva l’Autore, a fronte di una logica lineare (titolo per il trasporto e arma denunciata) la normativa relativa alle armi in collezione appare ancora lacunosa, imperfetta e carente. Infatti non esiste un divieto normativo di uso per il tiro a segno poiché all’interno dei poligoni di tiro regolamentari è possibile acquistare le munizioni occorrenti che,

dovento essere utilizzate interamente in loco, non possono considerarsi “detenute”. Tale ultima nozione infatti implica un rapporto di una certa durata con le munizioni, incompatibile con la situazione di acquisto e uso immediato, che si verifica nei poligoni di tiro.

Trasporto di merci pericolose

Romano Schiavi nell'intervento del 1997 si chiede in che misura possa dirsi superato il T.U.L.P.S. in materia di esplosivi e sviluppa alcune considerazioni sul c.d. “Orange book” – (D.L.vo 2.01.1997 n. 7 – recepimento della direttiva 93/15 CEE relativa alla “armonizzazioni delle disposizioni in materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso civile”) –.

Sicuramente il T.U.L.P.S. e il Regolamento si riferivano ad un particolare momento storico in cui erano stati privilegiati argomenti che riguardavano la produzione militare ed erano state date prescrizioni esclusivamente in funzione di operazioni manuali.

Il Regolamento ha subito nel tempo alcune modifiche che sono state tuttavia operate a seguito di particolari contingenze o di emozioni del momento e quindi senza un preciso criterio. Tali modifiche o aggiunte hanno creato incongruenze ed aumentato le possibilità interpretative.

Osserva l'Autore che, ad esempio, una delle incongruenze più evidenti, anche se non la più importante, riguarda le cartucce che hanno equivalenze diverse fra numero e peso a seconda che siano accantonate in una minuta vendita o in un deposito vero e proprio.

A causa di questa possibilità di cattiva interpretazione del Regolamento si attendeva come una specie di “*Deus ex machina*”, un testo edito dall'ONU, contenente nuove classifiche degli esplosivi, dal nome semplice e accattivante: l' “Orange Book”.

Il Libro Arancione, perché di tale colore era la copertina del libro, presentava in poco più di un migliaio di pagine una serie di norme riguardanti il “trasporto delle merci pericolose” (transport of dangerous goods).

Visto peraltro che la convenzione Europea per i trasporti pericolosi ricavata dall'Orange Book sottoscritta anche dall'Italia imponeva nuove classifiche per le merci pericolose, fra cui gli esplosivi, sembrava che non si potesse mantenere a lungo una classifica diversa per uno stesso prodotto a seconda che fosse trasportato o meno.

L'Orange Book o meglio la Convenzione europea sui trasporti di merci pericolose su strada (o ADR dalle iniziali in francese)

ricavata da quel libro, stabilisce negli annessi A e B, quali siano le merci pericolose trasportabili nell'ambito dei paesi che hanno sottoscritto la convenzione, la loro classifica, il tipo di confezionamento, le caratteristiche dei mezzi che le trasportano e, insomma, tutta una serie di regole che debbono essere osservate per la loro movimentazione.

Le merci pericolose trasportabili su strada sono suddivise in 13 classi di cui solo la prima riguarda gli esplosivi ed i manufatti esplosivi.

In questa prima classe sono comprese:

- a) Le sostanze esplosive solide, o liquide, o miscele di esse, capaci attraverso una reazione chimica di produrre gas a pressione, e temperatura e velocità tali da produrre danni sugli elementi circostanti.
- b) Manufatti esplosivi e cioè "articoli" contenenti uno o più esplosivi o sostanze pirotecniche.
- c) Sostanze o manufatti non rientranti nei precedenti ma fabbricati in maniera da ottenere effetti esplosivi o pirotecnici.

I prodotti di cui sopra sono distinti in 6 sottoclassi o meglio "divisioni di rischio" come detto nel D.L. 2.1.97 n. 7.

Gli stessi esplosivi ed articoli sono anche divisi in 13 "gruppi di compatibilità" che seguono i criteri di impiego.

Dalla combinazione di questi gruppi escono fuori ben 51 voci che comprendono più esplosivi o manufatti esplosivi identificabili attraverso un numero.

L'Autore esemplifica diverse difficoltà nell'orientarsi nella classificazione dovute anche alla traduzione ed alla diversa nozione che Paesi diversi hanno dello stesso prodotto.

Il D.L. prevede l'istituzione di un Comitato formato da delegati di vari Ministeri e da tre esperti in materia di esplosivi, per il controllo degli "organismi notificati" e cioè autorizzati ad espletare le procedure di valutazione della conformità dei prodotti. È prevista anche l'adozione del regolamento di esecuzione e l'adeguamento delle disposizioni regolamentari vigenti alle categorie di rischio.

Al testo dell'intervento sono allegati l'elenco delle materie esplodenti, le divisioni di rischio ed i gruppi di compatibilità delle materie e degli oggetti esplodenti.

U

V

Z

Uccellazione

Vedi voce: Caccia, mezzi vietati.

**Vigilanza
venatoria**

Vedi voce: Organi di vigilanza venatoria.

**Zona
protezione
speciale**

Vedi voce: Rete natura 2000.

Indice

A

VOCI	AUTORE	ANNO	NOTE
Accordo quadro 27.7.2002	BELLAGAMBA	2003	
Acquisto di armi: giustificato motivo	DRAGONE	2006	
Aggressivi biologici	DRAGONE TANTALO	2003 2003	
Alterazione di armi: tentativo	ZERNAR	1997	
Aree protette			<u>Vedi voce:</u> Rete natura 2000
Arma clandestina			<u>Vedi voce:</u> Banco di prova.
Armi ad aria compressa	CARCANO MORI	1999, 1998 1998	
Armi antiche, artistiche, rare	CARCANO MORI ANGELETTI DIOTALLEVI	2000 2001 1996, 2002, 2005, 2006, 1998. 1996	
Armi bianche			<u>Vedi voce:</u> Armi in genere.
Armi da caccia	CARCANO	2000, 1996	
Armi da guerra			<u>Vedi voce:</u> Armi in genere.
Armi da sparo			<u>Vedi voce:</u> Armi ad aria compressa.
Armi improprie	MAZZEO	2004	
Armi per uso scenico	SUSINI	1997	
Armi sportive	CHIOLA MAZZEO	1994 1999	
Armi in genere: Classificazione e tipologia	MORI	2001	<u>Vedi anche voci:</u> Armi antiche, Bombollette, Catalogazione, Collezioni.
Artifici pirotecnici	SCHIAVI	2006	<u>Vedi anche voce:</u> Minute vendite,
Attitudine a recare offesa			<u>Vedi voci:</u> Giocattoli; Paint balls.

B

VOCI	AUTORE	ANNO	NOTE
Balestra	BERTOLI DRAGONE GREENWOOD	1998 1994 1993	
Banco di prova	MORI	1999	<u>Vedi anche voci:</u> Matricola, Marchio, Catalogo, Calibro
Beni culturali e ambientali	DIOTALLEVI ANGELETTI	2002, 2006 1994	<u>Vedi anche voce:</u> Armi antiche.
Bombolette spray e irritanti	CARCANO MORI BELLAGAMBA DRAGONE	2000 2001 1995 1994	<u>Vedi anche voce:</u> Armi improprie.
Bossolame	LO CURTO	2007	
Buona condotta	ROBECCHI	1996	<u>Vedi anche voci:</u> Requisiti fisiopsichici, Nulla Osta all'acquisto di armi, Porto d'arma

C

VOCI	AUTORE	ANNO	NOTE
Caccia, depenalizzazione dei reati	DRAGONE	2000, 2008	<u>Vedi anche voce:</u> Depenalizzazione.
Caccia: competenza dello Stato e delle Regioni	CHIEPPA GORLANI	2003 2003	
Caccia: mezzi di caccia;	DRAGONE	1998	<u>Vedi anche voci:</u> Fauna selvatica e di allevamento; Organi di vigilanza venatoria. <u>Vedi anche:</u> Rete natura 2000
Caccia: referendum;	GORLANI	1997	
Calibro			<u>Vedi voce:</u> Segni distintivi
Canne intercambiabili			<u>Vedi voce:</u> Segni distintivi.
Caricatore			<u>Vedi voce:</u> Parti di arma.
Carta Europea			<u>Vedi voce:</u> Diritto comunitario – la Carta Europea
Catalogo nazionale delle armi	CARCANO MORI	2000 1999, 2005, 2007	

Cause di non punibilità	NORDIO CHIOLA DRAGONE	2003 2004 2004	
Circolari	CHIOLA MEZZANOTTE	2002, 2006, 1998 1993	<i>Vedi anche voce:</i> Esportazione di armi
Classificazione	CARCANO	1999	<i>Vedi voce:</i> Catalogo e armi in genere.
Codice di condotta Europeo			<i>Vedi voce:</i> Esportazione di armi
Collezioni	MORI SUSINI MAZZEO GORLANI MORO	2001 2002, 2005, 2006, 1998 1997 1996 2007	
Coltelli	MORI	2001	<i>Vedi anche:</i> Armi in genere.
Commercio di armi di interesse archeologico, storico, artistico	DIOTALLEVI	1999	
Commercio internazionale di armi	GORLANI BELLAGAMBA	1999 2004	<i>Vedi anche voce:</i> Esportazione etc.; Intermediazione
Commissione consultiva: Sindacato del giudice penale sui pareri	CARCANO	1996, 1997	<i>Vedi anche voce:</i> Pareri
Confisca	VICARI	1996	
Consegna coattiva delle armi senza indennizzo	MAINARDI	2006	Rinvio alla relazione
Convenzione ONU contro la criminalità organizzata			<i>Vedi voce:</i> Criminalità organizzata
Criminalità e impiego delle armi prima dell'unità d'Italia	ANGELETTI	1993	
Criminalità: lotta alla criminalità e sicurezza	DRAGONE SCIACCHITANO TESCAROLI VIGNA FARA	2001 2001 1998 1993 1993	
Custodia	LO CURTO BELLAGAMBA MORI	2006 2006 1997	

D

VOCI	AUTORE	ANNO	NOTE
Danni cagionati dalla fauna selvatica			<i>Vedi voce:</i> Fauna selvatica
Demilitarizzazione e disattivazione	DIOTALLEVI MORI	2003 1996	
Depenalizzazione	MORI CARCANO DRAGONE	2000 2001 2000	<i>Vedi anche voce :</i> Caccia, depenalizzazione dei reati.
Detenzione di armi e munizioni, limiti	MAZZEO	1998	
Difesa personale: mezzi per la difesa personale	BELLAGAMBA PETER	1995 1994	<i>Vedi anche voci:</i> Licenza di porto d'armi uso per.....; Porto
Dipendenza da alcool	ROMANO E ALTRI	2000	
Diritto comunitario:			<i>Vedi anche voce:</i> Normativa europea
a) armi da caccia;	CARCANO	1996	
b) esigenza di armonizzazione;	FIDELBO PANEBIANCO CHIOLA	1998 1994 1993	
c) direttiva 18.6.1991 n. 477 e D.Lvo 30.XII.1992 nr. 527;	MELILLO	2003	
d) la Carta Europea			
e) normativa europea in genere	BELLAGAMBA	2008	
Diritto del cittadino ad armarsi	GORLANI VICARI	2006 1999	
Diritto Europeo	PERRET TOMEI	1994 1993	
Distruzione di armi	DIOTALLEVI	2005	

E

VOCI	AUTORE	ANNO	NOTE
Embargo	PANEBIANCO	1995	
Eredità, armi in eredità			<i>Vedi voce:</i> Rinvenimento
Esercitazione di tiro a segno	MORO	2000	<i>Vedi voce:</i> Tiro a segno
Esportazione di armi:			<i>Vedi anche voce:</i> Circolari
a) circolari	CHIOLA	2002	
b) codice di condotta Europeo	BELLAGAMBA	2002, 2003	

Esportazione di materiale di armamento	BELLAGAMBA	1998	<i>Vedi anche voci:</i> Esportazione di armi, Materiale di armamento
Esportazione di materiale di armamento: garanzie sulla destinazione finale	ASCIONE	1995	
Esportazione di armi comuni	BELLAGAMBA	1997	<i>Vedi anche voce:</i> Materiale di armamento
Esercizi di minuta vendita			<i>Vedi voce:</i> Minuta vendita

F

VOCI	AUTORE	ANNO	NOTE
Fauna selvatica: danni cagionati dalla fauna selvatica e dall'allevamento	CHIOLA VITUCCI	2001 2004	
Fauna selvatica: disciplina comunitaria	MANGIA	1997	
Fonti	VIGNA	2005	Rinvio alla relazione
Fucile da guerra	FATUZZO	2006	Rinvio alla relazione
Furto e smarrimento di armi	BELLAGAMBA	2006	
Furto venatorio			<i>Vedi voci:</i> Caccia, Mezzi di caccia

G

VOCI	AUTORE	ANNO	NOTE
Giocattoli	BELLAGAMBA	1995	<i>Vedi anche voce:</i> Paint balls
Giochi ludico sportivi	DRAGONE	1997	
Giudice amministrativo, sindacato del..			<i>Vedi voce:</i> Porto d'arma
Giustificato motivo all'acquisto di arma	DRAGONE	2006	

I

VOCI	AUTORE	ANNO	NOTE
Identificazione dell'arma	GIRLANDO	2005	<i>Vedi voci:</i> Segni distintivi; Rintracciabilità
Immatricolazione	GIRLANDO	2005	
Intermediazione alle trattative	BELLAGAMBA	2000, 1997	<i>Vedi voce:</i> Esportazione di materiale di armamento
Introduzione di armi nei parchi			<i>Vedi voce:</i> Parchi e riserve

L

VOCI	AUTORE	ANNO	NOTE
Lanciarazzi			<i>Vedi voce:</i> Strumenti lanciarazzi
Legittima difesa	DRAGONE CHIAVARIO NORDIO FISCHETTI	2002, 2004 2006 2006 2008	
Licenza:			
• buona condotta;	CHIOLA	1995	
• di porto d'arma;	CACACE GUERRISI	2005 2001	<i>Vedi anche voce:</i> Porto d'arma
• di porto d'arma per difesa personale;	GUERRISI	2001	
• per il tiro a volo;	CHIOLA GORLANI	1997, 1998 1996	<i>Vedi anche voce:</i> Armi sportive
• presupposti;	CACACE	2005	
• di collezione			<i>Vedi anche voci:</i> Collezione, Ritiro del porto d'armi

M

VOCI	AUTORE	ANNO	NOTE
Maltrattamento di animali	GORLANI	1998	
Marcatura			<i>Vedi voce:</i> Rintracciabilità
Marchio			<i>Vedi voce:</i> Segni distintivi
Materiale di armamento: esportazione, importazione, transito	BELLAGAMBA	2000, 2005, 1998, 1994	<i>Vedi voci:</i> Esportazione di materiale di armamento Intermediazione alla trattativa
Matricola			<i>Vedi voce:</i> Segni distintivi
Micidialità			<i>Vedi voce:</i> Aggressivi biologici
Minute vendite di prodotti esplodenti	SCHIAVI	2000, 2002, 1996	
Munizioni a palla:			
• esenzione dalla denuncia;	MAZZEO	1998	
• limiti all'acquisto	BERTOLI GORLANI	1996 1993	
Museo delle armi in Gardone Val Trompia	ANGELETTI	2004	

N

VOCI	AUTORE	ANNO	NOTE
Normativa Europea	BELLAGAMBA	2008	<i>Vedi voce:</i> Diritto comunitario sub D
Nulla Osta all'acquisto	DRAGONE	2006	<i>Vedi voce:</i> Giustificato motivo
Numero di catalogo			<i>Vedi voce:</i> Segni distintivi

O

VOCI	AUTORE	ANNO	NOTE
Obblighi tributari	BELLAGAMBA	1993, 2007	
Obiezione di coscienza	VICARI	2007	
Ordine pubblico	FASSONE	1995	
Organi di polizia: di sicurezza e di polizia giudiziaria	DRAGONE	1996	
Organi di vigilanza venatoria	DRAGONE	1993	

P

VOCI	AUTORE	ANNO	NOTE
Paint-balls	BELLAGAMBA	1995	<i>Vedi anche voci:</i> Giocattoli, Small-arms e Soft-air
Parchi e riserve	GORLANI	2001	
Pareri, della Commissione consultiva	MANGIA DRAGONE	1996 1995	<i>Vedi anche voce:</i> Commissione consultiva
Parti di arma	CARCANO	2004	<i>Vedi anche voce:</i> Armi in genere
Patrimonio oplotologico			<i>Vedi voce:</i> Beni culturali
Patrimonio storico della 1ª Guerra mondiale	DIOTALLEVI	2006	
Perizia (sulle armi antiche)	DIOTALLEVI	1998	
Permesso di Porto d'arma			<i>Vedi voce:</i> Porto d'arma

Poligoni: porto d'arma nei poligoni	MORI MORO	2004 2007	<u>Vedi anche voce:</u> Collezioni
Porto d'arma			
a) in genere;	CHIEPPA MELILLO GORLANI	2004 2002 2002	
b) requisiti fisio-psichici;	MORI CHIEPPA	2001 2004	<u>Vedi anche voce:</u> Nulla osta all'acquisto Requisiti fisio-psichici
c) rilascio del porto d'armi a non residenti;	CACACE CHIEPPA	2005 2004	
d) rilascio: giurisprudenza amministrativa;	CHIEPPA CACACE	2004 2005	
e) procedimento e sindacato del G.A.;	CHIEPPA	2004	
f) rinnovo	CHIEPPA	2004	
g) revoca	CHIEPPA	2004	<u>Vedi anche voce:</u> Ritiro del porto d'armi
Porto d'arma nei poligoni e nei campi di tiro			<u>Vedi voce:</u> Poligoni
Porto di fucile per fini diversi da quelli autorizzati	DRAGONE	1999, 1994	<u>Vedi anche voce:</u> Porto d'arma in genere
Potenzialità offensiva			<u>Vedi voce:</u> Alterazioni d'armi.
Provvedimenti amministrativi	CACACE	2005	

R

VOCI	AUTORE	ANNO	NOTE
Reati Tributari			<u>Vedi voce:</u> Obblighi tributari
Regolamento T.U.L.P.S.	SCHIAVI	2004	
Requisiti d'arma antica	ANGELETTI	1999, 1995	<u>Vedi anche voce:</u> Armi antiche, artistiche, rare

Requisiti psico fisici (in materia di porto d'arma)	ROMANO E	2000	<u>Vedi anche voce:</u> Acquisti di armi.
	ALTRI		
	VICARI	2004	
	TIGLI	2005	
	DRAGONE	2006	
	CLERICI	2008	
Rete Natura 2000	FANTON	2007	
	CHIOLA	2007	
Rintracciabilità dell'arma	MELILLO	2003	
	GIRLANDO	2005	
Rinvenimento d'arma	GUERRISI	2002	
Ritiro del porto d'armi	CONTI	2008	<u>Vedi anche voce:</u> Porto d'arma, revoca.

S

VOCI	AUTORE	ANNO	NOTE
Segni distintivi	MORI	1999	<u>Vedi anche voce:</u> Rintracciabilità.
Sentenza di applicazione della pena e autorizzazione di polizia	VICARI	2001	
Sequestro	DRAGONE	2005	<u>Vedi voce:</u> Organi di vigilanza venatoria.
Serenissima: le armi nella Serenissima	ZORZI	2004	Rinvio al contenuto della relazione
Sicurezza	DRAGONE	1996	<u>Vedi anche voce:</u> Criminalità
	CHIOLA	2005	
	DRAGONE	2007	
Silenziatore			<u>Vedi voce:</u> Parti di arma.
Simulacri d'armi	DRAGONE	1997	<u>Vedi voce:</u> Armi per uso scenico
Small-arms	MELILLO	2004	
Soft-air	DRAGONE	1997	<u>Vedi anche voci:</u> Paint-balls; Small-arms Giochi ludico portivi, Giocattoli.
Strumenti lancia-razzi	CARCANO	1999, 1997	
	DRAGONE	1999	

T

VOCI	AUTORE	ANNO	NOTE
Tiro a segno	MORO MORI	2000, 2003 2008	
Tiro a volo			<i>Vedi voce:</i> Armi sportive
Traffico illecito di armi	SCIACCHITANO	2001	
Trasporto	MORO	2007	
Trasporto di merci pericolose	SCHIAVI	1997	
Trattative in materia di esportazione			<i>Vedi voce:</i> Materiale di armamento

U

VOCI	AUTORE	ANNO	NOTE
Uccellazione			<i>Vedi voce:</i> Caccia, mezzi vietati

V

VOCI	AUTORE	ANNO	NOTE
Vigilanza venatoria			<i>Vedi voce:</i> Organi di vigilanza venatoria

Z

VOCI	AUTORE	ANNO	NOTE
Zona protezione speciale	CHIOLA	2008	<i>Vedi anche voce:</i> Rete natura 2000

Testi giuridici (riportati o indicati negli atti)

Decreti CISD	<i>ASCIONE</i>	1995
Circolare demilitarizzazione e disattivazione	<i>in MORI</i>	1996
Circolare sui giochi	<i>DRAGONE</i>	1997
Accordo di Schengen	<i>in MORI</i>	1998
Convenzione di Strasburgo	<i>in MORI</i>	1998
Direttiva europea	<i>in MORI</i>	1998
Codice di condotta Europeo	<i>BELLAGAMBA</i>	2002
D.M. 14/4/1982	<i>ANGELETTI</i>	2002
Accordo quadro 27/7/2000	<i>BELLAGAMBA</i>	2003
Circolare	<i>DIOTALLEVI</i>	2003
Circolare	<i>CHIEPPA</i>	2004
Legge sul patrimonio storico della 1^a guerra mondiale	<i>DIOTALLEVI</i>	2004
Fonti	<i>in VIGNA</i>	2005
Indice delle voci	<i>Per ordine alfabetico</i>	
Indice degli autori	<i>Citati nelle relazioni</i>	
Indice dei testi giuridici	<i>Riportati o indicati nelle relazioni</i>	

Sommario

A	
Accordo quadro 27.7.2002.....	4
Acquisto di armi: giustificato motivo.....	6
Aggressivi biologici.....	8
Alterazione di armi: tentativo	10
Aree protette.....	11
Arma clandestina.....	11
Armi ad aria compressa: armi da sparo.....	11
Armi antiche, artistiche, rare.....	14
Armi bianche	19
Armi da caccia	19
Armi da guerra.....	21
Armi da sparo	21
Armi improprie.....	21
Armi per uso scenico.....	23
Armi sportive.....	27
Armi in genere: classificazione e tipologia	30
Artifici pirotecnici.....	32
Attitudine a recare offesa.....	34
B	
Balestra	36
Banco di prova	38
Beni culturali e ambientali.....	41
Bombolette spray e irritanti	43
Bossolame.....	45
Buona condotta	48
C	
Caccia: depenalizzazione dei reati.....	50
Caccia: competenza dello Stato e delle Regioni	52
Caccia: mezzi di caccia.....	55
Caccia: referendum.....	58
Calibro	59
Canne intercambiabili.....	60
Caricatore	60
Carta Europea.....	60
Catalogo nazionale delle armi	60
Cause di non punibilità.....	66
Circolari	68
Classificazione	75
Codice di condotta Europeo.....	77

Collezioni.....	78
Coltelli	88
Commercio di armi di interesse archeologico, storico, artistico	90
Commercio internazionale di armi	92
Commissione consultiva: Sindacato del giudice penale sui pareri	95
Confisca	98
Consegna coattiva delle armi senza indennizzo.....	100
Convenzione ONU contro la criminalità organizzata	100
Criminalità e impiego delle armi prima dell'unità d'Italia.....	100
Criminalità: lotta alla criminalità e sicurezza.....	102
Custodia	108
 D	
Danni cagionati dalla fauna selvatica	116
Demilitarizzazione e disattivazione	116
Depenalizzazione	118
Detenzione di armi e munizioni, limiti.....	120
Difesa personale: mezzi per la difesa personale	122
Dipendenza da alcool.....	125
Diritto comunitario:	
a) armi da caccia;.....	127
b) esigenza di armonizzazione;.....	127
c) direttiva 18.6.1991 n. 477 e D.Lvo 30.XII.1992 nr. 527;	127
d) la Carta Europea	127
e) Normativa Europea in genere	127
Diritto del cittadino ad armarsi.....	136
Diritto Europeo.....	139
Distruzione di armi.....	141
 E	
Embargo	146
Eredità, armi in eredità.....	147
Esercitazioni di tiro a segno.....	147
Esportazione di armi:	
a) circolari	149
b) codice di condotta Europeo	149
Esportazione di materiale di armamento	154
Esportazione di materiale di armamento: garanzie sulla destinazione finale.....	156
Esportazione di armi comuni	157
Esercizi di minuta vendita	158

F	
Fauna selvatica: danni cagionati dalla fauna selvatica e dall'allevamento.....	160
Fauna selvatica: disciplina comunitaria	162
Fonti	164
Fucile da guerra.....	164
Furto e smarrimento di armi.....	164
Furto venatorio	169
G	
Giocattoli	172
Giochi ludico sportivi	174
Giudice amministrativo, sindacato del.	175
Giustificato motivo all'acquisto di arma	175
I	
Identificazione dell'arma.....	178
Immatricolazione.....	180
Intermediazione alla trattativa	180
Introduzione di armi nei parchi.....	182
L	
Lanciarazzi	184
Legittima difesa.....	184
Licenza:	
• buona condotta;	190
• di porto d'arma (vedi anche voce: porto d'arma);.....	190
• di porto d'arma per difesa personale;.....	190
• per il tiro a volo (vedi anche voce: armi sportive);.....	190
• presupposti;.....	190
• di collezione (vedi anche voce: collezione, ritiro del porto d'arma);.....	190
M	
Maltrattamento di animali.....	196
Marcatura	198
Marchio	198
Materiale di armamento: esportazione, importazione, transito.....	198
Matricola	204
Micidialità	204
Minute vendite di prodotti esplosivi.....	204

Munizioni a palla:	
• esenzione dalla denuncia;	207
• limiti all'acquisto	207
Museo delle armi in Gardone Val Trompia	212
N	
Normativa Europea	216
Nulla Osta all'acquisto	216
Numero di catalogo	216
O	
Obblighi tributari	218
Obiezione di coscienza	222
Ordine pubblico	224
Organi di polizia: di sicurezza e di polizia giudiziaria	227
Organi di vigilanza venatoria	228
P	
Paint-balls	234
Parchi e riserve	234
Pareri della Commissione consultiva	237
Parti di arma	238
Patrimonio opologico	240
Patrimonio storico della 1 ^a Guerra mondiale	240
Perizia (sulle armi antiche)	241
Permesso di Porto d'arma	244
Poligoni, porto d'arma nei poligoni	244
Porto d'arma	245
Porto d'arma nei poligoni e nei campi di tiro	257
Porto di fucile per fini diversi da quello autorizzato	257
Potenzialità offensiva	261
Provvedimenti amm/vi	261
R	
Reati Tributari	266
Regolamento T.U.L.P.S.	266
Requisiti d'arma antica	267
Requisiti psico-fisici (in materia di porto d'arma)	271
Rete Natura 2000	277
Rintracciabilità dell'arma	283
Rinvenimento d'arma	285
Ritiro del porto d'armi	287

S	
Segni distintivi.....	290
Sentenza di applicazione della pena e autorizzazione di polizia.....	293
Sequestro	294
Serenissima: le armi nella Serenissima	297
Sicurezza	297
Silenziatore.....	300
Simulacri di armi	300
Small-arms.....	302
Soft-air	304
Strumenti lanciarazzi.....	307
T	
Tiro a segno	310
Tiro a volo.....	312
Traffico illecito di armi	312
Trasporto	313
Trasporto di merci pericolose.....	315
Trattative in materia di esportazione	316
U	
Uccellazione	318
V	
Vigilanza venatoria	318
Z	
Zona protezione speciale	318

con il contributo di



**Banca Popolare
di Sondrio**